UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO IN
"DIRITTO DELLE PERSONE, DELLE IMPRESE E DEI MERCATI"
XXXV CICLO

Esercizio "professionale" dell'attività "economica"

COORDINATORE

CH.MO PROF. MASSIMO MIOLA

TUTOR

CH.MA PROF.SSA CRISTIANA FIENGO

CANDIDATO

DOTT.SSA LUDOVICA VAIRO

INDICE

Introduzione. 5

CAPITOLO I – Le libertà del soggetto professionale. 13

1. Dal paradigma del *soggetto* a quello dell'*attività*. 13

2. L'inadeguatezza della (ampissima) nozione di libertà economica quale modello valoriale di riferimento. Essenziali profili personalistici. 15

2.1. Ostacoli alla identificazione della libertà di impresa come univoca declinazione della libertà economica. Retaggio del laissez faire*..... 17*

2.2. Inefficace ricerca del carattere sistemico della libertà economica. Eredità dell'insegnamento ordoliberale..... 20

3. Il filo rosso della libertà di iniziativa economica privata..... 22

3.1. L'orizzonte mobile dell'utilità sociale: pericoli di funzionalizzazione dell'attività economica..... 26

3.2. La tutela indiretta dell'autonomia contrattuale quale strumento dell'iniziativa economica. 35

3.3. L'iniziativa economica privata come libertà di concorrenza. 37

4. Libertà professionale tra libertà di iniziativa economica privata e garanzia del lavoro autonomo..... 43

5. La rinnovata ermeneutica del soggetto professionale in una rilettura euro-unitaria..... 48

CAPITOLO II – Tentativi ricostruttivi del(l'antico) privilegio del professionista. 54

1. Considerazioni introduttive sulle esigenze di decostruzione della prospettiva tradizionale..... 54

2. Professionista intellettuale: l'inadeguatezza della visione "soggettivistica". Multidimensionalità della nozione di lavoro autonomo. .. 55

2.1. Difficoltà di inquadramento sistematico..... 58

2.2. Assenza di un chiaro principio definitorio..... 66

2.3. Carattere derogabile della disciplina..... 72

3. La resa della incompatibilità tra professione intellettuale e impresa. . 74

3.1. Qualificazione in positivo: l'obbligo di esecuzione personale della prestazione e la connessa struttura organizzativa dell'attività..... 77

3.2. Qualificazione in negativo: il concetto di servizi ex art. 2082 c.c. Lo scopo di lucro. Il rischio..... 83

*3.3. (*segue*) La originaria visione elitaria del professionista intellettuale..... 85*

4. La prestazione intellettuale come servizio professionale nella prospettiva europea tra libertà di circolazione e diritto della concorrenza.... 88

5. Giustificazione, idoneità e proporzionalità degli strumenti restrittivi della libertà nel mercato dei servizi professionali alla luce dell'attuale paradigma regolatorio..... 97

6. Delimitazione del campo d'indagine: dalla specola della professione intellettuale a quella dell'attività economica..... 100

7. La globalizzazione giuridica quale opportunità di ricostruzione..... 105

CAPITOLO III – Il mercato dei servizi professionali tra eccesso di regolazione e liberalizzazione. 110

1. La valorizzazione del metodo pro-concorrenziale nel mercato dei servizi professionali..... 110

1.1. Rimozione del sistema di etero-determinazione dei compensi professionali. 111

1.2. Disciplina della pubblicità "informativa"..... 117

1.3. Possibilità di applicazione esegetica delle norme in tema di concorrenza sleale..... 119

1.4. Circolazione dello studio professionale..... 124

2. L'adozione di modelli organizzativi competitivi..... 130

2.1. Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali..... 131

2.2. Contratti di rete, consorzi e associazioni temporanee..... 139

2.3. Evoluzioni interpretative sulla disciplina dei segni distintivi.... 142

3. La tendenza alla regolamentazione dei rapporti contrattuali al fine del "riequilibrio" del potere negoziale. 145

3.1. La nuova categoria del professionista ai sensi del Codice del consumo. 147

3.2. L'abuso di dipendenza economica. 150

3.3. Clausole vessatorie ed equo compenso del professionista. 154

4. I rischi dell'evoluzione delle "regole del gioco". 155

Conclusioni. 161

Bibliografia. 168

Introduzione.

Nell'Europa degli ultimi due secoli, i codici hanno acquisito e consolidato il ruolo di supremi garanti della certezza del diritto, custodi dei principi generali del sistema e ricchi e raffinati arsenali di strumenti tecnico-giuridici[1]. Tuttavia, sin dagli anni Settanta del secolo scorso, di pari passo alla specializzazione del diritto, si è delineato nel panorama giuridico un progressivo – talora manifesto, talaltra latente – moto centrifugo di alcuni istituti rispetto al codice civile[2].

Ancor prima della formazione del diritto dei consumatori, in tempi recenti al centro dell'impegno sistematico degli interpreti, è stata in più sedi segnalata una «fuga» dai codici, o comunque una «crisi» dell'antico strumento di regolamentazione dei rapporti privatistici, progressivamente indebolito dalla moltiplicazione delle leggi speciali e dalla delegificazione a favore di norme di rango regolamentare[3].

Circoscrivendo l'angolo visuale all'interno dei confini nazionali, il ruolo dirompente della legislazione speciale si staglia all'orizzonte di una ben più articolata evoluzione della posizione del codice civile nel sistema delle fonti, la quale è, da un lato, condizionata dalla necessaria adesione ai principi costituzionali e, dall'altro, investita dall'avvento e dall'importanza sempre più

[1] Per una dettagliata analisi sulla codificazione del 1942 si rinvia diffusamente, per tutti, a N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003.

[2] F. WIEACKER, *Aufstieg, Blüte und Krisis der Kodifikationsidee*, in *Festschrift für G. Boehmer*, Bonn, 1954, p. 34 ss., e spec. p. 43 ss. evidenzia, nell'ambito di una riflessione sui codici europei, che il rafforzamento dei poteri del parlamento e in generale del sistema democratico contribuisce alla crisi «dell'idea della codificazione», volta all'elaborazione di un codice «valido» senza limiti temporali. Nello stesso senso, con esclusivo riferimento alla realtà nazionale, cfr. P. RESCIGNO, *Unità e pluralità del diritto civile: il sistema e le fonti*, in *La genesi della sentenza*, a cura di P. Rescigno e S. Patti, Bologna, 2017, p. 113, il quale riconosce l'affermarsi di «una legislazione speciale divenuta sempre più soffocante rispetto alla trama che si conserva estremamente esile e scarna nel codice civile». Per analoghe considerazioni si v. B. OPPETIT, *La décodification du droit commercial français*, in *Études offertes à R. Rodière*, Parigi, 1981, p. 197 ss., il quale, tuttavia, segnala questa tendenza con esclusivo riferimento al diritto commerciale, rilevando in generale «une évolution plutôt favorable à la codification» (p. 198).

[3] Come osservato da N. IRTI, *Introduzione*, in AA. VV., *Equo canone. Disciplina della locazione di immobili urbani*, *Commentario* a cura di C. M. Bianca, N. Irti, N. Lipari, A. Proto Pisani e G. Tarzia, 1980, p. 3 la nota espressione "leggi speciali" non richiama il carattere della eccezionalità e della provvisorietà, non rappresentando una sorta di parentesi che prima o dopo si chiuderà con una rinascita del codice.

rilevante del diritto europeo[4]. Il criterio della specialità, infatti, da intendersi quale veicolo di valori di giustizia sostanziale, pare doversi raccordare alla realizzazione di principi costituzionali, primo fra tutti quello di eguaglianza, che spinge «non più verso l'uniformità, bensì verso la differenziazione», dando avvio a quel processo ormai noto come «decodificazione»[5], che ha interessato molteplici ordinamenti giuridici.

Il proliferare continuo di impulsi evolutivi, dal carattere dinamico e oscillante, è dirimente nello spianare la strada a delicati dubbi in merito all'attuale centralità del codice civile[6]. Parimenti, in siffatto quadro normativo – frammentato e, per certo aspetti, disorganico – l'interprete si interroga sempre più frequentemente sull'effettiva portata delle norme delle legislazioni speciali, da intendersi quali deroghe al sistema o, viceversa, quali fonti di nuovi principi positivi[7].

Le tensioni verso uno spostamento del baricentro del diritto civile, nell'ambito di determinati rapporti, al di fuori del codice sembrano una risposta all'esigenza «di favorire l'autonomia contrattuale, di liberare l'operatore economico dalle strette maglie della disciplina codicistica, di potenziare il dialogo con esperienze giuridiche straniere», ma paiono tradursi troppo spesso in «leggi ordinarie che, sulla spinta di esigenze contingenti quanto non addirittura occasionali, appaiono non sempre coerenti con l'ordinamento codicistico, come ad esempio nel caso della subfornitura»[8]. In altri termini, la produzione legislativa dei tempi più recenti, rispondendo talvolta a logiche economiche e a suggestioni provenienti dal mercato (interno ed europeo), sembra indebolire la trama sistematica che, elaborata dalla dottrina, era stata trasposta dal legislatore

[4] Sul punto, molto critico G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000, p. 367, secondo il quale, dinanzi a queste diverse spinte evolutive, «la macchina del diritto civile rischia di perdere il proprio baricentro».

[5] N. IRTI, *L'età della decodificazione* e *Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)*, ora entrambi in ID., *L'età della* decodificazione, Milano, 1994, rispettivamente p. 3 ss. e 113 ss., a cui si deve il termine "decodificazione", nonché le espressioni di «policentrismo legislativo» e di «microsistemi» (spec. p. 4 e p. 38).

[6] Vengono meno i noti presupposti che hanno rappresentato il fondamento dell'idea stessa di codificazione esaustivamente delineati da V. PIANO MORTARI, voce *Codice (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, p. 228 ss.

[7] Cfr. G. ALPA, *Autodisciplina e codice di condotta*, in *Sociologia dir.,* 1995, n. 2, p. 127 ss.; N. LIPARI, *La formazione negoziale del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, n. 1, p. 307 ss.

[8] F. MARINELLI, *Il «Saper fare». Il contratto d'opera,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, a cura di F. Marinelli e F. Carroccia, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013, p. 10.

nel codice civile del '42, consegnando uno scenario regolatorio articolato e, in certa misura, "scomodo"[9].

Le singole partizioni del diritto privato perdono lo schema unificante del codice, autodeterminandosi in modo pressoché indipendente dal sistema, al fine di modellarsi funzionalmente alle differenti istanze di cui determinati gruppi sociali organizzati sono portatori. Del resto, la regola giuridica non sembrerebbe più volta unicamente ad enunciare la disciplina uniforme di un determinato istituto giuridico, ma, al contrario, descriverebbe le differenti fattispecie che si generano nel rapporto tra un istituto giuridico e le categorie cui lo stesso si applica: sol si pensi, ad esempio, allo specifico trattamento riservato ai contratti sottoscritti dal consumatore.

Orbene, in virtù della perdita dell'architettura unitaria del diritto civile, la tradizionale esegesi impostata sul mono-sistema del codice civile mostra qualche inadeguatezza, che induce un processo di "ri-codificazione"[10] per blocchi omogenei, per lo più plasmati sui settori economici (o, meglio, mercati) che di volta in volta si intende disciplinare.

Eppure, l'emanazione dei testi unici, tendenti a racchiudere la disciplina in un unico corpo di norme completo e definitivo, appare un passo ancora troppo timido per ristabilire la «completezza»[11] e la «certezza»[12] codicistica, soprattutto considerando i frequenti interventi legislativi che riguardano anche tali fonti normative.

---

[9] L'analisi dell'origine e dell'articolazione del codice civile è efficacemente resa, tra gli altri, da F. GALGANO, *Il diritto privato tra codice e Costituzione*, Bologna, 1979, p. 31 ss. e p. 103 ss.

[10] G. SAVINI, *Esperienze di nuova codificazione: i «codici di semplificazione di settore»*, Padova, 2005, p. 2 ss.; N. IRTI, *«Codici di settore»: compimento della «decodificazione»*, in *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole* (Atti del Convegno di Studi di Roma, 17-18 marzo 2005), a cura di M. A. Sandulli, Milano, 2005, p. 17 ss.; M. MALO, *Manutenzione delle fonti mediante testi unici*, Torino, 2004, p. 11 ss.

[11] Questa esigenza dell'ordinamento è espressa da P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998, p. 5, secondo il quale in assenza di completezza «il codice sarebbe come un deserto senza sabbia […] l'aspirazione alla completezza è funzionale al desiderio del codice di imporsi, di dominare, di considerarsi per sua natura o vocazione l'epicentro dell'ordinamento giuridico».

[12] Ne hanno riconosciuto la rilevanza N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, p. 146; N. LIPARI, *I civilisti e la certezza del diritto*, in *Riv. trim. proc. civ*., 2015, n. 4, p. 1115 ss.; G. ALPA, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, in *Rass. forense*, 2006, n. 1, p. 307 ss., spec. p. 314.

In questo quadro, non potendo certo sovrapporre i caratteri delle norme codicistiche a quelli delle leggi speciali, né svilire i primi a favore dei secondi[13], pare opportuno adottare un approccio nuovo, che consenta di accogliere soluzioni "sconosciute". Per vero, il codice civile – che pure è stato autorevolmente descritto come una «vetrina di modelli stanchi ed inutilizzati»[14] – mantiene la sua identità storica e non si presenta poi così fragile, in una accorta e consapevole prospettiva di dialettica quotidiana tra le concezioni del passato e l'inquieto movimento della legislazione speciale[15].

Del resto, non sembra possibile «costruire una teoria delle fonti senza interpretazione», la quale «non può che essere sistematica e assiologica», dovendo «tener conto dell'intero sistema ordinamentale e ispirarsi alla gerarchia dei valori che lo caratterizzano»[16].

I costanti tentativi normativi di ammorbidimento delle rigidità ritenute non funzionali alle rinnovate e sempre mutevoli urgenze dell'economia, peraltro, si traducono troppo spesso in una legislazione affannosa e alluvionale[17], e i punti chiave che avevano ispirato la tenuta del sistema tendono ad incrinarsi a seguito dei continui stimoli provenienti dalla nuova complessità sociale ed economica. Ciò contribuisce a spiegare gli insistenti sforzi dell'interprete, volti a risolvere

---

[13] Per una difesa della prospettiva dei codici v. S. CAPRIOLI, *Codice civile. Struttura e vicende,* Milano, 2008, p. 200 ss.; F. D. BUSNELLI, *Il diritto civile tra codice e legislazione speciale*, Napoli, 1984, p. 48 ss. Più estrema è l'opinione di S. RODOTÀ, *Introduzione*, in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1977, p. 19, secondo il quale «Il codice civile appare così sempre più lontano dal cuore del processo economico, impoverito com'è dalla continua emorragia a cui lo sottopongono le leggi speciali».

[14] Così N. IRTI, *L'età della* decodificazione, cit., p. 43 e p. 83.

[15] Interessante, anche con riguardo ai riferimenti bibliografici, è la ricostruzione di respiro europeo operata da S. PATTI, *Ricodificazione*, in *Riv. dir. civ*., 2018, n. 2, p. 435 ss. e spec. p. 441, ove l'A., ripercorrendo la recente esperienza francese e tedesca, sottolinea che la «codificazione e ricodificazione rappresentano un processo continuo e ineliminabile», in cui «per molti versi il protagonista principale non è più il legislatore, che tra l'inizio dell'Ottocento e quello del Novecento aveva affermato il suo primato, bensì il giudice», imponendo «una riflessione sul compito della dottrina nel processo di ricodificazione degli antichi codici europei e di elaborazione del diritto privato europeo».

[16] P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, n. 4, p. 7 ss., spec. p. 27- 28.

[17] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti. Fonti e interpretazione,* vol. II, Napoli, 2020, p. 7, il quale chiarisce altresì che «non deve assolutamente confondersi l'unitarietà dell'ordinamento con la pluralità delle sue fonti, siano esse organizzate al suo interno, siano esse individuabili all'esterno anche con riferimento ad ordinamenti altri».

ermeneuticamente il conflitto tra disposizioni generali e particolari, nel segno di una costante ricerca di coerenza del sistema (*rectius* dei «sottosistemi»[18]) che sia idonea a neutralizzare le antinomie[19].

In questo complesso scenario, la figura del professionista, continuamente strattonata in direzioni diverse, appare tutt'ora alla ricerca di una propria "identità". A ben vedere, si tratta di una categoria che presenta sempre, per così dire, un rilievo specifico nella realtà contemporanea e, pur conservando talune caratteristiche originarie, mostra al contempo segni di contaminazione progressiva con altre "nuove" fattispecie, tanto da perdere alcuni suoi connotati tipici. Di conseguenza, la relativa disciplina giuridica, smarrendo specialità e autosufficienza, è in continuo affanno, messa costantemente in discussione dall'applicazione giurisprudenziale del codice e dall'evoluzione del diritto extra codice.

Al confronto con le premesse di ordine storico e socio-culturale che hanno ispirato l'impostazione codicistica, la riduzione del divario tra professione e impresa, l'indebolimento dello scarto tra la prima e lavoro in senso stretto e l'evoluzione del rapporto tra collettività, professioni e relativa organizzazione dal 1942 ad oggi inducono almeno a revocare in dubbio il risalente approccio all'esercizio professionale delle attività economiche. In particolare, i costanti stimoli nazionali ed europei non producono un esodo della figura del professionista dal codice civile, ma compongono una ricca ed estesa cornice di riferimento, la cui razionalizzazione sistematica è ancora fonte di incertezze che alimentano un incessante dibattito in una prospettiva *de iure condendo*[20].

Tali ambivalenze, pertanto, costituiscono il motivo conduttore del lavoro di analisi e di ricostruzione dell'architettura regolatoria in tema di esercizio professionale delle attività economiche, da cui deriva l'interesse ad una rilettura costituzionalmente orientata del codice civile e viceversa, ove pare condivisibile sia che la Costituzione attribuisca nuova sostanza al diritto privato, sia che il

---

[18] N. IRTI, *L'età della* decodificazione, cit., p. 40.

[19] Sul punto, v., da ultimo, M. CONFORTINI, *Decodificazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2022, p. 389 ss., spec. p. 396.

[20] Sulle influenze euro-unitarie con riguardo alle professioni la letteratura è ampia: E. BERGAMINI e B. NASCIMBENE, *Libere professioni, servizi e concorrenza. Norme nazionali e diritto UE a confronto*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2019, n. 1, p. 15 ss.; G. ALPA *The Legal Profession and the Law of Competition. Some thoughts on the Interaction of Italian and European Law,* in *Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht*, 2016, n. 4, p. 163 ss.; M. BENICHOU, *L'Europe, les avocats et la concurrence,* in *Gazette du Palais,* 2015, n. 38, p. 9 ss.

diritto privato riconosca nuovi rilievi alla Costituzione[21]. D'altronde, la Carta costituzionale prende forma e contenuto da un pensiero "nuovo", che la identifica non più esclusivamente quale fonte suprema del diritto pubblico, ma altresì come la legge fondamentale del diritto privato. Così, essa si occupa di regolare non solo la forma di governo e le libertà dei cittadini nei confronti dello Stato, ma anche i rapporti fra privati, contaminando (il più delle volte) con norme di indirizzo per la legislazione ordinaria e contaminandosi (più di rado) con norme immediatamente percettive.

Dunque, dal punto di vista metodologico, la disciplina codicistica dedicata al professionista sembra essere l'essenziale punto di partenza dell'analisi che ci occupa[22], alla luce però di una puntuale contestualizzazione anzitutto del pensiero costituzionale, così com'è allo stato influenzato dal diritto euro-unitario. Da ciò, infatti, si snodano linee di indagine che vanno oltre questi confini, nel riflesso degli sviluppi del diritto interno (precedenti e successivi) al codice stesso, dei principi e dei fondamenti costituzionali, nonché dell'integrazione europea e del processo di decentramento regolativo infra-nazionale.

Nell'intreccio tra norme vigenti, contesto socio-economico e tradizione[23], il paradigma di matrice economico-concorrenziale ha assunto un ruolo trainante delle più recenti trasformazioni che hanno coinvolto la figura del professionista, con riguardo al delicato tema delle asimmetrie informative e dei fenomeni di

---

[21] Ripercorrono il dibattito sul tema della rilettura costituzionale del codice civile M. LOBUONO e F. MACARIO, *Il diritto civile nel pensiero dei giuristi*, Padova, 2010, p. 224 ss., ai quali si rinvia per i riferimenti bibliografici. In argomento, si v. altresì P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti. Fonti e interpretazione,* cit., p. 159 ss.; P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, Roma-Bari, 2001, p. 7.

[22] In questo senso, si pensi alle osservazioni di P. RESCIGNO, *Il codice civile del 1942 oggi: visto dalla scienza giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, n. 1, p. 1 ss., spec. p. 13: «se il nostro compito appare prevalentemente o esclusivamente tecnico […], il codice si presta a questa assidua elaborazione. Se al di là della costituzione tecnica pensiamo di dover sviluppare un impegno di carattere sistematico, il codice del 1942 rappresenta uno dei punti più avanzati del pensiero sistematico che ha radici nel secolo passato: senza abbandonare l'alveo della tradizione francese, e quindi i pregi di sobrietà dello stile e di ripudio di categorie puramente concettuali, ha recepito i risultati della pandettistica tedesca e dei codici di quell'estrazione culturale […]. Lo stesso giurista incline a non rifuggire dal momento ideologico della ricerca e della proposta, rispettoso come dev'essere della pluralità delle ideologie, riconosce al codice una neutralità che ne fa utile strumento per trascorrere con onestà e chiarezza al discorso politico».

[23] H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998, p. 553 ss., spec. p. 580-581: «la tradizione è qualcosa di più della continuità storica: una tradizione è una miscela di elementi consapevoli e non».

selezione avversa[24], nonché dei rischi di fallimento del mercato[25]. In particolare, la liberà di concorrenza, cessando di figurare come mera sfumatura della libertà di iniziativa economica dopo aver guidato le strategie normative di liberalizzazione e privatizzazione dell'economia, ha ottenuto piena autonomia quale valore ordinamentale, ossia quale principio regolatore dei rapporti. Nell'ottica dell'eliminazione delle barriere di natura anti-concorrenziale e della correzione di difetti connessi all'assenza di un vero mercato in vista della massimizzazione del beneficio per la collettività, si manifesta il problema della determinazione dello *standard* di regolamentazione, suggestionato altresì dai recentissimi impulsi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli concorrenziali[26]. In questo senso, l'interprete può accedere ad originali griglie di comprensione, dal punto di vista giuridico, dell'esercizio delle attività economiche, muovendo dalla Costituzione e dallo schema codicistico, per poi spingersi oltre.

In questa prospettiva, la "nuova" identità del professionista è radicata sul versante oggettivo del nesso tra prestazione e attività e andrà indagata – e, eventualmente, rintracciata – provando a valicare i confini normativi ed interpretativi più sedimentati e a percorrere tutte le traiettorie che hanno oltrepassato le barriere tradizionali e che si muovono dalla concezione umanistica

[24] A seconda del tipo di asimmetria informativa, si è soliti classificare i servizi professionali tra i *credence goods* e gli *experience goods*. Nel primo caso, il destinatario dei servizi professionali non sarebbe in grado di valutare la qualità del servizio sia *ex ante* (ossia di scegliere tra le offerte dei vari professionisti), sia *ex post* (ossia di verificare la *performance*), essendo costretto dunque ad affidarsi fiduciariamente al prestatore. Diversamente, nel secondo caso, la condizione di asimmetria informativa che contraddistingue il cliente si manifesterebbe solo nella fase iniziale della ricerca del professionista, ove, al contrario, egli presenterebbe la capacità di valutare il risultato della prestazione sulla base delle precedenti esperienze. Questa distinzione fu introdotta da P. NELSON, *Information and Consumer Behavior*, in *Journ. pol. econ*., 1970, vol. 78, n. 2, p. 311 ss., ma v. anche, tra gli altri, D. GALE e R. W. ROSENTHAL, *Prince and Quality Cycles for Experience Goods*, in *RAND Journ. econ*., 1994, vol. 24, n. 4, p. 590 ss.

[25] Interessanti sono le considerazioni di G. OLIVIERI, *La responsabilità del professionista-imprenditore tra concorrenza e regolamentazione*, in *An. giur. econ*., 2005, n. 1, p. 67 ss.; A. STERLACCHINI, *La regolamentazione delle professioni in Italia: evidenze empiriche e proposte di modifica*, in *L'industria*, 2002, n. 4, p. 746 ss.; B. BORTOLOTTI, *Quale regolazione per le libere professioni?*, in *Pol. econ*., 2000, n. 2, p. 223 ss.

[26] Si v. già la metodologia adottata da D. KAUFMANN, A. KRAAY e M. MASTRUZZI, *Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008*, World Bank Policy Research Working Paper n. 4978, 2009, reperibile in *www.ssrn.com* ove tra gli indicatori di efficienza e buon funzionamento del sistema in esame si prendono in considerazione elementi quali *control of corruption, government effectiveness, voice and accountability, rule of law, political stability and adsence of violence/terrorism, and regulatory quality.*

del "professionista gentiluomo" a quella moderna del "professionista mercante" in un'ottica di commercializzazione delle professioni[27], dagli antichi privilegi di casta alle correnti istanze di garanzia della qualità della prestazione professionale, dalla dichiarata (e allora *necessaria*) spaccatura tra l'impresa e la professione alle attuali (e adesso *necessarie*) esigenze comuni di tutela concorrenziale[28].

[27] L'espressione è tratta da M. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Torino, 2006, specie, in chiave riassuntiva, p. 350 ss.

[28] E. NAVARRETTA, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in *Quad. fior.*, 2014, n. 1, p. 589 ss., spec. p. 601 sottolinea che «se è vero infatti che l'economia è plasmata dal diritto, è altrettanto evidente che le vicende economiche e l'assetto sociale condizionano fortemente le soluzioni giuridiche».

CAPITOLO I – Le libertà del soggetto professionale.

SOMMARIO: 1. Dal paradigma del *soggetto* a quello dell'*attività*. – 2. L'inadeguatezza della (ampissima) nozione di libertà economica quale modello valoriale di riferimento. Essenziali profili personalistici. – *2.1. Ostacoli alla identificazione della libertà di impresa come univoca declinazione della libertà economica. Retaggio del* laissez faire. – *2.2. Inefficace ricerca del carattere sistemico della libertà economica. Eredità dell'insegnamento ordoliberale.* – 3. Il filo rosso della libertà di iniziativa economica privata. – *3.1. L'orizzonte mobile dell'utilità sociale: pericoli di funzionalizzazione dell'attività economica. – 3.2. La tutela indiretta dell'autonomia contrattuale quale strumento dell'iniziativa economica. – 3.3. L'iniziativa economica privata come libertà di concorrenza.* – 4. Libertà professionale tra libertà di iniziativa economica privata e garanzia del lavoro autonomo. – 5. La rinnovata ermeneutica del soggetto professionale in una rilettura euro-unitaria.

1. Dal paradigma del *soggetto* a quello dell'*attività*.

La nota sussunzione dell'operatività economica nella categoria unitaria dell'imprenditore che ha dominato la sistematica del codice civile del 1942 mostra ormai da tempo segnali di cedimento. Le classiche distinzioni tra imprenditore individuale/imprenditore collettivo, imprenditore commerciale/imprenditore agricolo e imprenditore piccolo/imprenditore medio-grande, attorno alle quali si è sviluppata una intensa attività interpretativa, paiono infatti a tratti sterili e inefficaci nel riflettere la feconda realtà economica attuale.

Dinanzi alla perdita di tipicità di alcuni tratti storicamente qualificanti della fattispecie, i cui confini si allargano sempre più scomponendosi in molteplici *sub*-fattispecie, la stessa nozione di impresa pare quasi dissolversi, assistendo ad una sorta di indebolimento – se non addirittura ad uno smarrimento – della sua valenza normativa. Lo scopo di lucro perseguito attraverso la gestione retrocede pacificamente a (mera) economicità della stessa; il requisito dell'organizzazione in senso comune perde, sulla scorta dell'innovazione tecnologica sperimentata soprattutto nell'ultimo ventennio, il suo carattere essenziale; i limiti delle attività "civili" sfumano e le categorie fondamentali cedono sempre più spesso a schemi anomali, in un continuo scardinare o quanto meno alterare gli equilibri esistenti[29].

[29] Si rinvia alle considerazioni diffusamente argomentate da N. RONDINONE, *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Torino, 2020.

E quindi si accoglie con salutare sussulto, l'opinione di autorevole dottrina che già da tempo ha supposto «la residualità se non la scomparsa» della fattispecie di impresa, la quale «non è più categoria fondante del diritto commerciale», rintracciando «la ragionevole necessità della sua sostituzione […] con una più ampia categoria dogmatica definibile come *attività economica*, dai confini tipologicamente flessibili, il cui elemento essenziale consiste esclusivamente nella produzione di beni e servizi nella accezione più ampia del termine, con carattere di non occasionalità»[30] (enfasi aggiunta). Smettendo di indulgere nella retorica, i tempi sembrano maturi per prendere consapevolezza dell'esistenza di fondamenta ormai spaccate – che andrebbero se non abbattute e ricostruite, quantomeno restaurate – e «codificare l'assunto – in realtà già sostanzialmente parte del diritto vivente – secondo cui nessun vincolo si pone nell'ascrizione di qualsiasi attività economica a qualsiasi forma soggettiva»[31].

D'altronde, le nuove tendenze normative e le metamorfosi del contesto socio-economico di riferimento inducono un cambio di prospettiva: le premesse da cui muovere per provare ad ordinare – o anche solo osservare – il sistema non gravitano più intorno al *soggetto* e ai suoi *diritti*, bensì incorporano un diverso paradigma, che ci si propone di rintracciare nell'*attività*[32]. In questo senso, non paiono più particolarmente rilevanti le condizioni individuali e soggettive dei partecipanti al sistema, quanto il *ruolo* che gli stessi esercitano *nella* e *per* l'attività, intesa quale sequenza di atti funzionali ad uno scopo unitario[33].

Orbene, se l'impalcatura sistematica non si fonda più sulla tradizione privatistica del "soggetto", ma «sull'*a priori* dell'"attività"», l'obiettivo non può più essere quello della elaborazione sistematica di una disciplina, quanto quello della «applicabilità in concreto di singole norme», identificando il significato di "attività" nei dati empirici e nella «valutazione in tal senso dell'ordinamento» affinché essa sia «riconoscibile nel concreto tessuto normativo»[34]. Diversamente, si rischierebbe di incorrere in una serie di aporie, arginando ingiustificatamente

[30] P. MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?,* in AA. VV., *Le diverse forme giuridiche dei soggetti economici in Italia dopo la crisi: i risultati di una ricerca*, Milano, 2012, p. 53 ss.

[31] *Ibidem*.

[32] Detta esigenza è diffusamente espressa da P. FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 2001.

[33] Per tutti, G. AULETTA, *Attività (dir. priv.)*, in *Enc. dir*., vol. III, Milano, 1958, p. 983.

[34] C. ANGELICI, *Sull'insegnamento di Paolo Ferro-Luzzi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, n. 2, p. 121 ss., spec. p. 123.

il ruolo del vero soggetto proprio negli spazi in cui è maggiormente sentita la necessità di una sua protezione. D'altronde, ormai da tempo è emersa l'esigenza di accedere a nuovi schemi concettuali che consentano di riconciliare le categorie giuridiche e il sistema economico, passando dalla stagione del giurista recettore a quella del giurista tessitore[35]. Dalla osservazione della realtà e dalla consapevolezza degli impulsi evolutivi (di natura più economica e sociale che dogmatica) del diritto, infatti, si indebolisce «la convinzione o l'illusione che sia possibile o utile postulare uno stesso contenuto conoscitivo e/o precettivo di una determinata nozione generale in ogni settore dell'ordinamento»[36].

Da queste evoluzioni, la risultante – con la quale oggi ci si confronta – si concretizza in una orditura eterogenea di regole, divieti e precetti, ottenuti da una pluralità di fonti, con l'effetto di trovarsi sempre più dinanzi ad un «diritto che sale dal basso»[37]. Riconoscendo appieno il valore prettamente funzionale, anziché ontologico, delle principali nozioni giuridiche, incluse quelle dai perimetri piuttosto ampi e dense di ambizioni sistematiche, l'interesse non pare più concentrato sull'elaborazione di una precisa definizione normativa; al contrario, sembra più efficace valutare con quali intenti il diritto ricorra ad una determinata nozione generale in uno specifico comparto dell'ordinamento e dunque quali soggetti e quali situazioni assumano di volta in volta rilevanza per quei fini.

2. L'inadeguatezza della (ampissima) nozione di libertà economica quale modello valoriale di riferimento. Essenziali profili personalistici.

Ai fini del presente lavoro, deve premettersi che le attività aventi oggetto professionale sono da ritenersi pienamente *economiche* – connotate talvolta,

[35] Attente riflessioni in tal senso sono ricostruite diffusamente da N. LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004; nonché ID., *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il ruolo limitativo delle categorie concettuali*, in *Contratti*, 2010, n. 7, 704 ss. In arg. v. altresì V. MANES, *Il Giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto nazionale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012, p. 20 ss. e M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, p. 302 ss.

[36] A. MAZZONI, *La nozione di impresa nel diritto antitrust*, in *20 anni di antitrust. L'evoluzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, a cura di C. Rabitti Bedogni e P. Barucci, t. I, Torino, 2010, p. 495.

[37] N. LIPARI, *La codificazione nella stagione della globalizzazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, n. 3, p. 873 ss., in part. p. 880.

come si vedrà, anche dal carattere "imprenditoriale" –, e ciò sotto il profilo generale, oltre che ai fini dell'applicazione della disciplina *antitrust*[38].

Ebbene, acquisisce indubbia centralità il concetto – seppur, per certi versi, sfuggente – della libertà economica; nozione, questa, attorno alla quale gravitano vivaci conflitti e resistenze. Il punto merita di essere evidenziato per molteplici profili rilevanti, ciascuno dei quali pare segnalare una sorta di dialettica tra la necessità di comprendere la realtà economica e quella di raffrontarla alle decisioni politiche dell'ordinamento.

Come si sa, la libertà economica, nella sua dimensione più elastica, entra a pieno titolo tra i diritti fondamentali della persona umana[39] per una pletora di ragioni che emergono da una serie di correnti interpretative dalle matrici e dai risultati più disparati, affermatesi nel tempo. Il significato stesso di libertà, infatti, mostra profili di ragionevolezza anzitutto quando è riferito all'individuo e alle sue scelte personali.

In particolare, si tratta di un valore che, pur tutelato a più riprese dall'ordinamento, non gode di una protezione assoluta, dovendo misurarsi con la legittima imposizione di restrizioni e vincoli più o meno incisivi da parte della legislazione e della regolazione pubblica al fine di garantire l'equilibrio con altri diritti altrettanto meritevoli di difesa. Ed è proprio dallo sguardo rivolto alle libertà economiche individuali (si pensi, ad esempio, alla libertà di disposizione dell'individuo-proprietario, alla liberà di lavoro, alla libertà di risparmio e di investimento, alla libertà di sfruttamento commerciale della propria notorietà e alla libertà di scelta dei consumatori) che si sollevano i principali dubbi connessi alla elaborazione di una nozione universale di libertà economica, idealmente

[38] Il tradizionale inquadramento delle professioni fuori dai confini delle attività economiche risale al diritto romano, che sanciva «*ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat*» (TACITO, *Annales XI*, p. 5). La giustificazione di un simile approccio, secondo P. DE ANGELIS, *Il contratto d'opera intellettuale*, in AA. VV. *Le professioni intellettuali*, a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, Torino, 1987, p. 164, risiede nella circostanza che «nella concezione romanistica veniva negata l'ammissibilità di rapporti giuridici in relazione alle prestazioni delle c.d. *operae liberales,* le quali, per la loro nobiltà, erano ritenute insuscettibili di compenso»; il che è stato sostenuto fino agli inizi del ventesimo secolo alla luce della natura intellettuale della prestazione del professionista, che ne avrebbe reso «impossibile una valutazione». Sul superamento di tale prospettiva si v., tra gli altri, G. DELLA CANANEA, *L'ordinamento delle professioni*, in *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale,* a cura di S. Cassese, vol. V, Milano, 2000, p. 1151 ss.

[39] Il riferimento è, per tutti, a M. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, in *Contr. impr.*, 2019, n. 4, p. 1272.

idonea ad assorbire tutti i profili dei rapporti economici. L'idea stessa di libertà economica, infatti, è densa di aspetti distinti e reciprocamente interferenti, che sarebbero sistematicamente frustrati nei loro significati più autentici, con l'effetto di provocare una ingiustificata – e inconcludente – autofagia.

2.1. Ostacoli alla identificazione della libertà di impresa come univoca declinazione della libertà economica. Retaggio del laissez faire.

Una prima posizione di pensiero, sviluppatasi inizialmente oltreoceano, riconduce la libertà economica alla libertà di investimento e di impresa, misurata sulla base dell'*Index of economic freedom* che esprime un valore tanto più apprezzabile quanto più l'ambiente politico-sociale sia attrattivo in termini di espansione degli investimenti privati e crescita delle imprese[40]. Pur nella sua massima maturità, per quanto si riconosca la rilevanza del potere pubblico nella definizione di un sistema sociale e giuridico favorevole allo sviluppo imprenditoriale, la linea concettuale che soggiace a questo quadro interpretativo mostra profonde contaminazioni con la prospettiva del *laissez faire*. La libertà economica, quindi, sarebbe sì una sorta di libertà naturale dell'individuo, ma comunque nella forma di libertà negativa e cioè che deve muoversi in un contesto carente da vincoli pubblicistici, visti come limiti e pertanto meritevoli di contenimento.

Trascurando le riflessioni sul liberismo puro, la cui valenza – se si osserva il profilo pratico delle scelte effettivamente realizzate – ha più che altro un carattere ideologico[41], giova circoscrivere l'analisi agli aspetti più appariscenti ai fini che qui si perseguono. Il principale ostacolo all'accoglimento di una simile impostazione risiede nella implicita assimilazione tra libertà economica e libertà d'impresa. Concepire la libertà economica come accessibilità ad un ambiente propenso agli investimenti privati, infatti, pare suggerire – con un manifesto

[40] I. DIALGA e T. VALLÉE, *The Index of Economic Freedom: Methodological matters*, in *Studies in Economics and Finance*, 2015, p. 2 ss.; J. GWARTNEY e R. A. LAWSON, *The Concept and Measurement of Economic Freedom*, in *European Journal of Political Economy*, 2003, p. 405 ss.

[41] Per un approfondimento si v., tra gli altri, M. LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, vol. III, Padova, 1979, p. 337 ss.; V. OTTAVIANO, *Il governo dell'economia: i principi giuridici*, nello stesso *Trattato*, vol. I, Padova, 1977, 185 ss. e, più di recente, ancora M. LIBERTINI, *Relazione generale. Concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati,* in *Unione europea: concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati*, a cura di P. Montalenti, Milano, 2016, p. 1 ss.

(quanto impervio e inesatto) salto logico – un appiattimento sulla nozione di libertà di impresa, il che è fonte di numerose problematiche. Trattandosi di un tema ben noto, ci si può limitare a brevi e sommari cenni riguardanti anzitutto i summenzionati aspetti personalistici della libertà economica ampiamente intesa.

L'esercizio di libertà individuali in materia economica, infatti, genera concrete interferenze e contrasti rispetto agli interessi e alle modalità di comportamento delle imprese con cui l'individuo entra in contatto. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alla libertà di lavoro, la cui estraneità rispetto alla libertà di impresa si palesa sin dai principi che ne sono alla base, riconducibili oltre che al tipico binomio "libertà/limiti" anche a quello singolare "diritto/dovere" (art. 4 Cost.). Peraltro, le peculiarità della libertà di lavoro scontano una certa conflittualità con la libertà d'impresa con riferimento ad almeno due momenti: nella fase iniziale di accesso al mercato delle professioni, la libertà di intraprendere o meno una determinata attività di lavoro può essere talvolta – come si approfondirà – subordinata all'iscrizione in specifici albi, che è incompatibile con l'attività d'impresa non ricondotta all'esercizio di lavoro autonomo personale; nonché nella fase conclusiva di interruzione volontaria del rapporto lavorativo, sia autonomo sia subordinato, che potrebbe ostacolare l'efficienza dell'impresa con cui a vario titolo si rapporta, i cui interessi vanno quindi tenuti in considerazione.

D'altra parte, la libertà di impresa *ex* art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non è assimilabile ad una pura libertà individuale e non può ritrovarsi pienamente assorbita in una allargata nozione di libertà economica per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, la libertà d'impresa attiene l'assunzione di decisioni che compongono l'attività imprenditoriale, la quale – pur sviluppandosi sulla base di singole scelte in linea di principio individuali – è destinata ad oltrepassare i confini personalissimi, producendo effetti all'interno dell'organizzazione aziendale e sugli *stakeholders*. Difatti, com'è noto, è «esplicito […] il riferimento alla pluralità di interessi che si puntualizzano sull'impresa; ed esplicita in tal modo […] l'esigenza di un loro adeguato equilibrio»[42]. Per tale ragione, anche guardando alle scelte iniziali strettamente individuali (per esempio, la decisione di costituire un'impresa individuale con una organizzazione minima), l'esercizio della libertà individuale non si sposta con piena discrezionalità unicamente

[42] C. ANGELICI, *Profili dell'impresa nel diritto delle società*, in *Riv. soc.*, 2015, nn. 2-3, p. 249.

all'interno della sfera personale del soggetto, ma subisce prontamente l'influenza di schemi di doverosità legati alla gestione del patrimonio dell'individuo-imprenditore (ci si riferisce, sempre a titolo esemplificativo, al reato di bancarotta semplice in ipotesi di dissipazione), ancor più incisivi in caso di configurazioni complesse di beni e persone (si può far menzione, tra gli altri, al dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati *ex* art. 2086, co. 2, c.c.)[43]. In tal senso, le scelte riguardanti la propria organizzazione e i propri comportamenti sul mercato sono "libere", ma poggiano su processi decisionali regolati dalla legge.

In secondo luogo, l'esercizio dei diritti di libertà individuali non è sottoposto ad intenti specifici, potendo spaziare nelle direzioni più varie, contrariamente invece alla libertà d'impresa, che – per quanto integri una certa autonomia – è sempre preordinata al raggiungimento di un fine specifico opportunamente fissato in ultima istanza nel successo all'interno del mercato.

A ciò si aggiunga che il dato letterale della Carta dei diritti dell'UE non pare ammettere equivoci, ove l'espressione utilizzata non è quella tipica dei diritti fondamentali entro cui si è condotta la libertà economica, ma suggerisce una connotazione *sui generis*: essa – come si osserverà *infra*, in modo molto simile alla libertà *ex* art. 41 Cost. – è una sorta di libertà vigilata, riconosciuta solo «conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali» (art. 16, Carta dei diritti dell'UE). La libertà d'impresa, inquadrata fuori dai contorni di una libertà economica di impronta personalistica, assorbe pertanto una tutela oggettiva di una certa entità organizzata (*i.e*. l'impresa capitalistica efficiente), affinché la stessa resti nel mercato e contribuisca alla crescita dimensionale e all'innovazione attraverso decisioni organizzative interne, da un lato, e condotte di mercato, dall'altro[44].

[43] M. LIBERTINI, *Sugli strumenti giuridici di controllo del potere economico, in Dir. pubbl.*, 2021, n. 3, p. 894.

[44] In questi termini, M. LIBERTINI, *La Costituzione economica. Libertà d'impresa ed economia sociale di mercato*, in *Il governo dell'economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario dalla nascita*, a cura di S. Licciardello, Torino, 2018, p. 37, il quale riconosce la libertà d'impresa di cui all'art. 16 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea come "garanzia d'istituto".

2.2. Inefficace ricerca del carattere sistemico della libertà economica. Eredità dell'insegnamento ordoliberale.

Un altro filone di pensiero ha ritenuto la libertà economica espressione di una più generale libertà effettiva di mettere in atto nuove iniziative economiche, che si verifica quando non ci sono ostacoli all'accesso al mercato di nuovi operatori, né condizionamenti estranei dell'attività svolta da parte di quelli esistenti che potrebbero compromettere gli equilibri raggiunti. Secondo questa prospettiva riconducibile all'ordoliberalismo tedesco, la libertà economica non si misura in relazione alla libertà giuridica formale dell'individuo di prendere decisioni economiche, ma – in un'ottica totalizzante di funzionamento complessivo dell'economia di mercato – attiene appunto l'effettiva possibilità di dare corso a nuove iniziative economiche. In questo senso, occorrerebbe garantire – attraverso un rigoroso esercizio del potere pubblico – la totale indipendenza da *poteri economici di fatto* concentrati o coalizzati, sviluppatisi attraverso monopoli e oligopoli che irrigidiscono i mercati, giacché la piena libertà di commercio non garantirebbe la altrettanto piena libertà economica.

Sempre nello stesso insegnamento, un'evoluzione interpretativa riconducibile alla *Consumer Choice Theory* di matrice statunitense, ripresa più recentemente anche nel dibattito europeo, rintraccia un significato sistemico nella libertà economica, che sarebbe posta al riparo dai poteri economici di fatto garantendo la assoluta e concreta libertà di scelta dei consumatori finali, quale elemento strutturale dell'economia di mercato[45].

Come ben si sa, il rilievo costituzionale del consumatore non è esplicito, ma solo ricostruito – con non poche difficoltà – dalla dottrina[46]. Stando alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la tutela riconosciuta al consumatore attiene principalmente ai profili della sicurezza, della salute e degli interessi patrimoniali in termini di *protezione*, piuttosto che di più tradizionale *libertà*, sebbene quest'ultimo aspetti trovi ora una precisa collocazione nella disciplina delle

[45] M. LIBERTINI, *Economia e politica nel diritto antitrust*, in *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, a cura di M. C. Malaguti, L. Oglio e S. Vanoni, Torino, 2017, p. 28 ss.; AA.VV, *Choice. A new standard for competition law analysis*, a cura di P. Nihoul, N. Charbit e E. Ramundo, Concurrences, New York, 2016, *passim*; P. BEHRENS, *The Ordoliberal Concept of 'Abuse' of a Dominant Position and its Impact on Article 102 TFEU*, ASCOLA Tokyo Conference 2015, reperibile in *www.ssrn.com.*

[46] Per tutti, v. G. ALPA, *«Consumatore»: la costruzione di un concetto giuridico, in Diritto dei consumatori*, a cura di G. Alpa, Bologna, 2016, p. 15 ss.

pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 20 ss. del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, di seguito anche cod. cons.).

Da questa angolatura, in particolare, sono considerati pericolosi per la difesa della libertà economica i comportamenti monopolistici idonei ad aggirare il necessario vaglio della giuria anonima dei consumatori evitando la corretta *competition on the merits*, ossia il raggiungimento di un vantaggio competitivo meritevole e giustificato[47]. Naturalmente, la libertà di scelta dei consumatori è autenticamente valorizzata quando sono garantite le seguenti specifiche circostanze: (*i*) non vi sono inganni connessi alla diffusione di informazioni quali-quantitativamente scarse o a pressioni psicologiche (pratiche commerciali scorrette); (*ii*) non sussistono costrizioni di scelta a causa di carenze di alternative (prezzi ingiustificatamente gravosi) o di restrizioni giuridiche pregresse (clausole leganti o simili); e, infine, (*iii*) non sono indebitamente escluse alternative di mercato verosimilmente convenienti[48].

Orbene, si tratta di un insegnamento sicuramente apprezzabile, atteso che la libertà di scelta del consumatore si presenta come un elemento determinante del modello ideale di economia di mercato. Tuttavia, in questa chiave di lettura, la libertà economica perderebbe quel carattere individualistico che è stato correttamente evidenziato ed è sempre presente nei documenti giurisprudenziali italiani; contrariamente si tende, infatti, alla valutazione della libertà economica guardando allo "stato della concorrenza", ossia come libertà di concorrere *in sé*[49],

---

[47] L'espressione è considerata invece "vuota", tra gli altri, da C. OSTI, *What's in a Name: The Concept of Abuse in Sui Generis Abuse*, in *Competition and Patent Law in the Pharmaceutical Sector. An International Perspective*, a cura di G. Pitruzzella e G. Muscolo, The Netherlands, 2016, p. 94 e R. O'DONOGHUE e A.J. PADILLA, *The Law and Economics of Article 82 EC*, Oxford, 2006, p. 177.

[48] La corrente dottrinale della *competition on merits* combina sistematicamente la disciplina *antitrust* e quella della concorrenza sleale o delle pratiche commerciali scorrette. Per un'analisi dell'orientamento della Corte di giustizia v. P. NIHOUL, *"Freedom of choice": the emergence of a powerful concept in European competition law*, in AA. VV., *Choice. A new standard for competition law analysis*, a cura di P. Nihoul, N. Charbit, E. Ramundo, New York, 2016, p. 9 ss. In argomento, v. da ultima C. FIENGO, *Introduzione al diritto antitrust. Le nozioni di "impresa", "mercato rilevante" e "condotta restrittiva della concorrenza"*, in *Diritto dell'innovazione*, a cura di A. Blandini, Milano, 2022, p. 185 ss., spec. p. 197.

[49] Secondo la Corte giust. 15 febbraio 2005, C-12/03 P, *Commissione delle Comunità europee* c. *Tetra Laval BV*, con riguardo al controllo sulle concentrazioni economiche si impone un'analisi prospettica particolarmente complessa consistente «nel verificare in che termini un'operazione di concertazione potrebbe modificare i fattori che determinano lo stato della

in termini di *den Leistungswettbewerb*[50] e pertanto scontando un preoccupante livello di genericità e difficoltà di utilizzazione pratica nell'ottica di analisi economica del diritto a causa delle difformità che esistono nell'ampia e imprecisata categoria dei "consumatori"[51].

Ebbene, dinanzi alla crisi delle democrazie occidentali del nostro tempo[52], dall'insegnamento ordoliberale sembrerebbe opportuno ricavare più che l'esigenza di una sistematica soppressione di ogni potere economico pubblico, quella di formare un ordine politico che sia espressione di poteri pubblici intensi e autonomi rispetto alla pluralità di interessi privati, idonei a garantire l'efficienza dei mercati e valorizzare le libertà economiche.

3. Il filo rosso della libertà di iniziativa economica privata.

Comune a tutte queste le correnti di pensiero è la ricerca di un adeguato bilanciamento che rende necessario abbandonare una visione pretestuosamente onnicomprensiva della libertà economica, la quale non consente la composizione della problematica concettuale, ma porta il discorso al di là della stessa, con l'effetto che più che trovare una soluzione si incontra un limite.

La nozione di libertà economica il più delle volte viene quasi naturalmente assimilata a quella di «*libertà di iniziativa economica*» *ex* art. 41 Cost., la quale è il «nesso necessario di collegamento»[53] tra le norme della Costituzione

---

concorrenza in un particolare mercato onde accertare se ne conseguirebbe un significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza».

[50] L'espressione è di H.C. NIPPERDEY, *Wettbewerb und Existenzvernichtung. Eine Grundfrage des Wettbewerbsrechts*, Berlin, 1930.

[51] Come osservato da F. DENOZZA, *Il progetto teorico dell'analisi economica del diritto antitrust e il suo fallimento*, in *20 anni di antitrust. L'evoluzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, cit., p. 137 ss. Secondo l'A., infatti, «se anche esistesse la possibilità di aggregare i benesseri e si potesse disporre di un parametro univoco, quale si suppone essere il benessere aggregato dei consumatori, la necessità di tener conto degli obiettivi dinamici è di per sé in grado di introdurre un elemento di incertezza assoluta che impedisce di riportare la scelta del decisore all'interno del novero delle scelte 'tecniche', in qualsiasi ragionevole modo definite» (p. 146), da cui deriva «l'inutilizzabilità di una nozione di efficienza identificata con la massimizzazione del benessere del consumatore» (p. 151). Sul punto, però, v. anche le opposte osservazioni formulate da M. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, cit., p. 1280 ss.

[52] In arg. v. G. BEDESCHI, voce *Liberalismo*, in *Enc. giur. Trecc.,* vol. I, Roma, 2005, p. 75.

[53] F. BASSI, G. CUGURRA e E. CHELI, *Corte costituzionale ed iniziativa economica privata*, in *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, a cura di N. Occhiocupo, Bologna, 1978, rist., Padova, 1983, p. 277.

economica[54]. La questione è, da un lato, ormai ben nota e, dall'altro, indubbiamente influenzata dagli indirizzi ideologici degli interpreti, come si verifica ogniqualvolta si vuole tradurre la realtà in formule di tipo concettuale. Giova perciò limitare la trattazione a pochi aspetti essenziali, verificando come nella prospettiva in parola si realizzi una positiva convergenza di opposte posizioni di pensiero, libera da inutili fraintendimenti e suggestioni.

Il riferimento al disegno costituzionale dei rapporti economici e, nello specifico, al concetto di libertà di iniziativa economica privata è utile, infatti, alla delimitazione della figura del professionista, al momento piuttosto fluida e intaccata in origine da criteri aprioristici. D'altro canto, l'ermeneutica costituzionalmente guidata del diritto di rango legislativo è ormai essenzialmente imperativa, alla luce del rilievo vincolante del quadro costituzionale. In specie, costituisce un dato acquisito che, «a fronte di una pluralità di interpretazioni possibili, il giudice deve sempre e comunque escludere quella che dia alla disposizione un significato normativo in contrasto con il dettato costituzionale»[55] alla luce di una sorta di «saldatura tra norme di rango diverso»[56].

---

[54] Per una analisi delle diverse accezioni di Costituzione economica, oltre a quanti citati più avanti, v. S. AMBROSINO, *La "costituzione economica": note esplicative di una nozione controversa*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2014, n. 4, p. 217 ss.; R. CAPUNZO, *Argomenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2010, p. 17; G. F. FERRARI, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2010, p. 5 ss.; M. LUCIANI, *Brevi cenni sulla cosiddetta "costituzione economica" europea e sul suo rapporto con la Costituzione italiana*, in *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, a cura di S.P. Panunzio e E. Sciso, Milano, 2002, pp. 47 ss.; F. COCOZZA, *La nozione di "Costituzione economica"*, in AA. VV., *Studi in onore di Gustavo Vignocchi*, vol. I, Modena, 1992, p. 409 ss.

[55] Così, tra i diversi contributi giurisprudenziali, Corte cost. 31 marzo 1994, n. 114, in *Notiziario giur. lav.*, 1995, p. 174.

[56] Come osservato da O. CHIESSA, *Drittwirkung e interpretazione: brevi osservazioni su un caso emblematico*, in *Il giudizio sulle leggi e sulla "diffusione"*, a cura di E. Malfatti, R. Romboli e E. Rossi, Torino, 2002, p. 420 ss. e, in particolare, p. 425. Nello stesso filone di pensiero, tra gli altri, F. MODUGNO, *Sull'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Il diritto tra interpretazione e storia,* Liber amicorum *in onore di Angel Antonio Cervati*, a cura di A. Cerri, P. Haberle, I. M. Jarvad, P. Ridola e D. Schefold, t. III, Roma, 2011, p. 317 ss.; ID, *Sul problema dell'interpretazione conforme a costituzione: un breve* excursus*,* in *Giur. it.*, 2010, p. 1961 ss.; R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo… anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione formale della legge*, in AA. VV., *Studi in memoria di G. G. Floridia*, Napoli, 2009, p. 667 ss.; C. ESPOSITO, *Compatibilità delle disposizioni di legge con la Costituzione e interpretazione della legge*, in *Giur. cost.*, 1958, p. 571; V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, p. 41.

L'espressione di cui all'art. 41 Cost., volendo valorizzarne il potere icastico, evoca con limpida chiarezza un diritto di libertà che è però tanto autenticamente concreto quanto ambiguamente astratto. Eppure, che si voglia sostenere un'assimilazione all'attività d'impresa[57], o all'investimento inteso quale «atto di destinazione di beni capitali al processo produttivo»[58] o – con argomenti, si ritiene, convincenti – più genericamente a qualsiasi attività possa dirsi economica[59], non può negarsi che l'iniziativa economica privata di rango

[57] V. BUONOCORE, *L'art. 41 della Costituzione: libertà e limiti dell'iniziativa economica privata,* in *Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Buonocore, Napoli, 2006, p. 6 ss.; F. GALGANO, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali,* in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, vol. I, Padova, 1977, p. 3; G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 74; U. NATOLI, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nei rapporti di lavoro. Introduzione*, vol. I, Milano, 1955, p. 85 ss.; nonché U. COLI, *Proprietà e iniziativa privata*, in *Comm. sist. cost. it.*, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, vol. I, Firenze, 1950, p. 363 che riconduce l'attività d'impresa al momento organizzativo dell'attività economica sicché «la libertà e i diritti dell'una sono la libertà e i limiti dell'altra».

[58] A. BALDASSARRE, voce *Iniziativa economica privata (libertà di),* in *Enc. dir*., vol. XXI, Milano, 1971, p. 585 ss., il quale comunque sostiene che i limiti di cui al secondo comma dell'art. 41 – stante la loro formulazione – possono riferirsi solo all'attività d'impresa. Sul punto, è utile fare un cenno, la Corte costituzionale è intervenuta negando esplicitamente validità a siffatta impostazione con la sentenza del 7 maggio 1984, n. 138, in *Foro it.*, 1984, n. 1, p. 1163 giacché non è meritevole di tutela il c.d. assenteista, ossia colui che assuma una posizione passiva o un comportamento omissivo.

[59] G. MORBIDELLI, voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XVII, Roma, 1989, p. 2; P. MASI, *Articolazioni dell'iniziativa economica e unità dell'imputazione giuridica*, Napoli, 1985, p. 16; A. LISERRE, *Tutele costituzionali dell'autonomia contrattuale. Profili preliminari*, Milano, 1971, p. 11; V. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, p. 72; M. MAZZIOTTI, *Il diritto al lavoro*, Milano, 1956, p. 151; C. ESPOSITO, *La costituzione italiana. Saggi,* Padova, 1954, p. 172. Una precisazione è stata avanzata da A. BARRESI e B. COMUNALE, *Libertà d'iniziativa economica e utilità sociale (il problema della c.d. funzionalizzazione dell'impresa privata)*, in *Studi sull'art. 41 della Costituzione*, Bologna, 1969, p. 212, nt. 14, secondo i quali «l'iniziativa economica non è certo dei lavoratori subordinati. In che cosa consisterebbe per tali soggetti la libertà d'iniziativa? Come potrebbero contrastare, nell'esplicazione della loro attività, l'utilità sociale?»; nello stesso senso F. PEDRINI, *Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010, par. 4.2.1, ove si legge che i lavoratori subordinati «risultano destinatari di specifiche disposizioni costituzionali, idonee per contenuto a distinguersi in modo netto da (e talora anche a contrapporsi a) quelle dedicate (se non solo, per certo anche e prevalentemente) alla controparte datoriale». *Contra* A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, II ed., Padova, 1992, p. 465; R. CORRADO, *Trattato di diritto del lavoro*, vol. I, Torino, 1965, p. 295.

costituzionale sia preordinata alla produzione e alla circolazione di ricchezza, con effetti positivi sulla comunità in cui opera il soggetto (qui in senso atecnico) che la intraprende.

Pertanto – senza nemmeno scomodare l'annoso dibattito in discorso e le ragioni che lo hanno animato – ciò che davvero rivela ai nostri fini è che l'«attività economica», qualunque sia l'interpretazione sostanziale che si voglia privilegiare, ha nell'ambito del pensiero costituzionale la sua manifesta destinazione, o meglio la sua fisiologica sistemazione, nel mercato.

Nel tentativo di conciliare le diverse essenze che animavano le retrovie della predisposizione del Testo fondamentale, la scelta – tutt'altro che agevole – che i Costituenti hanno posto alla base della Costituzione economica è quella di una convergenza tra liberalismo e dirigismo, sotto la luce del pensiero cattolico[60]. L'art. 41, infatti, reca una disposizione di compromesso, che – riconoscendo la libertà di iniziativa economica (di cui è manifestazione il primo comma), nel rispetto dei c.d. limiti "negativi" (indicati nel secondo comma) e limiti "positivi" (menzionati nel terzo comma) – consegna agli interpreti un sistema essenzialmente riconducibile ad un modello di economia mista, vicino alla matrice ideologica dell'economia sociale di mercato[61]. Una disposizione,

[60] Si sono espressi in questo senso, tra gli altri, L. DELLI PRISCOLI, *Il limite dell'utilità sociale nelle liberalizzazioni*, in *Giur. comm.*, 2014, n. 2, p. 352; F. MACIOCE, *Le liberalizzazioni tra libertà e reponsabilità*, in *Contr. impr.*, 2012, nn. 4-5, p. 989 ss.; M. RAMAJOLI, *La regolazione amministrativa dell'economia e la pianificazione economica nell'interpretazione dell'art. 41 della Costituzione*, in *Dir. amm*., 2008, n. 1, p. 121 ss. Per un'attenta analisi – raramente approfondita – sulle influenze che il pensiero culturale e politico cattolico ha esercitato nel periodo compreso tra la prima legislazione corporativa del 1926 e la Costituente, si rinvia a G. FAUCEGLIA, *L'iniziativa economica privata nella cultura politica cattolica: dal corporativismo alla Costituzione*, in *Giur. comm.*, 2022, n. 4, p. 587 ss.

[61] Cfr. G. GUARINO, *Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie*, in *Quad. cost*., 1992, n. 1, p. 35 ss., ora in AA. VV., *Dalla Costituzione all'Unione europea*, vol. IV, Napoli, 1994, p. 309 ss., che riconosce alla norma costituzionale l'effetto di porre al centro il mercato; e N. OCCHIOCUPO, *Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale*, in *Riv. ass. ital. costituz*., 2010, p. 13, secondo il quale, sebbene la Costituzione non riconosca espressamente il principio del mercato e della concorrenza in senso oggettivo, non è comunque rintracciabile un rifiuto per l'economia di mercato. Di diverso avviso è N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Bari-Roma, 2003, p. 35, che riconosce in questo approccio una forma di «dirigismo totalitario» (p. 35), «poiché affida alla legge, e dunque allo Stato, come fonte produttiva di norme, il disegno globale dell'economia» (p. 19). Per un'opinione affine cfr. M. LUCIANI, voce *Economia (nel diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. Pubbl*., vol. V, Torino, 1991,

dunque, che è stata "tirata per la giacca" in più occasioni, ermeneuticamente scavata in ogni suo angolo e piegata alle esigenze più disparate. Pertanto, è da qui che conviene prendere le mosse, provando ad arginare il (nient'affatto trascurabile) tasso di astrazione caratterizzante le considerazioni di natura generale.

3.1. L'orizzonte mobile dell'utilità sociale: pericoli di funzionalizzazione dell'attività economica.

Sullo sfondo dei rapporti economici, sembrerebbe che il tempo e la prassi abbiano smorzato l'enfasi attorno alle succitate divisioni interpretative riguardo al perimetro della norma *ex* art. 41 Cost., le quali hanno ora un gusto vagamente antico, che mal si adatta alle attuali dinamiche socio-economiche. La formula costituzionale in discorso, infatti, integra un riferimento semantico ampio e cercare di rintracciare un significato univoco e indiscutibilmente efficace a tale locuzione – esaustiva, ma anche evanescente e mutevole – non è invero agevole, né d'ausilio ad una utile ricostruzione.

In realtà, il riferimento al dato letterale è in questo senso mal posto, giacché è di gran lunga più interessante verificare che, qualunque sia la precisa accezione condivisa, esiste un unico frammento di verità, ossia un denominatore comune: è l'enunciazione di una libertà – «diverso rimanendo semmai il modo di intenderla, cioè di esercitarla»[62] – ad imporsi quale autentico valore costituzionalmente tutelato, da cui discendono, quindi, le opportune implicazioni.

La libertà di iniziativa economica è un mezzo di crescita dell'economia che deve convivere con altre libertà e – giacché «libertà e garanzia della libertà sono tali che metterle in forse in uno dei loro momenti essenziali significa minacciarle anche negli altri»[63] – deve subire una serie di limiti e condizionamenti, la cui funzione risiede nella tutela di interessi pubblici, che si aggiungono a quelli

---

p. 376 e G. MORBIDELLI, voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. giur. Trecc*., vol. XVII, Roma, 1989, p. 1.

[62] Il riferimento è a M. BIANCHINI, *La contrattazione d'impresa tra autonomia contrattuale e libertà di iniziativa economica. Profili ricostruttivi*, parte II, Torino, 2013, p. 35. V., nello stesso senso, già G. OPPO, *L'iniziativa economica privata*, in *Scritti giuridici. Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992, p. 19; F. GALGANO, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali*, cit., p. 511 ss.

[63] G. OPPO, *L'iniziativa economica privata*, cit., p. 30.

generali dell'ordinamento giuridico naturali per ogni tipo di autonomia (es. art. 1322 c.c.) e per ogni tipo di situazione soggettiva (es. art. 832 c.c.).

In tal senso, l'iniziativa economica presenta più o meno marcati confini, tracciati dal riconoscimento – talvolta anche costituzionale – di altri diritti come la proprietà privata (art. 42, co. 2, Cost.), la libertà contrattuale e la libertà della alienazione della forza lavoro, assumendo le caratteristiche di una sorta di «libertà vigilata»[64].

I limiti di cui al secondo comma dell'art. 41 Cost. rappresentano degli strumenti normativi «attraverso i quali si istituiscono poteri volti ad adeguare l'ordinamento al continuo evolversi della vita politica e sociale»[65], nel rispetto di valori dai caratteri generali (l'utilità sociale e l'ambiente) e personalistici (la sicurezza, la libertà, la dignità umana e la salute), secondo l'attuale formulazione veicolata dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1[66]. Prevedendo che la libertà di iniziativa economica incontri il limite dell'utilità sociale, intesa quale conseguimento del bene comune[67], ossia valorizzazione della dignità della

[64] M. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, cit., p. 1256.

[65] A. BALDASSARRE, voce *Iniziativa economica privata (libertà di),* cit., p. 604.

[66] Le considerazioni della dottrina sul tale intervento sono eterogenee e si dispongono ai due estremi continuità/rottura con il passato. In particolare, secondo alcuni «l'integrazione dei limiti dell'art. 41, comma 2 Cost. o intende creare una "gerarchia" che però non sembra praticabile sulla base del percorso giurisprudenziale sopra richiamato, oppure si limita a fotografare l'esigenza "contingente" di etichettare in modo vistoso con il marchio "green" un sistema costituzionale che in verità da diversi decenni riconosce nell'ambiente un "valore" costituzionalmente protetto la cui tutela (ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. *s*) Cost.) delinea una sorta di materia "trasversale"» (L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021); secondo altri, invece, le modifiche apportate all'art. 41 Cost. rappresentano «una vera e propria rivoluzione destinata a modificare la Costituzione economica del nostro Paese» (F. DE LEONARDIS, *La riforma «bilancio» dell'art. 9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n.1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 28 febbraio 2022, p. 11). In arg., cfr. G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. impr.*, 2022, n. 2, p. 361 ss.; D. GRIFONI, *Il concetto di "utilità ambientale" nell'art. 41 Cost. Riflessioni a seguito della Legge costituzionale n. 1/2022*, in *Ambiente dir.*, 2022, n. 3, p. 4 ss.; F. SCUTO, *L'intervento pubblico nell'economia tra Costituzione economica e* Next Generation EU, in *Federlatismi.it*, febbraio 2022, n. 2, p. 916 ss.

[67] Sul concetto di bene comune v. V. GONELLA, *La nozione di bene comune*, Milano, 1938, rist. 1959, § 8, ove si legge che «la ricerca relativa al bene comune non è come si è creduto e si crede una ricerca esclusivamente di carattere economico o sociologico. Si tratta, anzitutto, di un problema etico: sono in giuoco i valori etici assoluti e non solo realtà o fatti sociali. Il problema è quindi un problema di etica sociale, un problema prima morale e poi economico, prima di beni

persona umana i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili[68], la Costituzione tutela il pubblico interesse[69], il che trova conforto altresì nella disposizione successiva[70].

In particolare, la legge condiziona l'attività economica pubblica e privata affinché essa possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ed ambientali[71], sicché possono essere contemplati obblighi di informazione, rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri adempimenti tecnici per lo svolgimento di determinate attività, misure premianti a favore di coloro che adottano dati comportamenti volti a tutelare i valori costituzionalmente protetti, nonché l'astensione dall'esercizio di specifiche attività pericolose ovvero l'orientamento verso altre considerate meritevoli[72].

---

e poi di utilità. Quando si afferma che il problema del bene comune è un problema etico, si intende dire che tale problema è non esclusivamente morale, né esclusivamente giuridico. L'eticità è moralità e giuridicità, è duplice ordine di valori».

[68] M. NUZZO, *Condizioni generali di contratto e pubblici servizi*, Milano, 1994, p. 157 segnala la necessità di valutare il potere privato alla luce del limite dell'utilità sociale, nella quale trovano soluzione gli interessi fondamentali costituzionalmente tutelati in materia di rapporti economici.

[69] M. GIORGIANNI, *Il diritto privato ed i suoi confini attuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 1961, p. 391 ss., ora in AA. VV., *Le prolusioni dei civilisti*, t. III, (1940–1979), Napoli, 2012, p. 2945 ss. osserva che «allorché, quindi, si vuol valutare il senso di quelle limitazioni poste all'attività economica privata, occorre tener presente che esse non sono espressione di una sovrastruttura del sistema liberista, ma costituiscono invece ormai la struttura intima del nuovo sistema economico, inteso a giovarsi degli strumenti dell'iniziativa economico–privata e pubblica ai fini del benessere generale». In giurisprudenza, cfr. Corte cost. 20 febbraio 1973, n. 9, in *Foro it.*, 1973, n. 1, p. 971; Corte cost. 5 luglio 1973, n. 110, in *Giust. cost.*, 1973, p. 1259; Corte cost. 12 marzo 1998, n. 50, in *Giust. cost.*, 1998, n. 2, p. 577.

[70] Da cui si è desunto – seppur indirettamente – che «come vi è il principio di libertà di iniziativa economica privata, espressamente enunciato nel primo comma dell'art. 41, così deve intendersi sussistente un analogo principio di libertà di iniziativa economica pubblica» al punto da rintracciare tra impresa pubblica e impresa privata una «posizione giuridicamente paritaria e di concorrenza» (M. CASANOVA, *Svolgimento delle imprese pubbliche in Italia: impresa pubblica e impresa privata nella Costituzione*, in *Riv. soc.*, 1967, p. 754).

[71] Interessanti le riflessioni di R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *An. giur. econ.*, 2022, n. 1, p. 7 ss., il quale, nell'ambito di un primo commento alla riforma, sottolinea come «gli interessi legati alla tutela dell'ambiente spingeranno per nuove forme e nuovi strumenti di regolazione pubblica, rappresentando la base costituzionale delle politiche di economia circolare» (p. 24).

[72] Sul noto dibattito circa il riconoscimento o meno di una riserva di legge cfr.: a favore M. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, cit., p. 125; V. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, cit., p. 250 ss. il quale menziona una «riserva relativa o

In altri termini, la libertà di iniziativa economica è inserita «nel quadro stabilito dal potere pubblico»[73]; tuttavia – per quanto sia lo Stato in linea di principio ad orientare il funzionamento e il progresso del sistema economico, coordinandoli con le esigenze di giustizia sociale e di sviluppo della persona – limiti, condizionamenti, imposizioni ed indirizzi all'esercizio della situazione giuridica *de qua* non devono comunque evolvere in arbitrari ostacoli alla stessa, anche solo rendendone più oneroso e difficile l'esercizio o contraddistinguendosi per incongruità[74]. Rimossi i limiti quantitativi all'intervento dello Stato nell'economia, infatti, sopravvivono i limiti qualitativi, ove l'intervento pubblico segue le medesime regole di comportamento cui sottostanno gli operatori privati: gli strumenti utilizzati devono essere conformi ai precetti del Testo fondamentale e idonei a favorire la loro adeguata e razionale attuazione[75].

Del resto, la collocazione dell'art. 41 della Costituzione nell'ambito dei rapporti economici e la sottoposizione della libertà in parola a vincoli e controlli non paiono ostativi di una sua assimilazione ai diritti inviolabili dell'individuo[76], né sembrano negare una indisponibilità e una irrinunciabilità che, invece, caratterizzano la classe dei diritti della personalità[77]. Al contrario, la libertà di iniziativa economica – lungi dall'integrare una minore dignità umana per stabilire

impropria» (p. 252); *contra* C. ESPOSITO, *I tre commi dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giur. cost*. 1962, p. 33 ss. ora in *Scritti giuridici scelti*, vol. IV, Napoli, 1999, p. 189 ss.; A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, 1963, p. 606-607. Per una posizione intermedia v. M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, p. 141, il quale riconosce una «riserva limitata ad una certa parte [dell'art. 41] ed in particolare a quella che fa riferimento alla determinazione in concreto del contenuto dell'utilità sociale» (p. 156), distinguendo pertanto tra ciò che è vincolante in base alla Costituzione e ciò che ricade nella discrezionalità del Legislatore. In giurisprudenza, si riconosce una riserva implicita di legge già con Corte cost. 14 febbraio 1962, n. 4.

[73] V. OTTAVIANO, *La regolazione del mercato: i principî costituzionali*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, a cura di F. Galgano, vol. III, Padova, 1979, p. 435 ss.

[74] Corte cost. 26 aprile 2010, n. 152; Corte cost. 18 maggio 2009, n. 167; Corte cost. 12 dicembre 1990, n. 548.

[75] Dal combinato disposto *ex* artt. 41, co. 3 e 43 Cost. si evince che sussiste un generale limite qualitativo all'intervento pubblico nell'economia quando esso implica una riduzione coattiva dello spazio riconosciuto alla libertà di iniziativa economica privata, escludendo arbitrariamente determinati soggetti da taluni settori.

[76] Di contro, a favore di questa tesi M. COMPORTI, *La proprietà europea e la proprietà italiana,* in *Riv. dir. civ.*, 2008, n. 1, p. 192.

[77] Come invece è stato sostenuto da M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, cit., p. 42.

relazioni tra uomini e cose, anziché unicamente tra esseri umani[78] – assume il carattere di libertà funzionale altresì allo sviluppo dell'individuo, atteso che la tutela garantita dal dettato costituzionale schiude alla qualificazione della stessa alla stregua di un diritto fondamentale[79].

Del resto, non paiono esservi dubbi circa il fatto che l'esercizio dell'attività d'impresa, al pari di qualsiasi attività a vario titolo c.d. professionale, costituisca esplicazione della propria personalità[80]. In parole diverse, malgrado nell'art. 41 della Carta fondamentale si legga un più ampio potere riconosciuto all'intervento normativo del legislatore ordinario e una minore intensità rispetto alle libertà personali[81], ciò non ha collocato il diritto di libertà economica in una posizione «gerarchicamente inferiore»[82]. D'altra parte, inquadrando il discorso sulla (presunta) differenza qualitativa tra i diritti costituzionali economici e i diritti costituzionali non economici in questi termini, le differenze tra le diverse posizioni interpretative si indeboliscono e le perplessità circa la condivisibilità o meno delle stesse perdono vigore: ci si muove infatti su un piano descrittivo, vale a dire relativamente alla possibilità di sottoporre i diritti *de quibus* a limiti

[78] A. BALDASSARRE, voce *Iniziativa economica privata (libertà di),* cit., p. 590 ss., in questa direzione, puntualizza altresì che la libertà di iniziativa economica sottolinea il valore del denaro, che è «esattamente il contrario di quello dei valori personali».

[79] Critico in questo senso sull'approccio di Baldassarre è P.F. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, p. 176 ss. e nt. 69.

[80] Per questa prospettiva, tra tutti, F. GALGANO, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali*, cit., p. 511 ss.

[81] R. NANIA, *Libertà economiche: impresa e proprietà*, in *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. I, Torino, 2006, p. 193.

[82] A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, cit., p. 476, il quale «in ragione della sua "non essenziale" inerenza alla persona umana» esclude una piena riconducibilità all'insieme delle libertà civili, pur ammettendone l'articolazione come diritto della persona con diversa portata a seconda che afferisca ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo (p. 1224 ss.). Un simile approccio è seguito altresì da A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, p. 68 ss. che, ritornando sul tema, ha smorzato la propria precedente opinione distinguendo tra diritti inviolabili in senso stretto (che costituirebbero «precondizioni *universali* della democrazia») e diritti inviolabili in senso ampio (che rappresenterebbero «precondizioni *particolari*, peculiari a un determinato ordinamento democratico») tra cui ripentirebbero la proprietà e l'iniziativa economica atteso che «per un verso, non p[ossono] minimamente vantare quel rapporto immediato con i valori della persona che è tipico dei «diritti dell'uomo» e, per un altro, rimanda[no] sostanzialmente a un principio di valore, quello monetario "cosale"» (p. 75).

astrattamente più incisivi, e non su un piano prescrittivo, ossia mortificandone la tutela a favore di altre e diverse istanze.

Eppure, il significato esteso e sfuggente del limite dell'utilità sociale importa interessanti questioni ermeneutiche[83], alla luce altresì della mancanza di idonee indicazioni relative ai meccanismi procedimentali che dovrebbero veicolare tale limitazione[84]. Nella sua indubitabile indeterminatezza, infatti, essa agisce come una sorta di clausola generale[85], sancendo un «principio valvola» che dovrebbe consentire «l'adattamento dell'ordinamento al mutare dei fatti sociali»[86]. In tal senso, l'utilità sociale – quale principio semanticamente elastico – include altresì i valori della sicurezza, della libertà e della dignità della persona umana e, dunque, attiene al dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., al pari degli altri diritti di cui agli artt. 3 e 4 Cost.[87]. Con ciò non sembra potersi condividere

[83] Interessanti le considerazioni di E. CHELI, *Libertà e limiti dell'iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella dottrina,* in *Rass. dir. pubbl*., 1960, p. 300 che definisce la norma «indeterminata nel suo nucleo politico centrale» e «anfibologica». Critica, invece, questa interpretazione Dossetti, richiamato da N. OCCHIOCUPO, *Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale*, cit., 2010, p. 16-17, il quale ha affermato a proposito della "teoria dell'anfibologia": «Orbene, non ci può essere dubbio che anche la vigente Costituzione tutela ampiamente la libertà di iniziativa economica. E non è vero che l'articolo stesso sia – come qualcuno ha sostenuto – una norma anfibologica, per il richiamo che esso contiene all'utilità sociale e alla programmazione […]. La dottrina e la giurisprudenza hanno già provveduto a togliere ogni anfibologia e a sviluppare un concetto di libertà economica come diritto costituzionale non inferiore, gerarchicamente, agli altri diritti riconosciuti alla persona».

[84] C. ESPOSITO, *I tre commi dell'art. 41 della Costituzione*, cit., p. 33 ss.

[85] Sulle clausole generali, per tutti, M. LIBERTINI, *Ancora a proposito di principi e clausole generali, a partire dall'esperienza del diritto commerciale*, in *Rivista ODC*, 2018, reperibile in *www.rivistaodc.eu*; e già ID., *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv*., 2011, p. 345 ss.

[86] M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, cit., p. 117, v. già p. 79 ss. e in particolare p. 82.

[87] Su questa reciproca influenza v. N. OCCHIOCUPO, *Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale*, cit., p. 11; M. MANETTI, *La libertà egual*e, in *Riv. trim. dir. pubbl*., 2009, n. 3, p. 639 ss.; S. NICCOLAI, *Sull'utilizzo del principio dell'utilità sociale in una sentenza sulla panificazione*, in *Giur. cost*., 1991, p. 474 (commento a Corte cost. 8 febbraio 1991, n. 63). Non può non farsi riferimento altresì a A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, cit., spec. p. 41 ss. il quale descrive l'art. 3 Cost. come «la supernorma della convivenza medesima, condizionante e finalizzante le altre norme, la base dinamica della convivenza, cioè la trasformazione della società non omogenea e non giusta, in una società più omogenea, più equilibrata e più giusta» e che individua una libertà intesa come «liberazione da necessità, come libertà dal bisogno», la quale «è sancita dalla Costituzione come fine ultimo e coerente della pianificazione e della regolazione da parte della collettività del momento economico».

appieno la tesi – pure autorevolmente sostenuta – che legittima la libertà di iniziativa economica solo in quanto sia socialmente utile[88], giacché è proprio il terzo comma a delineare un inquadramento diverso: è l'adozione dei programmi e controlli opportuni a rendere l'attività economica, privata e pubblica, eventualmente indirizzata a «fini sociali e ambientali», fermo che pur in assenza degli stessi essa possa dirsi comunque legittima[89].

In altri termini, l'utilità sociale è un confine della libertà in parola che assume una dimensione mobile, nel senso che lo Stato non può valicarlo, ma – nel ruolo di "ridistributore" di ricchezza e di attore della trasformazione economica[90] – può sicuramente spostarlo, giacché «il legislatore (qui il costituente), cosciente della propria incapacità di prevedere tutto il reale e tutte le forme possibili della sua evoluzione, si rimette a chi deve applicare il diritto per determinare modi e tempi del contrappunto giuridico-normativo del dato sociale»[91]. Resta inteso che, per quanto sia fonte di insopprimibili incertezze ricorrere ai principi di ragionevolezza e proporzionalità degli interventi restrittivi, questi ultimi restano una base d'ausilio per far sì che l'indeterminatezza strutturale del diritto – in relazione ai profili sia del contenuto, sia dei limiti – non si traduca in una paralizzante asignificatività[92].

---

[88] Secondo U. BELVISO, *Il concetto di «iniziativa economica privata» nella Costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, n. 1, p. 153.

[89] Del resto, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza (Corte cost. 21 luglio 1992, n. 388; Corte cost. 8 febbraio 1991, n. 63; Corte cost. 25 marzo 1988, n. 446) il potere della Corte costituzionale «di giudicare in merito all'utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere sui diritti dell'iniziativa economica privata concerne solo la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo».

[90] Sottolinea come la Costituzione del Novecento rappresenti uno strumento di «trasformazione economica» teso alla «attiva rimozione delle diseguaglianze», F. RIMOLI, *L'idea di Costituzione*, Roma, 2011, p. 169.

[91] M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, cit., p. 81.

[92] Sul ricorso da parte della Corte costituzionale ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità cfr. C. BUZZACCHI, *Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario*, in *Giur. cost.*, 2004, n. 1, p. 287; G. SCACCIA, *La ragionevolezza delle leggi fra teoria e politica del diritto*, in *Teoria del Diritto e dello Stato*, 2002, n. 2, p. 267 ss.; A. MORRONE, *Libertà d'impresa nell'ottica del controllo sull'utilità sociale*, in *Giur. cost.*, 2001, p. 473 ss. (nota adesiva a Corte cost., 14 giugno 2001, n. 190); G. BOGNETTI, *La costituzione economica italiana*, Milano, 1995, p. 43 ss. Sulle difficoltà di ricorrere a tali criteri per misurare il limite dell'utilità sociale v. F.S. MARINI, *Il «privato» e la Costituzione. Rapporto tra proprietà ed impresa*, Milano 2000, p. 62 ss.

A ciò si aggiunga che il giudice può ricorrere a rimedi integrativi o correttivi, valorizzando clausole generali codicistiche (dovere di buona fede), elaborazioni dottrinali (divieto di abuso del diritto) e principi costituzionali (dovere di solidarietà *ex* art. 2 Cost.) anche quando il comportamento non sia espressamente vietato dalla legge[93]: ancorché in accordo a valutazioni che non incorporano parametri oggettivi e predeterminati, infatti, occorre garantire gli altrui interessi con i quali si entra in contatto esercitando il proprio diritto[94].

In questa chiave concettuale, l'utilità sociale non può essere considerata oggetto di specifica tutela legislativa, configurandosi, piuttosto, come parametro di fondo sottostante il sistema giuridico attraverso il quale i principi fondamentali trovano attuazione e dimensione nelle fonti di diritto che regolano – ma non funzionalizzano – l'esercizio dell'attività economica[95]. In altri termini, il limite dell'utilità sociale costituisce ragione e confine dell'intervento pubblico nella regolazione dei rapporti economici e non finalità teleologica obbligatoria imposta ai privati[96]. Al contrario, ristrutturare la nozione stessa di libertà di iniziativa economica tramutandola da *diritto* di libertà in *funzione* sociale sconterebbe una serie di pericoli[97]. Anzitutto, come per altra via chiarito poco fa, si rischierebbe

---

[93] Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1989, n. 7386, in *Giust. pen.*, 1990, n. 2, p. 3.

[94] Per un'ampia disamina, anche con riguardo alle note sentenze-manifesto (Corte cost. 26 marzo 2014, n. 77; Corte cost. 17 luglio 2013, n. 238; Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20106), v. R. PARDOLESI, *Nuovi abusi contrattuali: tipici ed atipici*, in *Danno resp.*, 2017, n. 2, p. 137 ss.

[95] Così F. ZATTI, *Riflessioni sull'art. 41 cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione*, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, a cura di V. Atripaldi, R. Bifulco e L. Chieffi, Napoli, 2013, vol. I, p. 2237. Nello stesso senso, tra gli altri, B. LIBONATI, *Ordine giuridico e legge economica del mercato*, in *Riv. soc*., 1998, p. 1555, ove si legge che «il precetto costituzionale (art. 41, comma 2) è in negativo, non in positivo»; G. OPPO, *Note sulla contrattazione d'impresa*, in *Riv. dir. civ*., 1995, n. 1, p. 639, che rileva la sussistenza del dovere di non contrastare l'utilità sociale del bene economico comune e non già quello di perseguirla o attuarla; F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ*., 1978, n. 1, p. 90 che non riconosce nei limiti in parola le caratteristiche di specifici doveri positivi.

[96] Significative le osservazioni di G. BENEDETTI, *Appunti e osservazioni sul seminario*, in *Persona e mercato. Lezioni*, a cura di G. Vettori, Padova, 1996, p. 140; A. PAVONE LA ROSA, *Autonomia privata e formazione eteronoma del regolamento contrattuale*, in *Riv. not*., 1970, p. 216 ss.

[97] I rischi della funzionalizzazione dell'iniziativa privata sono oggetto di approfondita analisi in F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, t. II, 1985, p. 40 ss. Critici, talvolta con ragioni non perfettamente omogenee, altresì, tra gli altri, V. BUONOCORE, *L'art. 41 della Costituzione: libertà e limiti dell'iniziativa economica privata,* cit., p. 24; G. MINERVINI, *Contro la "funzionalizzazione" dell'impresa privata*, in *Riv. dir. civ*.,

di svuotare di significato il concetto di utilità sociale, giacché se l'iniziativa privata è funzione sociale allora ogni iniziativa privata è socialmente utile e colui che ne dà esecuzione è per ciò stesso inattaccabile. Peraltro, qualora si condividesse una simile impostazione, il guadagno ottenuto dall'esercizio dell'iniziativa economica perderebbe il suo carattere "egoistico" per rappresentare una sorta di sana remunerazione come contropartita del servizio sociale reso[98].

In sostanza, non trova giustificazione l'idea di attribuire all'iniziativa economica privata piena libertà nell'*an* e un limite – di carattere interno[99] – quanto al *quomodo* del relativo esercizio[100]. Difatti, l'iniziativa economica non dovrebbe essere funzionalizzabile a null'altro che a sé stessa e giammai alle finalità o ai risultati che le si richiedono[101]; di conseguenza è opportuno «cessare di contrapporre l'iniziativa economica privata, intesa come *libertà*, al governo

1958, n. 1, p. 618 ss. A favore della funzionalizzazione cfr. L. BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967; L. MICCO, *Lavoro e utilità sociale nella Costituzione*, Torino, 1966; U. BELVISO, *Il concetto di «iniziativa economica privata» nella Costituzione*, cit., p. 153; U. NATOLI, *Limiti costituzionali della autonomia privata nel rapporto di lavoro*, cit., p. 90 ss.

[98] Cfr., in senso critico, F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, cit., *passim*, spec. p. 41.

[99] Per G. BENEDETTI, *Appunti e osservazioni sul seminario*, cit. p. 140 «iniziativa economica e mercato sono liberi e non finalizzati ad interessi collettivi o pubblici. La libertà non è attribuita nell'interesse altrui, non soffre limiti al suo interno: l'esigenza di tutela della persona e dell'utilità sociale è il limite esterno a quella libertà».

[100] Lo spunto interpretativo, con riguardo all'impresa, è valorizzato relativamente di recente da A. SITZIA e D. SEGA, *Interventi. Le dimensioni della responsabilità sociale dell'impresa e le fonti di regolazione: questioni in materia di impresa, lavoro e sicurezza*, in *Dir. relaz. ind*., 2011, p. 687, i quali sottolineano che «se è vero che l'Italia è il paese con il quadro istituzionale di gran lunga più avverso alla libertà d'impresa, in virtù di una eccessiva pressione fiscale e di molti vincoli amministrativi all'avvio e all'esercizio della libertà d'impresa, è difficile sostenere che la "colpa" sia della Costituzione».

[101] G. OPPO, *L'iniziativa economica privata*, in cit., p. 35. V. altresì M. BIANCHINI, *La contrattazione d'impresa tra autonomia contrattuale e libertà di iniziativa economica*, cit., p. 85, il quale sostiene che «il concetto di libertà dell'iniziativa […], non pare, di per sé, funzionalizzabile a […] valori diversi da quello che costituisce l'interesse privato ai risultati dell'attività medesima (normalmente, sebbene non necessariamente il profitto)», ove «altrimenti, si rischia di alterare l'ordine giuridico ed economico complessivo: si rischia cioè di inserirvi una sorta di "tarlo" capace di portare alla pianificazione (amministrativizzazione) dell'iniziativa economica, sebbene, paradossalmente, nel nome del(la tutela del) mercato».

pubblico dell'economia, inteso quale potere, ossia quale situazione antitetica alla libertà, quale negazione di libertà, quale *non libertà*»[102].

3.2. La tutela indiretta dell'autonomia contrattuale quale strumento dell'iniziativa economica.

Discorrere della libertà di iniziativa economica e dei relativi limiti fa emergere un tema, quello dell'autonomia contrattuale, che manifesta la sua piena rilevanza quale «dilemma della democrazia liberale»[103]. Nel tratteggiare i confini del controllo – prima pubblicistico e poi sociale – sull'esercizio dell'attività economica emerge che più è ampia la libertà (e, quindi, sono contenuti i connessi limiti), tanto più è significativa l'autonomia, che riceve perciò una tutela riflessa ai sensi dell'art. 41 del Testo fondamentale[104].

In via preliminare, va osservato che la norma *ex* art. 41 Cost. tutela sia la fase propulsiva dell'attività economica, intesa quale momento di destinazione di mezzi all'esercizio della stessa, sia quella dello svolgimento ed eventualmente conclusiva[105]. In questo senso, si tratta di una «libertà dei privati di disporre delle risorse, materiali e umane» e, in secondo luogo, «libertà dei privati di organizzare

---

[102] Come osservato da F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, cit., p. 44, che sottolinea esplicitamente «il superamento dell'antico modo di pensare alle due libertà, alla libertà economica e alla libertà politica, quali libertà che agiscono in sfere separate, non destinate ad incontrarsi» (p. 43).

[103] G. AMATO, *Il potere e l'antitrust*, Bologna, 1998, p. 8.

[104] Sul punto, R. SACCO, *Contratto, autonomia, mercato*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco e G. De Nova, *Il contratto*, vol. I, Torino, 2016, p. 16 ss., osserva che «un primo dettato, invocato come salvaguardia dell'autonomia contrattuale, è il 1° co. dell'art. 41, che garantisce libertà all'iniziativa economica privata. "Iniziativa economica" è concetto distinto rispetto ad "autonomia contrattuale". Ma l'azzeramento dell'autonomia contrattuale è azzeramento dell'iniziativa economica privata, così come ogni riduzione dell'autonomia contrattuale implica un limite alla libertà dell'iniziativa economica»

[105] Considera «perfettamente equivalenti» i concetti di "iniziativa economica" e "attività economica" già U. BELVISO, *Il concetto di «iniziativa economica privata» nella Costituzione*, cit., p. 151. Nello stesso senso altresì V. BUONOCORE, *L'art. 41 della Costituzione: libertà e limiti dell'iniziativa economica privata,* cit. p. 10; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali.*, cit., p. 462; M. MAZZIOTTI, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 151. In giurisprudenza, già Corte cost. 23 aprile 1965, n. 30 e Corte cost. 22 novembre 1991, n. 420. Di diverso avviso è A. BALDASSARRE, voce *Iniziativa economica privata (libertà di),* cit., p. 590 ss., il quale distingue tra la libertà di iniziativa economica di cui al primo comma dell'art. 41, che riguarderebbe la fase iniziale, e quella prevista ai sensi dei commi successivi, relativa invece allo svolgimento dell'attività; tale opinione è poi accolta positivamente da M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, cit., p. 12.

l'attività produttiva e, quindi, […] di decidere che cosa produrre, quanto produrre, come produrre, dove produrre» senza incorrere in condizionamenti che la restringano in modo arbitrario[106].

Di conseguenza, atteso che la disposizione in parola va letta in modo organico da un punto di vista lessicale, logico e sistematico, anche i limiti riguardano tanto la fase di concreto esercizio, quanto quella di inizio, non rilevando alcun *quantum* di protezione differenziato. Sostenere una ipotetica scissione tra iniziativa originaria e suo successivo svolgimento, infatti, oltre a rappresentare una forzatura teorica caratterizzata da astrattezza e artificiosità – ove qualsiasi attività economica è comunque una serie coordinata di atti di iniziativa in un continuo posizionarsi e riposizionarsi sul mercato – configurerebbe un «vicolo cieco»[107]. Tale sedicente separazione determinerebbe un ingiustificato *vulnus* di tutela relativamente all'iniziativa "in senso stretto", che si andrebbe a collocare senza alcuna ragione in un'area giuridicamente non protetta. Va così segnalato che limitare la nozione di iniziativa economica privata al solo momento di conferimento di capitali reali comporterebbe una indebita esclusione dalla garanzia costituzionale di ambiti e fenomeni al giorno d'oggi assai rilevanti. È questo il caso proprio del lavoro autonomo e, per quel che qui maggiormente interessa, di quello libero-professionale, riproducendo una impostazione ormai anacronistica[108].

In sostanza, nell'esteso quadro del rapporto tra libero mercato e intervento eteronomo, il contratto è il principale mezzo cui si ricorre per l'esercizio di un'attività economica al fine di raccogliere le risorse e di collocare i prodotti e i servizi nel mercato[109]. E dunque, ove l'autonomia contrattuale presenta chiari profili di strumentalità rispetto alla libertà di iniziativa economica e ne rappresenta una sorta di proiezione, ogni limite posto alla prima si risolve in un limite posto alla seconda, sicché anch'essa finisce per cedere dinanzi a motivi di

[106] F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, cit., p. 4.

[107] P. CAVALERI, *Iniziativa economica privata e costituzione «vivente». Contributo allo studio della giurisprudenza sull'art. 41 Cost*., Padova, 1978, p. 68.

[108] Per queste osservazioni si v. già E. GIANFRANCESCO, *«Sciopero» degli avvocati e Costituzione*, Milano 2002, p. 82 (e nt. 9).

[109] Interessanti le considerazioni di M. RENNA, *Profili tipologici delle garanzie personali*, Roma, 2018, p. 17 ss.

ordine superiore – economico o socio-ambientale – previsti e tutelati dalla Costituzione[110].

Difatti, le conseguenze dell'autonomia contrattuale (degli imprenditori, ma anche dei professionisti in taluni casi) si riflettono altresì nelle sfere giuridiche di soggetti estranei all'atto e privi di ogni consapevolezza, diversamente dall'autonomia privata contrattuale che incontra il limite *ex* art. 1372 c.c. ai sensi del quale il contratto *tertiis neque nocet neque prodest*. E tanto vale in modo evidente per i c.d. contratti di organizzazione delle attività, relativamente ai quali le intese o gli accordi restrittivi della concorrenza possono incidere sui prezzi e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione, e altresì per i c.d. contratti di svolgimento dell'attività, per lo più caratterizzati da condizioni generali unilateralmente predisposte dal contraente "più forte"[111].

3.3. L'iniziativa economica privata come libertà di concorrenza.

Il riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica integra quello della libertà di concorrenza[112], che è essenza del sistema economico: se il

[110] Per questa prospettiva, in giurisprudenza, cfr. Corte cost. 20 maggio 1976, n. 121, in *Foro it.*, 1979, n. 1, p. 1776; Corte cost. 21 marzo 1969, n. 37, in *Giur. cost*, 1969, p. 461; Corte cost. 13 maggio 1964, n. 40, in *Giur. cost.*, 1964, p. 250; Corte cost. 20 febbraio 1962, n. 7, in *Giur. cost.*, 1962, p. 73. A tal riguardo, v. altresì le considerazioni di M. RIVOLTA, *Mercanti all'uso antico (lavoro dell'imprenditore e disciplina dell'impresa),* in *Riv. dir. civ.,* 1994, n. 1, p. 893 ss., e, più di recente ID., *Autonomia privata e strumenti per l'esercizio delle imprese minori,* in *Riv. soc*., 2010, p. 1274 ss., che rileva come «nel concreto esplicarsi della libertà d'iniziativa economica, trova larghissimo spazio l'autonomia contrattuale degli stipulanti imprenditori», rispetto ai quali «il controllo di meritevolezza non può prescindere dalla ricaduta sociale di tale attività e deve quindi estendersi a una verifica del rispetto dei paletti costituzionali della libertà d'iniziativa, che attraverso quei contratti si esplica». Nello stesso senso si rinvia anche a M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa. Produzione, circolazione, gestione*, *garanzia*, vol. I, a cura di G. Gitti, M. Maugeri e M. Notari, Bologna, 2012, p. 50 ss.

[111] Sul punto, in riferimento al solo imprenditore, si v. V. BUONOCORE, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006, p. 90 ss.

[112] V. BUONOCORE, *L'art. 41 della Costituzione: libertà e limiti dell'iniziativa economica privata,* cit., p. 9-10; M. LIBERTINI, *La tutela della concorrenza nella costituzione italiana*, in *Giur. cost*., 2005, n. 2, p. 1429 ss.; F. CRISCUOLO, *Diritto dei contratti e sensibilità dell'interprete*, Napoli, 2003, p. 33; G. GRISI, *L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Milano, 1999, p. 188 ss.; F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, cit., p. 11. In senso contrario, N. IRTI, *Iniziativa economica e concorrenza*, in *Per una nuova Costituzione economica*, a cura di G. Della Cananea e G. Napolitano, Bologna, 1998, p. 25 il quale sostiene che «la libertà […] è una figura verticale; la concorrenza, una figura

singolo è libero di iniziare, svolgere e cessare un'attività economica, logica conseguenza è che vi sia un mercato popolato da una moltitudine di operatori economici in competizione fra loro che immettono nello stesso prodotti e servizi atti a soddisfare bisogni identici o simili[113]. Difatti, la valenza *erga omnes* del diritto in parola (la c.d. *Drittwirkung* tipica dei diritti fondamentali) corrobora il diritto dell'operatore economico a muoversi in un contesto di competizione *fair*[114].

In tal senso, la libertà di iniziativa economica del singolo, rapportata all'iniziativa economica degli altri, incorpora una qualche sfumatura di libertà di concorrenza[115], che – coerentemente a quanto considerato *supra* – trova fondamento e limite nel pubblico interesse (cfr. art. 2595 c.c.) e impedisce il

---

orizzontale. L'una indica sfere di azione protette contro lo stato; l'altra indica rapporti tra imprenditori, cioè tra soggetti che esercitano, o hanno esercitato, la libertà d'iniziativa economica. Né varrebbe replicare che eguali libertà d'iniziativa economica fanno la concorrenza, poiché l'eguaglianza esprime un'identica protezione verso lo stato, ma nulla dice circa i rapporti tra coloro che esercitano la libertà». Il medesimo A., in *L'ordine giuridico del mercato,* cit., p. 19 sostiene che «l'eguaglianza nella libertà di iniziativa economica» stabilita nel primo comma dell'art. 41 Cost., non equivale a concorrenza «poiché le identiche e pari libertà, disponendosi come elementi di una raggiera confluente verso lo Stato, si trovano l'una parallela all'altra, e non in rapporto l'una con l'altra».

[113] In giurisprudenza, anche prima dell'entrata in vigore della l. 287/1990, la Corte costituzionale è tornata più volte sul principio di concorrenza: Corte cost. 22 luglio 2010 n. 270; Corte cost. 12 febbraio 2010 n. 45; Corte cost. 14 dicembre 2007 n. 430; Corte cost. 21 marzo 2007 n. 94; Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 14; Corte cost. 15 maggio 1990 n. 241; Corte cost. 2 dicembre 1982, n. 223. Merita una menzione la sentenza n. 384 del 1999 (annotata da A. PACE, *La Corte disconosce il valore costituzionale della concorrenza?*, in *Giur. cost*., 1999, p. 2965 ss.) ove la Corte sembrò – senza comunque entrare nel merito – «disconoscere» la concorrenza come valore. Interessanti le considerazioni di M. LIBERTINI, *La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana*, in *Riv. Ital. Econ*., 2005, suppl. n. 1, p. 105 ss., il quale – premettendo che la Corte si era mostrata «piuttosto insensibile ai valori della concorrenza, prima della riforma costituzionale» (p. 112) – indaga su talune pronunce (spec. le nn. 27 e 275 del 2003, 14, 272 e 345 del 2004, 107, 134, 151, 162 e 175 del 2005) e ne critica i metodi argomentativi che addivengono a definizioni non univoche della concorrenza.

[114] La tutela (soggettiva) della concorrenza è spiegata in questi termini da E. GIANFRANCESCO, «*Sciopero» degli avvocati e Costituzione*, cit., p. 85 ss., cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici. L'A., appunto, la giustifica non sul vago limite dell'utilità sociale di cui al secondo comma dell'art. 41, bensì sull'efficacia ampissima dei diritti fondamentali (e, dunque, sulla norma al primo comma dell'articolo appena richiamato).

[115] In arg. già G. GHIDINI, *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, 1978, p. 79 ss.; G. MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, Milano, 1965, p. 7.

riconoscimento di una sorta di "diritto di utilizzazione esclusiva" (simile a quello previsto in tema di brevetti) sulle decisioni organizzative.

Chiaramente, la concorrenza non pare poter essere concepita in un'ottica tipicamente ordoliberale come un insegnamento naturale e spontaneo del mercato, il quale – se si muove senza un perspicuo indirizzo dei poteri pubblici – tende ad irrigidirsi in monopoli e cartelli, assumendo assetti lontani dal pubblico interesse[116]. Del resto, la situazione di mercato non può di fatto (e nemmeno sarebbe auspicabile) corrispondere al modello della concorrenza perfetta, che riprodurrebbe un'idea di economia sostanzialmente immobile. Il sistema di tutele, infatti, non dovrebbe invero avere ad oggetto la concorrenza come bene giuridico in senso statico, quanto il «processo concorrenziale» in senso dinamico, sotto l'influenza del diritto europeo[117].

Pertanto, se il contesto generale è potenzialmente alimentato da libertà di accesso ai mercati e di variazione dell'offerta, libertà di crescita e libertà di innovazione, sono comprensibili le difficoltà nel rintracciare un unico ideale punto di pareggio, valido a permettere ai soggetti di operare[118]; *a contrario*, abbandonando la ormai antica idea dei mercati come luoghi di libero scambio fra le parti, le politiche concorrenziali sono volte ad individuare una pluralità eterogenea di posizioni di equilibrio, per garantire un buon adattamento al meccanismo virtuoso in cui si inseriscono, massimizzando lo sviluppo economico e il benessere collettivo[119].

---

[116] M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, 2014, *passim*, spec. p. 4 ss.

[117] Così, M. LIBERTINI, *Le riforme del diritto dell'economia: regolazione e concorrenza*, in *Giorn. dir. amm.*, 2002, n. 2, p. 802 ss., il quale riconosce come «queste due nozioni di concorrenza possono avere una rilevanza pratico-applicativa assai differente». In giurisprudenza, si rinvia a Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 14 ove è rilevato che la concorrenza «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali».

[118] Per questa prospettiva si guardi all'insegnamento austriaco (e alla teoria evolutiva della conoscenza e della società) e, in particolare, tra tutti, F. A. HAYEK, *Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee*, Roma, 1988.

[119] Per un approfondimento, M. LIBERTINI, voce *Concorrenza*, in *Enc. dir. Ann.*, vol. III, Milano, 2010, p. 191 ss.

Ebbene, sulla scorta dell'impossibilità di eliminare tutte le situazioni di potere economico privato che incidono sul funzionamento dei mercati, trovano giustificazione attenti strumenti di controllo dello stesso[120].

Il riferimento, quindi, è sia alla definizione di "regole della partita" valide per tutti gli operatori nella stessa misura (c.d. *level playing field*), sia alla facilitazione dell'accesso al mercato[121], nell'ottica di coessenzialità e naturale (nonché reciproca) sinergia tra la libertà di iniziativa economica e l'apertura al mercato[122]. Con ciò non si sta asserendo che la maggiore rilevanza assegnata al mercato si tradurrebbe nella rinunzia alle finalità sociali sostenute dalla Costituzione e che andrebbe ricercata una piena libertà degli operatori economici, i quali – per la mano invisibile che direziona l'economia – giungerebbero al migliore ordine economico possibile[123]. Difatti, guardando alla concorrenza in senso dinamico, siffatto approccio si traduce nella definizione di strumenti normativi di regolazione – riguardanti essenzialmente l'*antitrust*, la concorrenza sleale e i diritti di proprietà intellettuale – che disciplinano il "gioco della concorrenza" e non rappresentano limiti alla libertà di iniziativa economica o alla libertà di concorrenza stessa. Di conseguenza, si evince che la libertà di iniziativa economica ha una dimensione verticale, quale libertà del privato verso lo Stato, e una dimensione orizzontale, ossia nei confronti di tutti gli altri soggetti[124].

Alla base delle deviazioni dalla regolazione generale delle attività economiche vi sono pertanto non solo esigenze connesse alla rimozione di situazioni monopolistiche (legali, di fatto o anche "naturali"), ma altresì tentativi di eliminazione delle esternalità negative (di tipo ambientale come in relazione al rischio per il risparmio) e di contenimento delle asimmetrie informative; e così

---

[120] Meritano di essere ricordate le osservazioni critiche di G. CORSO, *Attività amministrativa e mercato*, in *Riv. giur. quadr. serv. pubbl.*, 1998, p. 1 ss., il quale ritiene che la concorrenza come «tecnica di coordinamento delle attività economiche» sia da valutarsi «radicalmente alternativa ai programmi e controlli pubblici perché implica un coordinamento spontaneo e decentrato dei comportamenti dei soggetti economici».

[121] Traccia con decisione tale duplice aspetto A. PACE, *Libertà "del" mercato e "nel" mercato*, in *Pol. dir*., 1993, p. 327 ss.

[122] G. DI GASPARE, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *Dir. pubb*., 2008, n. 3, p. 887.

[123] In questo senso, pur con finalità parzialmente diverse, V. OTTAVIANO, *Note minime in tema di "rilievo del lucro soggettivo nella disciplina dell'attività economica"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, n. 3, p. 325 ss.

[124] Così, F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, cit., p. 7. Al contrario, come anticipato, rintraccia un carattere unicamente verticale N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 110.

si assumono eccezionali limitazioni di accesso a determinati mercati e discipline volte ad agevolare la stabilizzazione di altri mercati, alla luce del carattere di universalità che contraddistingue certi beni o servizi. Infatti, tra le finalità pubbliche di cui all'art. 41, co. 3 della Costituzione, un ruolo specifico è svolto altresì da quelle «inerenti al funzionamento del mercato, dirette ad assicurare la trasparenza dei comportamenti, l'affidabilità dei soggetti, il divieto delle pratiche abusive, il contenimento delle posizioni dominanti, in altre parole tutto ciò che garantisce che la concorrenza si svolga in modo leale e fisiologico»[125].

Ebbene, solo all'esito della stagione della regolazione amministrativa dei mercati volta alla liberalizzazione dei settori tradizionalmente monopolistici sulla scia della crisi dello Stato sociale[126] e delle contaminazioni euro-unitarie, la tutela della concorrenza si impone quale esplicito principio fondamentale di regolazione delle attività economiche[127]. La scelta politico-legislativa di riconoscere alla concorrenza un rilievo costituzionale, infatti, si evince da diverse disposizioni. Si pensi all'art. 1 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, che richiama lo stesso art. 41 Cost.[128], nonché al testo dell'art. 117 della Costituzione, modificato

[125] G. GUARINO, *Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione e istituzioni comunitarie*, cit., p. 39.

[126] Di rilievo è la nozione elaborata da T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 2011, p. 136, ove si legge il riferimento ad «uno Stato che, pur conservando i tradizionali istituti giuridici della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica privata, non li considera più come un "mito" dal valore intangibile e ritiene necessario intervenire nel settore dei rapporti economici per coordinare l'attività economica ed indirizzarla al raggiungimento di un maggiore benessere comune».

[127] Si pensi già alla definizione dello *Sherman Act* come «*charter of economic liberty aimed at preserving free and unfettered competition and the rule of trade*» (Northen. Pac Ry. Co. v. United States, 356 U.S. 1, 4, 1958). V. in particolare T. NACHBAR, *The Antitrust constitution*, in *Iowa Law Review*, 2013, disponibile in *www.ssrn.com*.; ma già N. IRTI, *Economia di mercato e interesse pubblico,* in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 2000, n. 2, p. 435 ss. il quale evidenzia come «i trattati europei abbiano posto il metodo della concorrenza al centro della costituzione economica, permettendo di definire, come interessi pubblici, l'interesse all'introduzione e alla garanzia del libero competere e l'interesse alla liberalizzazione».

[128] Per un acuto commento sull'impatto di tale legge in riferimento ai profili in parola v., per tutti, M. LIBERTINI, *La prospettiva giuridica: caratteristiche della normativa antitrust e sistema giuridico italiano*, in *Concorrenza e Autorità Antitrust – Un bilancio a 10 anni dalla legge, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, Roma, 2000, p. 69 ss. il quale analizza la «svolta […] segnata dall'interpretazione filo concorrenziale dell'art. 41 Cost.» e dall'affermarsi del principio di tutela della concorrenza nell'ordinamento italiano.

dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3[129]. Quest'ultima norma, in particolare, introduce una tutela oggettiva (che si affianca a quella soggettiva sinora tratteggiata) della concorrenza[130] e – sebbene non menzioni espressamente la regolazione amministrativa dei mercati – andrebbe interpretata in termini ampi, giacché le distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato possono derivare anche da inefficienti regolazioni amministrative[131]. In tal senso, la libertà costituzionalmente tutelata assume la dimensione di «concorrenza regolata e, per questa via, socialmente orientata»[132].

La questione va però correttamente inquadrata. Se è vero che, nella prospettiva tradizionale, la tutela della concorrenza è volta ad «impedire la formazione di soggetti economici talmente potenti da condizionare l'esercizio della libertà e il funzionamento della democrazia»[133], è altrettanto vero che essa non deve tradursi in una piena e indistinta difesa dei soggetti deboli, ancorché inefficienti. In particolare, è comprensibile immaginare che l'autonomia del singolo sia «*in sé* una fondamentale fonte di efficienza»[134] e manifestare preoccupazioni verso un'economia – come quella attuale – in cui sono sempre più frequenti situazioni di quasi-monopolio, dominate da imprese di enormi

[129] Come sottolinea G. DELLA CANANEA, *L'ordinamento delle professioni*, cit., p. 1146, gli effetti del riconoscimento del principio di concorrenza nella Carta costituzionale sono rinvenibili altresì nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ove ad esempio è riscontrabile un abbandono delle motivazioni, in materia di professioni, fondate sull'art. 4 Cost. (v. Corte cost. 29 marzo 1961, n. 13) a favore dell'applicazione dell'art. 41 Cost. (v. Corte cost. 22 gennaio 1976, n. 17).

[130] Sulle difficoltà di individuare netti criteri di inclusione nell'art. 117 della Costituzione si rinvia a A. D'ATENA, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quad. cost*., 2003, n. 1, p. 21; S. MANGIAMELI, *Il riparto delle competenze normative nella riforma regionale*, in *La riforma del regionalismo italiano*, a cura di S. Mangiameli, Torino 2002, p. 127 ss.

[131] Per un inquadramento sul punto si v. già M. LIBERTINI, *Le riforme del diritto dell'economia: regolazione e concorrenza*, cit., p. 802 ss.

[132] M. GIAMPIERETTI, *Il principio costituzionale di libera concorrenza: fondamenti, interpretazioni*, *applicazioni*, in *Dir. soc*., 2003, n. 4, p. 439 ss., spec. p. 518.

[133] In questi termini V. MANETTI, *I fondamenti costituzionali della concorrenza*, Roma-Bari, 2019, p. 53.

[134] Lo spunto interpretativo è di M. GRILLO, *Un'ambiguità irrisolta: la libertà come fonte di efficienza o l'efficienza come vincolo della libertà?*, in *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, cit., p. 178, il quale indaga criticamente le prospettive di analisi *antitrust* c.d. *more economic approach* per sostenere un rapporto di alternatività e contrapposizione tra l'efficienza del mercato e la libertà di iniziativa economica, rintracciando in questa impostazione uno svilimento dell'importanza dell'autonomia del soggetto come fonte principale di efficienza.

dimensioni (si pensi ai cc.dd. giganti del *web* o *BigTech*) che diventano sovrane dell'evoluzione tecnologica attraverso offerte di mercato singolari e *killer acquisitions*[135]. Tuttavia, abbandonando la prospettiva tradizionale che assimila la tutela della concorrenza alla tutela della libertà di commercio, le politiche concorrenziali andrebbero indirizzate alla ricerca della difesa dell'efficienza dinamica dei mercati più che ad un indistinto sospetto – e quindi soppressione – verso queste realtà giganti a favore di una assoluta e aprioristica valorizzazione dell'autonomia e della libertà di commercio[136]. In quest'ultimo caso, infatti, la regolamentazione assumerebbe un aspetto asimmetrico, fondato su una «assimilazione impropria fra la tutela dell'impresa in economia di mercato e la tutela della libertà di decisione individuale»[137].

4. Libertà professionale tra libertà di iniziativa economica privata e garanzia del lavoro autonomo.

Nel complesso quadro storico-economico degli ultimi ottanta anni che emerge dall'analisi sinora condotta, trova una sistemazione di rilievo il diritto europeo, che intacca i punti nevralgici del diritto nazionale[138]. Si tratta di un aspetto, già latentemente osservato e su cui si tornerà necessariamente a più riprese in tutto il lavoro guardandolo da prospettive distinte, giacché interessa trasversalmente la materia oggetto di indagine, animando silenziose rivoluzioni[139]. L'inquadramento del soggetto professionale nella cornice delle

---

[135] Si rinvia allo studio condotto da C. CUNNINGHAM, F. EDERER e S. MA, *Killer Acquisitions*, in *Journ. Pol. Econ.*, 2018, n. 3, p. 649 ss., i quali, con particolare riferimento all'industria farmaceutica ove il fenomeno delle *killer acquisitions* è particolarmente evidente, mostrano come questo tipo di operazioni «disproportionately occur just below thresholds for antitrust scrutiny».

[136] Così, diffusamente, A. ARGENTATI, *Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei mercati*, Torino, 2009.

[137] Per questa prospettiva si v. M. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, cit., p. 1268. L'A., in modo ancor più incisivo, sottolinea altresì che «vagheggiare autorità *antitrust* che perseguano direttamente obiettivi di giustizia distributiva significa intorbidarne la funzione e distogliere l'attenzione dai problemi più gravi della crisi delle democrazie occidentali, che riguardano la qualità e l'indipendenza del governo politico» (p. 1286).

[138] R. NANIA, *Libertà economiche e libertà d'impresa*, cit., p. 83, rievocando un'immagine di D. SORACE, *La proprietà nella costituzione economica*, in *Persona e mercato. Lezioni*, a cura di G. Vettori, Padova, 1996, segnala una certa «pendolarità» nell'applicazione delle norme costituzionali in materia economica.

[139] In chiave di teoria generale del diritto, si rinvia, anche per gli ampi riferimenti bibliografici, alle osservazioni di G. ITZCOVICH, *Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico,*

libertà, infatti, non può prescindere da uno sguardo alla legislazione espressa a livello europeo; essa non stravolge il nostro ordinamento, ma richiede una critica e sorvegliata rilettura di ordinarie collocazioni di principi, istituti o settori normativi nazionali, esplicitando relative opportunità quiescenti ed esplorando rinnovate relazioni sistemiche con la stessa Carta fondamentale[140].

Tra l'interventismo pubblico nell'economia post-bellica degli anni '50 del secolo scorso, intensificatosi massimamente negli anni '60-80 mediante il meccanismo delle partecipazioni statali, cui ha fatto seguito l'era delle privatizzazioni negli anni '90 e la trasformazione del diritto pubblico dell'economia ora basato su strumenti di "regolazione" e non più di intervento diretto, in uno alla valorizzazione delle autorità indipendenti al di fuori del sistema democratico-rappresentativo in senso stresso, si innesta il progressivo impatto delle norme provenienti dall'UE sulla libertà di iniziativa economica privata costituzionalmente garantita e, di conseguenza, su tutti i fattori ad essa legati[141].

Nell'ottica di «un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (art. 119, co. 1. T.F.U.E.), ove l'Unione detiene la competenza esclusiva in tema di «definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno» (art. 3, co. 1, lett. b) T.F.U.E.), il generale divieto di comportamenti anticoncorrenziali *ex* art. 101 T.F.U.E. e degli aiuti di Stato *ex* art. 107 ss. T.F.U.E., in uno alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali a norma dell'art. 26, co. 2, T.F.U.E., generano effetti sugli interventi del Legislatore in attuazione del disposto di cui all'art. 41 Cost., come anticipato con riguardo all'art. 1 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e alla riformulazione dell'art. 117 del Testo fondamentale.

---

principi fondamentali, L'Europa e il suo diritto in tre concetti, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2009, n. 1, p. 34 ss.; e già ID., *Teorie e ideologie del diritto comunitario*, Torino, 2006, *passim.*

[140] Con riguardo al problema della compatibilità tra la Costituzione economica e i principi del diritto UE, tra gli altri, si rinvia a S. AMBROSINO, *La "costituzione economica": note esplicative di una nozione controversa*, cit., p. 217 ss.; C. PINELLI, *Sulla compatibilità fra gli enunciati costituzionali sui rapporti economico-sociali e il diritto dell'Unione Europea*, in AA. VV., *La costituzione economica: Italia, Europa*, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Bologna, 2010, p. 5 ss.

[141] Secondo V. ONIDA, *La Costituzione ieri e oggi*, Bologna, 2007, p. 84, l'art. 41, nel definire un equilibrio tra le diverse istanze non ha ostacolato «scelte innovative nel campo dell'economia, né nel senso di un maggior interventismo pubblico, né nel senso opposto di una sua riduzione».

Ebbene, una premessa si rende necessaria. La nota inclinazione europea al libero mercato sicuramente contribuisce a dissipare quell'orientamento interpretativo cui si è fatto cenno *supra* che importa una sorta di declassamento del rango costituzionale della libertà economica. Tuttavia, è spontaneo che l'accento posto sulle relazioni "cosali" (ossia imprenditoriali, proprietarie e via dicendo) in termini di creazione di «spazi di libertà, sicurezza e giustizia» (art. 3, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea) tra gli uomini giammai può tradursi in una piena e sistematica tutela delle libertà economiche e ciò perché a livello dell'Unione esse non godono di una protezione in questo senso, essendo comunque funzionali al reale obiettivo rappresentato dalla tutela del mercato interno[142].

In questi termini, la libertà professionale «costituisce a tutti gli effetti esplicazione della libertà garantita dall'art. 41 Cost.»[143] che va interpretato in senso pro-concorrenziale[144].

Un primo indizio in tal senso è riscontrabile nel significato dell'aggettivo "professionale", capace di alimentare equivoci e incertezze interpretative, anche per la nota settorializzazione delle valutazioni interpretative nel requisito della professionalità dell'impresa/imprenditore. Non è questa la sede per ripercorrere dettagliatamente i significati che nel tempo vi sono stati attribuiti, limitandosi ad una lettura sistemica tutt'altro che sterile. Atteso che la professionalità è una caratteristica che l'imprenditore condivide con altri soggetti (*i.e.* il lavoratore autonomo, anche nella accezione di professionista, il mandatario, il mediatore e così via), infatti, essa va osservata nel suo significato semantico generalissimo (e, pertanto, applicabile senza distinzione alcuna a tutti i casi) di esercizio – appunto – professionale di un'attività. Il concetto di "professionale" viene avvicinato a quello di "lavorativo", integrando quindi una nozione di attività –

---

[142] Corte giust. 14 maggio 1974, C-4/73, *Nold, Kohlen und Baustoffgrosshandlung* c. Commissione, ove la Corte di Giustizia precisava come i diritti al libero esercizio delle attività economiche «lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto di tutela».

[143] E. GIANFRANCESCO, *Libertà di impresa e libertà professionale nell'esperienza costituzionale italiana*, *Giur. cost.*, 2005, n. 3, p. 2209 ss.

[144] F. MERUSI, *Giustizia amministrativa e autorità amministrative indipendenti*, in *Dir. amm.*, 2002, p 183 ss.; M. ANTONIOLI, *Mercato e regolazione*, Milano, 2001, p. 69 ss.; R. NIRO, *Profili costituzionali della legge antitrust*, Padova, 1993, p. 97 ss. Rileva una traduzione pro-concorrenziale dell'art. 41 Cost. già con l'entrata in vigore della l. 287/1990 M. LIBERTINI, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 519.

solo *tendenzialmente* (ma non necessariamente) abituale o non occasionale – consistente nell'offrire a terzi beni o servizi dietro corrispettivo[145]. Ciò che rileva, pertanto, non attiene alla frequenza o al numero di prestazioni rese, quanto al carattere reddituale e alla destinazione al mercato dell'attività svolta[146].

Ebbene la libertà professionale integra un'azione professionale e cioè un *agere* egoista, o, per meglio dire, «lucrativo, se non come "metodo" o come "scopo", quantomeno come "inclinazione"»[147], giacché non impone necessariamente l'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi ma è sicuramente finalizzato ad ottenerla, come è manifestato dalla terzietà del soggetto utente cui è chiesto il pagamento di un corrispettivo per il prodotto o servizio reso che remuneri l'investimento compiuto[148].

Del resto, a livello europeo vale il binomio professionista/consumatore, ove il primo, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, si rapporta al secondo, che si vale dei relativi servizi per interesse proprio e non nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica[149].

---

[145] Interessanti le osservazioni di F. GALGANO, *Le teorie dell'impresa*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, vol. II, Padova, 1978, p. 54, per il quale è rilevabile una «intuitiva incompatibilità tra erogazione gratuita di beni o servizi e professionalità» e di F. FERRARA JR e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011, p. 37 secondo i quali «nessuno svolge un'attività professionale *gratis* ed *amore Dei*».

[146] Come intuitivamente rilevato da G. TERRANOVA, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm*., 2008, n. 1, p. 48, «la semplice produzione, in forma organizzata, di beni o servizi non basta a tagliare il cordone ombelicale con la classe sociale di appartenenza (quella dei professionisti intellettuali, dei proprietari terrieri, etc.), se il titolare dell'attività produttiva non si presenta sul mercato per vendere quanto ha prodotto». Per un approccio manualistico si v. G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. Angelici e G. B. Ferri, Torino, 2019, p. 42 secondo cui chi «produce professionalmente beni o servizi, necessariamente produce per altri». Ancor più accentuata è l'opinione di M. CASANOVA, *Impresa e azienda (le imprese commerciali)*, Milano, 1974, p. 18, ove si legge che «essenziale al concetto di professionalità è la destinazione dell'attività a soddisfare i bisogni altrui, al di fuori dell'ambito personale o familiare». In giurisprudenza, si rinvia a Cass. civ., 4 luglio 2001, n. 9040, in *Dir. e giur. agr.*, n. 11, 2001, p. 687, che ha negato la caratteristica di "professionale" ad un'attività che non rivolgeva i prodotti al mercato.

[147] S. BONORA, *«Imprenditore»: spunti per la rilettura della fattispecie*, in *Riv. dir. impr.*, 2021, n. 2, p. 459, cui si rinvia per una compiuta risistemazione dei concetti di professionalità ed economicità dell'attività imprenditoriale.

[148] In arg. v. G. MINERVINI, *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Napoli, 1966, p. 28; W. BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, p. 78.

[149] Si rinvia, per tutti, a G. ALPA, *Ancora sulla definizione di consumatore*, in *Contratti*, 2001, n. 2, p. 205 ss., ove si legge che «il consumatore non è un singolo individuo in quanto tale

Il discorso prende necessariamente le mosse dagli artt. 4 e 33 ss. Cost., cui viene di regola naturalmente condotto l'alveo del lavoro in tutte le sue possibili esplicazioni. Tali norme, pur rappresentative di un approccio distinto rispetto a quello dell'art. 41, ad uno sguardo più attento non negano una possibile sovrapposizione[150] e non comportano invero una distorsione della cornice finora descritta[151]. Il lavoro autonomo, incluso quello di natura professionale, non si sostanzia unicamente nell'indirizzare le energie individuali al conseguimento di una retribuzione ma «richiede, in sé, per aver corso, una pur minima allocazione di capitali, ed è quindi iniziativa in senso proprio»[152], con l'effetto di agire come moltiplicatore di ricchezza del singolo e, indirettamente, della collettività. Peraltro, la sempre più frequente assimilazione dello stesso all'attività di tipo imprenditoriale per via dell'organizzazione di mezzi e di persone che nella maggior parte dei casi ne è alla base crea un ponte diretto con l'art. 41 Cost. anche nella sua (comunque non pienamente condivisibile) accezione più ristretta di equiparazione all'attività d'impresa.

Nell'architettura giuridica dell'Unione, la tutela della libertà professionale trova riconoscimento sia nelle fonti derivate (si pensi alla esaltazione dell'autonomia deontologica nella c.d. direttiva servizi), sia (in particolar modo) nelle fonti primarie, come si evince anzitutto dall'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[153]. La norma implica il decisivo abbandono dell'approccio mercantilistico con cui, nei Trattati fondativi, era stato armonizzato il trattamento giuridico delle professioni basandolo sulla libera

---

ma l'individuo che è parte di un rapporto istituito con un soggetto a lui contrapposto che presenta caratteristiche opposte, cioè un individuo (o un ente) che svolge attività professionale».

[150] R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Milano, 2010, p. 28.

[151] Sull'art. 4 Cost. come "disposizione-ombrello" v. V. CRISAFULLI, *Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione*, in *Riv. giur. lav*., 1951, ora in ID., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, p. 145 ss. Interessanti le considerazioni altresì di R. NANIA, *Riflessioni sulla «Costituzione economica» in Italia: il «lavoro» come «fondamento», come «diritto», come «dovere»*, in *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, a cura di E. Ghera e A. Pace, Napoli, 2009, p. 61 ss., spec. p. 68.

[152] G. PERA, voce *Professione e lavoro (libertà di)*, in *Enc. dir*., vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 1038.

[153] In arg., di recente, si rinvia a L. NOGLER, *Commento all'art. 15: libertà professionale e diritto di lavorare. La libertà di lavorare*, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, a cura di O. Pollicino, R. Mastroianni, F. Pappalardo, S. Allegrezza e O. Razzolini, Milano, 2017, p. 282 ss.

prestazione di servizi e sulla libertà di stabilimento e rappresenta un altro imprescindibile pilastro da cui partire per tentare un inquadramento sistemico della regolazione giuridica delle attività professionali nel nostro ordinamento. Il diritto positivo europeo tutela la libertà professionale inserendola nel secondo dei sei cardini valoriali (*i.e.* dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia) in cui si struttura la Carta, accanto ad altri fondamentali diritti di libertà, quali la libertà professionale e il diritto alla sicurezza (art. 6), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10), la libertà di espressione (art. 11), la libertà di riunione e di associazione (art. 12), seguita dalla libertà d'impresa (art. 16)[154].

Nell'ordinamento nazionale, la previsione che mostra maggior condivisione d'intenti con lo schema valoriale della libertà professionale è collocata al secondo comma dell'art. 2, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 recante il regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate, in attuazione delle previsioni del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, ai sensi del quale «l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico». Ebbene, da questo specifico punto di vista, il professionista è un soggetto che ha il diritto e il dovere di rintracciare soluzioni tecniche alle questioni sottopostegli, sfruttando il proprio bagaglio culturale e specialistico, nella piena libertà di scelta, di strategia e di giudizio, ove risiede il plusvalore professionale. Difatti, a fronte del pagamento del compenso, chi desidera usufruire di una prestazione professionale ha il diritto di riceverla, ma non di incidere sulla composizione tecnica della stessa, la quale è invece rimessa all'autonomia e all'indipendenza del professionista, che rappresentano esplicitazione di un diritto di libertà (professionale) e, al contempo, di un dovere (anch'esso professionale).

5. La rinnovata ermeneutica del soggetto professionale in una rilettura euro-unitaria.

La realtà economica è una combinazione di elementi, ove tutto dipende da tutto e, alla luce di quanto segnalato sinora, si evince che la chiave di lettura efficace si sposta dalla ricostruzione *delle* libertà degli individui, in un'ottica soggettiva di garanzia individuale, alla ricostruzione *della* libertà del mercato, come oggettivo principio regolatorio delle relazioni economico-sociali. Ne

[154] Sulla novità di questa codificazione v., tra gli altri, P. RIDOLA, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, p. 170.

consegue una continua decostruzione e deformalizzazione delle tradizionali categorie interne, combinata ad una parimenti incessante riorganizzazione e riallocazione dei vari interessi cui garantire tutele, in una rinnovata e sempre mutevole scala di valori.

La palingenesi che coinvolge la figura del soggetto professionale risponde ai tentativi di sfruttare le nuove opportunità e contenere i nuovi rischi derivanti dalle trasformazioni economico-sociali, schivare gravi paradossi interpretativi ed evitare derive di consolidati principi normativi. Ebbene, gli effetti – molti dei quali, allo stato, sono solo intuibili – di questa taciturna sedizione non possono che essere osservati muovendo dalle fondamenta, ossia dal sistema di libertà che emerge dal quadro costituzionale dei rapporti economici.

Nella prospettiva più classica e ristretta, il soggetto professionale viene assimilato al soggetto esercente una professione regolamentata o ordinistica *ex* art. 33, co. 5, Cost., ossia un'attività subordinata al superamento dell'esame di Stato volto ad ottenere l'abilitazione professionale, e, in taluni casi, sottoposta alla vigilanza di un ente pubblico – l'ordine professionale – preposto a garantire il pubblico interesse al corretto esercizio della professione medesima, in funzione della necessaria protezione di diritti e valori costituzionali fondamentali su cui la stessa è destinata ad incidere, quali ad esempio il diritto alla difesa per gli avvocati, il diritto alla vita e alla salute per l'esercizio della professione medica, nonché la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata (oltre che della proprietà privata) in relazione all'edificazione di immobili per gli ingegneri e gli architetti[155].

Secondo un approccio più allargato, il campo semantico si riflette sul valore e sulla competenza della osservata attività lavorativa, eventualmente anche subordinata, in vista di un deciso legame tra il diritto di esercitare la professione e il diritto al lavoro, che si desume da diverse disposizioni. Si pensi, ad esempio, al compito della Repubblica di curare «la formazione e l'elevazione professionale

[155] Tra la vastissima produzione dottrinale si v. F. MERUSI, *Il diritto pubblico delle libere professioni. Ordini, albi e diritto di stabilimento nel diritto vigente e "quasi vigente"*, in *Rass. forense*, 2005, p. 1101 ss.; C. MAVIGLIA, *Professioni e preparazione alle professioni*, Milano, 1992, p. 88 ss.; D. LETELLA, *I profili costituzionalistici*, in AA. VV., *Le professioni intellettuali*, a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, Torino, 1987, p. 31 ss., spec. p. 49 ss.; C. LEGA, *Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza*, Milano, 1974; R. CHIARELLI, *Esame di stato e limiti territoriali all'esercizio della professione*, in *Riv. giur. scuola*, 1967, p. 364 ss.

dei lavoratori» ai sensi dell'art. 35, co. 2, Cost.[156], all'«istruzione e formazione professionale» di cui all'art. 117, co. 3, Cost., in uno al già menzionato art. 15 della Carta di Nizza rubricato "Libertà professionale e diritto di lavorare".

Eppure, incasellare *tout court* la figura in parola all'interno del circoscritto scenario delle professioni ordinistiche, al pari di ricondurla unicamente al diritto di lavoro pare offrire una visuale inopportunamente monca e incapace di catturare equamente le singole sfaccettature nel sistemico panorama delle libertà. Di conseguenza, il paradigma in grado di cogliere tutte le dimensioni appare essere proprio la libertà di iniziativa economica, la quale nella sua portata più ampia va ben oltre l'area della libertà d'impresa, al punto che, tutelando qualsiasi attività suscettibile di essere economicamente valutata, allora diventa ragionevole immaginare che in essa possa essere contenuta anche la libertà del soggetto professionale.

D'altronde, il legislatore ordinario, con l'adozione del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, in tema di "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" fa propri gli spunti ricostruttivi offerti dalla Corte costituzionale e, nello stabilire una tutela totalizzante dell'esercizio della professione in tutte le sue forme e applicazioni (purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume), all'art. 2 sancisce che «l'esercizio della professione [è] espressione del principio di libertà di iniziativa economica».

Ciascuno approccio evidentemente contiene frammenti di verità, potendo essere considerati alla stregua di «tre cerchi concentrici di dimensioni diverse, il più ampio dei quali comprende appunto l'idea di professione come profilo qualitativamente pregnante insino nella dignità di ogni attività lavorativa, quello intermedio corrisponde all'area relativa a tutte le attività professionali, e quello più piccolo riguarda le professioni regolamentate»[157]. In tal modo, l'effetto non è quello di forzare il dato costituzionale allargandone impropriamente l'estensione e la profondità, ma di sondare perimetro e graduazione della garanzia costituzionale, adattandoli alle esigenze attuali.

---

[156] Sul significato di lavoro *ex* art. 35 Cost. v. M. G. GAROFALO, *Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2008, p. 21 ss. In arg. v. C. LEGA, *Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza*, cit.; S. BARTOLE, *Professioni legali e diritto alla difesa*, in *Giur. cost.*, 1964, p. 1165 ss.

[157] G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pubblica*, Torino, 2012, p. 49.

Quindi, la riscoperta, pur sempre in una chiava innovativa, della risalente concezione degli *status*[158], cui segue l'applicazione di specifiche discipline a soggetti identificati da particolari qualità, da un lato, e il recente protagonismo della concorrenza del mercato, dall'altro, aprono la scena a nuove "coppie di estremi", che eclissano le precedenti ormai tralatizie e i cui poli generano – più che contrapposizioni – interrelazioni dialettiche dagli andamenti circolari.

L'affacciarsi di nuove (e recuperate) esigenze implica il ricorso ad altrettanto nuovi (e ritrovati) approcci di tutela, con l'effetto di superare il consolidato e abituale inquadramento delle professioni in chiave antitetica e mutuamente esclusiva rispetto all'impresa[159]. Focalizzando l'attenzione sul bene o servizio oggetto del rapporto, da cui far discendere la qualificazione dello schema giuridico da utilizzare, questa moderna prospettiva di indagine conduce all'introduzione e al progressivo rafforzamento di categorie omogenee all'interno delle quali sono sussunte molteplici e differenti figure, che vengono raggruppate distinguendo, da un lato, i produttori e fornitori di beni e servizi e, dall'altro, i fruitori degli stessi.

La produzione normativa europea ha così "confezionato" la nozione, contrapposta a quella di consumatore, di professionista, la cui latitudine è più ampia rispetto a quella di imprenditore[160]. Si tratta di concetti non genericamente ampi, ma, per così dire, "a geometrie variabili", ossia plasmabili dalle esigenze di tutela che di volta in volta si affermano sulla scena economica, al fine di

---

[158] Sul punto, sia consentito rinviare unicamente a P. RESCIGNO, voce Status. *Teoria generale*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XXIII, Roma, 1990, p. 2 il quale chiarisce che «il concetto di *status*, dalla nostra prevalente dottrina, viene messo in relazione con l'esistenza di collettività organizzate, anzi di collettività necessarie»; nonché a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti. Fonti e interpretazione,* cit., p. 665, il quale rileva che «[d]allo *status,* come categoria astratta e neutrale, si perviene ad una nozione strumentale di *status*, quale tecnica idonea a creare o a spiegare trattamenti diseguali, statuti singolari (privilegi, dispense, prerogative) e immunità».

[159] Per questa convinzione risalente v., oltre a quanti citati successivamente, A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, Napoli, 1959, p. 23; M. CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, p. 75; W. BIGIAVI, *La piccola impresa*, Milano, 1947, p. 77; A. ASQUINI, *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, n. 1, p. 7. Critica verso questa impostazione è l'opinione – rimasta allora isolata – di L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*. *Il libro del lavoro. L'impresa corporativa*, vol. I, Padova, 1942, p. 154 ss., p. 175 e 336 ss., secondo il quale le "imprese liberali" possono essere ricomprese nella nozione di impresa.

[160] Come evidenziato da A. GENTILI, *I contratti d'impresa e il diritto comune europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2006, 7 ss. e spec. 17, il quale elabora un confronto tra le caratteristiche dei c.d. contratti d'impresa e le finalità di tutela perseguita nel "diritto comune europeo".

regolare i rapporti che soffrono di posizioni di genetico vantaggio-svantaggio a causa di condizioni di asimmetria informativa o di altri disturbi congeniti del mercato globale[161]. La natura altamente tecnica dell'attività professionale, infatti, impone al professionista genericamente inteso l'acquisizione di un elevato grado di competenze specialistiche, sicché ai destinatari dei servizi professionali – soprattutto (ma non solo) se consumatori – potrebbero mancare le informazioni, le conoscenze e l'esperienza sufficienti per scegliere correttamente il prestatore e assegnargli obiettivi precisi di lavoro (in un'ottica *ex ante*), nonché per valutare la bontà e la qualità della prestazione al momento del suo compimento (in un'ottica *ex post*).

In ogni caso, pare privo di dubbio che, sebbene molto spesso si avverta latente l'esigenza di rivoluzionare la Costituzione alla luce del diritto europeo, ciò sembra conservare un significato al più metaforico, atteso che è opportuno piuttosto limitarsi ad una rilettura sistematica del quadro della disciplina costituzionale coerentemente all'impostazione dell'UE[162]. Difatti, nel bilanciare (di certo non agevolmente) contrapposte posizioni ideologiche, i Costituenti hanno elaborato una normativa costituzionale dei rapporti economici flessibile ed estesa, che, al fine di non incorrere in una visione distorta e parziale, si interseca – alimentandosi – con le altre fonti normative: i flussi comunicativi tra comparti regolatori adiacenti trasmettono un disegno articolato, composto da fenomenologie sovente bizzarre e schemi alquanto delicati, cui sottende il principale rischio – da tenere sotto controllo – consistente nel minare la differenza tra gli spazi costituzionali disciplinati in modo imperativo e quelli lasciati intenzionalmente aperti ad una pluralità di opzioni.

In altri termini, in tale processo di oggettivizzazione dei valori costituzionali occorre aggirare il «paradosso della libertà di concorrenza»[163], ossia affiancare – e non sostituire – il suo profilo oggettivo al più tradizionale profilo soggettivo, affinché la garanzia individuale non sfumi in tutela di mercato inteso come valore in sé e non funzionale alle istanze dei singoli. Se da libertà individuale la tutela

---

[161] In questo senso, da ultimo G. TARANTINO, *Consumatore e professionista: due nozioni "a geometrie variabili"*, in *Giust. civ*., 15 ottobre 2019, nota a Corte giust., 21 marzo 2019, n. 590.

[162] L'opportunità (o, meglio, la necessità) di una rilettura in questi termini è sostenuta, tra gli altri, da C. PINELLI, *Sulla compatibilità fra gli enunciati costituzionali sui rapporti economico-sociali e il diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 7 ss.

[163] F. CINTIOLI, *L'art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il "diritto della crisi"*, in *Dir. e soc.*, 2009, nn. 3-4, p. 375; ID., *L'art. 41 della Costituzione e il paradosso della libertà di concorrenza*, in *Percorsi costituzionali*, 2009, n. 1, p. 91 ss.

costituzionale si estende a libertà del mercato concorrenziale (o, più precisamente, dello specifico mercato concorrenziale che, di volta in volta, viene localizzato dal legislatore, o dall'Amministrazione, o da un'Autorità indipendente o, ancora, da un giudice) si rischierebbe di amplificare questo valore attribuendogli una dimensione puramente finalistica (nel senso di *obbligo* di realizzazione di un determinato assetto di libero mercato) che potrebbe pregiudicare la radice stessa dell'impianto regolatorio.

CAPITOLO II – Tentativi ricostruttivi del(l'antico) privilegio del professionista.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive sulle esigenze di decostruzione della prospettiva tradizionale. – 2. Professionista intellettuale: l'inadeguatezza della visione "soggettivistica". Multidimensionalità della nozione di lavoro autonomo. – *2.1. Difficoltà di inquadramento sistematico. – 2.2. Assenza di un chiaro principio definitorio. – 2.3. Carattere derogabile della disciplina.* – 3. La resa della incompatibilità tra professione intellettuale e impresa. – *3.1. Qualificazione in positivo: l'obbligo di esecuzione personale della prestazione e la connessa struttura organizzativa dell'attività. – 3.2. Qualificazione in negativo: il concetto di servizi* ex *art. 2082 c.c. Lo scopo di lucro. Il rischio. – 3.3. (*segue*) La originaria visione elitaria del professionista intellettuale.* – 4. La prestazione intellettuale come servizio professionale nella prospettiva europea tra libertà di circolazione e diritto della concorrenza. – 5. Giustificazione, idoneità e proporzionalità degli strumenti restrittivi della libertà nel mercato dei servizi professionali alla luce dell'attuale paradigma regolatorio. – 6. Delimitazione del campo d'indagine: dalla specola della professione intellettuale a quella dell'attività economica. – 7. La globalizzazione giuridica quale opportunità di ricostruzione.

1. Considerazioni introduttive sulle esigenze di decostruzione della prospettiva tradizionale.

Il diffuso senso di disagio e confusione in merito alla qualificazione e all'inquadramento del professionista non è destinato a dissolversi *sic et sempliciter* per aver abbandonato l'impostazione aprioristica classica, che colloca la materia delle professioni – specie nell'accezione più pura di "professioni liberali" – in una posizione nettamente separata dalla disciplina costituzionale in materia di iniziativa economica privata e dalla dialettica tra la situazione tutelata (cioè la libertà economica) e i limiti che la riguardano[164]. Nell'attuale disegno costituzionale, la libertà di cui all'art. 41, inserita in un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, costituisce certo un principio generale o, addirittura, «la *grundnorm* dell'ordinamento giuridico

[164] V., per tutti, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, p. 26.

europeo»[165], sicché – come già affermato nel capitolo precedente – pare ormai opportuno osservare il professionista non più nella dimensione *individualistica* del "soggetto", quanto appunto in quella *funzionale* del "ruolo" che svolge nel contesto dell'attività economica. È quest'ultima, allora, a rappresentarne il parametro sistematico.

In altri termini, l'angolo visuale tradizionale subisce un radicale aggiustamento, veicolato dalle recenti sollecitazioni cui si è fatto cenno in precedenza, per dare seguito ad un processo di incessante decostruzione e ricostruzione della fattispecie. Orbene, giova ripercorrere i fondamenti delle più sedimentate posizioni dottrinali e giurisprudenziali incentrate sulla figura del professionista intellettuale al fine di vagliarne l'attitudine a spiegare la realtà (si direbbe, "tipologica") del soggetto professionale nelle sue sfumature attuali e sondare la possibilità di una nuova chiave di lettura che guarda anche alle scelte politiche dell'ordinamento.

2. Professionista intellettuale: l'inadeguatezza della visione "soggettivistica". Multidimensionalità della nozione di lavoro autonomo.

Nella prospettiva tradizionale, gli studi condotti attorno alla figura del professionista, figli della congiuntura storico-culturale in cui hanno avuto origine, muovono dall'analisi dell'impianto codicistico dedicato alla fattispecie del professionista intellettuale. Lo sforzo ermeneutico è teso all'individuazione di criteri definitori e parametri regolatori idonei alla ricostruzione del soggetto e – solo come conseguenza – dell'attività che lo stesso svolge.

Colmando il risalente silenzio normativo, il legislatore del '42 ha definitivamente ricondotto le professioni intellettuali alla struttura del contratto a titolo oneroso, come si desume sin dalla rubrica del capo II del titolo III nell'ambito del libro Del Lavoro del codice. Di conseguenza, può evincersi *prima facie* una immediata linea di continuità con il contratto d'opera, mediante la creazione di un nesso con l'istituto del contratto d'opera professionale in un rapporto di *genus* a *species* nella più ampia categoria del Lavoro autonomo[166].

---

[165] G. DELLA CANANEA, *I problemi delle organizzazioni professionali e il loro futuro*, in *Per una riforma delle professioni*, a cura di G. Della Cananea e T. Sillani, Napoli, 2002, p. 20; ma già ID., *L'ordinamento delle professioni*, cit., p. 1151.

[166] Per tutti, C. LEGA, *Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza*, cit., p. 495 e F. SANTORO PASSARELLI, voce *Professioni intellettuali*, in *Noviss. dig. it.,* vol. XIV, Torino, 1967, 23; *contra* M.A. LIVI, *Il contratto d'opera*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. III. *Obbligazioni. I contratti*, Milano, 2009, p. 368.

Da ciò, le riflessioni sul contratto d'opera paiono rappresentare un valido "punto di partenza" per ripercorrere i più attuali itinerari di pensiero che attengono la polisemantica figura del professionista, nel tentativo di una ricomposizione unitaria quale frutto della incisiva impronta del diritto europeo e dalla legislazione speciale[167]. Si ritiene, infatti, che il ruolo di istituti «tanto residuali quanto generali», com'è appunto il contratto d'opera, potrebbe essere proprio quello di «recuperare e assicurare la coerenza complessiva dell'ordinamento giuridico, garantendo il collegamento dei *corpus* normativi autonomi con il codice»[168].

Il contratto d'opera è una sorta di archetipo, nel senso di un contratto la cui nozione ha contorni ampi ed è risalente nel tempo. Pur presentando tratti peculiari e per certi versi "sfuggenti", esso è configurabile come un negozio bilaterale a prestazioni corrispettive (la prestazione di un'opera o di un servizio verso il pagamento di un corrispettivo), in cui la componente personalistica del prestatore assume un ruolo predominante in ciascuna fase di realizzazione dell'opera. In considerazione di ciò, il contratto d'opera, tradizionalmente emarginato nella propria dimensione artigianale, riceve nuova linfa dal progressivo sviluppo delle libere professioni, con particolare riguardo alle cc.dd. nuove professioni. In particolare, l'erogazione del servizio in un'ottica di "professione moderna", dando vigore all'alveo delle prestazioni lavorative autonome (soprattutto intellettuali), riesce ad adattarsi – sfruttandola – alla componente di dematerializzazione che caratterizza la realtà economica e sociale più recente, in cui lo sviluppo è trainato dai fattori finanziari dei mercati[169].

Il contratto d'opera, quale strumento di regolazione del lavoro autonomo, trova le sue radici nell'istituto romanistico della *locatio*, a cui il giurista romano

---

[167] Secondo P. TACCHI, voce *Professioni. I) Professioni, arti, mestieri (dir. amm.)*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XXIV, Roma, 1991, i termini *professione, professionisti et similia* «non hanno un significato univoco». In tema di polisemia nello studio delle materie giuridiche si rinvia, tra tutti, a E. MARCHISIO, *"Collegamento societario" e polisemie legislative*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, n. 1, p. 91 ss.

[168] F. MARINELLI, *Il «Saper fare». Il contratto d'opera,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, cit., p. 10.

[169] Per uno sguardo agli effetti della rivoluzione tecnologica sulla realtà economica si v. già F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto,* Bologna, 2005, 13 ss. e M. MARTONE, *Contratto di lavoro e «beni immateriali»,* Padova, 2002, 6 ss. secondo il quale «si è, così, passati dall'egemonia del codice tecnico-scientifico della meccanica (unilineare e seriale) a quello della cibernetica (interattiva, pluridimensionale, ubiqua); dalla vecchia economia, pesante e materiale, alla nuova, leggera, immateriale, costruita intorno al *bit*».

riconduceva le diverse forme di prestazione di beni e servizi da parte di un soggetto a favore di un altro, con riguardo sia ai beni propriamente detti (*locatio rei*), sia ad un'attività lavorativa specifica (*locatio operis*) o generica ed indeterminata (*locatio operarum*)[170].

L'istituto – considerato un «contenitore, prima ancora che un contratto»[171] – ha perso il suo tradizionale carattere equivoco ed ambivalente[172] solo con la codificazione del 1942, frammentandosi in una serie di figure contrattuali autonome[173]. Sulla scia dei principi costituzionali tendenti a riconoscere valore fondante a qualsiasi attività lavorativa, la disciplina del lavoro comincia ad articolarsi in varie forme, riconducibili anzitutto a tre categorie. Al contratto di locazione[174] – che ha conservato la struttura tradizionale, inquadrandosi come rapporto che regola «la concessione temporanea del godimento della cosa verso corrispettivo» (art. 687 Rel. c.c.) – si affianca il contratto di lavoro subordinato, disciplinato nel libro V, che delinea il rapporto di lavoro «che si inserisce, in funzione collaborativa, nell'organizzazione dell'impresa» (art. 686 Rel. c.c.). L'ultima categoria, invece, ascrivibile all'ampia fattispecie della *locatio operis*, ha ad oggetto «la prestazione del risultato di un lavoro a rischio del suo produttore» ed è declinata in modo diverso a seconda che «l'attività diretta a quella prestazione presupponga un'impresa organizzatrice del capitale e del

---

[170] Ricondurre il lavoro entro l'ambito della *locatio* denota la scarsa rilevanza che il giurista romano riconosceva all'attività lavorativa e, correlativamente, è segno evidente del rilievo attribuito al valore dei beni. In argomento, *ex multis*, A. MASI, voce *Locazione (Storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 907 ss.

[171] F. MARINELLI, *Il «Saper fare». Il contratto d'opera,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, cit., p. 3.

[172] Il codice del 1865 (modellato sul *code civil* francese del 1804), infatti, definiva la locazione come il contatto che ha per oggetto le cose o le opere (art. 1568), ma altresì come il contratto a mezzo del quale una delle parti contraenti si obbliga a far godere l'altra di una cosa per un determinato tempo e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga a pagarle (art. 1569) e, parimenti, chiariva che la locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede (art. 1570). Sul punto, interessante è la chiave di lettura proposta da P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006, p. 106 ss., il quale menziona la c.d. *volatilizzazione* della locazione, che, nell'ambito del declino dei contratti consensuali in favore di quelli reali, si decolora in vari contratti atipici. Per un quadro storico si rinvia a P. GROSSI, Locatio ad longum tempus*. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli, 1963.

[173] Per maggiori precisazioni si v. *ex multis* F. MARINELLI, *La cultura del* Code civil*. Un profilo storico*, Padova, 2004, *passim*.

[174] Sul tema si rinvia diffusamente a M. TRIMARCHI, *La locazione*, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013.

lavoro altrui […] o l'impiego prevalente del lavoro proprio da parte dell'obbligato» (art. 686 Rel. c.c.).

Non essendo possibile in questa sede ripercorrere gli ampissimi temi del contratto di locazione e del contratto di lavoro subordinato e focalizzando l'attenzione sugli istituti attribuibili alla generale fattispecie della *locatio operis*, giova distinguere, quindi, tra strumenti giuridici funzionali all'impresa, da un lato, e schemi contrattuali che disciplinano il lavoro autonomo organizzato in forme non imprenditoriali, dall'altro. Il contratto di appalto e gli altri contratti a contenuto specifico regolati del libro IV c.c., quali il contratto di trasporto, di mandato, di agenzia, di deposito e la mediazione, si qualificano come appartenenti alla prima categoria[175], mentre il contratto d'opera e il contratto d'opera professionale rientrano nella seconda, ove funzionali alla tutela delle prospettive e delle prerogative del lavoro autonomo[176].

In quanto concetto emblematico di un complesso generico di attività economico-produttive e professionali caratterizzate dal «lavoro prevalentemente proprio» (art. 2222 c.c.), ovvero dal «lavoro prevalentemente personale» (art. 409 c.p.c.) del prestatore d'opera, il lavoro autonomo integra una «nozione logica indifferenziata»[177] che riposa su dati di tipicità sociale così disomogenei e frammentari da condurre in vicoli ciechi alcuni tentativi di ricomposizione sistematica degli interpreti.

2.1. Difficoltà di inquadramento sistematico.

Il delicato compito ricostruttivo della dottrina, denso di ostacoli e talvolta arido di unità e armonia, non riesce ad esaurirsi nell'individuazione di un univoco valore semantico positivo, ma si frantuma in diversi approcci, riconducibili a tre

[175] G. OPPO, *Note sulla contrattazione d'impresa*, cit., p. 629 ss., distingue tra contratti dell'impresa, contratti d'impresa e contratti dell'imprenditore. In particolare, per contratti dell'impresa si intenderebbe ogni contratto posto in essere nell'esercizio dell'attività di impresa; in senso più ristretto, invece, i contratti d'impresa si identificherebbero nell'insieme di contratti tipici attinenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale; infine, i contratti dell'imprenditore coincidono con quelli dell'impresa concreta, se l'imprenditore agisce come soggetto dell'attività imprenditrice, mentre non sembra meritino rilievo distinto se l'imprenditore non li pone in essere in tale veste.

[176] G. GIACOBBE e D. GIACOBBE, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera,* in *Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2009, p. 1 ss. sottolineano l'allontanamento tra lo schema originario della locazione e la struttura del rapporto di lavoro, in forza del rilievo che la Costituzione riconosce al lavoro, quale attività personale volta alla realizzazione dell'essere umano.

[177] R. CORRADO, *Trattato di diritto del lavoro*, vol. II, Torino, 1965, p. 201.

«traiettorie disciplinari»[178]. Non a caso, in una prospettiva civilistica, il concetto stesso di lavoro autonomo scompare, secondo un processo di specializzazione del diritto dei contratti a detrimento della teoria generale che – sulla scorta della «differenziazione delle professioni» e della «crescente considerazione che i gruppi interessati al commercio e alla produzione industriale in forma di impresa sono riusciti a guadagnarsi»[179] – ha canalizzato la fattispecie in altre figure tipiche e atipiche, quali i contratti nominati del Libro IV del codice civile e i contratti c.d. "nuovi"[180]. In un'ottica giurslavoristica, invece, trapela un generale disinteressamento alla risoluzione del problema della vaghezza del concetto di lavoro autonomo, attesa l'elaborazione di un procedimento argomentativo *a contrario*, calibrato sulla contrapposta fattispecie di lavoro subordinato, onde sottrarlo alla relativa disciplina eccezionale[181]. Infine, sul versante giuscommercialistico, la questione viene assorbita dalla risalente e non ancora del tutto sopita *querelle* sul rapporto tra impresa e lavoro autonomo, il cui risultato oscilla tra una prospettiva di rigorosa separazione[182] ed un'altra di plausibile assimilazione[183].

Nell'ambito del processo di unificazione tra diritto civile e diritto commerciale, dunque, è stato intrapreso un percorso che spiega i suoi profondi effetti sino ad oggi, relegando il tradizionale contratto d'opera a schema generale,

---

[178] A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1996, p. 9, che ripropone in modo organico i risalenti itinerari ricostruttivi della dottrina giuslavoristica e commercialistica.

[179] M. WEBER, *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali*, Roma, 1981, p. 187.

[180] Si v. M. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato,* Milano, 2020, *passim*, che, nell'ambito della trattazione dei contratti di prestazione d'opera, si limita ad accennare al contratto di prestazione d'opera, in quanto il suo regime giuridico sarebbe analogo a quello del contratto di appalto.

[181] Di questa opinione, già R. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.,* diretto da F. Vassalli, vol. VI, t. II, Torino, 1975, p. 790.

[182] Il riferimento è, per tutti, a P. SPADA, voce *Impresa,* in *Dig. disc. priv. sez. comm.,* agg., vol. VII, Torino, 1992, p. 48 ss. e p. 68 ss.; G. OPPO, voce *Impresa e imprenditore*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XVI, Roma, 1989, p. 7, ora in ID., *Scritti giuridici. Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992, p. 282 ss.; T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, 1962, p. 179; ID., *Lezioni di diritto commerciale*, Milano, 1955, p. 122.

[183] Così, in particolare F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, vol. I, Bologna, 2013, p. 5 ss.; W. BIGIAVI, *La piccola impresa*, cit., p. 79.

ma in parte residuale del lavoro autonomo[184], la cui funzione regolatrice sembra scolorita dagli autonomi tipi contrattuali idonei a regolare prestazioni a contenuto specifico[185].

In questo senso, è lecito chiedersi se la collocazione (e la stessa previsione) del lavoro autonomo nel libro V del codice civile, con la sua snella regolazione (i soli sette articoli relativi al contratto d'opera), rappresenti «più il frutto di una precisa operazione ideologica ed "estetica" – l'*ésprit de géometrie* di un legislatore illusionista, entro la cornice delle superiori armonie dell'ordine corporativo – che il sincero portato normativo della realtà economico sociale sottostante»[186]. Più precisamente, non si rinviene alcuna nozione di "lavoratore autonomo", limitandosi a stabilire che le norme del Libro V, Titolo III, Capo I, c.c. si applicano «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, […], salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV» (art. 2222 c.c.).

---

[184] In questo senso, si v. A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 7, secondo il quale «l'inerziale, indifferenziato apprezzamento dell'appalto quale sinonimo di locazione d'opera – fondato sulla lettera dell'art. 1627, n. 3, del codice civile previgente e, più in generale, sulle radici romane della *locatio operis* come fattispecie di appalto di opere e di edifici pubblici – probabilmente sconsigliava di riversare nello *ius receptum* un'ulteriore figura negoziale avente per oggetto e per fine una *faciendi necessitas*, la cui qualificazione giuridica nei termini del contratto di lavoro subordinato, da un lato, e dell'appalto dall'altro, pareva tradurre in termini sufficientemente esaustivi la fenomenologia del lavoro come elemento delle private contrattazioni». Dalla lettura della relazione al Progetto del libro delle obbligazioni, l'A. inoltre evince che sino al giugno del 1940 (data in cui si sono conclusi i lavori preparatori della suddetta relazione) «il lavoro autonomo (*rectius*: la prestazione d'opera) non viene ritenuto degno di riconoscimento, compresso com'è tra la fattispecie di subordinazione e quella dell'impresa (l'appalto): la sua residualità è dunque un vizio che ne afferra i contorni già prima che il contratto d'opera veda (legislativamente parlando) la luce».

[185] Sul punto, si v. più approfonditamente G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, p. 3, il quale, tra l'altro, sottolinea «la tendenza degli interpreti a dirimere le controversie in materia contrattuale riconducendo ogni contratto, con un procedimento di tipizzazione, negli schemi dei contratti nominati». In senso contrario, cfr. G. GIACOBBE e D. GIACOBBE, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera,* cit., pp. 1 ss., i quali evidenziano come dalla qualificazione del contratto d'opera quale categoria generale delle figure negoziali che hanno un diretto riferimento al lavoro, discende che in questa fattispecie «il lavoro si pone, dunque, quale elemento caratterizzante e qualificativo delle situazioni obbligatarie che ne derivano […]. Al contrario, le situazioni giuridiche disciplinate nel libro delle obbligazioni pongono l'accento prevalentemente sul rapporto obbligatorio di origine negoziale, lasciando in secondo piano l'attività prestata per la realizzazione dei rapporti medesimi».

[186] A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 5.

I contorni del lavoro autonomo, dunque, sarebbero delineabili in negativo, rintracciando differenze con il lavoro subordinato e con i negozi che, pur trovando la loro origine nella *locatio operis*, si distinguono per essere contratti d'impresa o a contenuto specifico. Tuttavia, anche muovendosi su questo terreno si incontrato talune difficoltà ricostruttive. Difatti, con l'eclissi della grande impresa industriale e la globalizzazione dei mercati, le strategie manageriali spingono sulla disintegrazione dei processi produttivi piuttosto che sulla loro integrazione. Ne consegue che il reiterato netto confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato assume colori sempre più sfumati, traducendosi in una costante contaminazione in nuovi schemi negoziali tra le figure originariamente distinte di *locatio operis* e *locatio operarum*, che rende ancor più complesso delineare la figura del professionista[187].

Anche da un punto di vista puramente giuscommercialistico, è noto che l'affannosa ricerca di una chiara distinzione tra lavoro autonomo e impresa sembra idonea a sollevare perplessità, piuttosto che a garantire certezze. La veste di imprenditore *ex* artt. 2082-2083 c.c. rappresenta una qualità preesistente al contratto posto in essere con una controparte, mentre quella di lavoratore autonomo trova nella struttura contrattuale la sua stessa genesi. Si tratta, dunque, di fattispecie che riposano su piani logico-giuridici differenziati, ma pur sempre comunicanti, sicché dette qualifiche sono potenzialmente cumulabili, ove lo *status* di imprenditore (magari "piccolo") pare compatibile con la disciplina (contrattuale) del lavoro autonomo[188]. Basti pensare all'ipotesi di una persona

[187] Si v. le osservazioni di S. SCIARRA, *Franchising e contratto di lavoro subordinati. Note su una (ancora) impossibile assimilazione,* in *Riv. dir. civ.,* 1994, n. 1, p. 521: «un impulso assai forte, che contribuisce allo sfaldamento di una nozione onnicomprensiva di lavoro subordinato, viene dall'interno dell'impresa, in particolare dai fenomeni di crescente interrelazione dei processi produttivi. Le imprese "a rete", nella loro struttura "modulare" e "auto-organizzata", mandano in frantumi la tradizionale struttura gerarchica e centralizzata, come pure quella decentrata, che risponde alle sole esigenze del mercato. Dallo svolgimento dei tradizionali sistemi organizzativi esce trasformato anche il lavoro subordinato, carico, in alcune realtà produttive, di contenuti creativi ed innovativi, che attenuano le distanze da un unico centro direttivo e decisionale. La circolazione delle informazioni e dei saperi nell'impresa "a rete" favoriscono forme di lavoro "auto-valorizzato", ovvero denso di contenuti professionali che sfidano la supremazia dei poteri imprenditoriali, anche se non sono in grado di astrarsi da un contesto generale di riferimento, fatto di regole istituzionali e sociali».

[188] È utile ricordare le parole di F. FERRARA JR e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 38, nt. 5, secondo i quali «il contratto d'opera può essere concluso sia da un piccolo imprenditore sia da un lavoratore autonomo anche occasionale, e dunque le due figure non coincidono. Come pure manca una necessaria correlazione fra contratto di appalto e imprenditore

fisica che si avvalga di un'organizzazione, pur minima, sufficiente ad escludere che l'attività si risolva in un'opera esclusivamente personale del soggetto[189].

Eppure, il progresso tecnologico e l'evoluzione economico-sociale, di cui si è detto a più riprese, in uno alle sollecitazioni europee, sono alcuni dei motivi che hanno reso manifesta l'inadeguatezza di siffatta impostazione, ribaltandola. La contrapposizione-chiave tra lavoratore autonomo e imprenditore – e, quindi, tra contratto d'opera e contratto d'appalto – intorno alla quale si è sviluppato per decenni un intenso interesse dottrinale e giurisprudenziale, ha ormai oggi un sapore antico e scarsamente rappresentativo della realtà. Singolare, e senza dubbio sintomatico della fragilità di siffatta ricostruzione tipologica, è che, da un lato, il lavoro autonomo non raggiunga, «nella sistematica del codice civile, la dimensione ed il "rango" dell'attività (se non nel diverso senso, comune al lavoro subordinato, di *attività dovuta*), ma solo di *atto,* non a caso sprovvisto del requisito della professionalità (*id est* non occasionalità dell'attività) e perdipiù "fotografato" in funzione della realizzazione di un *opus* o servizio determinati (art. 2222 c.c.)»[190]; laddove, dal lato opposto, «l'essenza della nozione di impresa sta nel superamento, nella unificazione concettuale dei singoli momenti dell'attività»[191].

Questa scomposizione strutturale e funzionale dell'originaria *locatio operis* svela un sentito problema di regolamentazione, potenzialmente risolvibile con il metodo dell'interpretazione sussuntiva-concettuale o con quello tipologico, ossia provando a ricondurre tali fattispecie entro le maglie dei tipi nominati[192] ovvero

---

normale (imprenditore occasionale)». Altra dottrina (C. ASSANTI, *Le professioni intellettuali e il contratto d'opera*, in *Tratt. dir. priv*., diretto da P. Rescigno, vol. XV, Torino, 2001, p. 837 ss.), invece, ritiene che il piccolo imprenditore sia sempre parte di un contratto d'opera e mai di un contratto d'appalto.

[189] In tal senso, si v. P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Tratt. dir. civ. e comm.,* diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2000, p. 74 ss.

[190] Così A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., 46.

[191] Come osservato da G. OPPO, *Materia agricola e «forma» commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. III, Padova, 1950, p. 83 ss., ora in *Scritti giuridici*. *Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992, p. 82.

[192] In questi termini, *ex multis*, si rinvia a: C. M. BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, vol. III, Milano, 1984, p. 452; R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 790. In particolare, P. RESCIGNO, *Note sull'atipicità contrattuale (a proposito di integrazione dei mercati e nuovi contratti d'impresa)*, in *Contr. impr.,* 1990, p. 45.

desumendo da quest'ultimi una disciplina composita[193]. Del resto, anche quando si dispone di regole *ad hoc* – si pensi, ad esempio, al contratto di *leasing* o di *factoring* o a figure professionali di lavoro autonomo *latu sensu* come il mediatore, il *broker* e il consulente finanziario –, esse mirano a recepire siffatte figure "atipiche", concentrandosi sull'attività delle stesse, piuttosto che a condurre un processo di identificazione e regolazione del relativo tipo contrattuale[194].

Tuttavia, i margini di possibile espansione dei *naturalia negotii* del contratto d'opera, prescindendo dal riferimento al metodo sussuntivo o tipologico[195], incontrano diversi limiti tali da indurre l'interprete a dubitare della rilevata residualità della fattispecie. In primo luogo, infatti, le nuove figure negoziali in discorso sono in larga parte *self contained* e paiono al più riconducibili ai contratti commerciali o d'impresa, quasi fisiologicamente associati allo schema dell'appalto. Peraltro, in molti casi – come ad esempio con riguardo al contratto di *software* in cui il fornitore sia un professionista – le norme potenzialmente richiamabili non provengono dal *corpus* normativo "generale" del Titolo III, Capo I (artt. 2222 ss. c.c.), bensì da quello, distinto, del Capo II, riferito al contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale.

Orbene, sembrano trovare riscontri tutt'oggi le riserve avanzate circa il «discutibile criterio sistematico»[196] adottato nella regolamentazione del lavoro autonomo nel libro "Del lavoro", ritenendo invece «dogmaticamente più corretta»[197] la collocazione dello stesso nel Libro delle Obbligazioni. Siffatte perplessità non paiono meramente formalistiche, giacché, da un punto di vista civilistico, solo esigenze di classificazione sistematica indurrebbero a ricondurre le fattispecie del libro IV – aventi oggi una chiara configurazione normativa – al modello del contratto d'opera, il quale avrebbe un ruolo volto, di regola, a

[193] Si rinvia alle osservazioni di G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, cit., p. 151, ove si legge che il metodo tipologico consiste nel disapplicare la disciplina di un certo contratto quando l'accordo, pur astrattamente riconducibile al concetto, non è collegabile al tipo ovvero nel procedere ad un'applicazione solo parziale di questa disciplina in aggiunta a quella relativa ad altro tipo legale.

[194] G. DE NOVA, *I nuovi contratti*, Torino, 1994, p. 16.

[195] Per un'analisi comparatistica e riassuntiva sull'utilizzo del metodo tipologico e di quello analogico si v. R. CLARIZIA, voce *Contratti innominati,* in *Enc. giur. Trecc.,* vol. IX, Roma, 1988, p. 6 ss.

[196] P. GRECO, *La vendita e altri contratti*, Milano, 1947, p. 211.

[197] P. GASPARRI, *Il rapporto di lavoro autonomo*, in *Dir. lav.,* 1942, n. 1, p. 110.

definire rapporti instaurati in modo episodico, come i contratti con l'artigiano cui viene commissionata la confezione di un mobile[198].

Ebbene, tali insidie ricostruttive fanno dubitare della premessa iniziale in merito alla qualificazione del contratto d'opera intellettuale come secondaria appendice del contratto d'opera. Come è stato acutamente sostenuto in dottrina, infatti, andando oltre il dato letterale della sistematica del codice (art. 2230, co. 1, c.c.) – mossa da una concezione della professione intellettuale esercitata direttamente ed esclusivamente dal titolare – il richiamo alla disciplina generale del contratto d'opera non parrebbe altro che una mera «clausola di stile»[199]. A ben vedere, la disciplina del contratto d'opera professionale – avente ad oggetto «la realizzazione di un'opera o di un servizio nell'esercizio di una professione intellettuale» (art. 914 Rel. c.c.) – è separata e non pienamente sovrapponibile in forza della natura intellettuale della prestazione stessa[200].

A stratificare la complessità del tema, si aggiunga che l'obbligazione di prestare un'attività intellettuale non è collegata al solo lavoro autonomo in termini di contratto d'opera intellettuale, potendo altresì derivare da un contratto di lavoro subordinato e, in alcuni casi, finanche non presentare origine contrattuale[201]. In altri termini, non v'è perfetta coincidenza tra le fattispecie,

---

[198] Già P. RESCIGNO, *Manuale di diritto privato italiano*, Napoli, 1989, p. 964 ss.

[199] R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, cit., p. 145.

[200] F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*. *Le obbligazioni in generale, il contratto in generale, i singoli contratti*, vol. II, Padova, 2010, p. 663, specifica che le due figure sono disciplinate in modo diverso, partendo dalla circostanza che «il rischio del lavoro incombe, nel contratto d'opera manuale, sul prestatore d'opera; tutto all'opposto grava, nel contratto d'opera intellettuale, sul cliente».

[201] Circostanza evidenziata, tra gli altri, da A.G. CIANCI, *Contratto d'opera tra professionisti e indipendenza dell'avvocato: l'intellettualità e i valori della legge professionale,* in *Riv. dir. civ.,* 2012, n. 3, p. 243 ss.; A. M. LEOZAPPA, *Società e professioni intellettuali*, Milano, 2004, p. 111; G. MARASÀ, *Società tra professionisti e impresa*, in *Riv. not.*, 1997, p. 1346; F. GALGANO, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*, in *Contr. impr. eur.*, 1997, p. 8; A. ANASTASI, voce *Professioni, IV) Professioni intellettuali e subordinazione – dir. lav.,* in *Enc. giur. Trecc*., vol. XXIV, Roma, 1991, p. 3; G. SANTORO PASSARELLI, voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. giur.*, vol. XVIII, Roma, 1990, p. 5; C. IBBA, *La categoria «professione intellettuale»,* AA. VV., *Le professioni intellettuali,* a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, p. 12; P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 122; G. GIACOBBE, voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973, p. 437; L. RIVA SANSEVERINO, *Del lavoro autonomo*, in *Commentario c.c.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1972, p. 15; T. RAVÀ, *La nozione giuridica di impresa*, Milano, 1949, p. 73 ss.; G. AULETTA, *Diritto commerciale. L'impresa e l'azienda,* Napoli, 1945, p. 18 ss. Ma sul collegamento tra *locatio operarum* e professioni liberali si v. già, nel vigore del codice

giacché la sequenza non è biunivoca: se il contratto d'opera intellettuale ha sempre ad oggetto una prestazione intellettuale, questa non deve necessariamente essere ricondotta a tale schema.

Discostandosi dalla risalente prospettiva essenzialmente individualistica della professione, profondamente condizionata dalle contemporanee trasformazioni sociali ed istanze economiche, suscita oggi qualche perplessità la considerazione che «le prestazioni degli esercenti professioni intellettuali protette – siano esse prestazioni esclusive oppure non esclusive – non possono formare oggetto se non del contratto d'opera intellettuale», cui seguirebbe che «la prestazione deve essere eseguita personalmente (art. 2232 c.c.); il compenso è determinato secondo il non mercantile criterio di cui all'art. 2233 c.c.; il rischio del lavoro incombe sul cliente, come si desume dall'art. 2236 c.c.»[202].

Pare potersi osservare, dunque, che molte delle difficoltà riscontrate nel distinguere tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non sembrino rilevare con riguardo alle professioni intellettuali, in virtù del particolare scenario in cui il codice civile le colloca. La subordinazione – si argomenta in questo caso specifico – andrebbe intesa come vincolo meramente funzionale, che importerebbe «l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale attraverso cui si articola l'impresa»[203] pur garantendo margini di autonomia e discrezionalità[204].

---

del 1865, M. VITA LEVI, *Locazione di opere e appalti*, vol. I, Torino, 1876, 30 ss., nonché L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, ristampa anastatica dell'edizione del 1901, a cura di M. Napoli, Milano, 2003, p. 822, secondo il quale le prestazioni di lavoro intellettuale «tollerano a preferenza la loro assunzione in regime di autonomia (locazione d'opera), per la loro elevatezza», ma possono essere oggetto anche di *locatio operarum,* sebbene la subordinazione ammetta «un grado più o meno notevole di espansione autonoma del lavoro individuale».

[202] Come, invece, osserva F. GALGANO, *Professioni intellettuali, impresa, società*, in *Contr. impr.,* 1991, n. 1, p. 3 ss. e spec. p. 8.

[203] G. GIACOBBE, voce *Lavoro autonomo*, cit., p. 428 ss.

[204] Si tratta di un dato ormai da tempo acquisito sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza. Così, tra gli altri, cfr. M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale*, in *I contratti di collaborazione*, a cura di P. Sirena, *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 805; G. MARCHETTO e A. PRADI, voce *Professioni intellettuali,* in *Dig. disc. priv. sez. civ*., vol. XV, Torino, 1997, p. 361; nonché Cass. civ., 2 maggio 2012, n. 6643, in *www.utetgiuridica.it*.; Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14810, in *Foro it.*, 2010; Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10043, in *Mass. Giur. it.,* 2004; Cass. civ., 10 maggio 2003, n. 7171, in *Mass. Giur. it.,* 2003.

D'altronde, è ben noto che lo stesso art. 2094 c.c. ammette che il lavoro intellettuale possa essere oggetto di lavoro subordinato, giacché la nozione di professione intellettuale, seppur normativamente assente e sicuramente sfuggente, non sembra poter essere sintomatica di una obbligata libertà da qualsivoglia vincolo di subordinazione. Da tale angolo visuale, le preoccupazioni in merito all'approdo delle professioni intellettuali al diritto di lavoro classico[205] – sia pur sempre attuali e non trascurabili – devono essere adeguatamente ponderate, in considerazione delle diverse modalità di svolgimento delle attività e dei distinti pesi economico-contrattuali delle parti coinvolte[206].

Ad ogni modo – benché per dottrina e giurisprudenza sia ormai da tempo acquisito che ogni attività umana possa essere oggetto di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, a seconda delle modalità di svolgimento della stessa – il contratto d'opera intellettuale resta la fonte principale per la regolamentazione dei rapporti di diritto privato tra professionisti intellettuali e clienti.

2.2. Assenza di un chiaro principio definitorio.

Sin da queste primissime considerazioni emerge allora la genetica incertezza che avvolge *subiecta materia*, la quale poggia su fonti primarie e fonti secondarie di attuazione ed è continuamente condizionata dal diritto pubblico e dal diritto privato, da norme giuridiche e norme deontologiche.

Un ulteriore ostacolo alla chiara ricostruzione della fattispecie è rinvenuto nei tentativi di individuazione della definizione di "professione intellettuale", che si rende necessaria per delineare il raggio d'azione della disciplina e la cui estensione è carica di incertezze a causa dell'impossibilità di identificare gli elementi essenziali costituenti la relativa fattispecie.

Lo *status* dei professionisti, eminente rispetto alle attività manuali ed *apparentemente* distinto con *sufficiente chiarezza* dal concetto di impresa a norma dell'art. 2238 c.c., si tinge da sempre di «valori morali, di capacità direttive che, senza distanziarli, li differenzia da qualsiasi lavoratore manuale»[207], come sottolineato anche dalle note considerazioni circa l'impiego del termine

---

[205] In argomento, si v. per tutti A. ANASTASI, voce *Professioni, IV) Professioni intellettuali e subordinazione – dir. lav.,* cit., p. 5.

[206] In questo senso, G. PROIA, *Attività professionali e diritto del lavoro. Spunti di riflessione da alcuni recenti interventi normativi*, in *Lavoro autonomo e riforma delle professioni*, a cura di S. Mainardi e A Carinci, Padova, 2008, p. 85 ss.

[207] G. CHIARELLI, *Gli artisti e professionisti nello Stato corporativo*, in *Dir. lav.,* 1933, n. 1, p. 268.

"compenso" in luogo di quello di "corrispettivo". Il *decoro* del professionista, ad esempio, è un elemento ormai dal gusto vagamente *retrò*, che mal si plasma all'attuale moderno mercato aperto, come dimostrano gli orientamenti europei più innanzi approfonditi.

Queste considerazioni, in uno alla «notoria imprecisione della semantica legislativa»[208] e agli evanescenti riferimenti codicistici che oscillano «tra l'espressione assai generica e non definitoria contenuta nel titolo e ripresa nell'art. 2229 c.c., e quella più specifica, ma non per questo adeguatamente classificatoria ed individualizzante, contenuta nell'art. 2230 c.c.», alimentano le difficoltà di inquadramento sistematico della fattispecie[209]. Una nozione, insomma, sociale prima che giuridica[210], le cui difficoltà di identificazione sono rivelatrici delle trasformazioni subite dalla categoria.

Riprendendo quanto già segnalato, giova sottolineare come dal sistema codicistico emerga che in alcuni casi al termine "professione" è associato il generico concetto di esercizio abituale, stabile e reiterato[211], in contrapposizione a quello di esercizio meramente occasionale[212]; in altre circostanze, invece, il riferimento normativo attiene all'identificazione di un soggetto che abbia specifici connotati qualitativi, tali da distinguerlo da tutti gli altri[213].

Da una valutazione puramente letterale delle norme codicistiche in tema di professioni intellettuali, s'è ricavato che la continuità e la sistematicità nell'esercizio dell'attività – pur presentandosi come tratti normali del fenomeno

---

[208] B. CAVALLO, *Lo* status *professionale*, Milano, 1967, p. 208.

[209] Per una immediata rappresentazione delle diverse posizioni assunte in dottrina si v. M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale*, cit., p. 766.

[210] J. SAVATIER, *Étude juridique et pratique de la profession libérale,* Poitiers, 1947, ove è proposta la seguente definizione: «des professions où l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art. Leurs titulaires exercent leur activité en toute indépendance – ce qui les distingue des salaries – et leurs biens et actes sont en principe régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants».

[211] Si rinvia, *ex multis*, a R. FRANCESCHELLI, *Impresa e imprenditori*, Milano, 1972, p. 96 ss.; W. BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, cit., p. 9 ss.

[212] Detto termine è utilizzato in questa accezione con riferimento all'attività imprenditoriale *ex* art. 2082 c.c., come sottolineato, tra gli altri, da G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, a cura di M. Campobasso, vol. I, Torino, 2022; G. AULETTA e N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, a cura di A. Mirone, Milano, 2015; T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, 1962.

[213] R. SCOGNAMIGLIO, P*ersonalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni,* in *Dir. fam. e pers*., 1973, p. 803; G. CATTANEO, *La responsabilità del professionista*, Milano, 1958, p. 4.

– non si configurerebbero quali suoi elementi essenziali e caratterizzanti: l'art. 2230 c.c., infatti, menziona il compimento di *una* prestazione d'opera intellettuale, da cui deriverebbe l'applicazione della relativa disciplina[214]. D'altronde, i frequenti aggiustamenti interpretativi susseguitisi nel tempo – abituale però non continuo, stabile però non esclusivo, reiterato però anche unico – sono stati sintomatici della scarsa attendibilità di tale soluzione[215]. In quest'ottica, il carattere professionale dell'attività richiederebbe il riconoscimento in capo al prestatore di particolari conoscenze o abilità tecniche, prescindendo dalla natura stabile e continuativa della stessa. Sebbene pienamente coerente al dato normativo, siffatta interpretazione sembra trascurare il «regime binario delle professioni»[216]: l'uno costituito dalla disciplina dell'atto/contratto, contenuta nel codice civile, l'altro rappresentato dalla composita regolamentazione dell'attività/professione, individuata nelle leggi di settore, così come richiamate dallo stesso codice civile[217]. Ne consegue che osservare la professionalità dal punto di vista del *soggetto* implica la frustrazione di qualsiasi considerazione, lasciando invero il tema vago. Un'impostazione più satisfattiva è infatti quella cui si è fatto cenno nel capitolo precedente, ove, nella prospettiva dell'*attività*, la nozione in parola assume i più chiari caratteri definitori di destinazione al mercato al fine di ottenere la remunerazione dell'investimento, come del resto si evince altresì dal dato letterale, ad esempio, che identifica il contratto d'opera professionale come prestazione «verso un corrispettivo» (art. 2222 c.c.).

Alla indeterminatezza del termine "professione" – invero descrittivo e sfuggente – si aggiunga che l'attributo "intellettuale", ripreso in più occasioni dal legislatore, si tinge di ambiguità sin dalla sua prima apparizione nel codice civile

---

[214] Di tale avviso è, tra gli altri, A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 353 ss. e spec. p. 357, ove l'A., in virtù di puntuali riferimenti bibliografici, sottolinea che «questa indicazione, peraltro, trova conferma nella dottrina e giurisprudenza penalistiche, le quali concordemente affermano che il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) si perfeziona qualora sia stata posta in essere anche una sola prestazione da parte di chi non vi è abilitato»; vedi anche già G. CATTANEO, *La responsabilità del professionista*, cit., p. 5-6.

[215] Rassegne sul tema si rinvengono in A. BERLINGUER, *Professione forense, impresa e concorrenza. Tendenze e itinerari nella circolazione di un modello*, Milano, 2003, p. 3 ss.; M. S. GIANNINI e P. MANTINI, *La riforma delle professioni intellettuali in Italia*, Rimini, 1999, p. 1 ss.

[216] In questi termini, A. MELONCELLI, *Le professioni intellettuali nella Costituzione italiana*, in *Scritti per Mario Nigro*, vol. I, Milano, 1991, p. 397 ss.

[217] Cfr. R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, cit., p. 11 ss.

del 1942. Sulla base della tradizionale contrapposizione romanistica tra *ars liberalis* e *ars illiberalis*[218], a lungo la categoria dei professionisti è stata allacciata ai concetti di "libertà" o "liberalità", classicamente intesi quali sinonimi di "indipendenza" e "disinteresse", ossia totale assenza di vincoli di subordinazione rispetto ad un'autorità esterna e tale da spingere il professionista a privilegiare l'interesse del cliente rispetto a quello suo personale. Non a caso, storicamente il professionista è anzitutto un *uomo libero* – dalla "cosa materiale", dai poteri privati e dai poteri pubblici[219] – che esercita un'attività finalizzata a realizzare *bisogni fondamentali* di altri individui in un'ottica di *protezione e realizzazione di situazioni costituzionalmente protette*[220], a fronte della quale riceve appunto il già ricordato *onorario* e non la pura mercede.

Tuttavia, sebbene questa prospettiva abbia influenzato anche gli studi più recenti, la sostituzione, nel quadro codicistico, del termine "liberali" con l'aggettivo "intellettuali" ha indirizzato la riflessione verso ulteriori considerazioni[221]. Si tratta di una nozione tutt'altro che perspicua, stando genericamente a rilevare la prevalenza dell'impegno intellettuale rispetto a quello manuale, al fine di raggiungere un risultato[222]. In questa chiave, al di là delle ragioni che hanno indotto il legislatore alla modifica semantica, si può condividere l'opinione che ha inteso la "liberalità" o "libertà" dell'attività professionale non più in termini di "indipendenza", bensì quale «impegno della capacità e competenza del professionista, in cui trova realizzazione la sua libertà di giudizio»[223].

---

[218] Sulla sopravvalutazione di questa distinzione si v. G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano,* Milano, 1994, p. 10 ss.

[219] Più in dettaglio, cfr. R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, cit., p. 3.

[220] R. SCOGNAMIGLIO, P*ersonalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni,* cit., p. 804 ss.

[221] Sottolinea le similitudini, ma anche le diversità tra le due espressioni – professioni intellettuali e professioni liberali – A. ANASTASI, voce *Professioni, IV) Professioni intellettuali e subordinazione – dir. lav.,* cit., p. 2, secondo cui: «la libera professione rientra nell'ambito delle professioni intellettuali, ma non può affermarsi, simmetricamente, che professione intellettuale sia equivalente a libera professione».

[222] In merito al criterio della prevalenza si v. G. CATTANEO, *La responsabilità del professionista*, cit., p. 17 e A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 358; in giurisprudenza cfr. Cass. civ, 20 dicembre 1977, n. 5592 in *Giust. civ*., 1978, n. 1, p. 1887; Cass. civ., 14 marzo 1962, n. 518 in *Giust. civ*., 1962, n. 1, p. 1030.

[223] In questi termini, R. SCOGNAMIGLIO, P*ersonalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni,* cit., p. 806, che evidenzia giustamente la plausibile portata ideologica di tale scelta.

La ricerca di un criterio discretivo della fattispecie è uno sforzo intenso e totalizzante per gli interpreti, atteso che in ogni attività umana sembrano rilevabili dei profili di "impegno intellettuale"[224]. In tal senso, anche l'imprenditore commerciale svolge (o può svolgere) un'attività *in sé* intellettuale[225], sicché non sarebbe comprensibile per quale motivo l'apporto intellettuale di un agente dovrebbe considerarsi inferiore – per qualità o per quantità – rispetto a quello di un dottore commercialista o di un avvocato[226].

L'*actio finium regundorum* è stato argomentato talvolta con riguardo alla "non-materialità" del lavoro svolto (non essendo esso riconducibile ad un *opus* materiale)[227], in altre circostanze nella assenza del rischio di mancato conseguimento del risultato[228], in altre ancora nell'intellettualità stessa, intesa non come «aspetto meramente interno al soggetto agente e preliminare rispetto all'offerto», bensì come «componente che si sostanzia estrinsecandosi direttamente nel servizio fornito al cliente, sia esso un *opus* materiale… o meno»[229]. Ulteriori indicazioni sono poi rinvenibili nella discrezionalità[230] e personalità[231] della prestazione, al pari del rilievo pubblicistico della figura, come emerge esplicitamente dalla stessa disposizione di apertura del capo relativo, in

---

[224] Tra gli altri, G. ALPA, *Professioni liberali e imprese di servizi*, in *Per una riforma delle professioni*, a cura di G. Della Cananea e T. Sillani, Napoli, 2002, p. 47.

[225] M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., p. 28.

[226] Detta considerazione è esplicitamente formulata da P. SPADA, voce *Impresa,* cit., p. 46, il quale con scetticismo rileva appunto di non comprendere «perché mai l'attività di un agente (per esempio d'assicurazioni o in "prodotti" finanziari) sia meno intellettuale di quella di un saltimbanco, di un geometra o di "certi" consulenti tributari che si limitano a predisporre la dichiarazione dei redditi; eppure agenzia, commissione, mediazione ecc. sono legislativamente considerate attività imprenditoriali».

[227] G. GIACOBBE, voce *Professioni intellettuali*, in *Enc. dir.,* vol. XXXVI, Milano, 1987, 1067; *contra* R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, cit., p. 17.

[228] Per una approfondita trattazione e per i numerosi riferimenti bibliografici si v. E. MACRÌ, *La responsabilità professionale*, in AA. VV., *Le professioni intellettuali,* a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, p. 223 ss. Si tratta di un orientamento consolidato, che la dottrina ha da tempo messo in discussione in virtù della incerta distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

[229] A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 380.

[230] C. LEGA, *La libera professione*, Milano, 1950, p. 283.

[231] Ha sottolineato il rilievo dell'*intuitus personae* nel rapporto di collaborazione tra professionista intellettuale e committente M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale*, cit., p. 773.

cui si richiamano le professioni per l'esercizio delle quali è necessario il dato formale dell'iscrizione in albi o elenchi[232].

Tuttavia, ciascuno di questi parametri non pare singolarmente idoneo a descrivere i tratti caratterizzanti del fenomeno, in quanto essi – benché ricorrenti nelle professioni intellettuali – da un lato, non sono qualificanti la fattispecie (si pensi alla stessa intellettualità del risultato), e, dall'altro, non sono imperativamente essenziali (si pensi alla ridotta discrezionalità in relazione alla tenuta della contabilità o all'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi)[233].

D'altronde, medesime considerazioni valgono altresì con riguardo ai criteri definitori adottati nella l. 14 gennaio 2013, n. 4 (c.d. "Statuto delle professioni non regolamentate"), i quali si riferiscono all'autonomia, alle competenze e all'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista. Si tratta, infatti, di aspetti normalmente riscontrabili nell'esercizio delle professioni intellettuali, ma anche nell'ambito dell'attività delle imprese, sicché non sono idonei a discriminare tra le prime e le seconde.

Giova sottolineare sin da ora, che questa interpretazione sembra coerente con l'orientamento euro-unitario, che – pur prediligendo l'espressione "professioni liberali" – in più occasioni definisce i professionisti sulla base di indici assimilabili a quelli qui riportati, senza attribuire ad alcuno di essi una prevalenza specifica[234]. Del resto, anche la giurisprudenza nazionale è parsa in alcuni casi "costretta" a ricorrere ad un criterio "misto", quale risultato della combinazione tra un requisito "oggettivamente riscontrabile" connesso ad una specifica

---

[232] Restringe il novero delle professioni unicamente a quelle per le quali l'art. 2229, co. 1, c.c. impone l'iscrizione ad un albo B. CAVALLO, *Lo* status *professionale*, cit., p. 209 ss.

[233] Interessante è la prospettiva di A. BERLINGUER, *Professione forense, impresa e concorrenza*, cit., p. 11 ss. che neutralizza i tradizionali requisiti strutturali distintivi.

[234] Si sta facendo riferimento, ad esempio, alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al *Riconoscimento delle qualifiche professionali*, 7 settembre 2005, ove si legge che le professioni liberali sono «quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico» (quarantatreesimo considerando). In giurisprudenza, v. Corte giust. 11 ottobre 2001, *Christiane Adam in Urbing* c. *Administration de l'enregistrement et des domaines*, in *Racc.*, 2001-1, p. 7467 che definisce le professioni liberali come «attività che, tra l'altro, presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente assoggettate ad una precisa e rigorosa disciplina professionale», aggiungendo che «l'elemento personale assume una rilevanza particolare» e che «un siffatto esercizio presuppone, in ogni caso, una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali».

conoscenza tecnica ed uno "normativamente previsto" legato all'obbligo di iscrizione in un albo o elenco[235].

Si tratta, dunque, di una espressione – quella di professionista intellettuale, che qui si sta indagando – spiccatamente polivalente, che non incorpora criteri definitori certi e si colora sempre di nuove sfumature in relazione alle evoluzioni del contesto sociale, economico e giuridico, rappresentando infatti una «questione aperta»[236].

2.3. Carattere derogabile della disciplina.

L'istituto del contratto d'opera intellettuale presenta una declinazione policentrica ed ambivalente, che poggia *naturalmente* sul dato codicistico per la regolazione per rapporto tra professionista e cliente, ma che incontra altresì suggestioni provenienti dal contesto in cui di volta in volta viene a calarsi[237]. I riferimenti terminologici, come si è visto, appaiono vaghi ed eterogenei, sicché il contenuto definitorio non è di immediata individuazione, dovendo essere ricavato dalla considerazione del fenomeno nell'ordinamento giuridico[238].

A ciò si aggiunga che la disciplina codicistica presenta un carattere essenzialmente derogabile, negozialmente plasmabile sulle esigenze delle parti, comportando ulteriori scosse ai tentativi ricostruttivi della fattispecie e rendendo più ardua l'individuazione dei profili tipologici.

Si pensi alle regole in tema di compenso *ex* art. 2233 c.c. che – al di là dell'abrogazione in via legislativa del previgente sistema di inderogabilità dei regimi tariffari – chiaramente rimandano ad un potere negoziale dei contraenti[239].

---

[235] Pret. Crotone, 9 maggio 1986, in *Giust. civ.*, 1987, n. 1, p. 2402, ove si legge che la nozione di "libera professione" si sostanzia nell'«utilizzazione intellettuale di determinate cognizioni acquisite con studi specifici e per il cui sfruttamento è obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale», contrapposta quindi a quella di impresa, la quale integra un'attività «che, ancorché esercitata professionalmente, non richiede alcuna conoscenza tecnica particolare, bensì un'organizzazione economica, per il cui esercizio non è richiesto alcun titolo di studio, diretta alla produzione di beni e servizi».

[236] M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale*, cit., p. 774.

[237] Si sono espressi in questi termini gran parte degli autori che hanno dedicato studi all'argomento, tra cui si ricordino a titolo esemplificativo: R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, cit.; M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale*, cit.; nonché A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit.

[238] G. GIACOBBE, voce *Professioni intellettuali*, cit., p. 1066; C. IBBA, *La categoria «professione intellettuale»,* cit., p. 13.

[239] Cass. civ. 25 gennaio 2017, n. 1990, in *Giust. civ. mass.*, 2017; Cass. civ. 24 giugno 2013, n. 15786.

Si ritiene, infatti, pur mortificando la locuzione in apertura, che l'obbligo di adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione di cui al secondo comma si qualifichi più come parametro utile alla determinazione in caso di omissione delle parti, che come vincolo alla loro autonomia tale da imporre un legittimo intervento "correttivo" del giudice[240]. Parimenti, non è ostativa la disciplina dell'equo compenso *ex* art. 19-*quaterdiecies* del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, che è volta a tutelare i professionisti intellettuali contrattualmente deboli.

Sono rinvenibili profili derogatori anche in relazione alla regolamentazione delle spese e degli acconti (art. 2234 c.c.) e a quella della facoltà di recesso del cliente (art. 2237)[241], diversamente invece dal diritto di recesso del professionista, la cui inderogabilità sembra però una conseguenza dell'obbligo di esecuzione personale della prestazione *ex* art. 2232 c.c., cui pare ricondotto altresì il regime di responsabilità da inadempimento a mente dell'art. 2236 c.c.[242].

Peraltro, le poche norme del codice, a prima vista di chiara lettura, devono confrontarsi con la composita legislazione speciale (art. 2230, co. 2, c.c.), con richiami alle disposizioni codicistiche volte a disciplinare altre fattispecie, tra cui

---

[240] Detto orientamento interpretativo è di U. A. SALANITRO, *Contratti onerosi con prestazione incerta*, Milano, 2003, *passim.* In giurisprudenza, v. Cass. civ. 23 marzo 2004, n. 5805, in *Dir. e giust.*, 2004, p. 127 e Cass. civ. 22 novembre 1995, n. 12095, in *Mass. Giur. it*, 1995, ove si legge che «qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233 comma 2 c.c. all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione». In senso contrario, si rinvia a Cass. civ. 14 marzo 1985, n. 1990 a mente della quale «in caso di compenso convenzionale, un'eventuale deviazione dalle tariffe (che non siano inderogabili) è illegittima ove violi il […] criterio» che lega l'ammontare del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

[241] Cass. civ. 14 agosto 2012, n. 14510, in *Giust. civ. mass.*, 2012, n. 7-8, p. 1038; Cass. civ., sez. lav., 1° ottobre 2008, n. 24367; Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 2004, n. 14970, in *Giust. civ. mass.*, 2004; Cass. civ. 11 giugno 1999, n. 5775; Cass. civ. 25 marzo 1998, n. 3145; Cass. civ., sez. lav., 11 novembre 1988, n. 6109, in *Giust. civ. mass.*, 1988; Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 1988, n. 5946, in *Giust. civ. mass.*, 1988; Cass. civ. 19 marzo 1980, n. 1843, in *Giust. civ. mass.*, 1980.

[242] Cfr. Cass. civ. 22 aprile 2005, n. 8546, in *Giust. civ. mass.*, 2005; Cass. civ. 4 novembre 2004, n. 21110; Cass. civ. 4 novembre 2002, n. 15404, in *Giust. civ. mass.*, 2003; Cass. civ. 15 gennaio 2001, n. 499; Cass. civ. 11 agosto 1990, n. 8218, in *Giust. civ. mass.*, 1990. La sussistenza di tale limitazione solo in caso di condotte imperite e non anche in ipotesi di condotte negligenti o imprudenti è sottolineata da Cass. civ. 13 marzo 2007, n. 5846; Cass. civ. 10 maggio 2000, n. 5945; Cass. civ. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. civ. 1° agosto 1996, n. 6937. Per una ipotesi di responsabilità da *culpa in eligendo* di ausiliari e sostituti v. Trib. Prato 9 gennaio 2014.

– come si indagherà più ampiamente – quelle in tema di impresa, da applicarsi quando l'esercizio professionale costituisca attività organizzata in detta forma (art. 2238, co. 2, c.c.) e con una realtà economico-sociale profondamente mutata rispetto a quella che aveva costituito il terreno di codificazione nel 1942, spingendo il professionista sull'uscio della porta che gli era stata costruita.

Valutare la dimensione individuale alla luce di quella collettiva[243], ovvero considerarle quali diverse «aspirazioni» reciprocamente condizionanti della medesima disciplina[244], o, ancora, più semplicemente, porre l'accento sull'aspetto puramente comportamentale[245] paiono spunti interessanti per rileggere, pur con siffatta diversità di accenti, la disciplina del professionista intellettuale, ricercando una maggiore compatibilità sia alla Carta fondamentale, sia ai principi di diritto dell'UE, ove l'enfasi è posta – appunto – sulla dimensione dell'attività e sulla regolamentazione del relativo esercizio.

3. La resa della incompatibilità tra professione intellettuale e impresa.

Le norme codicistiche – a tratti descrittive e polivalenti – consegnano all'interprete l'impressione di uno scenario regolatorio distante dalle attuali esigenze empiriche, in un limbo sconveniente, ormai vanamente sussiegoso. Come si è brevemente anticipato, ferma la laconicità del dato giuridico, le sollecitazioni provenienti dall'area europea e le trasformazioni economico-sociali hanno dissipato il confine tra le professioni intellettuali e le imprese. In particolare, perde vigore l'antica convinzione, accolta altresì nella Relazione al codice civile[246], circa la (invero solo apparentemente) netta incompatibilità tra l'esercizio di una professione intellettuale e l'attività di impresa *ex* art 2082 c.c.[247].

---

[243] F. CARROCCIA, *Il «Sapere». Il contratto d'opera intellettuale tra professione e impresa,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, cit., p. 125.

[244] E. GRAGNOLI, *Le libere professioni: la legge statale, quella regionale e l'autoregolamentazione,* in *Lavoro autonomo e riforma delle professioni*, a cura di S. Mainardi e A Carinci, Padova, 2008, p. 23 ss. e spec. p. 28-29.

[245] R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, cit., p. 12 ss. e spec. p. 13.

[246] V. la Relazione al codice civile, n. 917: «accogliendo i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale […] il codice fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sé esercizio di un'impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richieda l'impiego di mezzi materiali e dell'opera di qualche ausiliario».

[247] Questa è l'interpretazione più risalente in dottrina: G. BONFANTE e G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Tratt. dir. comm*., diretto da G. Cottino, vol. I, Padova, 2001, p. 448; P. FERRO-LUZZI, *L'impresa*, in AA. VV., *L'impresa*, a cura di P. Ferro-Luzzi, Milano, 1985, p. 37; P.G. JAEGER, *La nozione di impresa dal codice allo statuto*, in *Quaderni di Giurisprudenza*

Tale impostazione, desunta in via interpretativa dall'art. 2238 c.c.[248], implica la disapplicazione al professionista intellettuale della disciplina codicistica dedicata all'impresa, salvo che egli eserciti contemporaneamente un'attività professionale ed un'attività imprenditoriale, funzionalmente connesse tra loro e ove la prima costituisca "elemento" della seconda[249]. Si tratta, in sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui l'offerta di prodotti e servizi complessi integri altresì una prestazione professionale[250], nonché in cui si organizzano (in modo imprenditoriale) prestazioni professionali altrui[251]. Si pensi all'organizzazione di

Commerciale, Milano, 1985, p. 43; F. FARINA, *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, in AA. VV., *Impresa e società. Scritti in memoria di Alessandro Graziani*, vol. V, Napoli, 1968, p. 2092; C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore), in Riv. dir. civ*., 1982, n. 2, p. 353 ss. e p. 558 ss.; G. MINERVINI, *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, cit., p. 23 ss.; *Contra*, tra gli altri, A. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990, p. 58 ss. ad avviso del quale «il codice enuncia la nozione dell'imprenditore e non quella particolare del professionista intellettuale, con la conseguenza che, se l'attività di questo presenta i requisiti dell'art. 2082, è inevitabile che al professionista sia riconosciuta la qualità di imprenditore». Per uno sguardo alla manualistica, anche più recente, G. PRESTI e M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, vol. I, Bologna, 2021, p. 21; V. BUONOCORE e G. CAPO, *L'imprenditore in generale*, in *Manuale di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, Torino, 2020, p. 14; A CETRA, *La nozione d'impresa*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. Cian, Torino, 2016, p. 35; A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO e V. SANTORO*, Manuale di diritto commerciale*, Padova, 2015, p. 37. Riconoscono tale orientamento, pur non condividendolo, G. VISENTINI e A. PALAZZOLO, *Manuale di diritto commerciale*, Barletta, 2017, p. 19.

[248] Definito da M. PORZIO, *Il farmacista imprenditore*, in *Dir. e giur.*, 1967, n. 1, p. 377, nt. 15 come «uno dei più oscuri dell'intero codice».

[249] Per questa prospettiva si invia a P. SPADA, voce *Impresa,* cit., p. 54; G. OPPO, voce *Impresa e imprenditore*, cit., p. 6, ora in ID., *Scritti giuridici*. *Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992, p. 282 ss. Ritiene invece che l'art. 2238 si riferisca altresì all'esercizio di un'attività professionale di un soggetto inserita nell'organizzazione imprenditoriale di un altro M. BUSSOLETTI*, Le società di revisione*, Milano, 1985, p. 278. Si rinvia, nuovamente, alla relazione al codice civile, n. 917, ove si legge che «se, oltre l'attività meramente professionale, il professionista ne spiega altra più complessa, per modo che la prima rappresenti solo un elemento della seconda, non può negarsi l'esistenza di un'impresa, se ricorrono i requisiti di organizzazione indicati dall'art. 2082». Sul punto, l'esempio più noto è quello riportato anche in detta relazione, ossia il «caso del medico che all'attività professionale aggiunga la gestione di una clinica organizzata in forma di impresa».

[250] Cass. civ. 13 luglio 1993, n. 7738, in *Società*, 1994, p. 46.

[251] È imprenditore colui che offre le prestazioni professionali altrui secondo G. MARASÀ, *Le società,* Milano, 2000, p. 221; E. GLIOZZI, *L'imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico*, Bologna, 1998, p. 177; F. GALGANO, voce *Imprenditore*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.,* vol. VIII, Torino, 1993, p. 4; P. SPADA, voce *Impresa,* cit., p. 54; V. AFFERNI, voce

strumenti, attrezzature diagnostico-terapeutiche e dipendenti per l'esercizio dell'attività medica[252] o all'attività imprenditoriale di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta attraverso un'organizzazione di beni[253].

Questa concezione, che inquadra l'attività del professionista intellettuale come «possibile *materia* della *forma* dell'impresa»[254], trova consacrazione normativa nel Testo Unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265). Nel regolamentare la c.d. azienda farmaceutica (art. 110), è precisato che il farmacista si qualifica come imprenditore – ed è destinatario della relativa disciplina – quando la sua attività si sostanzia nella intermediazione della vendita di prodotti distribuiti dalle case farmaceutiche, viceversa l'attività di preparazione in proprio di prodotti venduti al pubblico è ricondotta nell'ambito delle professioni intellettuali[255].

Secondo la tradizionale ricostruzione "soggettivistica", il regime di immunità dal nucleo regolatorio dell'impresa in favore dei professionisti trova molteplici e diversi fondamenti, i quali possono distinguersi in due categorie: da un lato, quelli *in positivo*, che individuano caratteristiche proprie delle professioni intellettuali assenti nell'impresa; dall'altro alto quelli *in negativo*, che si muovono in una direzione opposta, cioè rintracciando connotazioni chiave dell'impresa mancanti nelle professioni intellettuali[256].

Professioni, III) Professioni intellettuali – dir. comm., in *Enc. giur*., vol. XXIV, Roma, 1991, p. 3; D. IANNELLI, *L'impresa*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, p. 41.

[252] Cass. civ. 7 agosto 2002, n. 11896.

[253] Cass. civ. 7 aprile 2008, n. 8989.

[254] P. RESCIGNO, *Struttura giuridica delle società di professionisti*, in AA. VV., *Le società di professionisti*, Milano, 1973, p. 54.

[255] In dottrina cfr. G. FAUCEGLIA, *I presupposti per la dichiarazione di fallimento*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da U. Apice, Torino, 2010, p. 12; M. LEOZAPPA, *Società e professioni intellettuali*, cit., p. 235 ss.; M. PORZIO, *Il farmacista imprenditore*, cit., p. 373 ss.; G. ROMANO PAVONI, *Il farmacista è anche imprenditore commerciale*, in *Riv. dir. comm.,* 1952, p. 224. In giurisprudenza cfr. Cass. 24 febbraio 1986, n. 1149, in *Rass. dir. farm.*, 1987, p. 230; Cass. 23 maggio 1978, in *Giust. civ.*, 1978, n. 1, p. 1635.

[256] Per un completo inquadramento del tema si rinvia a E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, Milano, 2018, p. 15 ss.

3.1. Qualificazione in positivo: l'obbligo di esecuzione personale della prestazione e la connessa struttura organizzativa dell'attività.

Una prima argomentazione muove dal disposto *ex* art. 2232 c.c., che rappresenterebbe in quest'ottica l'elemento tipologicamente essenziale del contratto d'opera intellettuale[257]. L'obbligo di eseguire personalmente la prestazione implica che il professionista non potrebbe dotarsi di un'organizzazione di mezzi reali e personali diversi dal proprio lavoro, determinando una immediata spaccatura con l'impresa[258]. Contrariamente, infatti, l'imprenditore – ancorché di piccole dimensioni – si avvale regolarmente di una più o meno articolata struttura organizzativa da cui deriva la spersonalizzazione dell'incarico e, pertanto, la fungibilità del relativo esecutore[259]. In questo senso, l'impresa e la professione si distinguerebbero «in relazione non alla natura, all'oggetto o al contenuto della prestazione ma [al] profilo organizzatorio del soggetto che deve compierla»[260].

---

[257] Tra i molti, M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, p. 46 ss.; A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 40.

[258] Si è occupato a lungo del tema Carlo Ibba, ai cui scritti si rinvia per una esaustiva trattazione: C. IBBA, *La categoria «professione intellettuale»,* cit., p. 1; ID., *Professioni intellettuali e diritto commerciale*, in AA. VV., *Le professioni intellettuali,* a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987 p. 268; ID., *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, cit., p. 353 ss. e p. 558 ss.; ID., *Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale e azienda)*, in *Riv. dir. civ*., 1983, n. 2, p. 331 ss.; ID., *Professione intellettuale e impresa (IV, Esercizio associato della professione e società)*, in *Riv. dir. civ*., 1985, n. 2, p. 53 ss.; ID., *Sulla riforma delle libere professioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 165.

[259] In arg. v. già G. COTTINO, *Diritto commerciale*, vol. I, Padova, 1986, p. 9, secondo il quale in uno studio professionale, deve considerarsi verificata «la presenza dell'imprenditore (e quindi dell'azienda), […] quando la personalità del professionista sia schiacciata dall'organizzazione». Nello stesso senso altresì C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, cit., p. 265; F. FARINA, *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, cit., p. 2095 ss.; G. SCHIANO DI PEPE, *Le società di professionisti. Impresa professionale e società fra professionisti*, Milano, 1977, p. 14; F. GALGANO, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*, cit., p. 16; M. ROTONDI, *La borsa valori e i suoi organi (Osservazioni* de iure conditio *e* de iure condendo*)*, in *Riv. dir. comm.,* 1949, n. 1, p. 426 ss.

[260] Cass. civ. 17 settembre 1997, n. 9237. Nello stesso senso cfr. più recentemente Cass. civ. 22 dicembre 2011, n. 28312; Cass. civ. 7 aprile 2008, n. 8989; Cass. civ. 22 luglio 2004, n. 13677.

Simili considerazioni non paiono pienamente convincenti per almeno due ordini di ragioni, che minano la stabilità dell'intero filone interpretativo: una prima debolezza riguarda la *causa*, ossia la natura stessa della norma richiamata quale presupposto, su cui vertono incertezze; una seconda criticità attiene l'*effetto*, cioè il riferimento alla struttura organizzativa dell'attività, che è di recente oggetto di riflessioni e ripensamenti.

In riferimento al primo profilo, va anzitutto rilevato che tale orientamento interpretativo presuppone la assoluta inderogabilità dell'obbligo di esecuzione personale della prestazione[261], del che è possibile dubitare se pure non in senso generale[262] quantomeno con riferimento alle professioni per le quali non sia previsto l'obbligo di iscrizioni in albi ed elenchi (cfr. artt. 2229 e 2231 c.c.)[263]. In ipotesi di professioni "protette", infatti, l'inderogabilità troverebbe le sue ragioni in una visione sistematica in connessione all'art. 33, co. 5, Cost., ove è sancito il c.d. principio di professionalità specifica[264]. L'obbligo dell'esame di

[261] Come sostenuto da G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, cit., p. 199.

[262] Difendono la derogabilità anche della regola della personalità, tra gli altri, C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, cit., p. 357 e S. SCOTTI-CAMUZZI, *Impresa e società nell'esercizio delle professioni intellettuali*, Milano, 1974, p. 14 ss. Gli A., in particolare, non ipotizzano la possibilità di liberare l'esecuzione della prestazione dal vincolo di invarianza del debitore, ma ritengono che egli possa adottare un modello organizzativo – ancorché debole – sulla scorta di quanto disposto dall'art. 2232 c.c. ai sensi del quale è ammissibile «valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari».

[263] A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 81 ss., spec. p. 84; P. PICONE, *Commento all'art. 2238 c.c.*, in *Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, fondata da C. Ruperto e V. Sgroi, Libro V, t. III, Milano, 1994, p. 1142; F. GALGANO, *Professioni intellettuali, impresa, società*, cit., p. 2 e 7 ss.; P. MONTALENTI, *Società di professionisti, società di ingegneria e contratti di engineering*, in *Giur. comm*., 1986, n. 2, p. 851; V. BUONOCORE, *Primi orientamenti della giurisprudenza onoraria in tema di società professionali*, in *Giur. comm*., 1976, n. 2, p. 93 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, voce *Professioni intellettuali*, cit., p. 23; In giurisprudenza, Cass. civ. 11 giugno 2010, n. 14085; Cass. civ. 12 marzo 1987, n. 2550, in *Foro it.*, 1988, n. 1, p. 554.

[264] Si tratta di un principio affermato dalla Corte costituzionale già nel 1964 (Corte cost. 7 luglio 1964, n. 77, in *Giur. cost.*, 1964, p. 764) e ribadito a più riprese (Corte cost. 3 novembre 2005, n. 405; Corte cost. 26 ottobre 2000, n. 441; Corte cost. 21 gennaio 1995, n. 5; Corte cost. 21 luglio 1995, n. 345, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2601; Corte cost. 23 dicembre 1995, n. 456; Corte cost. 26 gennaio 1990, n. 29, in *Giur. cost.*, 1990, p. 98). In particolare, la medesima Corte con la sentenza n. 441 del 26 ottobre 2000 (in *Giur. cost.*, 2000, p. 3319) ha fatto discendere da tale principio altresì che «compete al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale». In dottrina, sull'accezione

Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale previsto dalla disposizione appena richiamata, in particolare, risponde all'esigenza di presidiare il regolare esercizio della professione[265], quando esso è destinato ad incidere su valori fondamentali costituzionalmente garantiti (si pensi, ad esempio, al diritto alla salute, alla sicurezza, alla difesa e via enumerando)[266]. In questi casi, pertanto, occorre tutelare l'affidamento della collettività in ordine ad un adeguato livello di preparazione e di conoscenza del professionista-esecutore della prestazione, imponendo la sua invarianza ai sensi dell'art. 2232 c.c.[267]. Viceversa, per i professionisti c.d. non protetti, proprio la mancata iscrizione in albi od elenchi implica la soppressione del presupposto costituzionale della "professionalità specifica" giustificatrice dell'imposizione dell'obbligo in discorso, sicché – ove ne ricorrano i requisiti – l'attività svolta è legittimamente qualificabile come impresa (di regola commerciale[268]).

---

precettiva del principio v. A. M. LEOZAPPA, *Società e professioni intellettuali*, cit., p. 118 ss.; G. DELLA CANANEA, *L'ordinamento delle professioni*, cit., p. 1158 ss. e già A. PREDIERI, *Annotazioni sull'esame di stato e l'esercizio professionale*, in *Giur. cost.*, 1963, p. 507 ss.

[265] In questo senso v. Corte cost. 3 novembre 2005, n. 405, ove è precisato altresì che tale sistema si spiega nell'esigenza «di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che siano già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività».

[266] Sul legame tra le professioni intellettuali e la tutela di valori costituzionalmente garantiti gli studi dottrinali sono numerosi. In riferimento alla professione forense cfr. diffusamente G. ALPA e A. SCHIESARO, *Teoria e prassi della giustizia. Un dialogo tra accademia magistratura e avvocatura*, Napoli, 2013; AA. VV., *L'esistenza della democrazia. I diritti e il ruolo dell'avvocatura*, Roma, 2010; F. CIPRIANI, *L'Avvocatura e diritto alla difesa*, Napoli, 1999. Con riguardo alla professione notarile si rinvia, invece, a F. FELIS, *Il notaio nel sistema del welfare*, Ravenna, 2005; AA. VV., *La tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella funzione notarile. Atti del forum (Roma 16 febbraio 2009)*, Bari, 2009; G. FUCILLO, A. ARENIELLO e M. FUCILLO, *Notaio garante della legalità. Invalidità, sanzioni, rimedi. Argomenti di interesse notarile*, Napoli, 2006. Cfr. altresì Cons. Stato, sez. II, 13 marzo 2001, n. 448 (parere) e Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 1986 (parere), in *Cons. Stato*, 1987, n. 1, p. 489.

[267] G. GIACOBBE, voce *Professioni intellettuali*, cit., p. 1065.

[268] L'opinione assolutamente maggioritaria in dottrina attribuisce all'impresa commerciale una natura residuale, comprendendo tutti i fenomeni imprenditoriali non riconducibili all'attività agricola: cfr., *ex multis*, P. SPADA, voce *Impresa,* cit., p. 64 ss.; A. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, cit., p. 58 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Impresa e imprenditori*, cit., p. 81 ss.; G. MINERVINI, *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, cit., p. 45 ss.; T. ASCARELLI, *Corso di*

Tale soluzione intermedia ha sicuramente il pregio di non considerare più i professionisti e gli imprenditori quali soggetti ontologicamente incompatibili, ma tradisce comunque talune fragilità. Subordinare l'immunità dal diritto d'impresa all'iscrizione del professionista in albi ed elenchi *in quanto tale*, infatti, non tiene conto della possibilità da parte degli stessi di svolgere anche attività non riservate per le quali sarebbe imposto il vincolo *ex* art. 2232 c.c. ingiustificatamente[269]. Si pensi alla consulenza legale diversa dalla difesa in giudizio[270], la quale – sebbene di regola sia prestata dagli avvocati – può essere attuata altresì da parte di altri professionisti (come, ad esempio, notai, dottori commercialisti, ecc.) così come di soggetti non iscritti ad alcun albo[271].

---

diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa, cit., p. 262 ss.; A. ASQUINI, *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, n. 1, nt. 16; in giurisprudenza, v. Trib. Milano, 21 aprile 1997, in *Giur. comm.*, 1998, n. 2, p. 625 e già Trib. Bologna 10 marzo 1961. Ipotizzano invece una nozione di impresa commerciale definita *in positivo* e, quindi, un *tertium genus* di impresa c.d. civile, tra gli altri, G. OPPO, *Scritti giuridici*. *Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992, p. 178 ss. e 194 ss.; G. M. C. RIVOLTA, *La teoria giuridica dell'impresa e gli studi di Giorgio Oppo*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, n. 1, p. 227; A. DE MARTINI*, Corso di diritto commerciale*. *Parte generale*, vol. I, Milano, 1983, p. 144 ss.; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., p. 119 ss.; L. SALIS, *L'imprenditore civile*, in *Dir. e giur.*, 1948, n. 1, p. 97 ss.; L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, cit., p. 175 ss.

[269] Su questa problematica – e sulle possibili soluzioni – si rinvia, per tutti, a E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 123 ss.

[270] A norma dell'art. 2, co. 6 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, è riservata agli avvocati «l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato». È interessante segnalare che prima della modifica vigente, tale norma riservava agli avvocati tutta la consulenza legale «svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato», con una previsione considerata di dubbia legittimità costituzionale, come sottolineato anche dall'AGCM nella *Segnalazione ai sensi degli artt. 21 e 22 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 in merito a: proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, reperibile in *www.agcm.it*, ove è stato proposto di «eliminare la previsione per cui l'attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale è di competenza degli avvocati, al ricorrere dei presupposti previsti». In giurisprudenza, a favore della natura riservata dei servizi di consulenza legale anche prima della summenzionata legge, cfr. Cass. civ. 18 aprile 2007, n. 9237, in *Foro it.*, 2007, n. 1, p. 2400; in senso contrario, Cass. civ. 30 maggio 2006, n. 12840, in *Foro it. Mass.*, p. 1971.

[271] Cass. civ. 30 maggio 2006, n. 12840, in *Foro it. Mass.*, p. 1971; Cass. civ., sez. un., 12 luglio 2004, n. 12874; Cass. civ. 8 agosto 1997, n. 7359; Cass. 7 luglio 1987, n. 5906, in *Nuova giur. civ.*, 1988, p. 338; Cass. civ. 18 maggio 1957, n. 1651, in *Foro it.*, 1958, n. 1, p. 93. Allo stesso modo, si ritiene attività libera altresì quella di c.d. comparsista che consiste «nello studio di controversie e nella compilazione di scritti difensivi, senza accesso agli uffici giudiziari o

In altri termini, verrebbero meno le ragioni stesse dell'inderogabilità dell'obbligo in parola, la quale non andrebbe più a preservare interessi che l'ordine giuridico reputa meritevoli di tutela. Muovendosi su questo terreno, gli effetti sarebbero in buona sostanza i seguenti: imponendogli l'esecuzione inderogabilmente personale della prestazione, il professionista iscritto in un albo o in un elenco non solo subirebbe una limitazione della propria libertà di iniziativa economica senza che questa sia legittimata dall'esigenza di tutelare altri diritti costituzionalmente garantiti, ma si piegherebbe altresì ad una situazione di indebita disparità rispetto ai professionisti "non protetti" che potrebbero eseguire le medesime prestazioni con modalità spersonalizzate e imprenditoriali[272].

Relativamente alla seconda minaccia all'equilibrio di tale orientamento, giova precisare che, benché priva di una definizione normativa e risultante dalla tipologia sociale[273], l'organizzazione è intesa quale «scelta, raccolta, utilizzazione combinata di una pluralità di mezzi o strumenti o fattori della produzione (artt. 2082, 1655 c.c.)»[274]. Secondo l'approccio che qui si sta trattando, il ricorso a siffatti *mezzi o strumenti o fattori della produzione* da parte del professionista sarebbe integralmente al servizio delle nozioni tecnico-professionali già acquisite: *id est*, anche qualora si servisse di sostituti e/o ausiliari, l'«oggetto della sua attività [sarebbe] la pura e semplice prestazione di lavoro»[275] e l'eventuale organizzazione su cui dovesse fare affidamento

amministrativi, né rapporto con le parti, ma per conto di un avvocato che ne assuma la piena paternità e responsabilità» (Cass. civ. 28 maggio 1976, n. 1929).

[272] Come osservato da F. CAFAGGI, voce *Responsabilità del professionista*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, vol. XVII, Torino, 1998, p. 137 ss., questa disparità di trattamento tra professioni protette e non protette solleva specifiche problematiche con riferimento, ad esempio, al profilo della responsabilità, atteso che «solo le prime, in quanto sottoposte al contratto d'opera professionale, comporterebbero l'allocazione del rischio del lavoro sul cliente; le seconde, in quanto regolate secondo contratti atipici, rientrano nell'ambito delle regole comuni della responsabilità contrattuale potendo i prestatori assumere il rischio del lavoro» (p. 146).

[273] F. FERRARA JR e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 39; G. MINERVINI, *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, cit., p. 10.

[274] A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 40.

[275] R. FRANCESCHELLI, *Impresa e imprenditori*, cit., p. 148. D'altronde, come dimostra l'obbligo di direzione dei sostituti e degli ausiliari e la perdurante responsabilità personale nei confronti del cliente da parte del professionista, è quest'ultimo ad essere il destinatario dell'incarico e ad instaurare con il cliente una relazione giuridicamente rilevante mentre gli ausiliari e i sostituti di cui eventualmente si serve non divengono mai parte del rapporto (Cass.

rivestirebbe un ruolo servente rispetto alla attività personale prestata[276]. Eppure, una simile prospettiva avrebbe «il torto di indulgere […] ad una distinzione qualitativa»[277] tra l'organizzazione dell'imprenditore e quella del professionista che vacillerebbe non appena subentrano le attuali logiche di produzione di massa, con l'effetto di un veloce scivolamento verso la previsione di cui all'art. 2082 c.c.[278].

Orbene, sul punto va sottolineata anzitutto una presumibile imprecisione semantica dell'art. 2238 c.c., ove sembrerebbe che il termine "elemento" sia stato adottato dal legislatore «senza alcuna pretesa di precisione terminologica, al solo fine di comprendere le ipotesi, ai suoi tempi più comuni, ma senza escludere ogni altra ipotesi di coesistenza tra organizzazione e attività professionale»; di conseguenza «non dovrebbe essere troppo difficile ammettere sulla base del codice civile casi di esercizio organizzato e quindi imprenditoriale di attività professionali»[279]. A ciò si aggiunga che è il concetto stesso dell'organizzazione a subire una metamorfosi negli ultimi anni. Perdendo quel noto carattere di essenzialità nella sua accezione tradizionale[280], la nozione di organizzazione va riletta alla luce delle più recenti tensioni evolutive (soprattutto tecnologiche) e

civ. 30 gennaio 2006, n. 1847; Cass. civ. 13 marzo 1995, n. 3108; Cass. civ. 27 agosto 1986, n. 5248; Cass. civ. 5 settembre 1984, n. 4767; Cass. civ. 29 ottobre 1981, n. 5711).

[276] In questo senso, P. SPADA, voce *Impresa,* cit., p. 102; G. MUSOLINO, *Professioni intellettuali e impresa: la cd. cessione di clientela di uno studio professionale*, in *Not.*, 2010, n. 4, p. 384 ss., ove si legge che: «nelle professioni intellettuali o artistiche, l'impiego di un complesso organizzato di elementi personali e reali (così detta organizzazione interna) presenta un carattere accidentale e accessorio. Per questo, può osservarsi che esso non incide sull'essenza dell'attività del professionista, ma serve solo ad agevolare il compimento delle prestazioni personali, attività che si trasforma in un risultato sostanzialmente indipendente dalle forme organizzative». In giurisprudenza, v., per tutte, Cass. civ. 24 aprile 1982, n. 2645, in *Giust. civ.*, 1982, n. 1, p. 2063. Di segno opposto, F. GALGANO, *L'imprenditore*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ*., diretto da F. Galgano, vol. II, Padova, 1978, p. 38 ss., che si dissocia da tale inquadramento di tipo quantitativo sottolineando che nel sistema codicistico può aversi impresa anche senza organizzazione.

[277] PERULLI, *Il lavoro autonomo*, cit. p. 534.

[278] Già diversi anni orsono G. AULETTA, *Brevi considerazioni sulla clientela del professionista intellettuale*, in *Dir. e giur.*, 1949, p. 283 rilevava che l'organizzazione dell'attività professionale può di volta in volta assumere varie forme, ben potendo integrare un «complesso dei beni organizzati dal professionista per l'esercizio della professione».

[279] A. FANTOZZI, *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'IVA*, Milano, 1982, p. 128 ss.

[280] Tale riflessione, invero, non è certo nuova: v. già C. ASSANTI, *Le professioni intellettuali e il contratto d'opera*, cit., p. 839.

può oggi genericamente essere intesa come «l'utilizzo dell'investimento e la trasformazione dello stesso in uno strumento di produzione, come si ricava dal concetto stesso di "liquidazione" e, più precisamente, dal fatto che questa faccia coincidere il momento estintivo dell'organizzazione con la conversione del fattore produttivo in denaro e, quindi con il fatto che questo torni ad essere mero "investimento"»[281].

3.2. Qualificazione in negativo: il concetto di servizi ex *art. 2082 c.c. Lo scopo di lucro. Il rischio.*

Sebbene l'avvento del capitalismo industriale abbia certamente travolto il mondo imprenditoriale, intaccando il suo stesso scheletro, l'impresa continua ad essere inquadrata civilisticamente come il mezzo di creazione e conservazione della ricchezza, ferme le diverse sfumature definite in funzione di specifici aspetti normativi da regolare o interessi da tutelare[282]. Il trapasso, derivante dalla codificazione del 1942, dalla «figura del commerciante, inteso come speculatore» a quella «dell'imprenditore, inteso come produttore»[283] importa altresì l'introduzione del distinguo delle attività imprenditoriali dalle altre forme di prestazione d'opera – e, in particolare, le professioni intellettuali – sulla scorta di alcuni elementi che si professano caratterizzanti le prime ed assenti nelle seconde.

In aggiunta a quanto segnalato con riferimento alla predicata irrilevanza o mera funzione ancillare dell'organizzazione nell'ambito delle professioni intellettuali in forza di un presunto *intuitus personae*, si pensi alla – invero risalente – convinzione che le prestazioni aventi oggetto professionale non sarebbero riconducibili ai servizi *ex* art. 2082 c.c. [284]. Per quanto sia senz'altro riscontrabile una differenziazione tra l'oggetto delle "opere" professionali e quello dei "servizi" imprenditoriali, ciò che solleva perplessità attiene gli effetti giuridici che se ne fanno discendere. Le diversità, infatti, dovrebbero rilevare solo

[281] S. BONORA, *«Imprenditore»: spunti per la rilettura della fattispecie*, cit., p. 471.

[282] Per una pervasiva trattazione del tema si v. F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, 2009, Roma-Bari, p. 170 ss.

[283] Così F. GALGANO, *Lex mercatoria,* Bologna, 2001, p. 2015, il quale precisa altresì che «muta il rapporto di genere a specie: l'imprenditore non è più una specie del genere commerciale […] è il commerciante che diventa una specie del genere imprenditore (art. 2195, n. 2)».

[284] Sul dibattito v. M. MONTANARI e E. PEDERZINI, *L'imprenditore e il mercato*, Torino, 2020, p. 22; ma anche già C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, cit., p. 369.

sotto il profilo delle modalità di esecuzione e non in termini di definizione delle relative fattispecie. Pertanto, ciò che non convince di tale tesi è che essa presuppone di individuare gli elementi determinanti le professioni intellettuali sulla scorta di una regola che si applica unicamente allo svolgimento della prestazione.

Parimenti non sembra condivisibile l'idea che il professionista, diversamente dall'imprenditore, esegue le prestazioni con l'unico intento di rendere un servizio alla collettività[285]. Sul punto, infatti va rilevato anzitutto che le professioni intellettuali, per la definizione stessa di "professionalità" di cui si è detto, presentano una sfumatura egoistica e, pertanto, il relativo esercizio ha quantomeno una inclinazione lucrativa, al pari dell'attività puramente imprenditoriale; per altro verso, inoltre, non pare negabile a monte che l'attività d'impresa non possa giammai perseguire fini ideali, come dimostra, per citare un esempio, la disciplina delle imprese sociali[286].

Tali considerazioni sono alla base altresì delle difficoltà di condividere la posizione di quanti rintracciano nelle professioni intellettuali l'attitudine a soddisfare bisogni fondamentali della persona umana e, al contempo, la negano ai servizi imprenditoriali. In effetti, è intuibile che, per un verso, non tutte le professioni intellettuali incidono su valori costituzionalmente protetti, sui quali, per altro verso, possono influire talune attività imprenditoriali[287].

A non dissimili risultati si perviene quando si fondi la distinzione tra professioni intellettuali e imprese in ragione di una sedicente assenza di rischio nelle prime che incorporerebbero obbligazioni c.d. di mezzi e non di risultato[288].

---

[285] C. LEGA, *Associazioni e società di liberi professionisti per l'esercizio della professione*, in *Dir. lav.*, 1971, n. 1, p. 185; ID., *Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza*, cit., p. 631 ss. In giurisprudenza, cfr. App. Catania 8 ottobre 1975 ed App. Firenze 7 maggio 1975, entrambe in *Giur. comm*, 1977, n. 2, p. 113 con nota di E. Mango.

[286] Per imprese sociali si intendono «tutti gli enti privati […] che in conformità alle disposizioni del […] decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (art. 1, co. 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

[287] In arg., diffusamente, G. ALPA, *Dalle professioni liberali alle imprese di servizi*, in *Comunicazioni sociali*, 1990, nn. 3-4.

[288] L. RIVA SANSEVERINO, *Del lavoro autonomo*, cit., p. 210; L. DE LITALA, *Il contratto di lavoro autonomo con riferimento alle professioni intellettuali*, in *Mass. giur. lav.*, 1960, p. 280.

Ed infatti, al di là delle incertezze riguardanti tali classificazione[289], tale opinione interpretativa trascura che pure i professionisti possono essere debitori di un risultato[290].

Ebbene, anche le ricostruzioni che mirano a definire le professioni intellettuali "per differenza" rispetto all'impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., al pari di quelle volte ad identificare in positivo gli elementi caratterizzanti le professioni intellettuali, lasciano insoddisfatti[291].

*3.3. (***segue***) La originaria visione elitaria del professionista intellettuale.*

Le incertezze e le perplessità che scontano simili ricostruzioni riposano tutte sull'eterogeneità delle fattispecie in osservazione, da cui deriva, come per ogni riflessione tipologica, una sorta di zona grigia nella quale viene esercitata la libertà di apprezzamento del legislatore e – di riflesso – dell'interprete.

Ebbene, la tradizionale distinzione tra imprese e professioni intellettuali pare attingere anzitutto ad un dato meramente formale, in cui trova espressione la scelta legislativa di riconoscere alla categoria dei professionisti una posizione di privilegio[292]. Questi ultimi godono storicamente di una considerevole

---

[289] Cfr. F. PIRAINO, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi ovvero dell'inadempimento incontrovertibile e dell'inadempimento controvertibile*, in *Eur. dir. priv*, 2008, p. 94; G. D'AMICO, *Responsabilità per inadempimento e distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato*, in AA. VV., *Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?*, Padova, 2006, p. 141; A. NICOLUSSI, *Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni mezzi*, in *Eur. dir. priv*, 2005, p. 781 ss.; A. DI MAJO, *Mezzi e risultato nelle prestazioni mediche: una storia infinita*, in *Corr. giur.*, 2005, n. 1, p. 33; L. NIVARRA, *La responsabilità civile dei professionisti (medici, avvocati, notai): il punto della giurisprudenza*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, p. 518; V. CARBONE, *Obbligazioni di mezzi e di risultato tra progetti e tatuaggi*, in *Corr. giur.*, 1997, p. 546; C. CASTRONOVO, *Profili della responsabilità medica*, in *Vita notar.*, 1997, p. 1225; V. DE LORENZI, voce *Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., vol. XII, Torino, 1995, *passim*.

[290] Già F. SANTORO PASSARELLI, voce *Professioni intellettuali*, cit., p. 24.

[291] In questo senso, per tutti, A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 530.

[292] Sul privilegio dei professionisti intellettuali si v. anzitutto F. GALGANO, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*, cit., p. 12, il quale rileva che «i professionisti intellettuali sono esclusi in quanto tali dal novero degli imprenditori non perché ad esso manchi questo o quel requisito del concetto di imprenditore [ma perché] fruiscono, nel nostro sistema, di una immunità rispetto allo statuto dell'imprenditore e questa loro immunità è frutto di un privilegio, ossia di una esenzione dal diritto comune, concesso ad uno specifico ceto».

reputazione sociale, alla luce della quale incontrerebbe giustificazione la necessità di una disciplina *ad hoc*.

La correlazione tra esercizio delle professioni intellettuali e apprezzamento sociale, infatti, è esaltata altresì dal tenore letterale della disciplina codicistica; si pensi, per citare l'esempio più lampante, alle regole in tema di compenso, che evocano una espressa tutela del *decoro* della professione e che, non a caso, non trovano riferimenti equivalenti in relazione alle (altre) attività economiche (art. 2233 c.c.).

L'immunità dal diritto dell'impresa[293], come è stato lucidamente osservato, risponde quindi alla notoria «concezione trionfalistica»[294] del professionista, incline a mettere a disposizione della collettività il proprio sapere e ad operare discrezionalmente, perseguendo, anzitutto, il bene pubblico[295]. Difatti, è tangibile una certa compatibilità tra le professioni intellettuali e l'impresa giacché entrambe (quantomeno potenzialmente e nella normalità delle ipotesi) assorbono attività economiche, organizzate per la produzione e lo scambio di beni e servizi, esercitate con professionalità, correndo un rischio connesso al risultato.

Le ragioni di una simile separazione, dunque, più che di natura tecnico-dimensionale, sono di carattere qualitativo[296], e, precisamente, sociologico, figlie di una scena culturale costruita sulla marcata distinzione classista tra l'esercente le professioni liberali e il commerciante[297] e della quale, ormai, pare rimasto ben poco. In sostanza, atteso che le opere intellettuali «non presentano caratteri empirici sufficienti ad isolarle nettamente dagli altri servizi… *rimane* esclusa ogni necessaria estraneità fenomenologica tra impresa e professione

---

[293] Nel senso di esonero dall'applicazione di determinate regole v. P. RESCIGNO, *Immunità e privilegio*, in *Riv. dir. civ*., 1961, n. 1, p. 416.

[294] L'espressione, sensibilmente funzionale nella sua valenza icastica, è di V. BUONOCORE, *Primi orientamenti della giurisprudenza onoraria in tema di società professionali*, cit., p. 100, utilizzata in seguito da A. FANTOZZI, *Note sulla liceità delle società tra professionisti dopo la sentenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1976, n. 1, p. 1608.

[295] Come osservato da F. VELLA e G. BOSI, *Diritto dell'impresa e dell'economia*, Bologna, 2017, p. 42, «quando siano in gioco la produzione e la protezione dei beni pubblici, ossia beni di largo consumo che rappresentano un valore per la collettività, l'ordinamento può ammettere limitazioni della concorrenza».

[296] F. GALGANO, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*, cit., p. 3, il quale precisa che la distinzione tra professionista intellettuale e imprenditore «attiene allo *status* professionale del produttore, non già alle dimensioni dell'organizzazione produttiva».

[297] T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, cit., p. 168 ss.

intellettuale»[298]. In altri termini, sarebbe il ceto di appartenenza del soggetto "professionista intellettuale" a giustificare l'esonero dalla disciplina dell'impresa, prescindendo integralmente dall'attività che questi svolge, la quale ben può avere connotati *lato sensu* imprenditoriali[299].

Orbene, tale configurazione, già di per sé debole e forzata, con il passare del tempo si mostra fin troppo angusta. Da un punto di vista fenomenologico, i confini delle professioni intellettuali si aprono per effetto dei cambiamenti economico-sociali dell'era moderna. Per converso, invece, decorsi ottanta anni dall'introduzione del codice, la relativa disciplina resta immutata e sembra rappresentare un abito ormai stretto, non pienamente autosufficiente, giacché essenzialmente dedicata al contratto d'opera professionale, come strumento regolatore dell'attività, piuttosto che all'attività stessa[300].

La libertà di iniziativa economica di cui gode anche il professionista, d'altra parte, contribuisce a spiegare la capacità dello stesso – al pari dell'imprenditore – di creare ricchezza, sfruttando un'organizzazione che molto spesso è articolata e complessa, comprensiva di una fitta rete di strumenti, dipendenti, collaboratori ed ausiliari e ciò è tanto più vero quanto più l'attività professionale sia formata sui nuovi modelli espressi dai Paesi a capitalismo avanzato[301].

Sarebbe allora auspicabile addivenire a un ripensamento dell'art. 2238 c.c., che parrebbe altrimenti quasi «richiamato a sproposito»[302]. Tale disposizione non andrebbe a definire tassativamente le ipotesi in cui l'esercizio di un'attività professionale possa essere soggetta al diritto dell'impresa escludendo sempre che un'attività professionale *in quanto tale* possa essere qualificata come attività d'impresa[303]. Diversamente, si tratta di una norma di rinvio che si limita a chiarire

---

[298] P. SPADA, voce *Impresa*, cit., p. 54 ss.

[299] M. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini, Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, cit., *passim.*

[300] C. ASSANTI, *Le professioni intellettuali e il contratto d'opera*, cit., p. 855.

[301] Trai molti, si sono espressi in questi termini G. BONFANTE e G. COTTINO, *L'imprenditore*, cit., p. 405.

[302] G. ALPA, *Professioni liberali e imprese di servizi*, cit., p. 48.

[303] Sulla distinzione tra professioni ed imprese, interessante è altresì il risalente approccio statunitense che – formulato con riferimento ai servizi legali, ma generalizzabile a tutte le professioni intellettuali – conclude sulla compatibilità tra dette qualificazioni, atteso che l'attribuzione di una iniziativa economica alla categoria professionale non esclude l'applicazione del diritto d'impresa: J. M. MILLER, *Is Law a Business or a Profession – And Does it Really Matter?*, in *Los Angeles Daily Journal*, 1994, vol. 17, n. 7, reperibile in *www.ssrn.com*; J. H. COHEN, *The Law Business or Profession?*, Berkley, 1916, *passim*; G. W. BRISTOL, *The Passing*

«che se c'è impresa si applica il relativo statuto, spettando poi all'interprete la qualificazione delle singole fattispecie»[304].

4. La prestazione intellettuale come servizio professionale nella prospettiva europea tra libertà di circolazione e diritto della concorrenza.

L'assetto normativo che si ricava dalla lettura del codice resta sostanzialmente incentrato sulla combinazione professionisti protetti/ordini professionali, la cui funzione si esaurirebbe nell'esercizio della vigilanza pubblicistica sugli appartenenti alla categoria in termini di selezione all'ingresso, "polizia" disciplinare e rappresentanza degli interessi del gruppo nei confronti di altri pubblici poteri. Questa visione restrittiva, incline a riconoscere privilegi e immunità ai professionisti intellettuali in forza della loro posizione asseritamente elitaria, pare essere il retaggio di un sistema socio-politico non del tutto superato, ma comunque assai attempato, e mal si concilia con le disposizioni di matrice euro-unionale che, all'opposto, tendono a una ricostruzione essenzialmente unitaria della fattispecie. Oltre a fondarsi su presupposti che trasmettono una sempre minore adiacenza alla realtà fenomenologica, questo approccio è inadeguato a presidiare una serie di forme di interesse pubblico – progressivamente più rilevanti negli ultimi anni – relative alla concorrenzialità del mercato dei servizi professionali con specifico riferimento all'accessibilità e all'efficienza.

Già a partire dagli anni '90, si sono mosse invece in questa direzione le istituzioni euro-unitarie, le quali hanno considerato pressoché naturale riconoscere la connotazione (anche) imprenditoriale delle prestazioni intellettuali (*rectius*, come si è detto, liberali), sulla scorta della ampia nozione di impresa formulata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In specie, quest'ultima, a partire dal celebre caso *Hofner e Elser v. Macroton*, ha incluso nel concetto di

of the Legal Profession, in *Yale Law Journ.*, 1913, vol. 22, n. 8, p. 590 ss. reperibile in *www.jstor.org*; F. SHELTON, *Law as a Business*, in *Yale Law Journ.*, 1901, vol. 10, n. 7, p. 275 ss. reperibile in *www.jstor.org*. In giurisprudenza, v. Federal Trade Commission v. Superior Court Trial Association (493 U.S. 411, 107) del 1990. Per un commento italiano v. A. BERLINGUER, *Professione forense, impresa e concorrenza*, cit., p. 125 che inserisce l'assimilazione dell'esercizio professionale a *commercial activity* nell'ambito del c.d. *tournament of lawyers* (M. GALANTER e T. PALAY, *Tournament of lawyers. The transformation of the big law firm*, Chicago-London, 1991).

[304] C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, cit., p. 394.

impresa «qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento»[305].

Com'è noto, la mancanza di una definizione legislativa sovranazionale di impresa non integra una circostanza casuale, ma costituisce l'esito di una chiara scelta di fondo del legislatore europeo, volta, da un lato, a evitare la fissazione di confini ad un fenomeno che, invero, ne sarebbe privo e, dall'altro, a consentire la piena equivalenza di qualsiasi opzione domestica adottata, sul punto, negli ordinamenti dei singoli Stati membri[306]. Così, allo stato si dispone di una sorta di "idea operativa" di impresa, desumibile da un'ampia congerie di decisioni delle

[305] Corte giust. 23 aprile 1991, *Klaus Hofner e Fritz Elser* c. *Macrotron GmbH*, C-41/90, che ha sostituito la precedente nozione originata in seno alla Ceca ai sensi della quale è impresa «qualsiasi complesso unitario di elementi personali, materiali e immateriali facenti capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretto in modo durevole al perseguimento di uno scopo economico» (Corte giust., 13 luglio 1962, *Klöckner-Werke AG* e *Hoesch AG* c. *Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*, cause riunite 17/61 e 20/61, in *Racc*., 1962, p. 595). In dottrina, tra i tanti, v. L. DI VIA, *L'impresa*, in AA. VV., *Diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, Padova, 1997, p. 252 ss.; ID., *Ancora sul principio di solidarietà e la nozione di impresa rilevante per il diritto comunitario della concorrenza*, in *Foro it.*, 1996, n. 4, p. 67 ss.; ID., *Brevi note sul criterio di economicità e l'impresa rilevante per il diritto della concorrenza nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, n. 4, p. 297 ss.; L. SCUDIERO, *La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, n. 4, p. 113 ss.; G. GUIZZI, *Il concetto di impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, n. 1, p. 277 ss.; A. SPADAFORA, *La nozione di impresa nel diritto comunitario*, in *Giust. civ.*, 1990, n. 2, p. 284 ss.; A. GRISOLI, voce *Impresa comunitaria*, in *Enc. giur. Trecc.*, Roma, 1989, p. 4.

[306] Condividono giustamente questo chiaro intento del legislatore dell'Unione europea, tra gli altri: D. CORAPI e B. DE NONNO, *L'impresa*, in *Diritto privato dell'Unione Europea*, a cura di A. Tizzano, vol. II, Torino, 2006, p. 1202 ss.; M. CASSOTTANA e A. NUZZO, *Lezioni di diritto commerciale comunitario*, Torino, 2006, p. 267; V. AFFERNI, *La nozione di impresa comunitaria*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da G. Galgano, vol. II, Padova, 1978, p. 135; P. VERRUCOLI, *La nozione di impresa nell'ordinamento comunitario e nel diritto italiano: evoluzioni e prospettive*, in *La nozione di impresa dell'ordinamento comunitario*, a cura di P. Verrucoli, Milano, 1977, p. 419. Sulla nozione di impresa nel diritto UE cfr. altresì G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012, p. 630 ss.; A. FRIGNANI e R. PARDOLESI, *Le fonti del diritto della concorrenza nella CE*, in *La Concorrenza*, a cura di A. Frignani e R. Pardonalesi, vol. VII, Torino, 2006, p. 7 ss.; V. DI COMITE, *La nozione di impresa nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza*, in *Giur. it.*, 2004, p. 2028 ss.; A. ANTONUCCI, *La nozione d'impresa nella giurisprudenza comunitaria ed italiana*, in *Cons. Stato*, 2003, n. 2, p. 569 ss.; A. SPADAFORA, *La nozione di impresa nel diritto comunitario*, cit., p. 283 ss.

istituzioni e della giurisprudenza dell'UE[307]. Sin da una piana lettura delle stesse, si evince in modo più o meno uniforme l'impossibilità di delineare particolari caratterizzazioni in positivo della nozione, la quale trova invece come elemento qualificante solo la riferibilità ad uno o a più soggetti di una *attività economica* esercitata *in un mercato* e, pertanto, tende a grandi linee ad includere anche i professionisti.

L'ambivalenza che a tratti caratterizza il percorso seguito dal diritto europeo nel suo continuo alternare allargamenti e restringimenti del mercato delle libere professioni riflette l'obiettivo di creare un esteso mercato unico, preservandone però le dinamiche concorrenziali[308]. Individuato questo come fine primo e ultimo, infatti, nel generale disegno di massima integrazione è possibile rintracciare due traiettorie, che si intersecano vicendevolmente in più punti: l'eliminazione degli ostacoli alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, da un lato, e la tutela della concorrenza, dall'altro.

---

[307] Tra le pronunce più note sulla definizione di impresa, con particolare riguardo all'esclusione delle attività non economiche fondate sul principio della solidarietà nazionale e senza scopo di lucro, si ricordano Corte giust. 21 settembre 1999, *Albany International BV* c. *Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie*, C-67/96, in *Racc.*, I-05751; Corte giust. 16 novembre 1995, *Féderation française des Sociétés d'Assurane, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie e Cassie d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs* c. *Ministère de l'agriculture et de la pèche*, C-244/94, in *Racc.*, I-04013; Corte giust. 19 gennaio 1994, *SAT Fluggesellschaft mbH* c. *Eurocontrol*, C-364/92, in *Racc.*, I-00043 e in *Giust. civ.*, n. 1, 1995, p. 9; Corte giust. 17 febbraio 1993, *Procet et Pistre* c. *Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon* e *Caisse autonome nationale de compensation de l'essurance vieillesse des artisans de Clermont-Ferrand*, cause riunite C-159/91 e C-160/91, in *Racc.*, I-00637 e in *Foro it.*, n. 4, 1994, p. 113; sulla tenuta dei principi formulati in queste pronunce nella legislazione italiana in tema di divieto d'intermediazione di manodopera e assicurazione sociale cfr. Corte giust. 5 marzo 2009, *Kattner Stahlbau GmbH* c. *Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft*, C-350/07, in *GU*, 1° maggio 2009, n. C 102, p. 5; Corte giust. 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, *AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) et al.* c. *Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co et al.*, in *GU*, 17 aprile 2004, n. 94, p. 2 e in *Giur. it.*, 2004, p. 2025; Corte giust. 22 gennaio 2002, *Cisal di Battistello Venanzio & C. sas* c. *Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, C-218/00, in *Racc.*, I-00691 e in *Foro it.*, 2003, p. 332 ss.; Corte giust. 8 giugno 2000, *Procedimento penale* c. *Giovanni Carra et al.*, C-258/98, in *Racc.*, I-04217; Corte giust. 11 dicembre 1997, *Job Centre coop. R.l.*, C-55/96, in *Racc.*, I-07119 e in *Riv. giur. lav.*, 1998, n. 2, p. 27.

[308] Rileva la «tensione potenziale tra la necessità di assicurare un certo livello di regolamentazione delle professioni intellettuali e le regole della concorrenza del Trattato CE» M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale,* cit., p. 764.

Nel solco della prima traccia si muove anzitutto una decisione della Commissione europea risalente alla metà degli anni novanta del secolo scorso, in cui è sancito che, ai fini della qualificazione di impresa ai sensi dell'art. 85, par. 1 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE), occorre guardare al carattere economico delle professioni quando si sostanziano nella prestazione di servizi in modo stabile e retribuito, prescindendo dalla natura regolamentata delle stesse[309].

La soluzione interpretativa proposta dalla Commissione è stata in seguito avallata dalla Corte di giustizia[310], chiamata a pronunciarsi su una questione analoga con riferimento agli spedizionieri doganali e alla regolamentazione italiana della relativa professione. Dal provvedimento in discorso si evince, una volta di più, la focalizzazione sull'attività svolta dal soggetto, anziché sulla veste (giuridica) che lo stesso indossa. Di conseguenza, ciò che è sostanziale a favore dell'inclusione nell'ampio concetto di impresa di cui al caso *Hofner e Elser v. Macroton* è l'esercizio di un'attività economica, ossia un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato dietro retribuzione, a nulla rilevando il suo carattere intellettuale, o il necessario rilascio di un'autorizzazione o, ancora, l'assenza di una combinazione di elementi materiali, immateriali ed umani.

Non desta sorpresa, dunque, che la Corte abbia espressamente riconosciuto la qualifica di "imprenditore", ai fini citati, a medici specialisti autonomi[311] e avvocati[312], nonché, conseguentemente, la qualifica di "associazioni tra imprese"

---

[309] Decisione 95/188/CE del 30 gennaio 1995, in *GU*, 2 giugno 1995, n. L 122, con riferimento ai consulenti spagnoli in materia di proprietà industriale (A.P.I. – *Agentes de la Propiedad Industrial*), qualificati come imprese, e al relativo ordine professionale (C.O.A.P.I. – *Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial*), qualificato come associazione di imprese a prescindere dello *status* giuridico di ente di diritto pubblico.

[310] Corte giust. 18 giugno 1998, *Commissione delle Comunità europee* c. *Repubblica italiana*, C-35/96, in *Giur. it.*, n. 3, 1999, p. 555 ss. con nota di A. BERTOLOTTI, *Una pronuncia della Corte di Giustizia: lo spedizioniere doganale, libero professionista, esercita attività di impresa*; in *Dir. trasporti*, 1999, n. 1, p. 135 commentata da M. BRIGNARDELLO, *Spedizionieri doganali e tariffe obbligatorie*; nonché in *Riv. amm. della Repubblica Italiana*, 1998, n. 6, p. 557 annotata da I. CACCIAVILLANI, *Illiceità comunitaria della disciplina "interna" degli Ordini e Collegi professionali*.

[311] Corte giust. 12 settembre 2000, *Pavel Pavlov et al.* c. *Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten*, cause riunite C-180/98 a C-184/98, in *Racc.*, 2000, I-06451 e in *Foro it.*, n. 4, 2002, p. 244.

[312] Corte giust. 19 febbraio 2002, *J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV* c. *Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, C-309/99, ove è precisato altresì che dalla considerazione dell'attività del professionista alla stregua

ai rispettivi ordini e collegi professionali[313]. In particolare, i servizi prestati da tali soggetti – benché tecnicamente complessi e sottoposti ad una particolare regolamentazione – sono attratti nell'orbita delle attività economiche, per essere rivolti al mercato, dietro retribuzione e con assunzione dei connessi rischi; gli ordini professioni – sebbene dotati del potere di regole rivolte agli iscritti – non esercitano una funzione sociale basata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri.

Del resto, ai sensi dell'art. 57 TFUE (già art. 50 TCE), «sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone», includendovi espressamente le «attività delle libere professioni». Nelle fonti europee, quindi, al concetto di prestazione intellettuale subentra quello di servizio professionale[314], il quale – in perfetta coerenza all'approccio in discorso – sfugge giustamente ad una univoca definizione normativa[315].

Su queste premesse si spiega il riconoscimento delle fondamentali libertà di stabilimento (art. 49 TFUE, già art. 43 TCE) e di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE, già art. art. 49 TCE)[316], le quali – sulla scorta dell'assimilazione tra attività

dell'attività di impresa discende la qualificazione di ordini e collegi professionali come associazioni di imprese, e ciò anche quando siano ammessi professionisti con *status* di lavoratori subordinati, purché non sia composto in maggioranza da rappresentanti di autorità pubbliche.

[313] Corte giust. 18 luglio 2013, *Consiglio nazionale dei geologi* c. *Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità garante della concorrenza e del mercato* c. *Consiglio nazionale dei geologi*, C-136/12, punti 44 e 45. In argomento, v. da ultimo G. ALFANO, *Le intese restrittive della concorrenza*, in *Diritto dell'innovazione*, a cura di A. Blandini, Milano, 2022, p. 212.

[314] Interessanti le considerazioni di F. BANO, *Diritto del lavoro e libera prestazione dei servizi nell'Unione europea*, Bologna, 2008, spec. p. 56, il quale rileva una sorta di "residualità" nella nozione di servizio rispetto all'oggetto delle altre libertà, e tale circostanza si spiegherebbe considerando che i soggetti cui la disciplina si rivolge sono presi a riferimento anche in relazione alla libera circolazione delle persone.

[315] Confermano la qualificazione delle prestazioni intellettuali come servizi professionali, tra gli altri interventi normativi in materia, la già citata direttiva 2005/36/CE, attuata nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, al precedentemente richiamato quarantesimo considerando, nonché la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che riconduce la nozione di "servizio" a «qualsiasi attività economica non salariata di cui all'art. 50 del Trattato fornita normalmente dietro distribuzione» (art. 4).

[316] Su cui v., in luogo di molti, A. SANTA MARIA, *European Economic Law*, 4° ed., Alphen aan den Rijn, 2019, *passim*, spec. p. 71 ss.

professionale e attività d'impresa – assumono un significato di vasta portata[317], completando il quadro della libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali[318]. Lo stabilimento è un concetto, in certa misura, statico, mentre la prestazione di servizi ha un carattere, per così dire, dinamico: «nell'uno l'elemento interstatuale è presente solo all'atto dello stabilimento […]; nell'altro quell'elemento è permanente, perché si ha prestazione di servizi solo se l'attività è effettuata attraverso le frontiere»[319]. Difatti, la libertà di stabilimento garantisce ai cittadini e alle società di esercitare la propria attività autonoma in un Paese membro diverso da quello di origine in modo costante e durevole; diversamente la libertà di prestazione dei servizi integra il diritto degli stessi di esercitare la propria attività non salariata in altro Stato membro a titolo temporaneo e sporadico[320]. È per questo che i soggetti stabiliti soggiacciono ad obblighi più severi rispetto a quelli cui sono sottoposti i liberi prestatori di servizi, dovendo dunque valutare attentamente l'attitudine temporanea dell'attività in relazione ad una serie di parametri, quali la durata, la periodicità, la frequenza e la continuità della prestazione[321].

Sullo sfondo della proliferazione dei destinatari delle disposizioni in tema di libera circolazione e della simultanea diversificazione delle forme attraverso cui è possibile esercitare il diritto di stabilimento e la prestazione dei servizi[322], ciò che qui va segnalato è l'allargamento del significato di servizi oltre gli aspetti

---

[317] E. GIANFRANCESCO e G. RIVOSECCHI, *La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo*, in AA. VV., *La Costituzione economica: Italia, Europa*, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Bologna, 2010, p. 283.

[318] Sull'importanza di questo obiettivo, per tutti, si rinvia a M. CONDINANZI, *Libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale*, in *Il diritto privato dell'Unione Europea*, a cura di A. Tizzano, Torino, 2006, p. 330 ss.

[319] A. TIZZANO, *Circolazione dei servizi nei Paesi della CEE*, in *Noviss. dig. it. App.*, Torino, 1980, p. 1215.

[320] Tra gli altri, v. G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, cit., p. 579.

[321] Corte giust. 30 novembre 1995, *Reinhard Gebhard* c. *Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano*, C-55/94, in *Racc.*, 1995-1, p. 4165, punti 26 e 27. Su questo caso, come sugli altri menzionati oltre, cfr. più recentemente E. BERGAMINI, *Avvocati e disciplina della professione nel diritto dell'Unione europea: il caso italiano*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2018, p. 299 ss.; B. NASCIMBENE, *Avvocati e* abogados. *Norme di diritto UE e norme nazionali a confronto*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 2018, p. 491 ss.

[322] Per uno sguardo a questa evoluzione v. L. NOGLER, *Introduzione al mercato unico delle «attività autonome»*, in *Le attività autonome*, a cura di L. Nogler, Torino, 2006, p. 24 ss.

puramente economico-commerciali, sollecitando altresì il concorso di taluni peculiari profili costitutivi[323].

È in questo senso, allora, che la libera circolazione dei professionisti raffigura uno degli obiettivi primari a livello europeo, come dimostrano le tendenze volte – secondo un orientamento molto simile a quella manifestatasi in tema di libera circolazione di merci – al contenimento delle limitazioni che rappresentano impedimenti alle prestazioni di servizi negli Stati membri. Si pensi, ad esempio, ai provvedimenti, i cui effetti sono amplificati dall'azione esegetica della Corte di giustizia[324], che mirano a favorire il mutuo riconoscimento di qualifiche, titoli e diplomi ed a promuovere un meccanismo di formazione comune delle varie figure professionali, per sfumare le differenze dei diversi percorsi formativi[325]. Del resto, tale libertà può essere derogata unicamente in via eccezionale, qualora sussistano «motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica», come disposto dall'art. 52 TFUE in materia di diritto di stabilimento e applicabile altresì al tema dei servizi ai sensi del richiamo operato dall'art. 62 TFUE[326].

---

[323] V. J. C. SÉCHÉ, *La libre circulation des service*, in *Commentare Mégrêt*, Bruxelles, 1990, p. 58 ss.

[324] Sulla efficacia diretta degli artt. 56 e 56 TFUE «almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio viene fornito» cfr. Corte giust. 29 aprile 1999, *Erich Ciola* c. *Land Vorarlberg*, C-224/97, in *Racc.*, 1991-1, p. 2517; Corte giust. 17 dicembre 1981, procedimento penale a carico di Alfred John Webb, C-279/80, in *Racc.*, 1981, p. 3305; Corte giust. 3 dicembre 1974, *Van binsbergen* c. *Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid*, C-33/74, in *Racc.*, 1974, p. 1299.

[325] In arg. si v. F. CAPOTORTI, Abogados *senza limiti*, in *Riv. dir. int*., 2014, p. 1175 ss.; G. Di FEDERICO, *La libera circolazione degli avvocati nell'Unione europea, tra abuso del diritto e identità nazionali. Il caso degli* Abogados *dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Dir. com. scambi int.*, 2014, p. 553 ss.; G. COLAVITTI, *Accesso alla professione forense e libertà di concorrenza: gli abogados italiani tra abuso del diritto europeo e libertà di stabilimento*, in *NGCC*, 2013, p. 1047 ss.: M. MAGNANI, *Lavoro autonomo e riforma dei servizi professionali alla luce delle disposizioni comunitarie*, in *Lavoro autonomo e riforma delle professioni*, a cura di A. Carinci e S. Mainardi, Padova, 2008, p. 1 ss.

[326] La prima decisione rilevante risale al 1974, nell'ambito del caso *Rayners* (Corte giust. 21 giugno 1974, C-2/74), quando la Corte ha affermato l'efficacia diretta dell'art. 52 del Trattato della Comunità europea (oggi art. 43 TFUE), sancendo l'azionabilità in giudizio delle disposizioni in tema di libertà di stabilimento e il tramonto del requisito della cittadinanza nazionale come presupposto per l'esercizio della professione forense. In particolare, la Corte ha precisato che «l'eccezione alla libertà di stabilimento di cui all'art. 55, comma 1, del TCE deve essere limitata a quelle fra le attività contemplate dall'art. 52 che, di per sé, implicano l'esercizio dei pubblici poteri; nell'ambito di una libera professione come quella dell'avvocato, non possono

Nondimeno, nel processo di integrazione, l'impostazione europea è tesa a garantire la libertà di concorrenza[327]. Ebbene, se il mercato dei servizi professionali è aperto e libero nel senso che si è appena descritto, allora esso non può disconoscere il paradigma pro-concorrenziale. Di conseguenza, allargando – come si è detto – la nozione di impresa, trovano applicazione anche ai professionisti i noti divieti sanciti dagli artt. 101 e 102 TFUE, come si desume dall'attività interpretativa della Corte di giustizia che, a partire dal già menzionato caso *Wounters*, offre un rilevante contributo al raggiungimento dell'obiettivo dell'apertura del mercato dei servizi professionali, senza tuttavia disconoscere l'applicabilità delle limitazioni alla libertà di concorrenza[328].

Tra giustificazioni e vantaggi, questa impostazione nasconde anche taluni rischi, essenzialmente riconducibili all'automatica estensione oltre misura del campo di applicazione delle regole in tema di concorrenza, per un verso, e alla scarsa valutazione e, quindi, salvaguardia delle peculiarità insite nell'attività professionale, per altro verso[329]. Alla luce di questi pericoli, infatti, la stessa Corte ha delineato in diverse occasioni talune deroghe alla libera circolazione dei

essere considerate come tali le attività quali la consulenza e l'assistenza legale, o la rappresentanza e la difesa delle parti in giudizio, neppure se l'esercizio di tali attività costituisce l'oggetto di un obbligo o di una esclusiva voluta dalla legge». In dottrina, v. L. ANTONIOLLI DEFLORIAN, *La libera circolazione delle professioni liberali: il caso degli avvocati*, in *Dir. lav.*, 1997, p. 403 ss.

[327] Interessante è la posizione anticipatoria e innovativa, ma ancora sicuramente attuale della giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti (*Goldfarb* c. *Virginia State Bar* (41 U.S. 773) del 1975) che ha ritenuto applicabile la normativa antimonopolistica in tema di *price fixing* alle tariffe professioni forensi, in quanto affini a fattispecie di *trade or commerce* ai sensi dello *Sherman Act*, precisando però la c.d. *rule of reason*: «the fact that a restraint operates upon a profession as distinguished from a business is, of course, relevant in determining whether that particular restraint violates the Sherman Act. It would be unrealistic to view the practice of professions as interchangeable with other business activities, and automatically to apply to the professions antitrust concepts which originated in other areas. The public service aspect, and other features of the professions, may require that a particular practice, which could properly be viewed as a violation of the Sherman Act in another context, be treated differently». Sul punto, correttamente, insiste M. LAMANDINI, *Professioni intellettuali e libertà di concorrenza: pubblicità e contrattazione del professionista*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, p. 364 ss. spec. p. 370.

[328] Sull'atteggiamento a tratti ambiguo della giurisprudenza europea v. M. GNES, *Le professioni intellettuali tra tutela nazione e concorrenza*, in *Giorn. dir. amm.*, 2002, n. 6, p. 609 ss.

[329] Rintraccia questa preoccupante tendenza nel diritto europeo E. R. DESENA, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018, p. 128 ss., spec. p. 132.

servizi, le quali, integrandosi a quelle previste dal Trattato, contribuiscono a perseguire un equilibrio tra le varie istanze coinvolte.

Si è chiarito allora che gli Stati possono introdurre misure restrittive, a condizione che esse siano volte a tutelare esigenze imperative connesse all'interesse generale e purché esse non possano essere protette con interventi meno limitativi[330]. In questo senso, tra gli altri, trovano giustificazione: la buona amministrazione della giustizia e la tutela dei creditori[331]; le norme in tema di organizzazione, qualificazione, deontologia, controllo e responsabilità[332]; l'esigenza di valutare al meglio l'idoneità dei soggetti chiamati ad esercitare una determinata professione[333]; cui si aggiungono restrizioni di carattere più generale come le norme professionali volte a tutelare i destinatari di un determinato servizio, la tutela dei consumatore, la conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale. Tuttavia, per le materie incluse nel raggio di attuazione della direttiva 2006/123/CE valgono limiti più ristretti rispetto a quelli ricavabili dalle interpretazioni operate a livello giurisprudenziale, essenzialmente riconducibili a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente[334].

[330] Corte giust. 25 luglio 1991, *Strichting Collectieve Antennevoorziening Gouda et al.* c. *Commissariaat voor de Media*, C-288/89; Corte giust. 25 luglio 1991, *Manfred Saeger* c. *Dennemeyer & co Ltd*, C-76/90.

[331] Corte giust. 12 dicembre 1996, *Reisebüro Broede* c. *Gerd Sandker*, C-3/95, in *Racc*. 1996-1, p. 6511, punti 36 ss.; Corte giust. 11 dicembre 2003, *AMOK Verlags GmbH* c. *A & R Gastronomie GmbH*, C-289/02.

[332] Corte giust. 30 novembre 1995, *Reinhard Gebhard* c. *Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano*, C-55/94, in *Racc.*, 1995-1, p. 4165, punto 35, ove è richiamato il precedente della Corte giust. 28 aprile 1977, *Jean Thieffry* c. *Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris*, C-71/76, in *Racc.*, 1977, p. 765, punto 12.

[333] Corte giust. 17 febbraio 2005, *Mauri* c. *Min. Giustizia*, C-250/03, punto 45.

[334] Per alcuni rilievi sulla direttiva e sulla sua attuazione cfr. L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Torino, 2021, p. 219 ss.; F. F. GUIZZI, *La direttiva Bolkestein e la nuova disciplina dei servizi economici privati*, Milano, 2016, *passim*; G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato*, cit., p. 107 ss.; ID., *La direttiva Bolkestein e la liberalizzazione dei servizi professionali*, in *Rass. forense*, 2009, p. 495 ss.

5. Giustificazione, idoneità e proporzionalità degli strumenti restrittivi della libertà nel mercato dei servizi professionali alla luce dell'attuale paradigma regolatorio.

Il nucleo regolatorio nazionale in materia di professioni, come si avrà modo di approfondire nel capitolo seguente, mescola personalizzazione e spersonalizzazione generando effetti singolari, amplificati dal diritto dell'UE.

Pur affiancata alla protezione che la Carta costituzionale offre alla persona e, in particolare, alla persona che lavora *ex* art. 4, la figura del professionista, per il tipo di attività e di prestazioni che la riguardano, è oggi attratta nel raggio d'applicazione dell'art. 41 Cost. e, coerentemente, nel prisma del mercato aperto e in libera concorrenza, come accolto a più riprese dalla Corte costituzionale[335], dalla giurisprudenza di legittimità[336] e dalla più recente legislazione speciale[337].

La modifica del paradigma regolatorio, influenzato dalle innovative soluzioni che si ricercano a livello europeo, comporta il relativo adattamento – non certo l'abbandono – dell'intervento pubblico nell'economia. Difatti, l'idea di mercato sottesa alla disciplina (nazionale ed europea) che qui ci occupa, come si è avuto modo di chiarire, ricava dall'esperienza ordoliberale una radice "istituzionalistica" in luogo di una "naturalistica"[338].

Da questa premessa interpretativa, corredata dalla nota considerazione che rintraccia nelle attuali Costituzioni una natura economica e sociale, si desume l'opportunità (o, per meglio dire, l'esigenza) di interventi normativi volti a garantire il miglior funzionamento del mercato dei servizi professionali e a

[335] Si rinvia, tra le molte, alla già menzionata pronuncia della Corte cost. 21 luglio 1995, n. 345, ove si legge che il regime delle professioni deve considerarsi ispirato alla « concorrenza parziale e [alla] interdisciplinarità, che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali – e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini – è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione».

[336] Si v., *ex multis*, Cass. civ. 14 febbraio 2013, n. 2515, in *Foro it.*, 2013, n. 1, p. 2250.

[337] Si pensi: al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 che, all'art. 2, sancisce che «l'esercizio della professione [è] espressione del principio di libertà di iniziativa economica»; nonché al più recente d.l. 13 agosto 2011, n. 138, ove, «come principio fondamentale per lo sviluppo economico» che «attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese» (art. 3, co. 2), è stabilito che «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge» in determinati casi specifici (art. 3, co. 1).

[338] Sulle differenze tra la prospettiva "istituzionalistica" e quella "naturalistica" si vedano diffusamente, per tutti, le considerazioni di N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 3 ss.

tutelare le istanze economiche e sociali che la «mano invisibile» degli scambi anonimi rischierebbe di frustare[339]. I pericoli insiti nei mercati dominati unicamente da aggiustamenti "spontanei", del resto, sono ben noti e acquisiscono un rilievo peculiare in forza anzitutto del profilo pubblicistico delle professioni.

L'approccio normativo all'esercizio delle professioni, quindi, non può incentrarsi più su imperativi di origine corporativa tesi alla protezione del professionista-esecutore della prestazione, quanto invece su necessità del mercato a garanzia delle dinamiche concorrenziali e della libertà di iniziativa economica. È in questo senso che è stato osservato come «l'attività legislativa, ed anche l'attività normativa svolta dalle pubbliche amministrazioni, da attività "formativa di norme", in un certo senso si trasformano in attività formative di norme di adeguamento alla dinamica del mercato, o se si vuole della libertà»[340].

Alla luce di questo diverso inquadramento dei rapporti, le regole limitatrici di tale libertà devono essere connotate da giustificazione e idoneità, nonché rispettare il principio di proporzionalità[341]. Una regolamentazione restrittiva, infatti, può sopprimere o comunque alterare il normale gioco della concorrenza tra i prestatori di servizi, disincentivandoli ad effettuare prestazioni quali-quantitativamente efficienti e innovative. Nondimeno, freni alla libertà di organizzazione e di esercizio delle attività economiche possono essere legittimi (se non, in un certo senso, indispensabili) quando trovano *giustificazione* nel garantire il corretto funzionamento del mercato, purché siano *idonei* e *proporzionali* al conseguimento dello scopo[342].

---

[339] L'espressione, seppur formulata per diverse finalità, è notoriamente di A. SMITH, *Teoria dei sentimenti morali* (1759), trad. it. Milano, 1995.

[340] L. GIANI, *Attività amministrativa e regolazione di sistema*, Torino, 2002, p. 16.

[341] Sulla scorta delle proposte della Commissione delle Comunità europee contenute nella *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*, Bruxelles, 9 febbraio 2004 [COM(2004) 83] cui è seguito un ulteriore documento del 5 settembre 2005 [COM(2005) 405], nonché una risoluzione del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006, tutti reperibili in *www.europarl.europa.eu*, si v. ora il D. lgs. 16 ottobre 2020, n. 142 in *Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni*, in GU del 30 ottobre 2002, n. 271.

[342] Questo metodo è consensualmente riconosciuto già da tempo nel diritto italiano (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2007, n. 1736, in *Riv. it. dir. pubb. comm.*, 2007, p. 1093; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2006, n. 2087, in *Giorn. dir. amm.*, 2006, n. 10, p. 1106; Cons. Stato, sez. VI, 1° aprile 2000, n. 1885, *Riv. it. dir. pubb. comm.*, 2000, p. 439 ss.), sulla base dell'esperienza europea (Corte giust. 10 marzo 2005, *A. Tempelman* e *Coniugi T.H.J.M. van Schaijk* c. *Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees*, cause riunite C-96/2003 e C-97/2003; Corte

Oltre alla eventuale lesione di diritti costituzionalmente garantiti cui si è fatta menzione in più occasioni, l'esercizio delle attività professionali integra – in modo alcune volte più invasivo di altre – talune c.d. disfunzioni di mercato[343] che giustificano interventi derogatori della libertà in argomento. Si parla, a tal proposito, delle asimmetrie informative tra clienti e prestatori di servizi, causate dal divario di conoscenze tra le parti per via della complessità del servizio reso, tali per cui i primi potrebbero non essere in grado di riconoscere e valutare la specie o la qualità delle prestazioni di cui hanno bisogno (asimmetria *ex ante*) o di cui hanno già usufruito (asimmetria *ex post*), con eventuali rischi di selezione avversa; delle esternalità (positive e negative) che le attività economiche possono generare sui terzi, intese come conseguenze pregiudizievoli di un esercizio inappropriato; e, infine, del carattere di beni pubblici che rivestono talune prestazioni professionali, rappresentando un valore da tutelare[344].

Per ragioni intuitive, l'aggiustamento di tali disfunzioni non pare possa essere conseguito attraverso il funzionamento istintivamente spontaneo del singolo mercato, il che comporta la necessità di un intervento regolatorio; tuttavia, gli strumenti restrittivi della libertà economica devono essere idonei a produrne l'effettiva eliminazione (o quantomeno contrazione) e determinare al contempo la minore invasività possibile, sicché è proprio nel criterio della

giust. 5 maggio 1998, *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord* c. *Commissione delle Comunità europee*, C-180/96, in *Racc.*, 1997, p. I-2265 ss.; Corte giust. 13 novembre 1990, *The Queen* c. *The Minister of Agriculture, Fisheries and Food e The Secretary of State for Health, ex parte: Fedesa et al.*, C-331/88, in *Racc.*, 1990, p. I-4023 ss.; Corte giust. 26 novembre 1985, *Miro*, C-182/84, in *Racc.*, 1985, p. I-3731 ss.). In arg., v. A. SANDULLI, *Proporzionalità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, vol. V, Milano, 2006, p. 4643; G. SCACCIA, *Il principio di proporzionalità*, in *L'ordinamento europeo. L'esercizio delle competenze*, a cura di S. Mangiameli, Milano, 2006, p. 225 ss.; F. CASUCCI, *Il sistema giuridico "proporzionale" nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001, *passim*; D. U. GALETTA, *Principio di proporzionalità sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo*, Milano, 1988, p. 11 ss.

[343] Sulle note precisazioni semantiche in tema di traduzione dell'originale espressione inglese "*failure*" in termini di "fallimento", "avaria" o "disfunzione" di mercato v. E. MARCHISIO, *I progetti di riforma delle professioni intellettuali*, in *An. giur. econ.*, 2005, p. 227, ove i riferimenti a C. OSTI, *Nuovi obblighi a contrarre*, Torino, 2004, p. 67 e M. ONADO, *Mercati e intermediari finanziari. Economia e regolamentazione*, Bologna, 2000, p. 400 ss.

[344] Per una più estesa trattazione si rinvia, tra gli altri, a E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 90 ss.; E. GIANFRANCESCO e G. RIVOSECCHI, *La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo*, cit., p. 277 ss.

proporzionalità che «si può meglio inverare il primato della libertà di mercato sugli altri obiettivi di pubblico interesse»[345].

6. Delimitazione del campo d'indagine: dalla specola della professione intellettuale a quella dell'attività economica.

Dal quadro codicistico emerge che l'ordinamento interno delle professioni è tradizionalmente ascrivibile ad un modello "chiuso", che affida l'attività professionale a specifiche categorie di soggetti (o, più correttamente, ad *una* specifica categoria di soggetti) e ne riserva il controllo ad ordini professionali di natura pubblicistica. Tali considerazioni, in uno alla già sottolineata assenza di una definizione normativa di professioni intellettuali, riflettono – oltre che un approccio culturale frequente negli ordinamenti a diritto codificato[346] – una visione semplificata del fenomeno, che oggi invero assume sfaccettature ben più complesse ed articolate difficilmente catturabili all'interno di una cornice "per soggetto".

In particolare, non vi sono particolari ostacoli nell'individuare i c.d. professionisti protetti, per i quali la legge impone l'iscrizione di un apposito albo o elenco ed il controllo dell'ordine di appartenenza. Ben più complesso è invece definire i "nuovi" professionisti, la cui figura non è pienamente tipizzata dalla legge né perfettamente ricavabile dall'evidenza empirica. Peraltro, la succitata tesi – eretta sul terreno "soggettivistico" – che riconosce l'immunità delle professioni intellettuali dalla disciplina dell'impresa ai soli professionisti protetti – seppur *giustificata* dalla tutela della professionalità specifica *ex* art. 33 Cost e, in certa misura, *proporzionale* allo scopo, non essendo ragionevolmente percorribile strada diversa dall'inderogabilità dell'obbligo di esecuzione personale della prestazione di cui all'art. 2232 c.c. – solleva incertezze con riferimento al parametro della *idoneità*[347].

In sostanza, da questa impostazione, sembrerebbe quasi che «non appena sia individuata (o si crede di individuare) il requisito che sarebbe al contempo presente nell'art. 2082 c.c. ed assente nella figura del professionista intellettuale, si sancisce, implicitamente, la superfluità dell'art. 2238»[348]. La lettura della norma *de qua* va rovesciata: il professionista intellettuale diventa imprenditore

[345] F. CINTIOLI*, Commercio e liberalizzazione*, in *Il commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico*, a cura di P. F. Lotito e O. Rosselli, Torino, 2012, p. 109 ss.

[346] Come evidenziato da M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale,* cit., p. 764.

[347] In arg. E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 96.

[348] E. MANGO, *Professione intellettuale e impresa*, in *Giur. comm.*, 1977, n. 2, p. 119 ss.

non ove eserciti l'attività professionale nell'ambito di quella imprenditoriale, ma quando le modalità esecutive di cui si avvale declassano l'aspetto autenticamente personale[349]. Così l'art. 2238 c.c. cesserebbe di essere una disposizione che impedisce la qualificazione di imprenditore per il professionista, divenendo invece una norma che la autorizza.

Pertanto, pare che il problema sia di metodo, prima ancora che di merito. È opinione ormai prevalente ritenere che la qualificazione dello schema giuridico debba essere operata con riferimento all'attività svolta e, pertanto, al bene o servizio prodotto, piuttosto che in forza del tipo di "soggetto" attratto nel paradigma dell'impresa (*i.e.* l'imprenditore) ovvero del lavoro autonomo (*i.e.* il professionista intellettuale)[350]. A ciò seguirebbe, quindi, l'unificazione della disciplina in tema di fornitura e scambio di beni e servizi identici o affini, prescindendo dalla qualifica di imprenditore o professionista del produttore.

Del resto, atteso che l'attività professionale è pienamente ricondotta nell'esplicazione della libertà d'iniziativa economica, la logica conseguenza è che per il suo esercizio dovrebbero poter essere utilizzate le forme più adeguate che l'ordinamento giuridico mette a disposizione[351]. Questa soluzione risponderebbe alla nota esigenza – palesata a livello europeo prima e nazionale poi – di creare un mercato pienamente concorrenziale, assicurando l'equilibrio tra i numerosi attori dello stesso attraverso l'armonizzazione regolatoria delle rispettive posizioni[352].

Correttezza, equità e trasparenza diventano (o tornano in una veste rinnovata) calamite di attenzione da parte dei legislatori e i distinguo tradizionali perdono vigore. Più precisamente, sembra assistere ad una spinta normativa bipede, come di seguito chiarito attraverso alcuni rapidi esempi.

In primo luogo, molte delle regole normative proprie dell'impresa, commerciale in particolare, perdono il loro carattere settoriale e persino il dogma

---

[349] In questo senso, A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, cit., p. 537.

[350] Già F. GALGANO, *Professioni intellettuali, impresa, società*, cit., p. 3 ss. sosteneva che «il prestatore d'opera non protetto può scegliere di agire come imprenditore: che agisca come tale, e non come professionista, lo si desumerà dal tipo di rapporti contrattuali – di appalto anziché d'opera contrattuale – che instaurerà con i clienti».

[351] E. GIANFRANCESCO, *Libertà d'impresa e libertà professionale nell'esperienza costituzionale italiana*, cit., p. 2209 ss.

[352] Sull'inadeguatezza dell'impostazione civilistica ad assicurare la tutela della concorrenza nel mercato si rinvia a L. MEZZETTI, *Costituzione economica e libertà di concorrenza in Italia*, in *Costituzione economica e libertà di concorrenza. Modelli europei a confronto*, a cura di L. Mezzetti, Torino, 1994, p. 196 ss.

dell'incompatibilità fra attività professionale, anche ordinistica, e suo esercizio in forma societaria è normativamente superato[353]. Il riferimento più immediato di siffatta progressiva equiparazione del professionista all'imprenditore attiene alle norme del codice del consumo, che impongono regole di comportamento al professionista nei confronti del consumatore essenzialmente pensate per soggetti che si servono di modelli organizzativi imprenditoriali. E ciò tanto più in forza del recente ampliamento della nozione di consumatore, che oggi include anche la micro-impresa, la quale assorbe dal diritto europeo parametri idonei a ricomprendere altresì i liberi professionisti. Analogamente, a fronte dell'attuale assimilazione del contratto d'opera professionale alla transazione commerciale, si pensi, sempre a titolo meramente esemplificativo, alle norme in tema di pagamento delle obbligazioni commerciali, che invero «fra decoro e mercato» scelgono per i professionisti «il mercato»[354], gettando ulteriori ombre su un'altra risalente giustificazione posta alla base dell'incompatibilità tra la disciplina dell'impresa e quella delle professioni intellettuali[355].

Per altro verso, ad aver incontrato dei cambiamenti non pare essere solo la disciplina in tema di professioni intellettuali, bensì anche quella riguardante l'attività di impresa, al punto che ci si domanda se l'esonero dal c.d. statuto dell'imprenditore, in particolare commerciale, rappresenti davvero un beneficio, ovvero un costo. Significativo sul punto può essere, ad esempio, il riferimento alle norme in tema di segni distintivi e, forse in modo ancor più lampante, quello alla disciplina delle procedure concorsuali.

---

[353] Si pensi, in chiave manualistica, alle considerazioni di G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, cit., p. 23, il quale afferma che «il sistema ancora esclude una qualificazione delle professioni, ed in particolare di quelle liberali, come attività imprenditoriali ad ogni effetto», sebbene «ciò certamente non impedisce che pure ad esse sia possibile applicare, sulla base dell'evoluzione socio-economica, frammenti anche importanti della disciplina pensata per l'impresa».

[354] Sottolinea questa novità M. RESCIGNO, *Per scelta del legislatore: professioni intellettuali, impresa e società*, in *An. giur. econ.*, 2014, n. 1, 200.

[355] Già F. GALGANO, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa,* cit., p. 4 rilevava che «questa differenziazione (tra professione intellettuale e impresa) può tuttora dirsi attuale se il professionista intellettuale viene contrapposto all'imprenditore commerciale e se lo si ritiene non assoggettabile allo specifico statuto di quest'ultimo. Non sembra, invece, che la differenziazione sia ancora giustificabile in rapporto al concetto di imprenditore in genere ed allo statuto relativo, specie per ciò che attiene alle norme sull'azienda, sui segni distintivi, sulla concorrenza. Ciò va detto, ancor prima che alla luce dei principi comunitari sulle professioni intellettuali, già alla stregua dei profondi mutamenti di fatto intervenuti nelle modalità di organizzazione e di svolgimento di tali professioni».

Vieppiù, la stessa nozione di impresa, come anticipato nel capitolo che precede, subisce un processo progressivo di "evaporazione" della sua valenza normativa, perdendo molti elementi essenziali ed acquisendone nuovi. E nondimeno, il modello fortemente tradizionale delle professioni intellettuali viene smussato nei suoi punti cardine come significativamente testimoniato, ad esempio, dalla disciplina relativa alla pubblicità professionale.

Senz'altro indicativa è infatti la soppressione del risalente divieto di realizzare attività di promozione e pubblicità del proprio studio professionale, per lungo tempo vigente per alcune categorie di professionisti (come gli avvocati e i notai), a norma dell'art. 4 del regolamento attuativo del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 emanato con d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che ha fatto seguito ad un primo indebolimento ad opera del d.l. n. 223/2006[356]. La sterilizzazione della pubblicità professionale, infatti, aveva come fondamento l'impossibilità di assimilare il particolare bene offerto con i prodotti di natura commerciale e rispondeva alla duplice esigenza di evitare l'esposizione dei clienti al rischio di segnali ingannevoli e di impedire pregiudizi al decoro e alla dignità della categoria[357]. Ebbene, sulla scia dell'assimilazione tra attività professionale e attività d'impresa e dell'obiettivo di realizzazione di un efficiente assetto concorrenziale all'interno del mercato delle professioni, tale divieto non ha più ragion d'essere. Di conseguenza, è oggi ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni, purché essa sia funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non violi l'obbligo del segreto professionale, né sia equivoca, ingannevole o denigratoria.

È in questo senso, infatti, che si muove l'articolato insieme di regole speciali dettate per le varie tipologie di professionisti, che tuttavia, pur essendo alimentato dal diritto dell'UE, si contrappone alla pressione armonizzante delle disposizioni

[356] Si segnala che un primo intervento in questo senso risale alla fine degli anni Novanta quando gli ordini professionali sono intervenuti a parziale riforma degli schemi deontologici sul punto, concedendo al professionista di divulgare informazioni in merito alla propria attività professionale attraverso il riscorso a diversi strumenti, purché tutti rispettosi degli obblighi di segretezza e riservatezza, della dignità e del decoro della professione, nonché dei canoni di correttezza e verità. Per tali modifiche si rinvia alla delibera del Consiglio Nazione Forense del 16 ottobre 1999, che adatta l'art. 17 del Codice deontologico degli avvocati.

[357] M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale,* cit., p. 827. O. MAIN, *Libere professioni e concorrenza*, in *An. giur. econ.*, 2005, n. 1, p. 21 ss., spec. p. 29.

di fonte comunitaria in tema di contratti del consumatore-utente del professionista, la quale «tende a rendere indifferenziato l'acquisto del "sapere specialistico" dall'acquisto di un qualsiasi bene di consumo»[358].

Al di là delle note distinzioni tra, ad esempio, professioni protette e non protette, oppure tra professioni con aree di esclusiva o meno, ciò che rileva è l'emersione di un quadro regolatorio composito. I recenti interventi normativi, ognuno nella rispettiva diversità di spirito e di conseguenze, pare abbiano tutti l'effetto di smorzare l'originaria scelta codicistica di *discrimen* tra impresa e professione intellettuale; il che non costituisce certamente motivo di stupore, nella misura in cui tali due concetti trovano una valida sincronia nella libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata. L'interazione tra impresa e professione, quali nozioni a lungo nettamente (e faticosamente) separate, si intensifica sull'onda della recente e intensa accelerazione del processo di evoluzione tecnologica, che trova una quasi naturale conseguenza nell'automazione e nel decentramento del processo produttivo. Insomma, la *new economy* non si limita ad intensificare la dimensione globale dei rapporti socio-economici, amplificandone altresì «il carattere di smaterializzazione e la tendenza a svincolarsi da ogni diaframma non solo umano, ma anche normativo»[359].

Alla luce di una possibile – e anche proficua – comunicazione tra le due nozioni e le relative discipline, «i professionisti vengono assimilati all'impresa negli aspetti più propriamente corporativi, quali l'eliminazione di situazioni di solo apparente privilegio (il numero chiuso o controllato, l'inderogabilità dei minimi tariffari), mentre mantengono le caratteristiche che appesantiscono i doveri del professionista (ad esempio l'esigenza di una qualificazione acquisita e mantenuta nel tempo, la necessità di una particolare etica e dunque di penetranti controlli deontologici). Per cui, paradossalmente, la situazione del professionista autonomo (ovviamente in termini generali) cui veniva riconosciuta, per motivazioni tanto storicamente tradizionali quanto complessivamente giustificate, una condizione di privilegio, perde tale condizione senza poter però giovarsi di quegli strumenti giuridici ed economici che attengono all'impresa»[360].

---

[358] D. POLETTI, *Il contratto d'opera intellettuale ancora alla ricerca di identità*, in *Jus Civile*, 2016, n. 6, p. 499.

[359] A. CAROSI, *Certezza dei diritti e sicurezza dei traffici: una riflessione economico-comparata*, in *Pol. dir.*, 2018, n. 3, p. 449 ss.

[360] F. MARINELLI, *Il «Saper fare». Il contratto d'opera,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, cit., p. 21.

7. La globalizzazione giuridica quale opportunità di ricostruzione.

Le osservazioni fin qui esposte riescono già a suggerire le cospicue difficoltà ricostruttive del mosaico regolatorio che regolamenta la figura del professionista.

Negli ultimi anni, questo scenario normativo e i postulati definitori che ne derivano hanno cominciato a mostrare alcune criticità. Le trasformazioni economico-sociali che hanno caratterizzato l'ultimo trentennio, infatti, hanno creato (e progressivamente allargato) alcune zone d'ombra nell'impianto codicistico, determinando un ripensamento dello schema attraverso la ricordata introduzione di "sottosistemi" esterni al codice civile, che ha prodotto effetti su vari istituti tradizionali del diritto civile e commerciale.

Peraltro, l'evidenza empirica palesa una dichiarata tendenza – strettamente connessa agli sviluppi tecnologici e all'incremento di mobilità – verso la «internazionalizzazione se non […] globalizzazione di molte professioni intellettuali»[361], la cui dimensione imprenditoriale ha progressivamente assunto connotati più chiari.

Dunque, del "ricco" «bottino di una guerra combattuta da questo o quel mestiere per conquistarsela in parlamento a colpi di *lobbying*»[362] pare essere rimasto oggi ben poco. Con l'indebolimento delle barriere tra i mercati e il riconoscimento di libertà e corrispondenti divieti di carattere sovranazionale «il quadro è sconvolto»[363] e quell'antico privilegio dei professionisti intellettuali ha smarrito molti dei suoi appigli ragionevoli, divenendo addirittura «odioso»[364] giacché fonte di uno svantaggio competitivo, piuttosto che di un beneficio. Peraltro, il processo di "commercializzazione" delle professioni cui si sta assistendo negli ultimi decenni – massimamente intenso, ad esempio, nel settore della contabilità e revisione dei bilanci, in misura ridotta in quello forense e ancor meno vivace in quello notarile – ha eroso quell'"artigianalità intellettuale" che contraddistingueva la fattispecie, alimentando fenomeni di crescita dimensionale e standardizzazione delle iniziative professionali[365].

---

[361] E. GIANFRANCESCO e G. RIVOSECCHI, *La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo*, cit., p. 277 ss.

[362] P. SPADA, voce *Impresa*, cit., p. 55.

[363] G. OPPO, *Antitrust e professione intellettuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, n. 2, p. 120 ss., spec. p. 123.

[364] E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 104.

[365] Interessante è lo studio condotto da R. SUSSKING, *The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services*, Oxford, 2010 sul mercato dei servizi legali.

Tutti questi cambiamenti producono conseguenze importanti sulla dimensione giuridica del fenomeno, traducendosi nella formulazione di un diritto sempre più *market-oriented*, che – contaminato da una molteplicità di fonti – potrebbe scolorire l'architettura normativa tradizionale, incentrata su quello che è stato provocatoriamente definito «assolutismo giuridico»[366]. L'eccesso regolatorio a carico degli operatori economici nazionali, d'altra parte, è alla radice di un sentito rischio di pregiudizio concorrenziale rispetto ai concorrenti esteri[367].

La globalizzazione giuridica a cui si sta assistendo negli ultimi decenni, dunque, mina l'esclusiva e tradizionale riserva del legislatore statale in termini di «monopolio giuridico»[368] e, per quel che qui interessa, è un'occasione per sviluppare attorno al professionista un'ampia e pervasiva regolamentazione

[366] Si tratta dell'acuta espressione del prof. Paolo Grossi, che in più occasioni ha trattato questo tema: P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, in cui sono raccolti dodici saggi.

[367] Il riferimento è al noto fenomeno della "concorrenza tra ordinamenti", su cui – con riguardo altresì al rischio di una *race to the bottom* – cfr. *ex multis* V. DI CATALDO, *Alla ricerca di una maggiore concorrenza tra le imprese europee. Armonizzazione delle regole e concorrenza tra ordinamenti: due strumenti da combinare*, in *Riv. soc.*, 2015, nn. 2-3, p. 374 ss.; F. VIOLA, *La concorrenza tra gli ordinamenti e il diritto come scelta*, Napoli, 2008, *passim*; A. ZITO, *Globalizzazione e concorrenza tra ordinamenti giuridici: il problema del miglioramento della qualità della formazione*, in *Nuove auton.*, 2008, p. 343 ss.; M. V. BENEDETTELLI, *Offerte pubbliche d'acquisto e concorrenza tra ordinamenti nel sistema comunitario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, n. 1, p. 551 ss.; E. M. LANZA, *Concorrenza, iniziativa economica e utilità sociale: spigolature su principi e limiti tra ordinamento europeo e Costituzione italiana*, in *Rass. dir. pubb. eur.*, 2006, p. 89 ss.; M. E. SALERNO, *Il principio di separatezza banca-industria e la concorrenza tra ordinamenti giuridici*, in *Dir. banca mer. fin.*, 2006, p. 627 ss.; A. ZOPPINI, *Fonti del diritto privato, concorrenza tra ordinamenti giuridici e riforma del diritto delle obbligazioni (note minime)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, n. 6, p. 123 ss.; G. DI LORETO, *Diritto societario, mercati finanziari e concorrenza tra ordinamenti. Analisi comparatistica di un'equazione complessa*, in *Riv. dir. impr.*, 2003, n. 1, p. 81 ss.; S. LOMBARDO, *La libertà comunitaria di stabilimento delle società dopo il caso "Übersering": tra armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, n. 1, p. 456 ss.; M. MIOLA, *Lo statuto di società europea nel diritto societario comunitario: dall'armonizzazione alla concorrenza tra ordinamenti*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 322 ss.; G. B. PORTALE, *"Armonizzazione" e "concorrenza" tra ordinamenti nel diritto societario europeo*, in *Corr. giur.*, 2003, p. 95 ss.; R. PARDOLESI e A. PORTOLANO, *All'ombra delle piramidi. Appunti su Opa, governo societario e concorrenza tra ordinamenti*, in *Merc. conc. reg.*, 2001, n. 1, p. 67 ss.; F. M. MUCCIARELLI, *Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari*, in *Giur. comm.*, 2000, n. 2, p. 559.

[368] P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007, p. 98.

"pluri-livello", che mescola profili *rules-based* e *principles-based*[369]. Del resto, la struttura regolatoria delle attività economiche non pare possa essere predisposta in termini etero-referenziali rispetto al mercato[370], la cui evoluzione è idonea ad alterare le premesse sottostanti le scelte legislative che disciplinano la materia di riferimento[371].

Nell'era post-moderna della conoscenza, «forze private, soprattutto forze economiche si danno a produrre diritto. E il binario giuridico si fa almeno doppio. Resta, ovviamente, l'impalcatura ufficiale con le sue leggi, i suoi regolamenti, i suoi ufficiali di polizia, i suoi giudici, ma – accanto – si disegna un binario nuovo con sue fonti produttrici, suoi strumenti, suoi istituti, suoi giudici privati (arbitri)»[372].

In questo quadro, deve poi essere menzionato anche l'esteso rilievo riconosciuto all'autonomia privata che ha inciso ed incide sul pensiero giuridico e sulla prassi di produrre effetti giuridici quali conseguenze della propria volontà, rievocando quella «esigenza giusnaturalistica di proteggere o riguadagnare spazi al valore della libertà individuale»[373].

Quindi, pare innegabile che l'operazione di attenta rilettura in cui sono coinvolti alcuni tradizionali istituti o settori normativi nazionali, ancorché giustificabile (o, più correttamente, necessaria) sotto svariati profili, non sia scevra di difficoltà, dovendo scavalcare numerosi ostacoli non solo giuridici, ma altresì sociali ed economici. Restringendo l'angolo visuale al tema che qui si sta

---

[369] Nel *Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020» (2014/C 226/02)* è precisato, infatti, che «nel disciplinare le libere professioni, gli Stati membri adottano essenzialmente due diverse tecniche di regolamentazione: una basata sui principi (*principles-based regulation*) ed una basata su norme proscrittive e prescrittive, che enunciano cioè divieti ed obblighi (*rules-based regulation*)» e che «la *principles-based regulation* è contraddistinta dalla formulazione di principi astratti di diritto professionale, che devono poi essere concretizzati caso per caso (*outcomes-based regulation*). L'esatta modalità con cui, nel caso specifico, gli obiettivi prefissati vengono raggiunti dal destinatario delle norme è invece rimessa alla discrezionalità di quest'ultimo. La *rules-based regulation*, per contro, ha un'impostazione basata sulla casistica».

[370] Sul punto si ricordino le parole di L. GIANI, *Attività amministrativa e regolazione di sistema*, cit., p. 16: «il mercato (*rectius* il sistema economico) viene a condizionare le attività che attengono al diritto che, in un certo senso, si adeguano ad esso».

[371] In questo senso già C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, cit., p. 384.

[372] P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it*., 2002, n. 5, p. 151 ss.

[373] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti. Fonti e interpretazione,* cit., p. 314.

indagando, resta da provare a capire come sistematizzare tutte le "identità" dell'esercizio professionale delle attività economiche, che di certo non possono esaurirsi nell'unica declinazione codicistica sinora descritta. In questa prospettiva, si dovrà tentare di trovare un filo conduttore tra ciascun aspetto in cui sono state coniugate le professioni (*i.e.* libere, liberali, intellettuali, emergenti, protette o regolamentate o ordinistiche, controllate, specifiche) per indagare se oggi possa rintracciarsi una nozione indifferenziata di professionista, che oltrepassi queste diverse articolazioni e si basi su criteri diversi, in linea con la nota tendenza unificante proveniente dall'Unione Europea.

È in questa prospettiva che il percorso inusuale scelto dal diritto europeo, prima giurisprudenziale e poi legislativo, trova la sua dimensione. Anziché (tentare di) formulare una definizione universale di impresa – presuntivamente adatta a catturare una serie di aspetti strutturali in astratto ricorrenti in tutte le circostanze – e una correlata disciplina organica del *soggetto*, infatti, si è preferito assegnare all'impresa una nozione *funzionale*, limitandosi a regolarne l'*attività* in relazione a specifici scopi[374].

Di conseguenza, dalla identità sostanziale tra attività professionale e attività d'impresa che ne risulta a quei fini, non è certo possibile farvi derivare *tout court* un'analoga sovrapposizione tra i due concetti nello scenario nazionale. L'omessa identificazione di parametri portanti – associati all'organizzazione, all'economicità e alla professionalità – crea interferenze di non poco conto[375]. Eppure, le difficoltà di interazione tra le due discipline contribuiscono a far emergere i segnali di una sorta di cedimento del nostro modello tradizionale[376], da cui – alla luce della metamorfosi della realtà socio-economica – si insinua un

[374] C. CASTRONOVO e S. MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007, p. 6.

[375] Secondo R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, cit., p. 41, «la nozione di impresa accolta dal diritto europeo è incomparabile con quella del diritto nazionale». Ma v. anche l'opinione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nella relazione su «Ordini e collegi professionali», cap. I, n. 10 precisa che «l'adozione di una nozione di impresa funzionale ad uno specifico interesse non è una novità nel nostro ordinamento giuridico, la nozione ampia di impresa adottata ai fini della tutela delle norme poste a tutela della concorrenza non si pone assolutamente in contrasto con lo stesso», reperibile in *www.agcm.it*.

[376] A. BERLINGUER, *Professione intellettuale, impresa e concorrenza nel dialogo diritto interno – diritto comunitario: premesse per uno studio*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 645.

certo smarrimento dinanzi all'attuale dimensione ancora «individuale, generalista, artigianale»[377] della disciplina delle professioni.

È in questo senso che si può osservare come la globalizzazione giuridica dell'era moderna, derivante dalle spinte normative europee e dalla prassi dei mercati, «tende ad unificare le distinte categorie di lavoratore autonomo e imprenditore in quella comune del professionista»[378].

D'altra parte, la figura del professionista non pare possa essere qualificata come il prodotto di astrazioni concettuali, bensì debba rappresentare il riflesso di fenomeni reali. In altri termini, pur presentando una piena autonomia concettuale, mancherebbe di ragionevolezza individuare nette e certe linee di demarcazione, calabili oggettivamente nei contesti più svariati, della categoria rispetto ad altre attigue, essendo invero più proficuo ricercare utili indizi da organizzare caso per caso, alla luce del contesto storico, sociale e produttivo di riferimento[379]. Del resto, l'assimilazione tra professioni e imprese di servizi non può essere un *prius* logico, dal quale far discendere l'inadeguatezza del sistema attuale, ove risulta ben più interessante provare a ricomporre le categorizzazioni giuridico-formali in un quadro sistematico, coerente alle modulazioni della realtà.

---

[377] Sottolinea questa preoccupazione A. BERLINGUER, *Professione forense, impresa e concorrenza*, cit., p. 8.

[378] F. MARINELLI, *Il «Saper fare». Il contratto d'opera,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, cit., p. 21-22.

[379] Del resto, pure le istanze provenienti dal diritto dell'Unione Europea paiono suggerire di non concentrarsi nel tentativo di rintracciare, sul piano astratto, i contorni delle prestazioni professionali, ma di operare osservazioni contestualizzate. Sul punto, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto «sconsigliabile avventurarsi in definizioni legislative dei servizi professionali, che allo stato, infatti, non esistono» (*Audizione del Presidente dell'AGCM presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma delle professioni*, 8 marzo 2007, reperibile in *www.agcm.it*).

CAPITOLO III – Il mercato dei servizi professionali tra eccesso di regolazione e liberalizzazione.

SOMMARIO: 1. La valorizzazione del metodo pro-concorrenziale nel mercato dei servizi professionali. – *1.1. Rimozione del sistema di etero-determinazione dei compensi professionali*. – *1.2. Disciplina della pubblicità "informativa"*. – *1.3. Possibilità di applicazione esegetica delle norme in tema di concorrenza sleale. – 1.4. Circolazione dello studio professionale*. – 2. L'adozione di modelli organizzativi competitivi. – *2.1. Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali*. – *2.2. Contratti di rete, consorzi e associazioni temporanee*. – *2.3. Evoluzioni interpretative sulla disciplina dei segni distintivi*. – 3. La tendenza alla regolamentazione dei rapporti contrattuali al fine del "riequilibrio" del potere negoziale. – *3.1. La nuova categoria del professionista ai sensi del Codice del consumo. – 3.2. L'abuso di dipendenza economica*. – *3.3*. *Clausole vessatorie ed equo compenso del professionista*. – 4. I rischi dell'evoluzione delle "regole del gioco".

1. La valorizzazione del metodo pro-concorrenziale nel mercato dei servizi professionali.

La competizione, pur nella eterogeneità delle sue declinazioni, assorbe da sempre un valore positivo nell'economia e nella società. Per lungo tempo, ad essa è stato attribuito un significato essenzialmente connesso ai sistemi di economie nazionali, secondo un modello di «protezionismo liberale»[380] in base al quale ogni Stato sovrano svolgerebbe il compito di protettore dell'economia domestica. Successivamente, con l'affermarsi della *free market economy*, la competizione ha assunto connotati diversi, sicché la sorte delle economie nazionali sarebbe decisa esclusivamente dalle scelte di acquisto dei consumatori nei mercati di consumo e dalle scelte di convenienza degli investitori nei mercati finanziari[381]. Una conferma, del resto, viene dalla sfumatura che, nel dibattito giuridico, è stata riconosciuta al concetto di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Carta costituzionale. Come si è detto nel primo capitolo del presente lavoro, infatti, l'attività interpretativa attorno a questa norma si è spostata dal nodo

[380] Si è espresso in questi termini, G. AMATO, *Il governo dell'industria in Italia*, Bologna, 1972, p. 16.

[381] M. LIBERTINI, *Concorrenza fra imprese e concorrenza fra Stati*, Relazione al XXVIII Convegno di studio su "*Unione europea: concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati"*, Courmayeur, 19-20 settembre 2014, reperibile in *www.cndps.it*.

soggettivo della tutela individuale a quello oggettivo della tutela del mercato libero e competitivo.

L'esaltazione della concorrenza quale valore *in sé*, com'è noto, è il frutto di vicende socio-culturali ed economiche, sulle quali non sembra invero opportuno indugiare ancora[382]. Più interessante pare essere invece concentrare l'attenzione sugli effetti che l'affermarsi di tale modello valoriale produce sul sistema regolatorio del mercato dei servizi professionali. Le esigenze di decostruzione e ricostruzione della figura del professionista, tratteggiate nel secondo capitolo, trovano infatti ulteriore linfa nella valorizzazione del metodo pro-concorrenziale. Ebbene, nel continuo tentativo di bilanciare le istanze generali di apertura alla concorrenza delle attività professionali e quelle corporative di esonero dalla disciplina ordinaria delle attività economiche, si ripropongono vecchie risposte a nuovi interrogativi e – al contempo – vengono alimentate rinnovate soluzioni a risalenti problemi.

1.1. Rimozione del sistema di etero-determinazione dei compensi professionali.

Un primo intervento che ben si innesta in questo discorso attiene l'abrogazione dell'originario sistema delle tariffe professionali[383]. La forte

[382] Per una estesa rassegna v. M. LIBERTINI, *La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza italiana dell'ultimo decennio*, in *Merc. conc. reg.*, 2014, n. 3, p. 503 ss.; M. GIAMPIERETTI, *Il principio costituzionale di libera concorrenza: fondamenti, interpretazioni, applicazioni*, cit., p. 439 ss.

[383] In arg. cfr. E. GUCCIANTE, *Derogabilità (e abolizione) della tariffa professionale: la Cassazione delude l'"establishment" notarile*, in *Foro it.*, 2013, n. 1, p. 2259 ss., nota a Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2013, n. 3715; C. SGOBBO, *L'attività notarile nel nuovo ordinamento delle professioni: puntualizzazione su tariffe, concorrenza e comportamenti professionali*, in *Giust. civ.*, 2013, n. 1, p. 2431 ss., nota a Cass. civ. 17 aprile 2013, n. 9358; L. MINERVINI, *La lunga agonia delle tariffe professionali: tra spinte nazionali di liberalizzazione e giurisprudenza della Corte di giustizia*, nota a Corte giust. 29 marzo 2011, *Commissione europea* c. *Repubblica italiana*, C-565/08, in *Foro amm. C.d.S.*, 2012, p. 2197 ss.; A. TRAVI, *In tema di questione di pregiudizialità costituzionale e comunitaria, nonché in tema di tariffe professionali*, nota a Ord. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, n. 1244, in *Foro it.*, 2012, n. 3, p. 365 ss.; A. BERLINGUER, *Sulla* vexata quaestio *delle tariffe professionali forensi*, in *Merc. conc. reg.*, 2011, n. 1, p. 65 ss.; G. DI FEDERICO, *La professione forense nell'Unione europea. Alcune considerazioni sul "caso italiano": avvocato stabilito, incompatibilità e tariffe*, in *Dir. comm. scambi internaz*, 2011, p. 805 ss.; L. CARBONE, *Onorari per professionisti avvocati, tariffa forense e minimi tariffari*, nota a Cass. civ. 15 ottobre 2010, n. 21289 e Cass. civ. 27 settembre 2010, n. 20269, in *Foro it.*, 2010, n. 1, p. 3311 ss.; G. ALPA, *Le tariffe professionali alla luce del decreto Bersani*, in *Corr. merito*,

connotazione ideologica che ha da sempre caratterizzato la materia del compenso del professionista, infatti, ha perso slancio con il rafforzamento dell'aspetto concorrenziale nel settore in parola, mettendo in crisi un regime già debole.

La disciplina codicistica, riflettendo la visione elitaria del professionista, lega la misura del *compenso* alla «importanza dell'opera» ed al «decoro della professione» (art. 2233, co. 2, c.c.), discostandosi immediatamente dall'impostazione imprenditoriale in termini di *corrispettivo*, svincolato da giudizi di congruità, per la prestazione di servizi d'impresa, ricavabile dalla regolamentazione in tema di contratto d'appalto *ex* art. 1657 c.c.[384].

Pertanto, il sospetto con cui tradizionalmente si guarda alla concorrenza tra professionisti attraverso politiche di prezzo – che trova pieno riscontro nella

2007, p. 19 ss.; M. BARBERO, *Per la Corte di giustizia CE le tariffe professionali sono un affare "quasi" di Stato*, nota a Corte giust. 5 dicembre 2006, C-94 e 202/04, in *Foro amm. C.d.S.*, 2007, p. 20 ss.; R. SENIGAGLIA, *Diritto* antitrust *e potere di autodeterminazione tariffaria nel mercato delle professioni intellettuali*, in *NGCC*, 2006, n. 2, p. 200 ss.; S. M. CARBONE e A. TARAMASSO, *Libera prestazione dei servizi, tariffe professionali e professioni di avvocato*, in *Dir. comm. internaz.*, 2005, p. 231 ss.; S. BASTIANON, *Ancora su tariffe professionali (dei geologi e degli avvocati) e diritto* antitrust, in *Foro it.*, 2003, n. 1, p. 1760; A. BERTOLOTTI, *La Corte di Giustizia si (ri)pronuncia sulle tariffe professionali: nuove riflessioni sul tema*, nota a Corte giust. 19 febbraio 2002, C-35/99 (procedimento penale a carico di Manuele Arduino) e Corte giust. 19 febbraio 2002, C-309/99 (*J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV* c. *Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten)*, in *Giur. it.*, 2002, p. 769 ss.; M. ANTONUCCI, *Le professioni intellettuali ed i minimi tariffari*, in *Cons. Stato*, 2001, n. 2, p. 1139; M. GNES, *Tariffe professionali e diritto comunitario*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000, p. 909 ss.; E. CODAZZI, *Le professioni intellettuali alla svolta dell'Europa: tariffe professionali, impresa e società alla luce di nuovi percorsi interpretativi*, in *Giur. comm.*, 1999, n. 2, p. 304 ss.; S. MORANDI, *Applicazione ai liberi professioni delle norme a tutela della concorrenza e del mercato e legittimità delle tariffe professionali inderogabili*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, n. 2, p. 35 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, *Sulla (pretesa) inderogabilità dei minimi di tariffa per le prestazioni professionali continuative e coordinate dei legali "esterni"*, in *Giur. it.*, 1984, p. 211 ss.; C. LEGA, *In tema di deroghe alla tariffa professionale dei dottori commercialisti*, in *Giur. it.*, 1973, p. 983 ss.

[384] Sugli aspetti semantici si v. L. BALESTRA, *Il compenso dell'avvocato tra questioni terminologiche e profili di disciplina sostanziale*, in *Corr. giur*., 2014, n. 12, p. 43. L'A. rileva schematicamente quanto segue: quando ci si riferisce al lavoro subordinato, si ricorre all'espressione «retribuzione»; per il lavoro autonomo diverso dallo svolgimento di una professione intellettuale, il riferimento è al «corrispettivo»; nel lavoro professionale si parla di «compenso», e ciò al fine di «allontanare [...] l'idea che il rapporto si giochi su un piano di corrispettività»

normativa di settore[385] – giustificava l'elaborazione da parte degli ordini e dei collegi professionali di tariffe obbligatorie per gli iscritti ai relativi albi o elenchi, i quali si vedevano così ristretta la libertà negoziale garantita dalla norma codicistica[386]. In particolare, il legislatore riconosce alle tariffe determinate autoritativamente dagli ordini professionali un valore sussidiario e suppletivo, potendo applicarsi solo ove le parti abbiano omesso di determinare il compenso del professionista nell'esercizio della propria autonomia contrattuale[387].

Una prima debolezza di tale regime tariffario attiene anzitutto la sua asserita inderogabilità, la quale era *nei fatti* largamente rimessa all'irrogazione di una misura disciplinare gravante sul professionista evasivo in luogo della nullità virtuale *ex* art. 1418, co. 1, c.c. del patto realizzato in violazione alla tariffa professionale[388]. Le disposizioni normative che fissano il compenso dei

[385] Si pensi all'ipotesi più significativa contenuta nella legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), ove, ai sensi del disposto originario dell'art. 147, è «punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione» il notaio che «con riduzione degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza». Questa disposizione è stata dapprima ritenuta tacitamente abrogata dalla Corte di Cassazione che, allontanandosi dall'orientamento allora maggioritario (tra le molte, si rinvia a Cass. civ. 18 marzo 2008, n. 7274 e Cass. civ. 20 dicembre 2007, n. 26961), riteneva che esso «merita[sse] di essere rivisitato alla luce della sopravvenuta evoluzione normativa» avente «valenza di sistema e di riforma economico-sociale, con l'esplicito obiettivo di assoggettare tutte le professioni ai principi di tutela della concorrenza» (Cass. civ. 14 febbraio 2013, n. 2715, in *Foro it.*, 2013, n. 1, p. 2250 ss.). Solo in seguito, questa norma è stata abrogata espressamente dall'art. 1, co. 144, lett. *f*), l. 4 agosto 2017, n. 124, sulla scorta altresì delle considerazioni dell'AGCM promosse nell'ambito della propria *Segnalazione ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito a: Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge per il Mercato e la Concorrenza anno 2014*, reperibile in *www.agcm.it*. Difatti, si noti per inciso che la qualificazione come «illecita concorrenza» della riduzione degli onorari risultava in automatico dalla medesima diminuzione al di sotto dei minimi tariffari e non era conseguenza invece di una effettiva verifica dell'entità del ribasso e della sua attitudine a rappresentare illecito concorrenziale.

[386] Per un'estesa trattazione, anche con riferimento alle specifiche professioni, si rinvia a D. CASALE e I. CAIRO, *L'attività di lavoro autonomo, i liberi professionisti, il lavoratore a progetto ed i loro compensi*, in *La retribuzione*, a cura di E. Gragnoli e S. Palladini, Milano, 2012, p. 727 ss., spec. p. 733 ss.; G. MUSOLINO, *Il compenso della prestazione professionale fra autonomia negoziale, tariffe e regole di concorrenza*, in *Riv. not.*, 2001, n. 1, p. 85 ss.

[387] Sul criterio gerarchico di determinazione del compenso, v. Cass. 23 maggio 2000, n. 6732; Cass. civ. 30 agosto 1988, n. 4998, in *Giust. civ.*, 1988, n. 1, p. 2883. In arg. A. BERLINGUER, *Sulla* vexata quaestio *delle tariffe professionali forensi*, cit., p. 65 ss., in part. p. 69 ss.

[388] La S.C. riteneva legittima l'inderogabilità del sistema tariffario solo quando esso fosse stato disposto in virtù di un atto avente efficacia di legge formale e pari vigore normativo della

professionisti, infatti, sono finalizzate a preservare la loro «dignità» e il loro «decoro» e, quindi, a tutelare gli interessi della categoria e non, invece, interessi di carattere pubblico[389].

A ciò si aggiunga, ed è questo il vero punto focale, che tale meccanismo di etero-definizione del compenso professionale rispetto al volere delle parti contraenti – «e, in fin dei conti, del mercato»[390] – comporta anzitutto un (ingiustificato) svilimento dei principi costituzionalmente garantiti della libertà di iniziativa economica e di concorrenza[391] e, qualora deliberato da ordini e collegi professionali considerati quali associazioni tra imprese, anche una potenziale intesa vietata ai fini del diritto *antitrust*[392].

---

norma codicistica: Cass. civ. 4 gennaio 1977, n. 2; Cass. civ. 28 luglio 1977, n. 3359; Cass. civ. 29 ottobre 1975, n. 3660. Di conseguenza, il caso peculiare riguardava essenzialmente i procuratori e gli avvocati, per i quali l'art. 24, l. 13 giugno 1942, n. 794 sancisce l'espressa inderogabilità degli onorari e dei diritti, precisando altresì che «ogni convenzione contraria è nulla». In dottrina, sul problema dell'incidenza della tariffa professionale sul patto in deroga si rinvia a U. A. SALANITRO, *Contratti onerosi con prestazione incerta*, cit., p. 255 ss.; M. TICOZZI, *Il compenso del professionista intellettuale: autonomia contrattuale tra tariffe inderogabili e disciplina* antitrust, in *Contr. impr.*, 2003, p. 758 ss.; G. FREZZA, *Tariffe professionali forensi fra ordinamento interno e ordinamento comunitario*, in *Giust. civ.*, 2002, n. 5, p. 1139 ss.

[389] Secondo Cass. civ., sez. un., 19 settembre 2005, n. 18450, il principio di inderogabilità della tariffa «è diretto ad evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi». V. altresì Cass. civ. 11 agosto 2009, n. 18223, in *Giust. civ. mass*., 2009, nn. 7-8, p. 1188; Cass. civ. 28 gennaio 2003, n. 1223, in *Mass. Giur. it.*, 2003; Cass. civ. 26 gennaio 2000, n. 863, in *Giur. it.*, 2000, p. 1585; Cass. civ. 9 ottobre 1998, n. 10064, in *Giust. civ.*, 1999, n. 1, p. 732. In dottrina, v. R. SENIGAGLIA, *Diritto* antitrust *e potere di autodeterminazione tariffaria nel mercato delle professioni intellettuali*, cit., p. 200 ss. In senso contrario rispetto alla giurisprudenza, C. PASSARELLI, *Imperatività delle tariffe professionali e nullità dei patti in deroga, in Giur. it.,* 1989, n. 4, p. 216.

[390] E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 177.

[391] Dubitativo sul potere tariffario attribuito agli ordini professionali è da tempo M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sul d.d.l. n. 5092 e sui principi costituzionali e comunitari in materia di attività professionali intellettuali*, in *Foro it.*, 1999, n. 5, p. 478. Secondo l'A., più che imporre le tariffe professionali, ad essi potrebbe essere riconosciuta la funzione di vigilare sulle tariffe effettivamente praticate dai professionisti per sanzionare coloro che – al fine di ridurle al minimo per attrarre la clientela – sviliscono gli *standard* qualitativi pretesi dalla professione.

[392] Corte giust. 5 dicembre 2006, *Federico Cipolla* c. *Rosaria Portolese in Fazari e Stefano Macrino e Claudia Capoparte* c. *Roberto Meloni*, cause riunite C-94/04 e C-202/04; Corte giust.

Ebbene, un primo passo verso la rimozione di simili restrizioni è stato compiuto con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 2006, n. 248, ove, tra le altre cose, è disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle prestazioni professionali, «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», e ciò «in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi» e al dichiarato fine «di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato»[393].

Benché ancora timido, questo intervento testimonia, sin dai suoi principi ispiratori, un interessante riconoscimento normativo dell'avvicinamento delle professioni intellettuali all'impresa, giacché le istanze espressamente menzionate e le modalità cui si ricorre per tutelarle integrano manifeste dimensioni imprenditoriali[394]. Difatti, esso è uno dei primi segnali su scala nazionale, almeno con riferimento al mercato dei servizi professionali, di spostamento dell'interesse legislativo dalle esigenze di protezione sul versante dell'offerta (ossia di coloro che effettuano la prestazione) a quelle sul lato della domanda (cioè dei soggetti destinatari della prestazione).

---

19 febbraio 2002, causa 35/99, procedimento penale a carico di Manuele Arduino, in *Foro amm.*, 2002, p. 295; Corte giust. 18 giugno 1998, *Commissione delle Comunità europee* c. *Repubblica italiana*, C-35/96, in *Giur. it.*, 1999, p. 555. Di particolare interesse è anche la pronuncia dell'AGCM del 14 dicembre 1994, n. 2550, in *Dir. ind.*, 1995, p. 947, con nota di L. Amadei, nella quale viene precisato che «costituisce una fattispecie di intesa vietata ai sensi dell'art. 2, comma 2o, lett. a) l. n. 287/1990, l'approvazione e la diffusione da parte di una associazione di imprese di un tariffario sui compensi professionali nonché delle clausole statutarie e deontologiche che ne prescrivono l'osservanza da parte degli associati».

[393] La Commissione europea ha manifestato una certa ostilità verso l'imposizione di prezzi fissi o minimi per le prestazioni professionali, ritenendoli dannosi per la concorrenza: Commissione Europea, *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*, 9 febbraio 2004, COM/2004/0083. In particolare, L. BUGATTI, *Towards a New Era for the Legal Profession*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2019, p. 95 sintetizza come segue le conclusioni della Commissione: «the Commission concluded that even though some regulation of professional services is necessary to attain the public interest objectives, in some cases, pro-competitive mechanisms should be introduced instead of certain traditional restrictive rules».

[394] Per un primo commento, v. A. BERTOLOTTI, *Le libere professioni tra Corte di giustizia e Decreto Bersani: luci ed ombre (o, meglio, più ombre che luci)*, nota a Corte Giust. 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, in *Giur. it*., 2007, n. 3, p. 642 ss.

In primo luogo, l'abolizione dei minimi tariffari e, quindi, l'ammissibilità di fissare compensi professionali al ribasso muovono dalla considerazione – tipicamente pro-concorrenziale – alla luce della quale un professionista in grado di praticare prezzi più bassi sul mercato è un professionista più efficiente e competitivo per capacità personali e meccanismi organizzativi[395]. Secondariamente, con l'abolizione del divieto del c.d. "patto di quota lite"[396] mediante la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 2232 c.c. è ammessa la possibilità di correlare il compenso al risultato pratico dell'attività svolta, riconoscendo che anche il professionista ha interessi economici finali ed esterni alla prestazione e ciò senza compromettere la sua "moralità" e il suo "decoro"[397].

Cionondimeno siffatto provvedimento, mantenendo in vigore i massimi tariffari, riflette un'asimmetria normativa che non corregge una preesistente asimmetria socio-economica e, pertanto, pone i professionisti in una potenziale situazione di svantaggio nei confronti di clienti contrattualmente forti senza alcuna ragione giuspolitica.

Successivamente, con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche nella l. 24 marzo 2012, n. 27, è stato definitivamente soppresso il sistema delle tariffe professionali, disponendo all'art. 9, co. 1 l'abrogazione *tout court* delle «tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» e delle «disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista vi rinviano». In tal modo, l'esigenza di protezione degli utenti (soprattutto, ma non unicamente, consumatori) a non subire condizioni ingiustificatamente onerose per la fruizione di servizi volti a tutelare taluni loro interessi costituzionalmente garantiti (si pensi alla difesa in giudizio, alla salute ecc.)

---

[395] Sugli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa il riconoscimento vincolante delle clausole di "decoro" e "dignità" solo per il giudice o anche tra le parti si rinvia a quanto già precisato nel capitolo II, alla nota 236.

[396] In arg. cfr. F. GASBARRI, *Brevi considerazioni sui fondamenti del divieto di "patto di quota lite"*, in *Giust. civ.*, 1998, n. 1, p. 3207; A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 684.

[397] Sulla liceità del "patto di quota lite" secondo la giurisprudenza v. Cass. civ., sez. un., 10 agosto 2012, n. 14374. Sulla validità delle clausole "*if and when*" già prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani cfr. Cass. civ. 23 maggio 2001, n. 7003; Cass. civ. 22 gennaio 2001, n. 897; Cass. civ. 9 gennaio 2001, n. 247; Cass. civ. 26 gennaio 2000, n. 863; Cass. civ. 30 agosto 1995, n. 9155. In dottrina, si rinvia a: G. MUSOLINO, *L'opera intellettuale. Obbligazioni e responsabilità professionale*, Padova, 1995, p. 92; S. SCOTTI-CAMUZZI, *Impresa e società nell'esercizio delle professioni intellettuali*, cit., p. 32.

sarebbe soddisfatta direttamente dal meccanismo concorrenziale di libera fissazione delle tariffe.

1.2. Disciplina della pubblicità "informativa".

Un altro provvedimento volto a rimuovere ostacoli alla libertà di iniziativa economica dei professionisti in forza di una massimizzazione della concorrenza, pur considerando le singolarità del settore in discorso, attiene la già menzionata rimozione del divieto di pubblicità gravante sugli esercenti le professioni.

In particolare, è oggi stabilita la liceità «con ogni mezzo [del]la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti la professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni», precisando che essa debba essere «funzionale all'oggetto, veritiera e corretta» e non debba «violare l'obbligo di segreto professionale [né] essere equivoca, ingannevole o denigratoria», ai sensi dell'art. 4 del regolamento attuativo del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 emanato con d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137[398]. Diversamente dal primo ammorbidimento di tale divieto, veicolato dall'art. 3, co. 1, lett. *b*) del d.l. 223/2006, allo stato attuale non sono richieste specifiche modalità di diffusione del messaggio promozionale, ma è confermata la limitazione[399], con riferimento

[398] Per un'analisi del tema, tra gli altri, cfr. G. DONZELLI, *Avvocato - «Pubblicità informativa e professione forense*, in *NGCC*, 2017, n. 10, p. 1323 ss.; A. FUSARO, *La pubblicità degli avvocati. Linee di un'analisi comparata*, in *NGCC*, 2014, n. 6, p. 319 ss.; G. L. SICCHIERO, *Professioni liberali e pubblicità: quali limiti?*, in *Contr. impr*., 2014, n. 3, p. 555 ss.; G. TASSONI, *La pubblicità commerciale tra autogoverno degli Ordini professionali e regole del mercato dei servizi*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, n. 2, p. 209 ss.; G. ALPA e G. COLAVITTI, *La pubblicità dell'avvocato*, in *Prev. for.*, 2010, n. 3, p. 199; D. CERRI, *Pubblicità e professione forense*, in *Rass. forense*, 2009, p. 221 ss.; G. CASSANO e M. NISATI, *Deontologia forense: l'evoluzione dell'art. 17 del Codice Deontologico in tema di pubblicità dell'esercizio professionale*, in *Giur. it.*, 2004, p. 2317 ss.; F. POLETTINI, *Pubblicità comparativa e regole deontologiche professionali*, in *Dir. ind.*, 2002, p. 79 ss.; E. PENNASILICO, *La rete Internet e la pubblicità per le professioni sanitarie*, in *Rass. forense*, 2001, p. 679 ss.; M. S. GIANNINI e P. MANTINI, *La riforma delle professioni intellettuali in Italia*, cit., p. 45 ss.

[399] Nel vigore della precedente disciplina V. MELI, *La pubblicità degli avvocati*, in *An. giur. econ.*, 2005, n. 1, p. 41 ss., spec. p. 57 riassumeva brevemente, con specifico riferimento alla professione forense, che «l'avvocato può sì pubblicizzare la propria attività, purché lo faccia solo con mezzi non pubblicitari».

al contenuto, ai soli cc.dd. *search goods*, ossia al nucleo di informazioni utili affinché i consumatori possano operare scelte razionali[400].

Le ragioni del divieto originariamente previsto si spiegano ancora una volta alla luce della tradizionale lente – di carattere etico-culturale – con cui sono stati osservati i servizi professionali, sempre animati essenzialmente dalla dignità e dal decoro, valori che risulterebbero compromessi dinanzi ad una sorta di "mercantilizzazione" della professione presuntivamente derivante dall'attività di promozione e pubblicità[401]. Peraltro, sempre nella medesima prospettiva, il veicolo pubblicitario comporterebbe la massima attrazione a favore, da un lato, degli studi professionali di dimensioni più significative perché dotati di maggiori risorse da destinarvi e, dall'altro lato, di quelli capaci di offrire le condizioni potenzialmente più vantaggiose per il cliente, che finirebbe per orientare la propria scelta unicamente verso la tariffa più bassa[402].

Ebbene, in virtù del paradigma regolatorio di natura pro-concorrenziale, l'attività pubblicitaria è considerata lecita anche nei mercati professionali, pur sulla base di una regolazione "speciale" rispetto a quella "comune" di stampo imprenditoriale, comunque applicabile in via residuale, al fine di tenere conto

[400] Già da tempo si palesava in dottrina l'esigenza di rimozione di tale divieto: C. VACCÀ, *Professionisti e pubblicità: uso ed abuso dei canali di comunicazione*, in *Le professioni intellettuali tra liberalizzazione e nuova regolazione*, a cura di S. Zamagni, Milano, 1999, p. 175 rilevava che «nell'esperienza statunitense, il ricorso a forme di comunicazione assimilabili a quelle dell'impresa, lungi dallo "svilire" l'esercizio di una professione, eleva gli *standards* della responsabilità professionale»; R. DANOVI, *Il pendolo della professione*, Milano, 1999, p. 19 ss., spec. p. 22 osservava che l'attività promozionale per gli avvocati era già consentita in altri Stati europei «nella considerazione che l'attività professionale debba essere intesa come attività economica, regolata dalle leggi del mercato» e sosteneva che «una cauta e disciplinata apertura a queste informazioni sulla qualità dei servizi offerti può realizzare un nuovo modello di professione più conforme alla realtà europea».

[401] Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2013, n. 10304; Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19705; Cass. civ., sez. un., 10 agosto 2012, n. 14368; Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2010, n. 23287; Cass. civ. 15 gennaio 2007, n. 652. Per un commento sulla giurisprudenza di legittimità in tema di pubblicità lesiva della dignità e del decoro con particolare riferimento alla professione forense si rinvia a V. CARBONE, *Sanzioni disciplinari per attività pubblicitaria da parte dell'avvocato*, in *Corr. giur*., 2013, n. 7, p. 1023 ss.; ID., *Illecito disciplinare dell'avvocato*, *ivi*, 2012, n. 3, p. 1151 ss.; ID., *Procedimento disciplinare a carico di un avvocato per attività accaparratoria della clientela*, *ivi.*, 2011, n. 1, p. 18 ss.

[402] C. FUMAGALLI e M. MOTTA, *Restrizioni alla pubblicità nelle libere professioni*, in *Merc. conc. reg*., 1999, n. 3, p. 421 ss., spec. p. 428.

delle peculiarità della figura in questione[403]. Difatti, oltre al noto ridimensionamento che ha interessato il significato di "dignità" e "decoro" con riguardo alle professioni negli anni, non pare possibile negarsi che la promozione pubblicitaria delle attività economiche tuteli non solo l'interesse del prestatore a suscitare e alimentare l'attenzione di potenziali utenti, ma altresì l'interesse di quest'ultimi ad operare scelte ragionevoli tra prestazioni concorrenti, contribuendo a contenere il sentito problema delle asimmetrie informative[404].

1.3. Possibilità di applicazione esegetica delle norme in tema di concorrenza sleale.

Le trasformazioni economico-sociali e le influenze europee di cui si è dato conto nei capitoli precedenti, oltre ad incoraggiare la nota "riforma delle professioni", stimolano il dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la possibilità di estendere in via interpretativa alle professioni taluni nuclei regolatori tradizionalmente relegati entro i confini dell'impresa[405].

---

[403] La singolarità della regolazione si evince sin dalla disciplina euro-unionale. Si pensi alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ove la disciplina delle "Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate" è collocata in uno spazio *ad hoc* all'art. 24, separatamente da quelle "comuni", precisando espressamente che «gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate» (co. 2). Di tale specialità prende atto anche la giurisprudenza comunitaria (Corte giust. 3 dicembre 1974, *Johannes Henricus Maria van Binsbergen* c. *Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid*, C-33/74) e nazionale (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19705; Cass. civ., sez. un., 10 agosto 2012, n. 14368; Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2010, n. 23287).

[404] In questo senso, ancora una volta è d'avanguardia l'esperienza statunitense: US Supreme Court, *Bates* v. *State Bar og Arizona*, 433 U.S. 350 (1977). Per la trattazione del tema si rinvia, tra gli altri, a: A. FUSARO, *La pubblicità degli avvocati. Linee di un'analisi comparata*, cit., p. 319 ss.; G. C. HAZAR e A. DONDI, *Etiche della professione legale*, Bologna, 2005, p. 200 ss.; R. DANOVI, *La pubblicità dell'avvocato negli Stati Uniti e nei paesi europei*, in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 3 ss.; L. M. FRIEDMAN*, A History of American Law*, New York, 1985; J. PARONI RUMI, *La pubblicità dei servizi legali negli USA*, in *Foro it.*, 1978, p. 273 ss.

[405] Sull'applicabilità di una norma di legge a casi analoghi quando sussistano medesime istanze di tutela si v., per tutti, G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. I, t. II, Milano, 1980, p. 350 ss.

Le sollecitazioni di apertura del mercato dei servizi professionali ai meccanismi concorrenziali, in particolare, favoriscono ulteriori riflessioni in merito all'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale di cui agli art. 2598 ss. c.c. – strettamente legata a quella in tema di pratiche commerciali scorrette[406] – ai professionisti intellettuali e, più in generale, ai lavoratori autonomi[407].

Tentativi, in questo senso, non sono certo nuovi, ma hanno da sempre incontrato numerose resistenze, le quali – ancorché argomentante in modo eterogeneo sia dalla giurisprudenza, sia dalla dottrina – sembrano perdere vigore nell'attuale scenario valoriale. Il presupposto fattuale dell'ambito applicativo della disciplina è tradizionalmente individuato nella situazione di concorrenzialità tra due o più *imprenditori*[408], in forza della presunta "specialità" delle stesse regole introdotte storicamente per tutelare tale categoria di soggetti e, pertanto, ad essi destinato nel rispetto del criterio di reciprocità tra diritti ed obblighi[409]. Tale argomento – che non ha mai convinto particolarmente sul piano letterale, atteso che il destinatario del divieto è identificato in «chiunque» ai sensi dell'art. 2598 c.c.[410] – vacilla sensibilmente alla luce della disciplina *antitrust*,

---

[406] F. SCAGLIONE, *Il mercato e le regole della correttezza*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Padova, 2010, pp. 109 ss.

[407] Su questo tema, tra i molti, cfr.: F. RESTANO, *Appunti in tema di concorrenza sleale tra liberi professionisti*, in *Giur. it.*, 2005, n. 6, p. 1178 (nota a Cass. civ. Sez. III civ. 13 gennaio 2005); S. SANZO, *Concorrenza sleale ed attività intellettuale: brevi appunti sul contrasto tra evoluzione normativa ed immobilismo giurisprudenziale*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, n. 6, p. 1503 (nota a Trib. Udine 23 febbraio 1998); P. GRUGNOLA, *Liberi professionisti e concorrenza sleale*, in *Studium iuris*, 2008, n. 6, pp. 736-737; P. CAVALLARO, *La concorrenza sleale del professionista*, nota a App. Genova 20 marzo 2002, in *Dir. ind.*, 2002, n. 4. Tra i contributi più risalenti, v. già C. M. BIANCA, *Sull'autore dell'atto di concorrenza sleale*, in *Giur. It.*, 1959, n. 1, p. 1 e F. CARNELUTTI, *Concorrenza illecita professionale*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, n. 1, p. 166.

[408] In dottrina, tra gli altri, si rinvia a: N. ABRIANI e G. COTTINO, *La concorrenza sleale*, in N. Abriani, G. Cottino e M. Ricolfi, *Diritto industriale*, vol. II, Padova, 2001, p. 279 ss.*;* P.G. JAEGER, *I soggetti della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. int.*, 1971, n. 1, p. 173. In giurisprudenza, cfr.: Cass. civ. 9 febbraio 2016, n. 2520; Cass. civ. 13 gennaio 2005, n. 560; Cass. civ. 20 maggio 1997, n. 4458; Cass. civ. 4 febbraio 1981, n. 742; Cass. civ. 11 novembre 1976, n. 4157; Cass. civ. 27 giugno 1975, n. 2517; Cass. civ. 14 dicembre 1973, n. 3400; Trib. Bologna 14 settembre 2006.

[409] T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 197.

[410] Lo spunto interpretativo è stato valorizzato più di recente da M. CHIARELLI, *La disciplina della concorrenza sleale nei rapporti tra professioni ordinistiche e non ordinistiche*, in *Rass. forense*, 2014, n. 2, p. 277 ss., spec. p. 288.

che ben suppone l'esistenza di una relazione di concorrenzialità tra soggetti diversi dagli imprenditori[411]. Analogamente l'ipotesi interpretativa che subordinerebbe l'applicazione della disciplina in discorso ad una "produzione di massa", tradizionalmente assente nell'ambito delle professioni intellettuali[412], sembrerebbe rispondere ad un preconcetto, oggi anche privo di attendibilità.

Peraltro, sono state già da tempo sottolineate le fragilità delle tesi che vincolano la disciplina in commento esclusivamente all'imprenditore in forza di interpretazioni di tipo semantico. Il riferimento all'«impresa di un concorrente» di cui all'art. 2598, co. 1, n. 2, c.c. non pare avere una connotazione puramente codicistica, ben potendo più ragionevolmente avvicinarsi al significato di "impresa concorrente" ai fini *antitrust*, ossia di soggetto che esercita un'attività economica in un determinato mercato, e includere quindi i professionisti[413]. D'altra parte, la medesima disposizione, accanto all'«impresa di un concorrente» richiama alternativamente i suoi «prodotti» ai fini della qualificazione dell'atto di vanteria, sicché – sempre almeno da un punto di vista letterale – non sembra avere alcun rilievo l'organizzazione produttiva per l'esercizio dell'attività[414].

Similmente, il termine «azienda» di cui all'art. 2598, co. 1, n. 3 c.c. non pare riflettere la nozione *ex* art. 2555 c.c. e, quindi, circoscrivere il raggio d'azione della disciplina agli imprenditori[415]; esso, piuttosto, si direbbe utilizzato in senso atecnico in riferimento all'attività (economica) giacché «l'atto di concorrenza pregiudica la probabilità di guadagno, non pregiudica il complesso dei beni»[416].

Per lunghi anni, nel quadro della netta separazione tra impresa e professioni, per tutte queste ragioni l'orientamento giurisprudenziale maggioritario non ha

---

[411] Per talune interessanti osservazioni in merito ai rapporti tra la disciplina *antitrust* e quella della concorrenza sleale cfr. C. HONORATI, *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, Padova, 1995, p. 50 ss.; M. LAMANDINI, *Concorrenza sleale e diritto* antitrust, in *Riv. ind.*, 1994, p. 873 ss.

[412] Così E. CAMILLI, *I soggetti della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1968, n. 1, p. 364 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 1960, p. 26 ss.

[413] E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 260.

[414] M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, cit., p. 118.

[415] Riferendosi alla nozione di azienda, E. MARCHISIO, *Sulle "funzioni" del diritto privato nella Costituzione economica fascista. Contratto, impresa e concorrenza*, Macerata, 2007, p. 79 ss. osserva che tale argomentazione è stata a lungo alimentata probabilmente dal diffuso utilizzo (almeno fino alla codificazione civile del 1942) come sinonimi dei termini "azienda" e "impresa". Similmente cfr. altresì C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale e azienda)*, cit., p. 356.

[416] P. SPADA, *Lezioni sull'azienda*, in AA. VV., *L'impresa*, Milano, 1985, p. 55.

ritenuto che la disciplina della concorrenza sleale potesse essere destinata anche ai professionisti intellettuali[417], i cui conflitti trovavano risoluzione ai sensi della normativa deontologica[418].

Ebbene, dinanzi alla nuova tendenza regolatoria questa impalcatura ricostruttiva – che ritiene applicabile una disciplina anziché un'altra in forza di qualificazioni di tipo soggettivo – si indebolisce, a favore invece dei noti tentativi espansivi invocati da tempo in dottrina[419]. Prima e al di fuori di qualsiasi discorso

[417] Tra la giurisprudenza contraria v. Cass. civ. 9 febbraio 2016, n. 2520; Trib. Roma 19 febbraio 2010; Cass. civ. 13 gennaio 2005, n. 560; App. Genova, 20 marzo 2002, in *Dir. ind.*, 2002, p. 395, con nota di P. CAVALLARO, *La concorrenza sleale del professionista*, cit.; Cass. civ. 15 febbraio 1999, n. 1259; Trib. Udine, 23 febbraio 1998, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 1500, con nota di S. SANZO, *Concorrenza sleale ed attività professionale intellettuale: brevi appunti sul contrasto tra evoluzione legislativa ed immobilismo giurisprudenziale*; Trib. Milano, 7 luglio 1997, in *Foro pad.*, 1998, n. 1, p. 233; Trib. Milano, 22 maggio 1995, in *Giur. it.*, 1996, p. 307; Pret. Verona, 13 novembre 1991, in *Giur. It.*, 1993, p. 100; App. Bologna, 7 dicembre 1989, in *Giur. dir. ind.*, 1990, p. 262; Pret. Monza, 12 ottobre 1984, in *ForoIt.*, 1985, n. 1, p. 2960; Cass. civ. 9 luglio 1976, n. 2602; Cass. civ. 17 maggio 1966, n. 1225; Cass. civ. 4 settembre 1962, n. 2387.

[418] Sull'eventualità di ricorrere alla disciplina dell'illecito aquiliano *ex* art. 2043 c.c. in luogo di quella della concorrenza sleale e sulle differenze tra le stesse cfr. N. ABRIANI e G. COTTINO, *La concorrenza sleale*, cit., p. 274; A. GIULIANI, *La concorrenza sleale*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, diretto da G. Alpa e M. Bessone, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, p. 344; S. SANZO, *La concorrenza sleale*, Padova, 1998, p. 19; P. AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. XVIII, parte IV, Torino, 1983, p. 344. In giurisprudenza v. Cass. civ. 25 luglio 1986, n. 4755.

[419] Sulla scorta della risalente intuizione di F. CARNELUTTI, *Concorrenza illecita professionale*, cit., p. 166 ss., il quale allarga i confini della nozione di concorrenza a qualsiasi conflitto tra due soggetti che impiegano energie di lavoro proprio o altrui, si è affermata l'opinione favorevole all'interpretazione estensiva dell'art. 2598 c.c.: in via diretta, secondo P.G. JAEGER, *I soggetti della concorrenza sleale*, cit., p. 169 ss., spec. 193 ss.; M. FRANZOSI, *Sui soggetti dell'atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1962, n. 2, p. 102 ss.; attraverso lo strumento analogico, secondo, tra gli altri, G. FLORIDIA, *Correttezza e responsabilità dell'impresa*, Milano, 1982, p. 59 ss.; G. GUGLIELMETTI, *La concorrenza ed i consorzi*, Torino, 1970, p. 70. In arg. cfr. altresì F. GALGANO, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*, cit., p. 16; C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale e azienda)*, in cit., p. 357 ss.; G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale (Artt. 2598-2601)*, in *Il codice civile. Commentario*, a cura di P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 40 ss.; P. BELTRAMI, *I soggetti dell'atto di concorrenza sleale*, nota a Cass. civ. 2 marzo 1961, n. 439, in *Riv. dir. ind.*, 1961, n. 2, p. 349; R. FRANCESCHELLI, *L'esistenza di una situazione di concorrenza in senso economico come presupposto della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, n. 2, p. 31. In giurisprudenza, per la prospettiva a favore, si rinvia a: Cass. civ. 11 aprile 2001, n. 5377, in *Dir. ind.*, 2001, n. 4, p. 347 ss. con commento di C. QUARANTA, *È ravvisabile concorrenza sleale nell'attività di*

circa l'assimilazione o la netta separazione tra realtà imprenditoriale e realtà professionale, va rilevato che l'approccio pro-concorrenziale sposta il *focus* dall'interesse degli operatori economici dal lato dell'offerta di beni e servizi a quello degli utenti dal lato della domanda. L'evoluzione non pare di poco conto: nella prima prospettiva, infatti, si rende necessaria (o comunque giustificabile) la classificazione tra soggetti in virtù di parametri strutturali ricorrenti al fine di salvaguardare al meglio le rispettive istanze; viceversa, nella seconda ipotesi, differenziare le regole sulla mera "qualità" imprenditoriale o professionale dell'esercente l'attività non presenta particolare incidenza, perché l'obiettivo è la tutela dei destinatari finali dei beni e servizi e, di conseguenza, del mercato.

Ciò che rileva quindi, anche ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza sleale, è ancora una volta la natura economica dell'attività del prestatore, indipendentemente dalla sua qualificazione come "imprenditore" in senso civilistico[420]. Di conseguenza, «la titolarità del diritto alla lealtà della concorrenza, sia pure mediante l'applicazione analogica dell'art. 2598 c.c. deve essere riconosciuta anche al libero professionista, così come – parallelamente – anche il libero professionista è legittimato passivamente rispetto all'azione di sleale concorrenza contro di lui promossa»[421].

D'altra parte, questa considerazione trova conferma nella «progressiva svalutazione dei tradizionali presupposti soggettivi» che ormai da tempo influenza gli aspetti dogmatici dell'illecito concorrenziale[422]. Secondo

---

istruzione e insegnamento; Trib. Bologna, 1° agosto 1999, in *Dir. ind.*, 2000, p. 37, con nota di G. FLORIDIA, *La concorrenza sleale dei liberi professionisti*; Trib. Catania, 22 giugno 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1996, n. 1, p. 326, con nota di S. ARENA, *Tutela del nome di un complesso musicale*.

[420] A favore dell'applicazione anche E. R. DESENA, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, cit., p. 228 ss., spec. 230; M. CHIARELLI, *La disciplina della concorrenza sleale nei rapporti tra professioni ordinistiche e non ordinistiche*, cit., p. 277 ss. Pur sottolineando la tendenza di stampo angloamericano a considerare impresa tutto ciò che produce beni o servizi, più dubitativo è A. MUSSO, *Commento* sub *art. 2598 c.c.*, in *Commentario al codice civile*, diretto da A. Scialoja, G. Branca e F. Galgano, Torino, 2012, p. 1110.

[421] G. FLORIDIA, *Dall'illecito concorrenziale al diritto soggettivo*, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di P. Auteri, G. Floridia, V. M. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano e P. Spada, Torino, 2020, p. 350 ss. L'A. precisa altresì che le norme deontologiche «ispirate come sono dalla esigenza di salvaguarda la dignità della professione stessa in vista dell'interesse pubblico che normalmente si riconnette, non si preoccupano in alcun modo di fornire adeguati strumenti di tutela contro atti che incidono prevalentemente nella sfera individuale di ciascun professionista» (p. 351).

[422] G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 2001, p. 3.

l'interpretazione più recente dello stesso art. 2598 c.c., infatti, il fine della regola codicistica risiede nella tutela "oggettiva" della concorrenza (o della «lealtà della concorrenza»[423]) come bene giuridico[424] e non in quella "soggettiva" dell'avviamento e della clientela (in merito ai quali, nel contesto professionale, sussistono ancora perplessità[425]). E si può parlare del noto "rapporto di concorrenzialità" – che si ritiene sussistente ogniqualvolta il soggetto passivo e quello attivo dell'illecito concorrenziale hanno, pur solo potenzialmente, i medesimi destinatari – anche quando ad operare in uno stesso spazio di mercato sono professionisti.

In altri termini, in conformità alla visione costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica, le norme in parola sono poste a presidio del mercato, giacché difendono gli interessi degli utenti e quindi il benessere della collettività. La concorrenza, infatti, deve svolgersi in modo corretto e leale affinché si eviti la distorsione delle capacità valutative e di giudizio del pubblico, da cui deriva di regola il successo a favore di un soggetto in luogo di un altro[426].

Ebbene, stante il generale imperativo – comune a tutti i settori economici – di contenere forme patologiche di concorrenza che alterino il mercato, non si riscontrano oggi concreti ostacoli all'estensione della disciplina della concorrenza sleale ai professionisti, a nulla rilevando il carattere imprenditoriale o meno dell'attività esercitata.

1.4. Circolazione dello studio professionale.

Il dato empirico segnala che sempre più spesso gli studi professionali poggiano sulla combinazione di un «complesso di beni organizzati dal

---

[423] Più di recente, v. Trib. Milano, 6 giugno 2017, ove è sostenuta l'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale agli avvocati. Per un commento, si rinvia a M. S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale fra liberi professionisti*, in *Corr. giur.*, 2018, n. 2, p. 145 ss.

[424] Secondo M. LIBERTINI, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, cit., p. 524, la disciplina della concorrenza sleale è finalizzata al «perseguimento di un modello di concorrenza dinamica, in cui le imprese [e, oggi, tutti gli operatori economici] competono fra di loro cercando di migliorare continuamento la propria offerta, e il successo commerciale è dato dal giudizio della massa anonima dei consumatori».

[425] C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale e azienda)*, cit., p. 354 ss.

[426] M. LIBERTINI, voce *Concorrenza*, in *Enc. dir.*, *Ann*, cit., p. 245; R. PARDOLESI, *Le regole della concorrenza*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno e coordinato da A. Zoppini, vol. IV, Milano, 2009, pp. 3 ss.

professionista per l'esercizio della professione»[427], rievocando dunque la nota nozione di azienda *ex* art. 2555 c.c.

Sono risalenti, ma per lungo tempo accantonate, le riflessioni circa la possibilità di rintracciare caratteri aziendali nelle organizzazioni professionali e, di conseguenza, applicare il nucleo di norme speciali in tema di trasferimento d'azienda in ipotesi di circolazione degli studi professionali[428]. Sul punto, nonostante si riscontrino segnali di apertura connessi alla specializzazione e commercializzazione delle professioni, l'incessante ricerca dell'equilibrio tra la tutela dei principi concorrenziali nel mercato dei servizi professionali e la difesa degli aspetti inediti caratterizzanti gli attori che lo popolano impone l'assunzione di un atteggiamento cauto e ponderato.

Come si può agevolmente intuire, la condizione ostativa origina dall'interpretazione tradizionale che riscontra nelle attività professionali la prevalenza dei rilievi personalistici del prestatore rispetto all'organizzazione, la quale – pur eventualmente presente – avrebbe un peso meramente secondario[429]. Difatti, la mancata autonomia del complesso organizzativo di beni materiali e immateriali rispetto al titolare, in uno alla risalente visione elitaria delle professioni[430], impedirebbero il richiamo del concetto stesso di azienda in termini codicistici e della relativa disciplina in materia di circolazione, secondo

---

[427] G. AULETTA, *Brevi considerazioni sulla clientela del professionista intellettuale*, cit., p. 283.

[428] Come osservato da F. MARTORANO, *L'azienda*, in *Tratt. dir. comm.*, fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, sez. I, t. III, Torino, 2010, p. 9: «l'introduzione di tale figura omnicomprensiva [*i.e.*: dell'azienda] non esaurisce la sua funzione nell'esonerare le parti del negozio di trasferimento dall'onere di una elencazione analitica dei beni [...] ma costituisce la premessa per l'adozione di una disciplina particolare rispetto a quella applicabile in caso di trasferimento di singoli beni aziendali».

[429] Secondo la risalente pronuncia della S.C. del 9 ottobre 1954, n. 3495, in *Giust. civ.*, 1954, n. 1, p. 2311, la struttura professionale «non si può normalmente equiparare ad un'azienda», atteso che «sull'organizzazione dei beni materiali occorrenti, e anche sui beni immateriali rappresentati dal nome, dall'avviamento, dalla clientela e dal complesso di rapporti suscettibili di continuazione e di sviluppo sovrasta, di regola, in modo assoluto la personalità di chi esercita lo studio».

[430] Si v., per esempio, Cass. civ. 20 gennaio 1938, in *Riv. dir. comm.*, 1938, n. 1, p. 371, che – nel richiamare aspetti (oggi, senza dubbio, privi di fondamento) di tipo sociologico – precisava come «lo studio, per le finalità della professione e per la dignità che deve accompagnarla, non è parificabile (e non è stato mai parificato) ad un'azienda».

l'orientamento a grandi linee costante di dottrina e giurisprudenza[431]. Di conseguenza, invece, ogniqualvolta l'attività professionale presenti i caratteri imprenditoriali non si rilevano ostacoli a qualificare la struttura organizzativa di cui si serve il professionista in termini di azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c., come del resto esplicitamente previsto a norma dell'art. 110 del Testo Unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) con riguardo alle già menzionate aziende farmaceutiche.

All'interno di questi due estremi trova collocazione un denso ed eterogeneo insieme di situazioni, che è fonte costante di nuovi interrogativi, le cui risposte non possono prescindere da un'attenta osservazione dei più recenti paradigmi regolatori. Stante l'innegabile sbiadimento dei principi di fiduciarietà del rapporto e personalità della prestazione professionale e il progressivo avvicinamento tra le strutture imprenditoriali e quelle professionali, il severo approccio tradizionale incorre in taluni adeguamenti. Da qui, l'orientamento – prima di tutto giurisprudenziale – a riconoscere che gli studi in discorso possono essere organizzati in forma di azienda (si parla, per convenzione, di c.d. aziende professionali) quando «al profilo professionale dell'attività svolta si affianchi una organizzazione di mezzi e di strutture [...] tali che il rapporto organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività del titolare»[432]. In questi casi, l'elemento organizzativo si configurerebbe quale entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che – sebbene non pienamente indipendente dall'attività del prestatore – acquisirebbe uno specifico rilievo economico, sicché sarebbe suscettibile di valutazione e, conseguentemente, di

[431] C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Le società professionali tra valutazioni di carattere sistematico e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2000, n. 2, p. 223, nonché in *Riv. dir. priv.*, 2000, n. 3, p. 565; C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale e azienda)*, cit., p. 331 ss., spec. p. 345 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni* immateriali, cit., p. 27. In giurisprudenza: Cass. civ. 13 gennaio 2005, n. 560; Cass. civ. 8 novembre 1983, n. 6608; Cass. civ. 24 aprile 1982, n. 2645; Cass. civ. 9 febbraio 1979, n. 899; Cass. civ. 14 gennaio 1977, n. 202; Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1967, n. 1889; Cass. civ. 10 luglio 1963, n. 1861; Cass. civ. 9 ottobre 1954, n. 3495.

[432] Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2006, n. 14642, in *Dir. prat. società*, 2007, n. 2, p. 66, con commento di G. Carola.

contrattazione ai sensi del combinato disposto *ex* artt. 2238, 2082, 2112, 2555 c.c.[433], e ciò al di là della natura protetta o meno della professione[434].

In tal modo, vi sarebbe una discriminazione tra gli studi altamente strutturati (di regola di medio-grandi dimensioni), che possono formare oggetto di trasferimento secondo la disciplina contenuta negli artt. 2555 ss. c.c., e quelli fortemente legati alla persona del professionista titolare (sovente di più ridotta estensione), per i quali ci si può riferire unicamente alla vendita in massa. Eppure, gli interessi effettivi sottesi al trasferimento paiono coincidere: prescindendo dalle dimensioni organizzative dello studio e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni, infatti, il cedente desidera monetizzare il proprio successo economico e il cessionario vuole subentrare in un'attività già avviata, pagando un prezzo superiore alla somma dei valori dei beni[435].

La questione – per quanto non abbia suscitato particolare interesse fino ai tempi più recenti – non è certo di scarsa rilevanza, investendo il delicato problema della cessione della clientela[436], che è stata autorevolmente definita quale «il mezzo per l'esercizio di una attività e il primo risultato dell'attività»[437].

---

[433] Cass., 7 agosto 2002, n. 11896, in *Mass. giust. civ.*, 2002, p. 1499; Cass., 14 gennaio 1998, n. 256, *ivi*, 1998, p. 54. In dottrina, si rinvia a G. MARCHETTO e A. PRADI, voce *Professioni intellettuali*, cit., p. 360, secondo i quali «non molta differenza corre tra le ipotesi in cui il professionista esercita la sua attività coadiuvato da una organizzazione considerata mero strumento e quelle invece in cui si reputa il professionista esercitare un'attività "altra" in forma imprenditoriale»; nonché F. SANTORO PASSARELLI, voce *Professioni intellettuali*, cit., p. 28; C. LEGA, La *libera professione*, cit., p. 360 ss., ove, con riguardo alla fattispecie considerata, si ritiene configurabile un «contratto di cessione della clientela»; G. AULETTA, *Brevi considerazioni sulla clientela del professionista intellettuale*, cit., p. 283 ss.

[434] Si è già detto della pacifica considerazione per cui il prestatore d'opera intellettuale non protetto può «scegliere di agire come imprenditore»: così, e per tutti, F. GALGANO, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*, cit., p. 8.

[435] In questo senso, C. SANDEI, *La successione nello studio professionale tra disciplina del trasferimento d'azienda e principi deontologici*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, n. 5, p. 513 ss., spec. p. 517.

[436] Con particolare riguardo alla cessione della clientela cfr. M. TICOZZI, *Avviamento degli studi professionali*, in *Contr. impr.*, 2007, n. 3, p. 647 ss.; L. MINUNNO, *Il trasferimento di clientele tra professionisti*, Bari, 2008, *passim*, ove si valorizza anche il profilo comparatistico, con specifico riguardo all'esperienza francese, su sui cfr. più dettagliatamente CIMINO, *La trasmissione di clientela delle professioni liberali nell'esperienza francese*, in *Rass. forense*, 1997, p. 497.

[437] Così G. AULETTA, voce *Clientela*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, p. 210. L'A. precisa altresì che l'ampiezza della definizione consente di riferirsi a tutte le attività economiche,

Pur nella varietà del panorama professionale, pare almeno revocabile in dubbio negare in automatico che uno studio disponga di un complesso di mezzi dotato di un'autonoma capacità reddituale (c.d. avviamento oggettivo) per il sol fatto di rintracciare nella struttura dimensioni ridotte e la prevalenza – sia economica, sia funzionale – dell'elemento personalistico rispetto a quello organizzativo[438]. Ciononostante, non può tacersi la natura inedita del trasferimento degli studi professionali, il cui funzionamento – ancorché contaminato dalle influenze europee e sempre più assimilabile a quello imprenditoriale – mantiene le sue peculiarità.

Ben si comprende allora il più recente indirizzo giurisprudenziale, che – dando vigore e stabilità ad una precedente tesi[439] – riflette argomenti interessanti: pur ribadendo l'inapplicabilità (tanto analogica, quanto estensiva) delle norme dettate dagli artt. 2555 ss. c.c. nei casi in cui prevale la persona del professionista sulla struttura organizzativa dello studio professionale, l'organo nomofilattico assume una posizione mediana, di certo non stravolgente, ma coerente con le più recenti tendenze[440]. Secondo questo approccio, il professionista che intende

---

con inclusione quindi di quelle di carattere professionale: G. AULETTA, voce *Attività (dir. priv.)*, cit., p. 983.

[438] A. BUSANI, *Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in S.T.P.*, in *Società*, 2012, n. 5, p. 34. Già tempo fa G. AULETTA, *Brevi considerazioni sulla clientela del professionista intellettuale*, cit., p. 286 riconosceva che «quando la principale causa di attrazione della clientela, cioè le qualità del professionista, vien meno, non è detto che l'altro assai più tenue legame, consistente nelle qualità dello studio, non possa continuare ad essere forza di raccolta almeno di parte della clientela [...]; e precisava altresì che «la clientela del professionista è certamente assai meno legata allo studio di quanto la clientela dell'imprenditore sia legata all'azienda, perché di solito essa è attratta dalle qualità personali del professionista»; eppure, «da professione a professione e, nell'ambito della stessa professione, da ipotesi ad ipotesi, varia d'intensità il legame tra la clientela e la qualità del professionista da una parte, tra la stessa e la qualità dello studio (centralità, modernità, eleganza) dall'altra». Sul concetto generale di avviamento, v. tra i tanti C. M. PRATIS, voce *Tutela giuridica dell'avviamento commerciale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 978 ss.; G. AULETTA, voce *Avviamento*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 630 ss. In merito alla differenza tra avviamento oggettivo e soggettivo, v. C. SASSO, voce *Avviamento d'impresa*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, vol. II, Torino, 1987, p. 61.

[439] Cass. civ. 8 febbraio 1974, n. 370, in *Giur. it.*, 1975, n. 1, p. 2046, con nota di G. Pezzano.

[440] Cass. civ. 9 febbraio 2010, n. 2860, annotata da numerosi autori: V. AMENDOLAGINE, *È valido l'atto di cessione di uno studio professionale in cui si prevede anche il trasferimento della clientela?*, in *Corr. giur.*, 2010, p. 1044 ss.; L. MINUNNO, *La «cessione della clientela» degli studi professionali: una svolta?*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2310 ss.; G. MUSOLINO, *Professioni intellettuali e impresa: la cd. cessione di clientela di uno studio professionale*, cit., p. 384 ss.

cedere la propria attività oltre ai singoli beni facenti parte dello studio non configurabile come "azienda professionale", può ricorrere, in luogo della semplice vendita in blocco di arredi e attrezzatura in genere, ad un contratto atipico, meritevole di tutela in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall'art. 1322 c.c. [441]. In tal caso, le specifiche pattuizioni negoziali prevedono la cessione in via indiretta della clientela al soggetto subentrante, imponendo sul soggetto cedente specifici obblighi positivi di fare (attraverso un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione della clientela) e negativi di non fare (si pensi al divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo), al fine di favorire la prosecuzione del rapporto professionale previo conferimento di un nuovo incarico[442].

In breve, è sempre più frequente rilevare anche negli studi professionali un'architettura aziendale atta a produrre reddito cui, di conseguenza, assegnare un valore di avviamento (denominato «professionale») suscettibile di formare oggetto di atti di disposizione, in assenza di una norma di legge che lo vieti[443].

Dunque, simili riflessioni paiono consentire l'apertura di una breccia nella severità dell'assunto che sovrappone il valore di uno studio professionale a quello del professionista titolare, ma la strada sinora percorsa consegna una soluzione a metà. Basti pensare, per citare qualche interrogativo ancora privo di risposta: alla persistenza del problema della cessione della clientela con riguardo alle professioni protette, per le quali occorre garantire il rispetto della normativa deontologica e la tutela dei reiterati principi costituzionalmente garantiti[444]; nonché alla sorte dei crediti, dei debiti e alle conseguenze che deriverebbero dal ricorso al divieto legale di concorrenza di cui all'art. 2552 c.c.[445]; o, ancora, alle

[441] Cfr. altresì la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2002, n. 108. Critica invece sull'accordo avente ad oggetto il trasferimento della clientela Cass. civ. 12 novembre 1979, n. 5848, in *Foro it.*, 1980, n. 1, p. 71.

[442] Interessanti le considerazioni di L. MINUNNO, *Il problema della negoziabilità della clientela professionale: ipotesi ricostruttive e prospettive*, in *Riv. crit. dir. priv*., 2005, p. 287 ss., spec. p. 314.

[443] In questo senso, M. TICOZZI, *Avviamento degli studi professionali*, cit., p. 656.

[444] In arg. L. MINUNNO, *La «cessione della clientela» degli studi professionali: una svolta?*, cit., p. 2313.

[445] V. AMENDOLAGINE, *È valido l'atto di cessione di uno studio professionale in cui si prevede anche il trasferimento della clientela?*, cit., p. 1050; L. MIOTTO, *La Cassazione sul caso Carnelutti*, in *Corr. giur.*, 2007, n. 9, p. 1264.

ipotesi di cessione interprofessionale dell'attività, ove il cessionario opera in un settore adiacente (ma non identico) rispetto a quello del cedente[446].

Insomma, la questione resta aperta, ma l'attività interpretativa moderna – guidata da una chiara «imprenditorializzazione»[447] del settore – schiude prospettive evolutive sicuramente interessanti.

2. L'adozione di modelli organizzativi competitivi.

Le intense trasformazioni che hanno riguardato, nel corso degli anni, il mondo delle professioni intellettuali – come segnalate nelle pagine precedenti – hanno portato alla luce le difficoltà del sistema tradizionale a rispondere alle nuove esigenze, suscitando frequentemente un senso di smarrimento tra gli studiosi.

L'espansione dei mercati e il manifestarsi di meccanismi di correlazione atti ad eliminare le barriere che ostacolano il dialogo ultranazionale hanno condizionato gli scenari economico-giuridici. Con particolare riferimento ai servizi professionali, la c.d. rivoluzione informatica – abbinando su scala mondiale competenze e conoscenze complesse – ha alimentato e reso manifesta la necessità di aumentare e diversificare l'offerta sul mercato per consentire ampie possibilità di scelta a tutti coloro che necessitano di avvalersi congiuntamente di più prestazioni professionali, tra loro eterogenee, volte a soddisfare interessi sinergici o connessi. Per tali ragioni, si assiste ad una progressiva evoluzione della figura del professionista, che, per poter offrire valide e rapide risposte alle nuove e concrete istanze derivanti dalla realtà socio-economica, necessita di strutture organizzative e sistemi metodologici efficaci, plasmabili nei diversi contesti in cui si svolge l'attività.

Rovesciando il tradizionale approccio alla questione, l'odierna tendenza ad assicurare elevati livelli di specializzazione dei servizi professionali offerti e la crescente e rapida diversificazione delle prestazioni erogate ha determinato una sicura attenuazione dei relativi tratti caratterizzanti, quali la prevalenza dell'elemento personale e fiduciario, il carattere puramente ideativo dell'attività e la natura etica e morale connessa alla funzione sociale della professione[448]. Si

[446] Sul punto, si rinvia alle considerazioni di C. SANDEI, *La successione nello studio professionale tra disciplina del trasferimento d'azienda e principi deontologici*, cit., p. 513 ss., spec. p. 526.

[447] C. IBBA, *Sulla riforma delle libere professioni*, cit., p. 165.

[448] Sul punto si rinvia alle considerazioni di V. PUTORTÌ, *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Contr. impr.*, 2012, n. 1, p. 126 ss., spec. p. 129 ss.

rende necessario, infatti, assecondare le richieste del mercato tese a beneficiare di servizi professionali oltremodo vari ed articolati, erogati da strutture complesse e diversificate.

Ebbene, per bilanciare le esigenze di corretto funzionamento del mercato e quelle di tutela degli interessi pubblici che sono rimessi alla cura dei professionisti intellettuali[449], il risultato si concretizza nella valorizzazione del rilievo (non più solo sociale, ma altresì) economico delle professioni, quale risorsa essenziale dell'economia (della conoscenza e anche) di mercato.

Consentire ai professionisti di ricorrere a modelli organizzativi flessibili e competitivi è strumentale all'attuazione di un preciso modello sociale ed economico, ove la libera concorrenza è valore da esaltare e difendere. Questo obiettivo, in uno alle modalità adottate per conseguirlo, possono trovare o meno pieno accoglimento tra gli interpreti, ma il risultato è indubbiamente interessante, animato com'è dall'intenzione di valorizzare la dimensione imprenditoriale delle professioni e, al contempo, tutelare quei beni e quegli interessi costituzionalmente protetti alla realizzazione dei quali talune attività professionali sono funzionali[450].

2.1. Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali.

La svelta sequenza di tre provvedimenti – la l. 183/2011, la l. 27/2012 e la l. 4/2013 – ha spento i dubbi intorno all'ammissibilità dell'esercizio in forma societaria della professione intellettuale, propendendo, come ben si sa, per la soluzione affermativa. Questo risultato rappresenta una decisiva risposta dell'ordinamento – distinta dalle altre per la sua rilevanza anche sistematica – al fenomeno della globalizzazione delle professioni, per contenere eventuali svantaggi concorrenziali e squilibri competitivi ingiustificatamente connessi ad un regime normativo ormai inefficace[451]. La continua evoluzione degli interessi

---

[449] M. RABITTI, *Il contratto d'opera intellettuale*, cit., p. 770.

[450] Evidenziano l'importanza di tale limite nel disegno elaborato, tra gli altri, E. GIANFRANCESCO e G. RIVOSECCHI, *La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo*, cit., p. 300 ss., i quali richiamano altresì la giurisprudenza comunitaria che si è pronunciata in materia.

[451] Sin dalla fine degli anni '50, E. REDENTI, *Stato moderno e professione forense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 1958, p. 935 ss. rilevava la necessità di agevolare la cooperazione tra più professionisti nell'esercizio della professione intellettuale. Nella letteratura successiva, cfr.: C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (IV, Esercizio associato della professione e società),* cit., p. 53 ss.; M. RESCIGNO, *Le società tra professionisti*, Milano, 1985, p. 18 ss.; G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, p. 425 ss.; G. FERRI, *Delle società (artt. 2247-*

tutelati dal nucleo regolatorio, infatti, implica una altrettanto continua evoluzione di quest'ultimo, che si diversifica e modella sul mutare della natura e della funzione dell'attività disciplinata.

Il riconoscimento della possibilità di esercitare le professioni intellettuali – in modo più o meno libero – attraverso modelli societari contribuisce a smussare notevolmente gli angoli di molti assunti che hanno convenzionalmente costituito il fondamento della netta separazione rispetto all'impresa, inserendosi coerentemente nello scenario economico-giuridico sinora descritto[452].

Lo specifico divieto previsto dalla l. 23 novembre 1939, n. 1815 in tema di "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza" – abrogata dal congiunto intervento veicolato dalla l. 7 agosto 1997, n. 266 (art. 24) e dalla l. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 10, co. 11) – trovava di fatto ampio conforto nelle norme codicistiche e nell'interpretazione che delle stesse abitualmente si dava. Il combinato disposto *ex* artt. 1 e 2 del predetto provvedimento disponeva che l'esercizio in forma associata delle professioni da parte di «persone […] munite dei necessari tioli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge» era consentito unicamente secondo il modello di "studio associato", indicando i nominativi di singoli associati, e vietava la costituzione, l'esercizio o la direzione di società, istituti, agenzia od enti, «i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».

La *ratio* di tali disposizioni risiedeva nella volontà di impedire che soggetti non abilitati e non iscritti all'albo professionale esercitassero l'attività sfruttando lo schermo societario[453]. Pertanto, questa normativa non negava nel complesso

---

2324), in *Commentario al codice civile*, diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981, pp. 20-21; G. DE FERRA, *Società di professionisti e società professionali*, in *Giur. comm.*, 1980, n. 1, 324 ss.; P. SPADA, *Tipicità delle società e società e associazioni "atipiche" fra professionisti*, in *Giur. comm*., 1977, n. 1, p. 117 ss.; C. STOLFI, *Struttura e natura giuridica della società di professionisti*, in *Riv. dir. comm*., 1975, n. 1, p. 99 ss.; P. SCHLESINGER, *Problemi di riforma della disciplina positiva nella prestazione d'opera intellettuale*, in AA. VV., *Le società di professionisti*, Milano, 1973, p. 87 ss.

[452] Come osservato da G. SCHIANO DI PEPE, *Le società di professionisti*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. XV, t. II, Torino, 2001, p. 863, infatti, «storicamente e culturalmente l'ostacolo maggiore che ha incontrato l'idea di realizzare e costituire una società professionale è stato il dogma della non imprenditorialità delle attività professionali».

[453] Così F. DI SABATO, *Diritto delle società*, 3a ed. (aggiornata da A. Blandini), Milano, 2011, p. 25.

l'esercizio in comune delle professioni in discorso, bensì unicamente quello condotto attraverso forme tali da consentire l'anonimato nell'esecuzione delle singole prestazioni, sopprimendone il carattere personale e svincolando dal prestatore il compenso corrisposto dal cliente. È in questo senso che a spiegare e rafforzare tale divieto contribuirebbe il dettato codicistico, specie laddove lega personalmente l'esecutore della prestazione all'incarico assunto (art. 2232 c.c.) e il suo compenso al decoro della professione (art. 2233 c.c.)[454].

Tale generale impedimento è stato interpretato in modo per lo più flessibile, ammettendo il ricorso allo schema societario per le professioni non protette[455] e, in tutti gli altri casi, purché esso non avesse quale fine «l'espletamento di compiti propri del professionista, ma soltanto quello di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi, tali da metterli in condizioni di svolgere la loro attività in assoluta libertà e di avere con il cliente un diretto rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sull'*intuitus personae*, e al di fuori di qualsiasi ingerenza della società stessa»[456].

Pertanto, una volta concordato che il verbo «associarsi» di cui all'art. 1 della l. 1815/1939 non avesse un significato tecnico per via dell'intento in ogni caso egoistico degli studi professionali[457], l'indirizzo interpretativo riconosceva a grandi linee la legittimità delle società di servizi – quali, ad esempio, le società di ingegneria[458] – e delle società di mezzi, per avere come oggetto sociale non

[454] Cass. civ., sez. un., 13 ottobre 1993, n. 10942, in *Società*, 1994, p. 195 ss.: «l'esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette ed in particolare di quella legale è possibile solo nella forma del c.d. studio associato, ove ad un contratto associativo con rilevanza interna si sovrappone il principio della personalità della prestazione professionale dei rapporti con i clienti».

[455] In questo senso v. F. GALGANO, *Diritto Commerciale*. *Le società*, vol. II, Bologna, 2010, p. 10 ss.; F. Di SABATO, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 2006, p. 19 ss.; G. COTTINO, *Diritto Commerciale*, cit., p. 377; G. MINERVINI, *Le società tra professionisti "esterne" e le necessarie modifiche delle leggi professionali*, in AA. VV., *Le società di professionisti*, Milano, 1973, p. 130. Per un'opinione contraria v. C. IBBA, *La società fra avvocati: profili generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, n. 2, p. 358 e 360.

[456] F. TERESI, voce *Professioni*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 7.

[457] C. IBBA, *La società fra avvocati: profili generali*, cit., p. 357.

[458] Si rinvia già a Cass. civ. 6 dicembre 1986, nn. 7263, 7264 e 7265, in *Giur. it.*, 1987, n. 1, p. 2021 ss. e in *Foro it.*, 1987, n. 1, p. 1125 ss., ove si legge che l'attività intellettuale svolta nell'ambito delle società di ingegneria (o società di progettazione industriale o società di *engineering*) subisce una «spersonalizzazione», giacché costituisce parte ben più complessa di un'attività di natura imprenditoriale. In dottrina, v. G. ALPA, voce *Engineering*, in *Diz. dir. priv.*, a cura di N. Irti, vol. III, Torino, 2009, p. 448; ID., *Società d'ingegneria e contratti di engineering:*

già l'esecuzione di prestazioni intellettuali (sempre svolte in virtù di un rapporto personale e diretto tra professionista e cliente), bensì l'esercizio di attività di natura imprenditoriale[459]. Peraltro, riconosciuto un (ancorché ristretto) rilievo esterno al contratto associativo[460], si riteneva che non rientrassero nel raggio

verso la svolta di una curiosa vicenda giurisprudenziale, in *Giust. civ.*, 1980, 2793 ss.; E. NAPOLILLO, *L'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali e gli schemi di autonomia privata*, in *Vita not.*, 2003, p. 478 ss.; M. CROSIGNANI, *Note in tema di contratti conclusi dalle società di ingegneria tra divieti sospesi e rimedi di diritto comune*, in *Giur. it.*, 2001, p. 183; P. MONTALENTI, *Le società di ingegneria tra evoluzione giurisprudenziale e innovazioni legislative*, in *Giur. it.*, 1998, p. 297 ss.; ID., *Società di progettazione e società di intermediazione progettuale: nuovi profili interpretativi*, in *Giur. comm.*, 1983, n. 1, p. 485 ss.; V. BUONOCORE, *Società professionali e società di progettazione industriale*, in *Riv. not.*, 1979, p. 1103. Cfr. altresì G. SCHIANO DI PEPE, *Le società di professionisti*, in *Tratt. dir. priv.*, cit., p. 871 ss. per taluni profili critici dell'indirizzo giurisprudenziale, poi accolto ai sensi dell'art. 17, co. 8 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni), che esclude le società di ingegneria dal raggio di applicazione del divieto *ex* art. 2, l. 1815/1938 quando costituite nella forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa.

[459] Cass. civ. 13 maggio 1992, n. 5656, in *Giust. civ.*, 1993, n. 1, p. 711, ha chiarito che l'art. 2 della l. 23 novembre 1939 n. 1815, non trova applicazione qualora la società abbia ad oggetto «soltanto la realizzazione e la gestione di mezzi strumentali per l'esercizio di una attività professionale, ancorché protetta, che resti nettamente separata e distinta dalla organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile». In dottrina, per tutti, v. F. GALGANO, *Professioni intellettuali, impresa, società*, cit., p. 8 e C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa (IV, Esercizio associato della professione e società)*, cit., p. 64

[460] Cass. civ. 31 luglio 1987, n. 6636, in *NGCC*, 1988, n. 1, p. 346 nonché in *Giur. it.*, 1988, n, 1, p. 598: «allorché più professionisti si associano per l'esercizio della professione, nell'ambito di tale rapporto ciascuno dei professionisti nell'espletamento dell'incarico ricevuto con i suoi colleghi agisce oltre che per sé anche per gli altri secondo il principio della rappresentanza reciproca, salvo esplicite limitazioni o previsioni in contrario. Pertanto, per gli affari assunti congiuntamente, così come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso ad uno solo di essi con effetti liberatori nei confronti degli altri, ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata». Cfr. altresì Cass. civ. 23 maggio 1997, n. 4628, in *Giur. it.*, 1998, p. 88: «quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c.». Nello stesso senso anche Cass. civ. 13 aprile 2007, n. 8853, in *Mass. giur. it.*, 2007 e Cass. civ. 11 giugno 2007, n. 13570, in *Boll. trib.*, 2007, n. 12, p. 1075.

d'azione del divieto in parola tutte quelle forme organizzative che non pregiudicavano il carattere personale delle prestazioni, a condizione che fosse indicato nella denominazione delle stesse il nome di tutti i professionisti partecipanti[461].

Di conseguenza, l'orientamento ermeneutico maggiormente diffuso ammetteva la possibilità di ricorrere alle forme delle società di persone per l'esercizio in comune delle professioni intellettuali[462], osservando che il carattere personale della prestazione di cui all'art. 2232 c.c. vada collocato «sul piano dell'esecuzione del contratto e non su quello della sua formazione», giacché «l'*intuitus personae* non concerne il momento di stipulazione del contratto, bensì […] lo svolgimento dell'opera»[463]. Le perplessità, nella pratica, riguardavano le società di capitali – ed in particolare le società per azioni e a responsabilità limitata –, che introducono un diaframma nei rapporti tra i soci e i terzi, consentendo potenzialmente al socio professionista di sottrarsi all'ordinario regime di responsabilità.

Il lungo e tortuoso *iter* che ha condotto al riconoscimento normativo delle società tra professionisti[464], quale esito di un proficuo (e quanto mai sperato) avvicinamento alle società commerciali[465], muove dall'abrogazione dell'art. 2 della l. 1815/1939 per effetto della l. 7 agosto 1997, n. 266, che rimetteva ad un decreto interministeriale l'individuazione della disciplina di dettaglio.

---

[461] Per una indagine sullo stato dell'arte prima della c.d. riforma delle professioni si rinvia a M. RESCIGNO, *La lunga marcia verso la società fra professionisti*, in *La società fra avvocati*, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003, p. 11 ss.

[462] In dottrina cfr. *ex multis*: A. GEMMA, *I professionisti tra società e impresa*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 851 ss.; G. FERRI, *La società di professionisti*, in *Riv. dir. comm.*, 1972, n. 1, p. 231 ss., spec. p. 237. In giurisprudenza, si rinvia a: App. Milano 19 aprile 1996, in *Soc.*, 1996, p. 1283 ss., annotata da G. Schiano di Pepe; Cass. civ. 16 aprile 1991, n. 4031, in *Giust. civ.*, 1991, n. 1, p. 2699, commentata da F. Marinelli; App. Milano 27 maggio 1988, in *Soc.*, 1988, p. 1042 ss., con nota di G. Schiano di Pepe.

[463] C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Le società professionali tra valutazioni di carattere sistematico e prospettive di riforma*, cit., p. 570.

[464] La dottrina definisce la società tra professionisti come la società avente ad oggetto l'esercizio in comune di una professione e che appare all'esterno come il professionista: M. RESCIGNO, *Le società fra professionisti*, Milano, 1985, p. 3; V. BUONOCORE, *Le società di avvocati: problemi e prospettive*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, vol. II, Milano, 1978, p. 131.

[465] Si rinvia a C. IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. not*., 2012, n. 1, p. 2 ss. per un'attenta analisi delle ragioni alla base di un così travagliato percorso normativo.

L'inidoneità dello strumento del regolamento sostenuta dal Consiglio di Stato[466] determinò tuttavia un arresto, atteso che la dottrina si mostrava divisa tra coloro che ritenevano sufficiente l'abrogazione per costituire le società tra professionisti e coloro che vi si opponevano[467]; a questo seguì il riconoscimento normativo della società tra avvocati con il d.l.gs. 2 febbraio 2001, n. 96 emanato in attuazione della direttiva 98/6/CE[468] e, quindi, l'abrogazione del divieto di costituire società di persone o associazioni tra professionisti per fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare con il Decreto Bersani, nel rispetto comunque dei limiti dell'oggetto sociale esclusivo e della partecipazione per ciascun professionista a non più di una società[469].

---

[466] Dal parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 maggio 1998 in merito alla bozza di regolamento predisposta dal Ministero di Grazia e Giustizia, si legge che «appare invero incongruo e contrario ad ogni buona regola di tecnica legislativa deferire ad un norma di rango secondario la disciplina di istituti ai quali si vuole far assumere una importanza fondamentale nel nuovo assetto che si vuole introdurre nel nostro ordinamento».

[467] Secondo P. SCHLESINGER, *Ancora sulla società tra professionisti*, in *Corr. giur.*, 1998, n. 4, p. 377, «è sì indispensabile che la singola prestazione per la quale siano richieste garanzie di qualificazioni *personali* sia sempre *eseguita* da professionisti in possesso delle necessarie qualificazioni ed iscritti nei relativi "albi", ma non è affatto indispensabile che la pattuizione in ordine alla prestazione professionale debba essere anch'essa stipulata personalmente dal professionista e giammai da un Ente – e fatturata da questo – benché il contraente si avvalga poi, per l'esecuzione del contratto, degli specialisti di cui abbia bisogno». Di segno opposto, C. IBBA, *La società fra avvocati: profili generali*, cit., p. 360, il quale – per ragioni essenzialmente connesse ai profili della responsabilità – considera «preferibile ritenere che il soggetto designato, nell'art. 2232 c.c., come "prestatore d'opera" sia colui che personalmente ne risponde».

[468] Per la trattazione del tema, tra i molti, si rinvia a: A. MANSANI, *La società tra avvocati*, in *An. giur. econ.*, 2005, p. 115 ss.; P. MONTALENTI, *La società tra avvocati,* in AA.VV., *Studi in onore di Piero Schlesinger,* Milano, 2004, p. 2897 ss.; L. DE ANGELIS, *La società tra avvocati*, Milano, 2003, *passim*; M. STELLA RICHTER JR, *Prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità di società tra avvocati*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, n. 2, p. 445 ss.; V. BUONOCORE, M. SERRA, G. CAPO, F. FREZZA e E. CODAZZI, *Alcuni brevi commenti al Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96*, in *Giur. comm.*, 2001, n. 3, p. 279 ss.; N. ABRIANI, *Sulla (im)possibilità di una trasformazione di studi professionali in società tra avvocati*, in *Società*, 2001, n. 10, p. 1189 ss.; O. CAGNASSO, *La disciplina residuale del modello società tra avvocati*, *ibidem*, p. 1180 ss.; A. DI CARO, *Il modello della STP: tappa o punto di arrivo della società tra professionisti*, *ibidem*, p. 1161 ss.; E. MINERVINI, *La società tra avvocati (s.t.p.) nel d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96*, *ibidem*, p. 1029 ss.; P. MONTALENTI, *La società tra avvocati*, *ibidem*, p. 1169 ss. In giurisprudenza cfr.: Cass. civ. 19 luglio 2003, n. 10860 e Cass. civ. 2 ottobre 1999, n. 10937.

[469] In arg., oltre a quelli già citati, cfr. G. SICCHIERO, *Professione ed impresa dal codice civile al diritto comunitario*, in AA. VV., *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010, t. II, p. 2327 ss.; M. DE MARI, *Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto, n. 248 (aspettando una*

Solo con la l. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012), in tema di *riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*, viene definitivamente riconosciuta la possibilità di costituire società tra professionisti, secondo tutti i tipi regolati nel codice civile, per l'esercizio delle professioni protette e viene dettata una specifica disciplina[470], poi ritoccata dall'art. 9-*bis* del d.l. 24 dicembre 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27. I principali chiarimenti che si evincono dal nucleo regolatorio – invero non particolarmente fitto e dettagliato[471] – riguardano in sostanza due aspetti: l'oggetto sociale, che può prevedere l'esercizio di una o più attività protette secondo molti anche in via non esclusiva[472]; e la partecipazione oltre che di soci professionisti anche di c.d. soci capitalisti (o anche soci investitori), purché i primi detengano la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci e resti ferma la personalità dell'esecuzione della prestazione.

A completare il riconoscimento normativo della società di professionisti sono poi rapidamente intervenuti le *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* (l. 14 gennaio 2013, n. 4), il *Regolamento delle società tra professionisti*, esercenti professioni ordinistiche (d.m. 8 febbraio 2013, n. 34) e

---

disciplina generale), in *Società*, 2008, n. 6, p. 668 ss.; F. MANCUSO, *Il decreto «Bersani» e le strutture collettive interdisciplinari*, in *Giust. civ.*, 2008, p. 289 ss.

[470] Per la trattazione del tema, tra i molti, si rinvia alle riflessioni di G. VERNA, *La disciplina sulle società professionali: novità, conferme, osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2014, n. 1, p. 724 ss.; G. BERTOLOTTI, *Esecuzione in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino, 2012, p. 97 ss.; O. CAGNASSO, *Soggetti ed oggetto della società fra professionisti*, in *NDS*, 2012, n. 3, p. 9 ss.; G. MARASÀ, *I confini delle società tra professionisti secondo l'art. 10 della l. n. 183/2011*, in *Società*, 2012, p. 397 ss.; A. TOFFOLETTO, *Società tra professionisti*, in *Società*, 2012, n. 1, p. 31 ss.

[471] M. CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni*, in *NLCC*, 2012, n. 1, p. 3 ss.

[472] Sulla materia dell'oggetto sociale della società tra professionisti, si rinvia in senso favorevole alla non esclusività dell'oggetto sociale professionale a: G. MARASÀ, *Le società tra professionisti*, in *Riv. soc.*, 2014, nn. 2-3, p. 429 ss., spec. p. 437 ss.; P. MONTALENTI, *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino*, in *Giur. comm.*, 2014; C. IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, cit., p. 12; n. 2, p. 268 ss., spec. p. 239. Di diverso avviso, cfr. O. CAGNASSO, *L'oggetto sociale della società tra professionisti e della società tra avvocati*, in *Giur. comm.*, 2014, n. 1, p. 297 ss.; E. CODAZZI, *La «Società Professionista». Modelli di disciplina e considerazioni di sistema*, Varese, 2012, p. 77 ss.; S. ROSSI e E. CODAZZI, *La società tra professionisti: l'oggetto sociale*, in *Società*, 2012, p. 5 ss. Prima degli interventi più recenti, v. G. SCHIANO DI PEPE, *L'oggetto sociale nelle società tra professionisti*, in *La società tra avvocati*, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003, p. 121 ss.

le modifiche alle disposizioni sulla società di avvocati (l. 6 agosto 2013, n. 97) successive a quelle già veicolate dalla l. 31 dicembre 2012, n. 247 recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento forense*.

Nell'alternarsi di norme di carattere generale e regole riguardanti precise fattispecie (si pensi, in particolare, alle società di revisione, società di consulenza finanziaria, società di ingegneria e società tra avvocati), varate in un periodo storico complesso, il quadro che se ne ricava è alquanto articolato e segna un risultato che non convince pienamente. Delle pluralità di forme organizzative cui potenzialmente possono accedere i professionisti intellettuali, molte appaiono «inesistenti o inutili o inutilizzabili»[473] e le questioni dubbie restano numerose. Si pensi alle formalità pubblicitarie previste per le società in discorso[474]; all'attribuzione del potere di rappresentanza e della responsabilità tra i soci[475]; nonché all'applicazione della normativa deontologica[476].

Nondimeno, la norma *ex* art. 1 della l. 4/2013 in tema di professioni non organizzate – «nel suo tenore quasi più di constatazione di una ovvietà che precettiva»[477] – riconosce che l'esercizio della professione intellettuale può realizzarsi in forma societaria, senza precisare nulla in merito alla struttura organizzativa, né alla composizione della compagine sociale, né al modello di funzionamento. Il corollario di una simile disposizione è che non vi è alcuna

---

[473] Così P. MONTALENTI, *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino*, cit., p. 268 ss., spec. p. 278, cui si rimanda per una rassegna dei diversi modelli organizzativi. In particolare, l'A. ben rappresenta il senso di sconcerto diffusamente avvertito in dottrina, precisando lapidariamente che «un approccio più scoordinato era davvero difficile da inventare» e che, in buona sostanza, «il risultato [è] deludente».

[474] G. MARASÀ, *L'evoluzione del registro delle imprese e il regime pubblicitario delle società tra professionisti*, in *NDS*, 2013, p. 10 ss.

[475] V., tra gli altri, M. CIAN, *Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti*, in *NLCC*, 2013, n. 2, p. 343 ss., spec. p. 346; E. CODAZZI, *La società tra professionisti e il regime di responsabilità dei soci per l'esercizio dell'attività professionale. Qualche considerazione sul tema alla luce dei principi sulle liberalizzazioni dei servizi professionali*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2013, n. 2, p. 313.

[476] Per una dettagliata analisi delle perplessità che persistono si rinvia a E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 191 ss.; E. R. DESENA, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, cit., p. 242 ss., in part. p. 260 ss.; I. CAPELLI, *Scelte strategiche di governance nelle società tra professionisti*, in *Orizzonti del diritto commerciale. Rivista telematica*, 2014, n. 2, p. 1 ss.

[477] M. RESCIGNO, *Per scelta del legislatore: professioni intellettuali, impresa e società*, cit., p. 187 ss., in part. p. 190.

incompatibilità tra l'attività professionale di tipo intellettuale e i modelli societari; eventuali divieti o regole risiedono invece nel carattere riservato delle attività esercitate dai professionisti protetti e, pertanto, nella "professionalità specifica" che devono garantire[478].

Ebbene, questi provvedimenti rappresentano una reazione positiva ai mutamenti sociali ed economici verificatisi negli ultimi decenni, dando contenuto normativo all'opinione di chi già da tempo aveva osservato come «il principio della personalità della prestazione – piaccia o non piaccia – [è] ormai solo un relitto del passato»[479].

2.2. Contratti di rete, consorzi e associazioni temporanee.

Stimolare l'aggregazione e la condivisone tra i soggetti economici costituisce un obiettivo che frequentemente attrae l'interesse dei legislatori, ancor più valorizzato nei tempi recenti mossi dall'abbattimento delle barriere tra i mercati secondo le logiche della globalizzazione[480].

Non sorprende, quindi, che il fenomeno della commercializzazione delle professioni intellettuali favorisca interventi normativi volti a consentire anche ai soggetti operanti in tale settore di accedere a modelli organizzativi di collaborazione. Il riferimento immediato è chiaramente alle novità introdotte dal c.d. *Jobs Act* degli autonomi (l. 22 maggio 2017, n. 81), che estende agli esercenti le professioni intellettuali strumenti giuridici sinora destinati unicamente alle imprese[481]. Ai sensi dell'art. 12, co. 3, in particolare, è stabilito che, al dichiarato fine di «consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi ed appalti privati», coloro che esercitano attività professionali hanno la possibilità: di «costituire reti di esercenti la professione» e di «partecipare alle

---

[478] Per un inquadramento più recente v. M. CIAN, *Il cantiere aperto delle società "tra professionisti": prime note sulle novità nella legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017)*, in *Studium iuris*, 2017, n. 11, p. 1257 ss.

[479] F. GALGANO, *Professioni intellettuali, impresa, società*, cit., p. 15.

[480] In merito agli effetti della globalizzazione sui sistemi giuridici tradizionali cfr., tra gli altri, M. R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2002, p. 133 ss.; N. IRTI, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, n. 1, p. 625 ss.

[481] Per un primo commento sul tema cfr. A. ALAIMO, *Lo "Statuto dei lavoratori autonomi": dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele?*, in *NLCC*, 2018, n. 3, p. 589 ss.; P. P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, in *Corr. giur*., 2018, n. 2, p. 217 ss.

reti di imprese, in forma di reti miste»[482] come regolate dall'art. 3, commi 4-*ter* ss., d.l. 20 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprire 2009, n. 33 (lett. a); di «costituire consorzi stabili professionali»[483] (lett. b); di «costituire associazioni temporanee professionali»[484] secondo la disciplina *ex* art. 48, d.lgs. 18 agosto 2016, n. 50, in quanto compatibile.

[482] Sul contratto di rete, oggetto dell'interesse della dottrina per le sue potenzialità e per il tortuoso *iter* normativo che lo ha accompagnato, si rinvia, per un approfondimento del profilo soggettivo che qui interessa, a: O. DE CICCO, *Il contratto di rete*, in *Diritto dell'innovazione*, a cura di A. Blandini, Milano, 2022, p. 413 ss., spec. p. 421; G. NAPOLI, *Autonomia negoziale e contratto di rete. Alcune considerazioni in ordine ai profili soggettivi e all'inquadramento nell'ambito dei contratti plurilaterali*, in *Riv. not.*, 2016, n. 6, p. 1091 ss.; C. G. ASENSIO, *Verso una normativa per le reti di impresa*, in *Riv. dir. impresa*, 2015, n. 2, p. 261 ss.; A. CAPARRA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, 2015, n. 1, p. 113 ss.; C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, in *Orizzonti del diritto commerciale*. *Rivista telematica*, 2014; M. LIBERTINI, *Contratto di rete e concorrenza*, in *Giust. civ.*, 2014, n. 2, p. 405 ss.; M. SCIUTO, *L'impresa di rete non entificata. Una nuova "sfumatura" di impresa?*, in *An. giur. econ.*, 2014, n. 1, p. 173 ss.; M. BIANCA, *Il regime patrimoniale della rete*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013, p. 25 ss.; P. BENAZZO, *I diritti di* voice *e di* exit *nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. soc.*, 2012, n. 4, p. 677 ss.; D. SCARPA, *Contratto di rete tra imprese e trasformazione societaria*, in *Giust. civ.*, 2012, n. 4, p. 177 ss.; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012, *passim*; M. MALTONI e P. SPADA, *Il "contratto di rete": dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente*, in *Riv. dir. priv*., 2011, n. 4, p. 499 ss.; R. SANTAGATA, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, n. 3, p. 323 ss.; D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. comm*., 2010, n. 1, p. 795 ss.; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. mer*., 2010, p. 9 ss.; M. R. MAUGERI, *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali*, in *Obbl. e contr*., 2009, p. 951 ss.; G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, n. 6, p. 839 ss.

[483] Si oltrepassa il confine del carattere necessariamente imprenditoriale del contratto di consorzio *ex* art. 2602 c.c. Tra gli altri, si rinvia, diffusamente, a: L. F. PAOLUCCI, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, Torino, 1996; R. FRANCESCHELLI, *Consorzi per il coordinamento della produzione degli scambi*, in *Commentario al codice civile*, diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1992; G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Milano, 1988; M. S. SPOLIDORO, *Le società consortili*, Milano, 1984; G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Padova, 1981.

[484] G. DI ROSA, *Il modello organizzativo dell'associazione temporanea di imprese*, in *Osserv. dir. civ. comm.*, 2013, p. 235 ss.; M. MATTIONI, *Rapporti interni all'associazione temporanea di imprese e autonomia negoziale*, in *NGCC*, 2012, p. 459 ss.; G. SCARCIA, *Mercato della gara di appalto, intese e virtuosismi delle associazioni temporanee di imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 2007, n. 1, p. 829 ss.; M. LAMANDINI, *L'associazione temporanea di imprese*, in *Dir.*

In buona sostanza, si tratta di modelli organizzativi di aggregazione che – ferme le peculiarità di ciascuno – favoriscono l'innovazione, la competitività e lo scambio costante di informazioni e, pertanto, si rendono vantaggiosi anche nel settore dei servizi professionali. Attraverso tali formule collaborative, infatti, i professionisti possono esercitare in comune determinate attività e, pertanto, possono contenere i costi di gestione, nonché ampliare e diversificare l'offerta dei servizi, pur mantenendo intatta la propria autonomia decisionale e strategica. In questo modo, essi hanno l'opportunità di affermarsi con maggiore efficacia sul mercato, giacché riescono a soddisfare più compiutamente le richieste complesse degli utenti, che necessitano dell'apporto di una pluralità di soggetti altamente specializzati.

Orbene, atteso che il *Jobs Act* degli autonomi si limita ad estendere ai professionisti intellettuali meccanismi di interazione verticali, orizzontali e reticolari pensati e sviluppati per gli imprenditori, senza procedere ad aggiustamenti e ritocchi, è agevolmente intuibile che possono presentarsi i noti problemi di coordinamento che riguardano essenzialmente le attività professionali riservate[485]. Nondimeno, è assodato che si tratta pur sempre di attività economiche, le quali necessitano fondamentalmente delle medesime forme di tutela e si muovono sempre più spesso in spazi non dissimili rispetto alle attività puramente imprenditoriali; di conseguenza, questo intervento ben si inserisce nell'attuale scenario economico-giuridico, segnalando una ulteriore

ind., 2004, p. 564 ss.; A. DI MAJO, *Associazioni temporanee di imprese e società consortili negli appalti pubblici*, in *Società*, 2001, n. 12, p. 1468 ss.; G. VIDIRI, *Associazioni temporanee di imprese, consorzi e società consortili*, in *Giust. civ.*, 2001, n. 1, p. 1241 ss.; A. ARGENTATI, *L'associazione temporanea tra imprese negli appalti pubblici e nella disciplina* antitrust, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 283 ss.; M. SARALE, *I raggruppamenti temporanei di imprese tra associazione e contratto. Note minime sui dubbi della giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 1991, p. 867 ss.; D. CORAPI, *Amministrazione e rappresentanza nei consorzi senza attività esterna, nelle associazioni temporanee di imprese e nel Geie (Gruppo europeo di interesse economico)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, p. 67 ss.

[485] In tema di contratto di rete i problemi di coordinamento sono più evidenti: v. C. GARILLI, *Le reti tra avvocati per la partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di servizi legali*, in *Contr. impr.*, n. 2019, n. 2, p. 471 ss.; S. PRINCIVALLE, *Contratto di rete e professionisti: pubblicità e dubbi applicativi sulla nuova previsione normativa*, in *Not.*, 2019, n. 1, p. 21 ss., spec. 26 ss.

riduzione della distanza originariamente prevista tra la realtà imprenditoriale e quella professionale[486].

2.3. Evoluzioni interpretative sulla disciplina dei segni distintivi.

Le esigenze di "imprenditorializzazione" delle professioni intellettuali cui si sta assistendo negli ultimi decenni non si sono sempre tradotte in riforme legislative, arrestandosi talvolta sul piano interpretativo. Si sono alimentati così continui ripensamenti di orientamenti consolidati al fine di verificarne l'effettiva compatibilità all'attuale scenario fattuale e normativo. In particolare, per quanto ora più interessa, si pensi ai frequenti interrogativi circa la possibilità – e, se del caso, la necessità – di estendere la disciplina dei segni distintivi oltre il perimetro naturale dell'impresa.

Analogamente a quanto osservato sinora, il discorso – che si articola principalmente intorno marchio – non ha certo origini recenti, ma si arricchisce di nuove argomentazioni sulla scorta di tutti gli stimoli ricavati dalla moderna realtà economico-giuridica di cui si è fatto menzione a più riprese. La possibilità di allargare la disciplina in parola ai professionisti intellettuali ha di regola incontrato ostacoli perché il dato letterale e la collocazione delle regole *ex* artt. 2563 ss. c.c. lascerebbero intendere che essa sia pensata per l'impresa e, pertanto, solo a quest'ultima destinata[487]. Orbene, dinanzi al corrente ripensamento del rapporto tra professione intellettuale e impresa, è lecito interrogarsi su un eventuale aggiustamento di queste riflessioni verso possibili aperture[488].

In primo luogo, non è più necessario che il soggetto richiedente la registrazione del marchio sia un'impresa (così, invece, nel vigore della previgente disciplina di cui all'art. 22 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929) a norma

---

[486] Si vedano le osservazioni di C. GARILLI, *Contratto di rete e diritto antitrust*, Milano, 2017, p. 48 ss. in merito al rapporto tra la disciplina *antitrust* e quella del contratto di rete nella prospettiva pro-concorrenziale.

[487] In giurisprudenza, con riguardo ai soggetti diversi dagli imprenditori, si rinvia a: Trib. Milano, 12 marzo 1992, in *GADI*, 1992, p. 497; Pret. Roma 15 marzo 1991, in *AIDA*, 1992, p. 648; Trib. Milano 9 aprile 1970; Trib. Milano 9 ottobre 1969; Trib. Milano 6 maggio 1958; Trib. Roma 23 luglio 1954. In dottrina, per questo orientamento, si rinvia a M. MONTANARI e E. PEDERZINI, *L'imprenditore e il mercato*, cit., p. 21; E. BONASI BENUCCI, *Il marchio di servizio*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, n. 1, p. 90 ss.; G. SIDERI, *I marchi di servizio e la loro incidenza sulla categoria dei marchi d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1973, n. 1, p. 242 ss.

[488] Un approccio possibilistico è sostenuto già da S. SCOTTI-CAMUZZI, *Impresa e società nell'esercizio delle professioni intellettuali*, cit., p. 44 (nt. 56); T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 430.

dell'art. 19 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale[489]. Similmente, sempre sulla base del tenore letterale della norma, le regole in tema di marchio collettivo *ex* art. 11 c.p.i. sono mutate in favore di una generalizzazione dei destinatari. Tuttavia, l'apparato regolatorio si limita a consentire la registrazione del marchio a "chiunque", subordinando invece il suo utilizzo – pur solo programmato e indiretto – all'esercizio di una attività imprenditoriale[490]. Ciò spiega, quindi, la soluzione (specie giurisprudenziale) orientata a ricorrere alla (meno dinamica) disciplina del "diritto al nome" di cui agli artt. 6 ss. c.c. laddove l'attività esercitata dal professionista non presenti i canoni imprenditoriali[491].

In buona sostanza, la correlazione tra marchio e impresa non è recisa, ma sicuramente allentata e negli spazi che si vengono a creare potrebbero stabilirsi anche i professionisti intellettuali, interpretando i suddetti riferimenti all'"impresa" in senso lato (*i.e.* in termini di attività economica), oltre il dato codicistico e più vicino al diritto euro-unionale[492]. Del resto, sempre più spesso, per lo più oltre i confini nazionali, gli studi professionali di grandi dimensioni si dotano di segni distintivi la cui funzione è quella di contraddistinguere non il singolo professionista, ma l'intera organizzazione professionale, in quanto sintomatici di un certo *modus operandi* e garanzia di una certa qualità nella formazione e quindi nei risultati del servizio professionale reso. Così, si pensi anche alla "Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della

[489] A. VANZETTI, V. DI CATALDO e M. SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2021, p. 214; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 106; L. C. UBERTAZZI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2012, p. 59. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 28 giugno 2012; Trib. Bologna 15 dicembre 2009.

[490] Lo sottolinea tra gli altri, sempre in virtù della lettera della norma, P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, *Riv. dir. civ.*, 1993, n. 2, p. 439 ss.

[491] Cass. civ. 23 gennaio 2007, n. 1476, in *Foro it.*, 2007, n. 1, p. 1755. Per alcuni commenti alla pronuncia v. V. MARICONDA, *Il nome degli studi legali: un problema ancora aperto*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 22; R. CATALANO, *I segni distintivi degli studi professionali: il caso della controversia tra gli "Studi legali Carnelutti"*, in *Dir. e giur.*, 2007, p. 628; L. MIOTTO, *La Cassazione sul caso Carnelutti*, cit., p. 1262. In arg. v. altresì già V. MARICONDA, *Le due contrastanti decisioni di primo e di secondo grado nella controversia sul nome tra gli "studi legali Carnelutti"*, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1230.

[492] M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., p. 220. Sul tema cfr. anche G. E. SIRONI, Social Network *e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011, p. 265; M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, cit., p. 141 ss.

registrazione dei marchi italiani" che inserisce espressamente nell'elenco diversi servizi tipicamente erogati dai professionisti.

Al di là dello stato empirico, la valorizzazione dell'aspetto operativo del marchio – e, di riflesso, anche della ditta e dell'insegna[493] – separatamente dalla connotazione imprenditoriale *ex* art. 2082 c.c. dell'attività pare trovare varie giustificazioni, alla luce altresì del criterio affermatosi nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della nota estensione del diritto *antitrust*[494]. Tanto i mercati imprenditoriali quanto quelli dei servizi professionali, infatti, sono ispirati alla libertà di iniziativa economica e di concorrenza, sicché il successo degli operatori economici dipende dalla loro capacità di attirare le decisioni (razionali) di consumo degli utenti finali.

In questo senso, l'applicazione della disciplina dei segni distintivi contribuisce al corretto funzionamento del mercato, ricoprendo una duplice funzione: essa, da un lato, soddisfa l'interesse "personale" di chi produce professionalmente beni e servizi ad identificarsi rispetto ai concorrenti e a monetizzare il successo in termini economici; dall'altro, risponde all'interesse "collettivo" di chi utilizza beni e servizi a riconoscere i produttori e orientare la meglio le proprie scelte verso quelli più efficienti[495]. D'altra parte, il contenuto della privativa è genericamente rintracciabile «nell'attività economica» (cfr. art. 30 c.p.i.) e l'eventuale «diniego dell'accesso alla tutela fornita da un marchio nazionale per attività non riconducibili alla nozione codicistica di impresa verrebbe immediatamente neutralizzata dalla registrazione come marchio comunitario, che fa capo alla ben più ampia nozione di impresa adottata nell'ordinamento comunitario»[496].

---

[493] In arg., tra gli altri, si rinvia a M. CARTELLA, *La ditta*, Milano, 1996, p. 18; V. DI CATALDO, *I segni distintivi,* Milano, 1993, p. 190; P. AUTERI, voce *Ditta*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XI, Roma, 1989, p. 1 ss.; F. FERRARA JR, *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, p. 73 ss.

[494] Secondo la Corte di Giustizia, per non incorrere in decadenza del marchio è sufficiente qualsiasi utilizzo sul mercato delle merci e dei servizi: Corte giust. 9 dicembre 2008, *Verein Radetzky-Orden* c. *Bundesvereingigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, C-442/07, in *Racc.*, 2008, p. I-9223; Corte giust. 11 marzo 2003, *Ansul BV* c. *Ajax Brandbeveiliging BV*, C-40/01, in *Racc.*, 2003, p. I-2439.

[495] Per queste considerazioni si rinvia, per tutti, a R. ROMANO e P. SPADA, *Parte generale*, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., p. 14 ss.

[496] M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., p. 221.

3. La tendenza alla regolamentazione dei rapporti contrattuali al fine del "riequilibrio" del potere negoziale.

L'evoluzione normativa – seguendo quella economica e sociale e nutrendosi degli impulsi provenienti dall'UE – mette definitivamente all'angolo i tradizionali schemi interpretativi in tema di attività professionali quando si orienta verso la regolazione dell'equilibrio contrattuale. In questa prospettiva, il classico distinguo impresa-professione perde terreno, a favore del concetto unitario di impresa (nel diritto *antitrust*) e di operatore economico professionale (nel diritto comunitario dei contratti) fino a sfumarsi definitivamente nelle ampissime – e assolutamente non aprioristiche – nozioni di "parte forte" e "parte debole"[497].

Primi passi in questa direzione sono stati compiuti nel solco dell'approccio pro-concorrenziale ai fini della regolazione delle attività economiche. Come si è già evidenziato, questa impostazione si traduce, tra le altre cose, in una graduale svalutazione delle esigenze di tutela sul lato dell'offerta a vantaggio di una valorizzazione, invece, di quelle sul lato della domanda. In questo senso, l'interesse regolatorio (e, quindi, interpretativo) si sposta sui soggetti cui è destinata l'attività economica, soprattutto se appartengono alla categoria dei consumatori o, più in generale, degli operatori economici che ricoprono una posizione di particolare "debolezza" nei confronti delle proprie controparti o del mercato stesso, e ciò indipendentemente dalla qualificazione normativa dei soggetti che operano nello stesso per finalità diverse dal consumo "finale"[498].

---

[497] In arg., pur con diversità di accenti, si rinvia a: V. ROPPO, *Diritto dei contratti e regolazione del mercato: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Il contratto del duemila*, a cura di V. Roppo, Torino, 2020, p. 131 ss.; ID., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv*., 2001, n. 4, p. 697 ss.; F. ROMEO, *Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole*, in *Obbl. e contr*., 2012, n. 6, p. 440 ss.; A. ZOPPINI, *Premesse sistematiche all'analisi del recesso nel contratto tra imprese*, in *Il terzo contratto. L'abuso del potere contrattuale*, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008, p. 236 ss.; G. AMADIO, *Il terzo contratto. Il problema*, *ibidem*, p. 9; A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa, e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, n. 1, p. 536 ss.; C. CAMARDI, *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 549 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *La diversa protezione di consumatore e imprenditore "debole" e il principio di uguaglianza*, reperibile in *www.orizzontideldirittocommerciale.it.*

[498] Per una prospettiva generale si rinvia alle riflessioni di G. ALPA, *Introduzione*, in AA. VV., *I contratti del consumatore*, a cura di G. Alpa, Milano, 2014, p. 3 ss.; S. CHIARLONI, *La*

Su questo terreno si muovono anzitutto le regole che disciplinano i c.d. contratti asimmetrici, ove le parti sono in condizioni naturalmente asimmetriche per potere negoziale, informativo, economico o relazionale[499]. La giustizia contrattuale, d'altronde, è un «valore immanente» nell'ordinamento, oggetto di un «mutamento di "paradigma"» che «risiede nell'abbandono dell'idea che il "contratto" costituisca — *salvo anomalie dipendenti da situazioni occasionali* — un meccanismo idoneo *di per sé* a raggiungere composizioni "equilibrate" degli interessi di entrambi i contraenti»[500].

L'affermarsi di una contrattazione standardizzata e di massa fa emergere la capacità del contratto di incidere sul funzionamento del mercato atteso che essa si sostanzia nella predisposizione unilaterale delle condizioni generali del contratto destinate ad applicarsi ad una pluralità indeterminata di rapporti contrattuali.

Ebbene, nella piena consapevolezza che i mercati non presentano una struttura perfettamente concorrenziale, è maturata l'esigenza di trovare peculiari meccanismi idonei ad assicurare la formazione di regolamenti equi, contenendo il rischio che taluni fattori (non accidentali, ma strutturali e, quindi, svincolati dalla singola contrattazione) ostacolino il funzionamento corretto del mercato e, di conseguenza la possibilità di assumere scelte negoziali effettivamente razionali[501]. Tali esigenze, in uno a quelle di valorizzazione dei principi costituzionali (cfr., soprattutto, artt. 2, 3, 41 e 117 Cost.), assurgono a fondamento delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" veicolate dalla l. 10

---

tutela dei risparmiatori alla luce delle recenti iniziative legislative, in *Giur. it.*, 2006, n. 2, p. 1114 ss.

[499] V. ROPPO, *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul "terzo contratto")*, in *Riv. dir. priv*., 2007, n. 4, p. 683. In argomento v. altresì P. PERLINGIERI, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 485.

[500] G. D'AMICO, *Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, n. 1, p. 1 ss., in part. p. 19.

[501] Sul punto, si rinvia a R. SACCO, *Giustizia contrattuale*, in *Dig. it., disc. priv. sez. civ*., agg. vol. VII, Torino, 2012, p. 535, il quale osserva che «l'ottimismo ispirato dalla visione liberista è stato duramente contestato. Il contratto viene concluso in un quadro economico dominato da cento strettoie: a parte le norme legali che incidono sui prezzi, la volontà di produttori monopolisti o oligopolisti, i cartelli, le pratiche restrittive falsano il mercato ed obbligano il consumatore indifeso a strapagare i beni e i servizi di cui ha bisogno. Il produttore trova comodo limitare l'afflusso di beni sul mercato per mantenere alta la domanda e scarsa l'offerta e produrre lievitazioni artificiose dei prezzi. Il contraente professionale dispone dei mezzi occorrenti per abusare del consumatore non professionale».

ottobre 1990, n. 287, che accoglie la nozione funzionale di impresa in senso comunitario, e dei nuclei regolatori destinati al bilanciamento della forza negoziale, che poggiano sugli *status* soggettivi di contraente forte e debole[502].

3.1. La nuova categoria del professionista ai sensi del Codice del consumo.

La tendenza a disciplinare situazioni di squilibrio di potere contrattuale[503] trova la sua massima manifestazione nella copiosa produzione legislativa (per lo più di fonte europea[504]) a tutela del consumatore, largamente confluita nel Codice del consumo[505]. Si tratta di un nucleo di norme in tema, tra le altre cose, di clausole vessatorie (artt. 33 ss.) e vendita di beni di consumo (artt. 128 ss.), volte a regolare i rapporti tra un contraente forte, qualificato come professionista, e un contraente debole, rientrante appunto nella categoria dei consumatori[506].

---

[502] A. ZOPPINI, *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in *Contratto e antitrust*, a cura di G. Olivieri e A. Zoppini, Bari, 2008, p. 15 sottolinea la valorizzazione della nozione di *status* cui si è assistito negli anni più recenti, inteso come risultato della posizione sociale o economica che il soggetto ricopre nel traffico negoziale, e ciò indipendentemente dalla sua qualifica di consumatore, lavoratore autonomo, imprenditore debole.

[503] Sul concetto di potere contrattuale cfr. G. VILLA, *Invalidità e contratto tra imprenditori in situazione asimmetrica*, in AA. VV., *Il terzo contratto, l'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008, p. 89; G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Torino, 2004, p. 10; V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, cit., p. 769.

[504] In arg. v. L. NOGLER, *Introduzione al mercato unico delle «attività autonome»*, cit., p. 4 ss.

[505] La dottrina ha rilevato il problema della tutela del consumatore e, più in generale, del contraente debole già a partire dagli anni '70: V. BUONOCORE, *"La cultura giuridica dagli anni sessanta ad oggi" e il diritto commerciale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 2005, p. 4; M. BESSONE, *Gli* standards *dei contratti d'impresa e l'analisi economica del diritto*, in *Giur. merito*, 1984, p. 982; R. PARDOLESI, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979, p. 169 ss.; G. ALPA, *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977, p. 69.

[506] Trattano il tema, tra i tanti, C. BERTI, *La figura del consumatore e la sua soggettività giuridica*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, n. 5, p. 1684 ss.; F. DELFINI, *La novella del codice del consumo in tema di contratti a distanza dei consumatori. Prime considerazioni sul d.lg. 21/2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, n. 2, p. 189 ss.; A. GUARINO JR., *Consumatore e professionista: definizioni e disciplina*, in *Contratti*, 2008, n. 3, p. 254 ss.; G. GRANELLI, *Le "pratiche commerciali scorrete" tra imprese e consumatori: l'attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo*, in *Obbl. e contr.*, 2007, p. 776 ss.; G. ALPA, *I diritti dei consumatori e il "Codice del consumo" nell'esperienza italiana*, in *Contr. impr. eur.*, 2006, p. 1 ss.; ID., *Il codice del consumo. Commento al d.lg. 6 settembre 2005, n. 206*, in

In questo modo, con l'obiettivo di contenere gli effetti negativi derivanti dalla fisiologica asimmetria informativa che caratterizza questo tipo di relazioni negoziali, si assiste ad una dichiarata unificazione nella categoria del professionista delle nozioni di imprenditore e professionista intellettuale, in quanto entrambi soggetti contrattualmente forti rispetto al consumatore[507]. Le qualifiche soggettive di professionista e consumatore riposano appunto «sul carattere dell'*attività svolta*»[508], il che conferma quanto si è evidenziato nelle pagine che precedono circa l'inadeguatezza di una impostazione "per soggetto" rispetto alla regolazione delle attività economiche[509].

Ebbene, accanto alla normativa generale del contratto contenuta nel titolo II del libro IV del codice[510], si è sviluppata anzitutto la disciplina del contratto a tutela del consumatore[511], il quale a tali fini viene individuato come la «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, co. 1, lett. *a*), cod. cons.), a cui si contrappone il professionista quale «persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale,

---

Contratti, 2005, p. 1047 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Le disposizioni "generali" e "finali" del Codice del consumo: profili problematici*, in *Contr. impr. eur.*, 2006, n. 1, p. 43 ss.; L. ROSSI CARLEO, *Il Codice del consumo: prime impressioni fra critiche e consensi*, in *Contr. impr. eur.*, 2006, p. 33 ss.

[507] Si parla di debolezza presunta, prescindendo dall'accertamento di un effettivo squilibrio nel momento di stipulazione del singolo atto di consumo. Sul punto, *ex multis*, v. L. DELLI PRISCOLI, *La rilevanza dello* status *per la protezione dei soggetti deboli nel quadro dei principi europei di rango costituzionale*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, n. 1, p. 311 ss.

[508] M. ORLANDI, *Dominanza relativa e illecito commerciale*, in *Il terzo contratto. L'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008, p. 153.

[509] Si rinvia alle considerazioni di M. ARAGIUSTO, *Dinamiche e regole della concorrenza*, Padova, 2006, p. 176, il quale rileva che lo squilibrio della forza contrattuale tra professionista e consumatore ha un impatto negativo sulla concorrenza, sicché si rende necessario ribilanciare i poteri dei soggetti del mercato, incrementando quelli dei coloro più deboli.

[510] Secondo G. OPPO, *I contratti d'impresa tra codice civile e legislazione speciale*, in *Riv. dir. civ*., 2004, n. 6, pp. 843-844, le regole in tema di condizioni generali del contratto *ex* art. 1341 c.c. denotano un certo favore nei confronti dell'impresa, atteso che esse sono efficaci unicamente sulla base della loro conoscibilità (co. 1) con l'eccezione di quelle vessatorie, sulle quali comunque il contraente non può incidere (co. 2).

[511] Si parla di diritto dei contratti del consumatore o, meglio, degli atti di consumo: S. MAZZAMUTO, *La nuova Direttiva sui diritti del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, n. 4, p. 861 ss., spec. p. 905 ss.

artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» (art. 3, co. 1, lett. *c*), cod. cons.). In questo tipo di relazioni negoziali, a nulla rileva la qualificazione normativa come imprenditore *ex* art. 2082 o professionista intellettuale del contraente forte, giacché l'obiettivo normativo si traduce nell'«assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti» (art. 1, cod. cons.), che si valgono di servizi professionali per interesse proprio e non nell'ambito dell'esercizio di una attività economica.

Orbene, tale finalità è perseguita attraverso la predisposizione di un *corpus* di norme organicamente coordinate, le quali regolano sia la fase antecedente all'instaurazione del rapporto contrattuale, sia quella successiva. Tra queste, un rilievo specifico è riconosciuto a quelle in tema di «pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno», introdotte dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 in attuazione della direttiva 2005/29/CE e confluite negli artt. 18 ss. cod. cons., sostituendo la disciplina pregressa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa[512].

Ancorché si ricorra ad una formula semantica parzialmente diversa per delineare la definizione di professionisti ai fini delle pratiche commerciali scorrette[513], anche questo complesso normativo reca una disciplina asimmetrica idonea a proteggere il consumatore – che agisce per uno scopo esclusivamente privato, del tutto estraneo rispetto all'utilizzo del bene o servizio dedotto nel

[512] Per un primo commento si rinvia a G. DE CRISTOFARO, *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contr. impr. eur*, 2007, n. 1, p. 1 ss.; L. DI NELLA, *Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali aggressive*, *ivi*, p. 39 ss.; R. CALVO, *Le azioni e le omissioni ingannevoli: il problema della loro sistemazione nel diritto patrimoniale comune*, *ivi*, p. 63 ss.; A. CIATTI, *I mezzi di prevenzione e di repressione delle pratiche commerciali sleali nella direttiva comunitaria del 2005*, *ivi*, p. 79 ss.; R. DI RAMO, *Note minime sulle implicazioni sostanziali dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE: a margine di una proposta per il suo recepimento*, *ivi*, p. 91 ss. In arg. cfr. altresì E. LABELLA, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici*, in *Contr. impr.*, 2013, p. 688; D. VALENTINO, Timeo Danaos et dona ferentes, *la tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1157.

[513] Osserva che «fra questi due termini (quello della definizione speciale e quello della definizione di portata generale) non vi è in effetti una sostanziale differenza» E. BARGELLI, *L'ambito di applicazione della Direttiva 2005/29/Ce: la nozione di «pratica commerciale»*, in AA. VV., *«Le pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2007, p. 75 ss., in part. p. 99.

contratto in relazione ad una attività economica – e le microimprese[514]. A tal proposito, sono vietate tutte le pratiche commerciali scorrette, ossia quelle contrarie alla diligenza professionale, nonché false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio. L'impianto rimediale, in particolare, prevede la possibilità di ricorrere oltre che ad azioni civili di nullità di protezione, altresì ad azioni di classe, inibitorie e risarcitorie, nonché a meccanismi di tutela amministrativa diretta, mediante denunzia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può dichiarare la vessatorietà di una clausola e applicare sanzioni amministrative pecuniarie[515].

Ebbene, i concetti di professionista e consumatore sono tra loro posti in «contrapposizione non solo qualitativa, ma anche, per così dire estensivo-dimensionale: più la prima viene ad essere intesa in via restrittiva, più la seconda può risultare essere delineata, in corrispondenza, in modo ampio ed allargato»[516].

3.2. L'abuso di dipendenza economica.

Il controllo operato sul contratto da parte del legislatore[517], pur derogando vistosamente al principio dell'autonomia negoziale, trova giustificazione non solo per tutelare i consumatori, ma – anche per questioni di coerenza sistematica – ogni qualvolta un soggetto contrattualmente forte si rapporta ad uno debole,

---

[514] Sulla nozione di microimpresa, v. E. LABELLA, *Tutela della microimpresa e terzo contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 857 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Pratiche commerciali scorrette e «microimprese»*, in *NLCC*., 2014, n. 1, p. 3 ss.; L. GIANI, *La rilevanza delle microimprese*, in *An. giur. econ.*, 2014, n. 1, p. 119 ss.; S. PAGLIANTINI, *Per una tutela dell'abuso contrattuale: contratti del consumatore, dell'imprenditore debole e della microimpresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, n. 2, p. 409 ss.

[515] M. LIBERTINI, *Sugli strumenti giuridici di controllo del potere economico*, cit., p. 893 ss., spec. p. 902 sottolinea come «il controllo del potere negoziale privato diviene così oggetto di sindacato indiretto da parte del giudice amministrativo, competente a risolvere il contenzioso fra le imprese private e le autorità di regolazione: mediante il giudizio di legittimità su un determinato provvedimento che impone o vieta all'impresa determinati contenuti negoziali, il giudice amministrativo finisce per sindacare la legittimità dei limiti imposti all'esercizio del potere negoziale delle imprese nei confronti delle controparti "deboli"».

[516] N. ZORZI GALGANO, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Padova, 2012, p. 83.

[517] Secondo A. FALZEA, *Il diritto europeo dei contratti d'impresa*, in *Riv. dir. civ*., 2005, n. 1, p. 6, l'imposizione di specifiche regole giuridiche è utile a riequilibrare il potere economico tra i contraenti.

determinando un qualche tipo di asimmetria[518]. Sempre più spesso, infatti, il professionista instaura rapporti stabili e duraturi con taluni clienti, i quali finiscono quindi per assumere una particolare forza contrattuale idonea a condizionare la contrattazione[519].

Ai fini del presente lavoro, particolarmente significativo è il riferimento alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica, introdotta dall'art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192 in tema di subfornitura nelle attività produttive, così come modificato dapprima dall'art. 11 della l. 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente dall'art. 10 della l. 11 novembre 2011, n. 180[520]. Il divieto dell'abuso da parte di

[518] Sottolineano questa circostanza, tra gli altri, F. MOLLO, *Consumatore, professionista e mercato*, in *Giust. civ*., 2018, p. 12 ss.; A. BARENGHI, *I contratti dei consumatori*, in AA. VV., *Il contratto in generale*, vol. III, t. II, Milano, 2009, p. 110 ss., in part. p. 157-158; F. BOCCHINI, *Nozione normativa di consumatore e modelli economici*, in AA. VV., *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Milano, 2004, p. 2373; V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, cit., p. 788. Si rinvia altresì, in un contesto di pensiero più esteso, a P. BARCELLONA, *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Bari, 2003, p. 9 ss.

[519] E. BATTELLI, *Vulnerabilità della persona e debolezza del contraente*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, n. 5, p. 939 ss., spec. p. 961 sottolinea che la nozione di soggetto vulnerabile «risente di una indeterminatezza, dovuta proprio alla sua origine non solo giuridica, ma anche economica e sociologica», ma «può svolgere un ruolo importante per il ragionamento giuridico, in quanto la vulnerabilità è una condizione che, una volta riconosciuta, può acquisire una determinata valenza normativa» (p. 966).

[520] In argomento, tra i tanti, cfr.: F. MACARIO, *Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica*, in *Giust. civ*., 2016, p. 509 ss.; E. CAPOBIANCO, *L'abuso di dipendenza economica. Oltre la subfornitura*, in *Conc. merc*., 2012, p. 619 ss.; R. PARDOLESI, *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in *Danno resp*., 2012, n. 12, p. 1165 ss.; M. M. PARINI, *Abuso di dipendenza economica: predisposizione di clausole inique e discriminatorie e potere "integrativo" del giudice*, in *Vita not*., 2011, p. 1135 ss.; G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Torino 2004, p. 63 ss., p. 1347; F. MACARIO, *Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, p. 663 ss.; M. R. MAUGERI, *Le modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica*, in *NLCC*, 2001, p. 1062 ss.; B. TASSONE, *"*Unconscionability*" e abuso di dipendenza economica*, in *Riv. dir. priv*., 2001, n. 3, p. 527 ss.; A. ALBANESE, *Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto*, in *Eur. dir. priv*., 1999, p. 1179 ss.; A. MORA, *Subfornitura e dipendenza economica*, in *Contratti*, 1999, p. 95 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *L'abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti della disciplina con le clausole abusive e con la legge antitrust*, in *Giur. comm*., 1998, n. 6, p. 833 ss. In particolare, sulla giurisprudenza in materia di abuso di dipendenza

una o più imprese dello stato di dipendenza economica in cui verte una impresa cliente o fornitrice risponde all'esigenza di porre rimedio alla condizione di squilibrio contrattuale in cui tipicamente si trova il subfornitore, per non avere alternative di mercato, atteso che la sua produzione è modellata sulle specifiche richieste del committente[521]. Per abuso di dipendenza economica, infatti, si intende quell'insieme di circostanze, da valutare di caso in caso, in cui «una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi» (art. 9, co. 1)[522].

Sebbene alla luce del dato letterale e della sua collocazione nella predetta legge il divieto di abuso di dipendenza economica sembri applicabile unicamente ai rapporti di subfornitura in cui sono coinvolte le imprese, la dottrina e la giurisprudenza hanno quasi unanimemente condiviso la sua estensione ben oltre questi confini[523]. Segnatamente, in attuazione dei principi di solidarietà sociale

---

economica si veda M. LIBERTINI, *La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie*, in *Contr. impr.*, 2013, p. 1 ss.

[521] Ravvisano questa *ratio* nella disciplina sull'abuso di dipendenza economica nella subfornitura, tra gli altri, E. NAVARRETTA, *Il contratto "democratico" e la giustizia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, n. 5, p. 1276; A. MUSSO, *La subfornitura*, Bologna, 2003, p. 23; e F. PROSPERI, *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rass. dir. civ*. 1999, p. 641 ss.

[522] È fatta esplicitamente salva la disciplina *antitrust* contenuta nella l. 10 ottobre 1990, n. 287. Sul punto cfr., per tutti, M. LIBERTINI, *Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, n. 1, p. 543 ss.; M. S. SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell'altrui dipendenza economica*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, n. 1, p. 191 ss.

[523] Si sono espressi in questi termini: G. PERLINGIERI, *Funzione notarile e clausole vessatorie. A margine dell'art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, n. 3, p. 832; O. LOMBARDI, *Forma legale e tecniche formative del contratto (la disciplina della subfornitura nelle attività produttive)*, Napoli, 2005, p. 28; E. CAPOBIANCO, *Diritto comunitario e trasformazioni del contratto*, Napoli, 2003, *passim*; R. NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Napoli, 2006, p. 105 ss.; S. POLIDORI, *Disciplina della nullità e interessi protetti*, Napoli, 2001, p. 227 ss.; V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, cit., p. 769; G. NICOLINI, *Subfornitura e attività produttive*. *Commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192*, Milano, 1999, p. 122; A. BARBA, *L'abuso di dipendenza economica: profili generali*, in *La subfornitura industriale nelle attività produttive*, a cura di V. Cuffaro, Napoli, 1998, p. 351; R. CASO e R. PARDOLESI, *La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 725 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Subfornitura: un nuovo contratto commerciale*, in *Dir. prat. società*, 1998, n. 1, p. 15. Di segno opposto, cfr. R. CALVO, *Il concetto di consumatore, l'argomento*

costituzionalmente protetti *ex* artt. 2 e 3 e di buona fede in materia di contratti[524], la disciplina in parola potrebbe trovare dimensione applicativa ogniqualvolta vi sia una situazione di squilibrio economico tra i contraenti non preesistente (almeno non necessariamente) all'instaurazione del rapporto commerciale, tale da concretizzare una sorta di ricatto della parte forte a svantaggio di quella debole, prescindendo dalla tipologia di relazione e dalla qualificazione normativa dei soggetti coinvolti[525].

Muovendosi su questo terreno, la disciplina dell'abuso di dipendenza economica si ritiene applicabile anche nel settore delle professioni intellettuali in una duplice direzione[526]: a tutela del cliente che si rapporta ad un professionista nella posizione di contraente forte, nonché a beneficio del professionista quando si trovi a ricoprire posizioni di debolezza nei rapporti con altri professionisti o imprese in qualità di clienti[527].

---

naturalistico ed il sonno della ragione, in *Contr. impr. eur.*, 2003, p. 737. In giurisprudenza, in senso restrittivo: Trib. Roma 30 novembre 2009; Trib. Roma 29 luglio 2004, in *AIDA*, 2005, p. 533; Trib. Taranto 22 dicembre 2003, in *Foro it.*, 2004, n. 1, p. 262; Trib. Bari 2 luglio 2002, in *Foro it.*, 2002, n. 1, p. 3208. Per un'interpretazione estensiva: Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906, in *Foro it.*, 2012, n. 1, p. 805; Cass. civ. 21 giugno 2011, n. 13583; Trib. Torino 11 marzo 2010, in *Giur. comm.*, 2011, n. 2, p. 1471; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106; Trib. Parma 15 ottobre 2008, in *Obbl. e contr.*, 2009, n. 1, p. 77; Trib. Isernia 12 aprile 2006, in *Giur. merito*, 2006, p. 2149; Trib. Trieste 20 settembre 2006, in *Giur. it.*, 2007, p. 1737; Trib. Catania 5 gennaio 2004, in *Foro it.*, 2004, n. 1, p. 262; Trib. Bari 22 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, n. 1, p. 1604.

[524] F. PROSPERI, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici*, Napoli, 2002, p. 354 e 352. In arg. v. altresì G. D'AMICO, *Giustizia contrattuale,* in *Enc. dir. I tematici,* vol. I, *Contratto*, Milano, 2021, pp. 583 ss.; R. PARDOLESI, *Nuovi abusi contrattuali: tipici ed atipici,* cit., pp. 137 ss.; F. MACARIO, *Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica,* cit., p. 509 ss.

[525] R. PARDOLESI, *I contratti di distribuzione*, cit., p. 322 parla di «*hold up* monopolistico», mentre R. NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, cit., p. 66 si riferisce al concetto di «estorsione post-contrattuale». In giurisprudenza, cfr. Corte cost. 26 marzo 2014, n. 77; Corte cost. 17 luglio 2013, n. 238; Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20106.

[526] In arg. E. MARCHISIO, *Professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 249 ss., in part. pp. 253-254; P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 217 ss.

[527] In generale, in merito alla situazione di debolezza nella quale può trovarsi anche un professionista, si rinvia a: F. ADDIS, "*Neoformalismo" e tutela dell'imprenditore debole*, in *Obbl. e contr*., 2012, n. 1, p. 6 ss.; F. RUSCELLO, *Contratti fra impresa e tutela dell'imprenditore debole*, in *Vita not*., 2012, n. 1, p. 411 ss.; M. MAUGERI e S. PAGLIANTINI, *Tutela del "professionista*

3.3. Clausole vessatorie ed equo compenso del professionista.

Il superamento della immagine normativa del professionista quale parte automaticamente forte del rapporto rispetto al cliente trova conferma altresì nelle regole sul c.d. equo compenso e sulle clausole vessatorie a danno del professionista sancite dall'art. 19-*quaterdecies* del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.

Tale disposizione – introdotta originariamente solo a favore degli avvocati e poi estesa a tutti i professionisti anche iscritti a ordini e collegi in sede di conversione del decreto con la l. 4 dicembre 2017 n. 172 e ulteriori modifiche ad opera della legge di bilancio 2018 – esplica i suoi effetti allorquando il professionista svolga un'attività (pure in forma associata o societaria) in favore di imprese bancarie e assicurative, di imprese diverse dalle microimprese o piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione e in forza di una convenzione predisposta unilateralmente dal contraente forte (circostanza che, ai sensi del terzo comma, si presume salvo prova contraria)[528].

In particolare, il compenso è considerato equo nella misura in cui è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Così, si considerano nulle, le clausole vessatorie eventualmente inserite nelle predette convenzioni, ossia le clausole che implicano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un «significativo squilibrio contrattuale» a carico del professionista. Tale nullità, che opera esclusivamente a vantaggio del professionista, una volta accertata dal giudice non si estende all'intero contatto ma consente a quest'ultimo di adeguare il compenso in relazione ai parametri previsti dai decreti ministeriali[529].

In buona sostanza, la disciplina in commento recupera un meccanismo di compensi minimi, cercando di bilanciare le esigenze di entrambe le parti del rapporto ed equilibrare i rispettivi poteri contrattuali[530]. Se il sistema tariffario

---

debole" e ripartizione dei rischi derivanti da firma falsa nel contratto di finanziamento, in *Banca, borsa, tit. cred*., 2013, n. 2, p. 701 ss.

[528] In riferimento alla atecnicità del termine "convenzione", si rinvia alle osservazioni di E. MINERVINI, *L'equo compenso degli avvocati e degli altri liberi professionisti*, Torino, 2018, p. 12 ss.

[529] G. ALPA, *L'equo compenso per le prestazioni professionali forensi*, in *NGCC*, 2018, n. 5, p. 717.

[530] Secondo S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari: fondamento e limiti di una disciplina a vocazione rimediale dell'abuso nell'esercizio dell'autonomia privata*, in *NLCC*, 2018, n. 2, p. 318, infatti, il parere contrario dell'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato, 24 novembre 2017 su AS1452, reperibile in *www.agcm.it*) sembra

originario creava effetti distorsivi sulla concorrenza all'interno del mercato dei servizi professionali alimentando la pressione della parte "forte" su quella "debole", il meccanismo dell'equo compenso – comunque non largamente diffuso[531] – opera in via residuale rispetto all'autonomia negoziale dei contraenti[532] al fine di «correggere una condotta abusiva»[533] e contenere l'attuale esasperazione della concorrenza al ribasso, che compromette la qualità della prestazione professionale[534], nel rispetto della buona e corretta amministrazione della giustizia[535].

4. I rischi dell'evoluzione delle "regole del gioco".

L'esaltazione del metodo concorrenziale nell'esercizio delle attività economiche in una prospettiva di libero mercato aperto, quale esito della comunicazione tra l'art. 41 della Carta costituzionale e l'architettura giuridica dell'UE sullo sfondo dei cambiamenti socio-economici, alimenta un'incessante evoluzione dell'impianto regolatorio.

---

discostarsi rispetto all'orientamento maggioritario in dottrina e riflettere un approccio non particolarmente coerente alla realtà.

[531] A. ALAIMO, *Lo "statuto dei lavoratori autonomi": dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele?*, in *NLCC*, 2018, n. 3, p. 623, sottolinea che l'ambito di applicazione della disciplina si presenta limitato sia per ragioni legate alla sua genesi, sia per il «groviglio interpretativo di rimandi, di non facile lettura».

[532] G. COLAVITTI, *I compensi degli avvocati tra diritto della concorrenza, nuovi parametri e disciplina dell'"equo compenso*", in *Giust. civ.*, 2018, p. 4 e P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 217 ss., in part. p. 224, nt. 36, ove si legge che «mentre l'operatività delle tariffe è automatica, il compenso equo deve essere determinato dal giudice di volta in volta in relazione al caso concreto, tenuto conto degli elementi di prova acquisiti in giudizio». In senso contrario v. G. CARRARO, *Professione intellettuale forense tra concorrenza ed equo compenso*, in *Foro it.*, 2017, n. 5, p. 355 ss. Per un'opinione dubitativa si rinvia a R. DANOVI, *L'onorario dell'avvocato tra parametri ed equo compenso*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 593.

[533] Così A. ZIMATORE, *Sull'equo compenso. Spunti di riflessione dal* Liber Amicorum *Guido Alpa*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, n. 4, suppl., p. 26.

[534] C. GARBUIO, *Proposta di direttiva sul salario minimo ed equo compenso: il caso del lavoro autonomo professionale, le tariffe professionale e regole della concorrenza*, in *Dir. rel. ind.*, 2021, n. 4, p. 1101 ss., spec. p. 1122.

[535] In questi termini M. ZULIANO, *Professioni intellettuali ed equo compenso: che cosa viola il principio di concorrenza?*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, n. 5, p. 1747 ss., la quale ritiene, anche sulla base delle "caute" indicazioni della Corte di giustizia, che la disciplina in materia di equo compenso non violi il principio di libera concorrenza.

Il dinamismo dei modelli di regolazione dei rapporti economici costituisce terreno fertile oltre che di opportunità e sviluppi – come sinora descritto, pur sempre con specifico riferimento all'aspetto "professionale" che qui ci occupa – anche di rischi e disorientamenti. La ricerca di nuovi assetti alle complesse relazioni tra Stato e mercato e tra i soggetti che all'interno dello stesso operano per massimizzare le libertà economiche, infatti, può integrare pericoli essenzialmente riconducibili, da un lato, all'eccesso di regolazione e, dall'altro, ad un suo svuotamento. Il risultato è l'alterazione di equilibri consolidati, in modo non sempre coerente, attraverso l'introduzione di nuove regole o comunque di un più articolato ed efficiente intervento pubblico, così come, in senso opposto, mediante la rimozione o la riduzione dei condizionamenti pubblici (normativi o amministrativi)[536].

La letteratura giuridica, come quella economica, denuncia da tempo la crisi d'identità e di ruolo della legge[537], ossia della sua funzione ordinatrice della realtà, traducendosi troppo spesso in una insidiosa «ipertrofia iperbolica della normativa»[538]. Su una impalcatura eterogenea di fonti – le quali, nell'attuale panorama globalizzato, hanno origine transnazionale e/o internazionale, trovano sede nell'Unione europea o negli ordinamenti nazionali, sono primarie o secondarie, presentano una natura tradizionale o di *soft law* –, si stratificano

[536] In questo senso, v. S. CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 2004, p. 90 ss., il quale sottolinea come l'infittimento delle regole può rendersi necessario in attuazione di interventi volti all'apertura del mercato, rappresentandone, dunque, il presupposto stesso.

[537] Concise e nette le osservazioni di V. BUONOCORE, *Il diritto commerciale "nascosto", ovvero dell'etica del legislatore e della certezza del diritto*, in *Giur. comm.*, 1998, n. 1, il quale sottolinea «lo scadimento costante e progressivo della "qualità" dei provvedimenti» alla luce di «testi improbabili nella forma e nel contenuto», che «rivelano […] assenza di *background* culturale, generico e specifico, e […] vengono meno ad un principio cardine qual è quello della coerenza interna dell'ordinamento»; e di G. PARTESOTTI, *Gli "Scritti giuridici" di Giorgio Oppo: Banca e titoli di credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, n. 1, p. 567, il quale, con riguardo alla riforma delle società cooperative del 1992, ritiene che «sembra che un pazzo si sia impadronito della Gazzetta Ufficiale». In arg., tra i tanti, si rinvia anche a: M. DE BENEDETTO, *La qualità della funzione regolatorie: ieri, oggi e domani*, in *Historia et jus*, 2016, n. 9, p. 1 ss.; AA. VV., *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole*, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2005, *passim*; nonché già ID., *Brevi riflessioni su alcune recenti tendenze all'incertezza del diritto*, in *Rass. parl.*, 2003, p. 125 ss.; G. DELLACASA, *Quanto costa all'Italia il caos legislativo in cui si trova?*, in *Econ. dir. terziario*, 1996, p. 1055 ss.

[538] R. FERRARA, *L'incertezza delle regole tra indirizzo politico e "funzione definitoria" della giurisprudenza*, in *Dir. amm.*, 2014, n. 4, p. 651 ss., in part. p. 661.

regole e interventi amministrativi, potenzialmente pericolosi sotto uno profilo sia quantitativo, sia qualitativo.

Con riguardo al primo aspetto, l'iper-regolazione del mercato, in termini di numerosità, frequenza e raggio d'azione degli interventi e qualunque siano le autorità che li determinano e le relative modalità, è certamente foriera di instabilità sistematica, e, pertanto, portatrice di contrazioni della libertà di iniziativa economica. Diretto corollario delle libertà economiche, infatti, è la tutela dell'affidamento dei soggetti economici ad una cornice regolatoria tendenzialmente stabile[539], entro la quale poter compiere le scelte di iniziativa economica e da cui poter prevedere gli interventi pubblici che ne delineano i confini operativi[540]. Per altro verso, il sempre più ambiguo dialogo tra politica ed amministrazione, tra orientamento politico-legislativo e intento definitorio della giurisprudenza, produce una crescente confusione nei processi di allocazione e di distribuzione delle relative competenze, da cui potrebbe generare una riflessa confusione delle regole, qualitativamente sproporzionate, ingiustificate e aspecifiche rispetto ai problemi da disciplinare, essenzialmente legate a questioni spiccatamente politiche.

In buona sostanza, con il dichiarato intento di valorizzare la libertà economica e la libertà di concorrenza, si rischia di giungere paradossalmente al risultato opposto, e cioè ad una loro restrizione attraverso una ingiustificata ingessatura del mercato.

Accanto a questi rischi, le recenti tendenze regolatorie antecedentemente rappresentate nascondono altresì un preoccupante svilimento del tratto giuridico dell'ordine di mercato. Com'è noto, la valorizzazione della libertà di esercizio "professionale" delle attività economiche – messa in luce nelle pagine che precedono – si inserisce in quel flusso regolatorio (e, quindi, interpretativo) c.d.

---

[539] Distingue tra affidamento e certezza del diritto M. LUCIANI, *Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica*, in *Giur. it.*, 2007, n. 4, p. 1825 ss. In giurisprudenza, affiancando i temi dell'affidamento e della certezza del diritto, si rinvia a: Corte cost. 30 gennaio 2009, 24; Corte cost. 22 novembre 2000, p. 525; Corte cost. 4 novembre 1999, n. 416; Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155.

[540] Il fondamento costituzionale delle esigenze di tutela dell'affidamento degli operatori economici a fronte delle leggi di incentivazione economica è rintracciato nell'art. 41 Cost. già da G. GUARINO, *Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo* (1961), ora in ID., *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, Milano, 1962.

di liberalizzazione (economica ed amministrativa[541]), secondo l'espressione enfaticamente utilizzata anche dallo stesso legislatore, come si legge dal titolo II del d.l. 138/2011 rubricato "Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo"[542]. Fra norme di dettaglio e reiterazioni di principio, le restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche ne escono indebolite, prima di tutto in virtù della «pubblicizzatissima ma forse solo declamatoria»[543] disposizione secondo cui «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», che è «principio fondamentale per lo sviluppo economico» in attuazione della «piena tutela della concorrenza» (cfr. art. 3, commi 1 e 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138)[544].

---

[541] Sulle differenze tra la liberalizzazione economica e la liberalizzazione amministrativa cfr. F. MACIOCE, *Le liberalizzazioni tra libertà e responsabilità*, cit., p. 989 ss., spec. p. 999; G. CORSO, *Liberalizzazione amministrativa ed economica,* in *Dizionario di dir. pubbl.,* diretto da S. Cassese, Milano, vol. IV, 2006, p. 3492 ss.; S. CASSESE, *Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici e autonomie private,* in *Riv. trim. dir. pubbl*., 2000, p. 393; A. TRAVI, *La liberalizzazione,* in *Riv. trim. dir. pubbl*., 1998, n. 3, p. 645 ss.

[542] La letteratura in tema di liberalizzazioni è piuttosto estesa; tra i molti, cfr.: C. PINELLI, *Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e limiti di un approccio giuridico,* in *Dir. amm*., 2014, nn. 1-2, p. 355 ss.; B. CAROTTI, *Il decreto "semplifica Italia". La semplificazione per le imprese (comm. a dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 4 aprile 2012*, *n. 35*), in *Giorn. dir. amm.*, 2012, n. 7, p. 702 ss.; L. SALTARI, *Il decreto "cresci Italia". Lo "stato del mercato" (comm. a dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modif., dall'art. 1, c. 1, l. 24 marzo 2012, n. 27)*, in *Giorn. dir. amm*., 2012, n. 6, p. 579 ss.; R. CAFARI PANICO, *La liberalizzazione dei servizi tra il regime vigente e la direttiva Bolkestein*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2006, p. 1880 ss.; G. COLAVITTI, *La direttiva Bolkstein e la liberalizzazione dei servizi professionali*, in *Rass. forense*, 2009, p. 481 ss.; M. LUCIANI, *Liberalizzazioni. Il quadro costituzionale nella prospettiva della giurisprudenza*, in *Studi in tema di liberalizzazioni. Riflessi giuridici dell'evoluzione della disciplina*, a cura di E. Sticchi Damiani, Torino, 2009, p. 11 ss.

[543] Così, in senso molto critico nei confronti degli interventi in parola, C. IBBA, *Liberalizzazioni, efficienza del sistema economico e qualità della produzione legislativa*, in *Giur. comm.*, 2013, n. 2, p. 242 ss., spec. p. 243, il quale definisce i relativi titoli "SalvaItalia", "CresciItalia", "SemplificaItalia" come «*slogan* un po' fastidiosi» (p. 244-245).

[544] Similmente, cfr. a titolo esemplificativo: il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ove all'art. 34, co. 2 (risolutamente rubricato "Liberalizzazioni delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex ante*"), si legge che «la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità»; il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che, all'art.

Ebbene, in questo scenario che parla con cadenza regolare di "competitività", "crescita", "efficientamento" e "concorrenza" delle attività economiche si rintraccia una temibile contrapposizione tra liberalizzazione e regole, nell'idea che un mercato concorrenziale sia un mercato liberalizzato e perciò privo di regole[545]. Senonché una Costituzione che comunica l'apertura al mercato non desiste affatto dal regolarlo, atteso che il mercato libero «non è una realtà ontologicamente compiuta, non esiste come elemento dato, non è sempre uguale e sé stesso» e, pertanto, «si deve ammettere che il mercato richiede un ordine giuridico e che tale ordine giuridico non può ispirato solo… al mercato stesso»[546].

A questo punto, si rendono opportune almeno due riflessioni. In primo luogo, è privo di ogni dubbio che la globalizzazione formuli interrogativi e imponga esigenze che richiedono reazioni ancor più tempestive rispetto al passato, attraverso meccanismi di regolazione e organizzazione degli interessi sempre più flessibili e dinamici. D'altronde, è la stessa volatilità e provvisorietà di molte soluzioni avanzate dal legislatore europeo nella prospettiva delle c.d. *sunset rules*[547] e della *governance* multilivello[548] a dare rilievo alla *soft law* e a «depotenziare i tradizionali istituti del *government*, con la conseguente, radicale liquefazione del tradizionale sistema delle fonti del diritto»[549].

---

1 (intitolato "Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese") sancisce che «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera».

[545] Tornano così protagoniste le ben note considerazioni diffusamente argomentate da N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit. Sul punto, cfr. altresì B. LIBONATI, *Ordine giuridico e legge economica del mercato*, in *Scritti giuridici in onore di Antonio Pavone La Rosa*, vol. I, t. II, Milano, 1999, p. 633 ss.; M. LIBERTINI, *Attualità dello stato sociale di diritto*, in *Stato di diritto e trasformazione della politica*, a cura di B. Montanari, Torino, 1992, p. 205 ss.

[546] F. CINTIOLI, *L'art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il "diritto della crisi"*, cit., p. 373 ss., ove si conclude altresì che «non si deve insomma pensare di dovere regolare il mercato… per il mercato».

[547] S. RODOTÀ, *Diritto, scienza e tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, a cura di G. Comandè e G. Ponzanelli, Torino, 2004, 397 ss.

[548] Si rinvia a R. FERRARA, *Introduzione al diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2014, p. 201 ss. per una estesa rassegna sulla *multilevel governance* di matrice europea.

[549] R. FERRARA, *L'incertezza delle regole tra indirizzo politico e "funzione definitoria" della giurisprudenza*, cit., p. 651 ss., in part. p. 666.

A ciò si aggiunga che le crisi – come quelle che stiamo vivendo negli ultimi anni – fanno smarrire le certezze e naufragare i paradigmi ordinari di gestione della regolazione dei rapporti economici[550]. La connessa ampia discrezionalità dei poteri pubblici di governo dell'economia, straordinariamente legittimata dalle situazioni emergenziali, per quanto dichiaratamente finalizzata alla minimizzazione dei livelli di regolazione finisce invero per comprimere le libertà economiche, schiacciate dalla vaghezza e dalla volatilità[551].

L'incertezza delle regole non è certo un argomento nuovo, essendo in qualche misura quasi fisiologica in ogni ordinamento giuridico perché deriva dall'indeterminatezza delle regole stesse, peraltro naturalmente oggetto di processi di interpretazione; tuttavia, la costante intersezione di interventi eterogenei, posti in essere da differenti attori istituzionali, con modalità e in momenti di possibile armonizzazione o di contrapposizione, ne determina una evoluzione, rendendola sistematica e patologica, quali-quantitativamente diversificata nelle sue espressioni[552].

Muovendosi su questo terreno, dunque, si evince che l'esercizio delle attività economiche deve essere tutelato attraverso non solo la lente oggettiva della libertà di concorrenza, la quale va considerata infatti come strumento e non come valore *in sé*[553], ma altresì quella soggettiva della libertà di iniziativa economica privata.

---

[550] A. TOFFOLETTO, *Società tra professionisti*, cit., p. 31 ss., in part. p. 38 sottolinea che numerosi temi sono stati «affrontati con superficialità e sciatteria da un legislatore distratto e messo sotto pressione da altri eventi più importanti».

[551] Così, tra gli altri, G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato*, cit., p. 75 ss., in part. pp. 77-79.

[552] G. MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese (riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo)*, in *Giur. comm.*, 2012, n. 1, p. 217: «la confusione legislativa regna sovrana» e «mai come in questo momento dominano compromessi e confusioni».

[553] M. LIBERTINI, *Concorrenza e coesione sociale*, in *Orizzonti del diritto commerciale. Rivista telematica*, 2013, n. 3, p. 1 ss., spec. p. 125 e 127.

Conclusioni.

Nell'attuale quadro regolatorio delle attività economiche, che si sviluppa attraverso il dialogo con le trasformazioni economico-sociali e le tendenze euro-unionali, la purezza delle distinzioni si stempera nelle esigenze dell'economia di mercato[554]. Le categorie giuridiche tradizionali elaborate nel nostro ordinamento sfumano i loro contorni e nuove figure prendono forma in una incessante comunicazione tra plessi di produzione normativa originariamente distinti.

Gli interessi in tema di regolazione dei rapporti economici, per lungo tempo polarizzati attorno alla nozione di impresa sulla base della sistematica del codice del 1942[555], traghettano verso il più ampio concetto di attività economica, manifestando un interessante cambio di prospettiva da cui guardare la figura del professionista e l'esercizio professionale delle attività.

Muovendo dal dato costituzionalistico, il discorso sull'ordito tracciato dall'art. 41, calato nell'attuale contesto normativo, solleva esigenze di bilanciamento interno tra il principio della tutela della concorrenza e la libertà di iniziativa economica[556]. Si tratta di valori strettamente connessi tra loro e già radicati tra le maglie costituzionali, prima e al di là del primato del diritto europeo, sviluppati poi dalla legislazione statale in modo particolarmente intenso a partire dagli anni '90. Dall'evoluzione normativa dei tempi più recenti, infatti, si colgono facilmente andamenti pro-concorrenziali, volti a garantire la messa a punto di modelli di organizzazione competitivi e flessibili, investendo in maniera significativa, tra le altre cose, l'esercizio professionale delle attività economiche[557].

---

[554] G. GUARINO, *Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie*, cit., p. 21 ss., sottolinea efficacemente come il diritto dell'Unione europea, imponendo dinamiche pro-concorrenziali, abbia portato alla luce rinnovate esigenze di equilibrio tra interessi contrapposti, non sempre agevolmente armonizzabili.

[555] P. GRECO, *Profilo dell'impresa economica nel nuovo codice civile*, in *Giorn. econ. e Ann. econ*., 1942, nn. 5-6, p. 206.

[556] Parla di «bilanciamento interno» all'art. 41 Cost., con particolare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2021, n. 218, V. DESANTIS, *Corte cost., sent. n. 218/2021. Quando la tutela della concorrenza pregiudica l'attività d'impresa. Un bilanciamento interno all'art. 41 Cost.*, in *Forum quad. cost.*, 2022, n. 1, p. 107 ss., spec. p. 119. Nello stesso senso v. altresì G. RIVOSECCHI, *Anche la virtù necessita di limiti: tutela della concorrenza vs libertà di iniziativa economica*, in *Giorn. dir. amm.*, 2022, n. 4, p. 511 ss., spec. p. 512.

[557] Secondo A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, cit., p. 525 ss., infatti, il codice riflette una visione essenzialmente individualista della professione, che è oggi lontanissima dal nostro tempo.

In questo scenario, la tradizionale distinzione netta tra professioni intellettuali e impresa evapora, perdendo il suo significato sistemico in favore di una più utile ricostruzione normativa, e quindi interpretativa, basata sull'attività esercitata[558]. Lontane le posizioni di privilegio sociale ed economico, i professionisti necessitano di tutele specifiche[559], le quali, tuttavia, in quello che è stato definito un «magma confuso di tentativi settoriali, che spesso pretendono di reagire agli abusi e agli squilibri in maniera lacunosa e improvvisata»[560], stentano ad affermarsi. Difatti, l'ambiguità continua ad inseguire l'interprete, a causa, da un alto, dell'incessante schiacciare l'art. 41 Cost. tra norme provenienti dall'architettura euro-unionale improntate sul principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza e norme ordinarie chiamate a rispondere allo squilibrio tra contrente forte e contraente debole e, dall'altro lato, del diffuso alternarsi di liberalizzazioni e restrizioni, che di certo non sembrano annullarsi in un gioco a somma zero[561].

I frequenti interventi normativi – travolgenti, miti, innovativi o classici – che rivoluzionano e poi tornano indietro, che seguono una direzione e poi ne imboccano tutt'altra, dimostrano la complessità di una realtà in perenne (dis)equilibrio tra istanze sociali ed economiche e ragioni di diritto nazionali ed europee[562]. I contenuti dispositivi paiono riprodursi più volte in «forma quasi "litanica", rischiando di determinare più di un dubbio sulla propria portata

---

[558] Già nel 1959, il giurista francese René Savatier, sebbene sicuro che «*la profession libérale est une des expression essentielles de l'esprit même d'un civilisation»* rilevava acutamente che nell'*«époque des techniques, de la capitalisation et de la socialisation […] même les professions libérales ne peuvent plus être, comme jadis, uniquement centrées sur l'individu humain»* (R. SAVATIER, *Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'aujourd'hui*, Paris, 1959, p. 227).

[559] M. CORTI, *Concorrenza e lavoro: incroci pericolosi in attesa di una svolta*, in *DLRI*, 2016, n. 3, p. 505 ss.

[560] U. BRECCIA, *Causa. Ragioni tipiche e ragioni effettive*, in *Il contratto in generale*, a cura di G. Alpa, U. Breccia e A. Liserre, vol. XIII, t. III, Torino, 1999, p. 86.

[561] Ormai tempo fa G. OPPO, *Profilo sistematico dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, n. 1, p. 246 ss., ora in ID., *Scritti giuridici. Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992, p. 502 riconosceva che «la nostra più recente legislazione in materia di rapporti economici appare tanto ambiziosa quanto tecnicamente sprovveduta».

[562] Già F. CARNELUTTI, *La crisi della legge*, in *Discorsi intorno al diritto*, a cura di F. Carnelutti, Padova, 1937, p. 173, osservava che «l'accrescimento quantitativo determina lo scadimento qualitativo anche nel campo della legislazione» (p. 178).

prescrittiva»[563] e producendo una preoccupante crisi di fiducia nella regolazione[564]. La linguistica giuridica sembra quasi «ridurre la scienza della legislazione a tecnica di redazione delle norme»[565], al punto che gli obiettivi, sovente dichiarati, di stimolare l'efficienza e la competitività del sistema economico non trovano piena realizzazione, generando effetti assai inferiori (se non addirittura opposti) rispetto a quelli auspicati[566]. Vieppiù, diversamente da quanto riscontrabile in altri settori economici – primo fra tutti quello finanziario – da più tempo e maggiormente animati da dinamiche concorrenziali in ambito europeo e internazionale, per le professioni è sfuggito un intervento normativo di ampio respiro, idoneo a esplicitare una ristrutturazione complessiva del comparto[567].

Eppure, la qualità della regolazione, come volano della crescita economica e della competitività dei mercati, è oggi al centro degli interessi dei regolatori europei e nazionali[568]. Senonché, nonostante gli impulsi dell'OCSE in tema sia di *stock*, sia di *flow* regolatorio[569] e delle istituzioni europee nell'ambito della

---

[563] M. DE BENEDETTO, *Il decreto "salva Italia". Le liberalizzazioni e i poteri dell'Agcm*, in *Giorn. dir. amm*., 2012, n. 3, p. 241.

[564] Tra i molti, da ultimo, v. M. DE BENEDETTO, *The Crisis of Confidence in Legislation: an Overview*, in *The crisis of confidence in Legislation*, a cura di M. De Benedetto, N. Lupo e N. Rangone, Oxford, 2020, p. 15 ss.

[565] Così S. CASSESE, *Introduzione allo studio della normazione*, in *Riv. trim. dir. pubb*., 1992, p. 321. Sull'argomento v. anche L. PALADIN, *Riflessione sui nessi fra la scienza e la tecnica della legislazione*, in *Scienza e tecnica della legislazione*, Atti del Convegno di Trieste, 28-29 ottobre 1988, Trieste, 1988, p. 123.

[566] In questo senso, C. IBBA, *Liberalizzazioni, efficienza del sistema economico e qualità della produzione legislativa*, cit., p. 242 ss., spec. p. 245, ove si parla di una «sconfortante trascuratezza con la quale questi obiettivi vengono perseguiti» atteso che «l'elemento comune che prima e più di ogni altro emerge dalla lettura di questi testi normativi sta nel fatto che si tratta sempre di prodotti legislativi *tecnicamente scadentissimi*».

[567] G. DELLA CANANEA, *I problemi delle organizzazioni professionali e il loro futuro*, cit., p. 60 rintraccia una vera e propria «rinuncia, da parte delle istituzioni politiche, ad intraprendere un riordino complessivo».

[568] M. DE BENEDETTO, M. MARTELLI e N. RANGONE, *La qualità delle regole*, Bologna, 2011, p. 11-12; M. D'ALBERTI, *Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in Italia*, in *Regolazione e concorrenza*, a cura di G. Tesauro e M. D'Alberti, Bologna, 2001, p. 171. Per una prospettiva di respiro europeo, v. altresì diffusamente A.A. DAR e S. AMIRKHALKHALI, *On the Impact of Regulation on Economic Growth in OECD Countries*, Barcelona, 2011; B. J. WIENER, *Better Regulation in Europe*, in *Current Legal Problems*, 2006, p. 447 ss.

[569] OECD, *Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies: Guidance for Policy Makers*, 2009, p. 44, dove si parla di regolazione «that meet concrete quality standards,

smart[570] e della *fit for purpose regulation*[571], il sistema appare «in una sorta di fibrillazione permanente»[572], per via della ben nota tendenza inflattiva della legislazione.

In questo dedalo di scorciatoie, semplificazioni e paralogismi, è innegabile che le regole prendono forma e contenuto in e da un contesto instabile e liquido, ove la conoscenza scientifica e tecnologica muta rapidamente, sicché il quotidiano correggere, modificare, aggiornare e integrare è una sorta di (utile) lezione di metodo. Tuttavia, la legislazione non deve evolvere in un operare "alla cieca", in assenza di una idonea istruttoria normativa, ove l'ingiustificato disordine normativo si traduce in una società «intossicata dalle regole giuridiche»[573] e paralizzata dalle situazioni conflittuali tra i poteri dello Stato, tra il potere esecutivo e quello giurisdizionale, con preoccupanti effetti sul profilo della sicurezza giuridica.

Da un punto di vista eclettico, sembrerebbe che sia il mercato, prima ancora delle regole, a dover dire cos'è l'attività economica, concepita come elemento della realtà oggetto di disciplina giuridica, ma prima ancora di meccanismi economici e sensibile ai profili sociali. La questione parrebbe ancora una volta ruotare attorno al tema, col quale ci si è più volte misurati, del significato giuridico da attribuire «alla *strutturale indeterminatezza*»[574] che simili situazioni giuridiche soggettive sembrano palesare in termini sia di contenuto, sia di limiti del diritto.

Attribuire alla nozione di professionista un ruolo meramente formale e strumentale ben fa cogliere le difficoltà e le sconfitte con cui la stessa sta facendo

---

avoid unnecessary regulatory burdens and effectively meets clear objective». APEC e OECD, *Co-operative Initiatives on Regulatory Reform, Symposium on Structural Reform and Capacity Building*, 2005; OECD, *Report "From Intervention to Regulatory Governance"*, 2002. In arg. v. C. RADAELLI e O. FRITSCH, *Evaluating Regulatory Management Tools and Programs*, OECD Expert Papers, 2012, n. 2.

[570] Commissione Europea, *Smart Regulation in European Union*, COM(2010)543. Sul punto, v. R. BALDWIN, *Is better regulation smarter regulation?*, in *Public Law*, 2005, p. 485.

[571] Commissione Europea, *EU Regulatory Fitness*, COM(2012) 746 def.

[572] R. FERRARA, *L'incertezza delle regole tra indirizzo politico e "funzione definitoria" della giurisprudenza*, cit., p. 651 ss., in part. p. 679.

[573] F. CARNELUTTI, *Certezza, autonomia, libertà, diritto*, in *Il diritto dell'economia*, 1956, p. 1191 ss., il quale, peraltro, ancor più criticamente concludeva che «l'ordinamento giuridico vigente [è] sempre più ispirato dalla sfiducia nell'uomo singolo. L'azione è sempre più non tanto guidata quanto imbavagliata dalle norme giuridiche».

[574] F. PEDRINI, *Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici*, cit., p. 42.

i conti. È agevolmente comprensibile l'esigenza – ancora attuale e sicuramente difensiva dei valori fondamentali di razionalità e imparzialità del diritto – di determinare con rigore la fattispecie, al fine di evitare l'applicazione (o la mancata applicazione) di una specifica disciplina. Tuttavia, il diritto contemporaneo ha sempre meno valenza unitaria, sicché è ancor più vero che «le norme che enunziano la disciplina vengono il più delle volte prima della fattispecie»[575]; ciò vuol dire che esse traghettano un ordine e perseguono uno o più finalità in cui la fattispecie è sottesa e dagli stessi amovibile *ex post* mediante l'attività interpretativa capace di individuare il raggio di applicazione del comando, coerentemente all'interesse o il valore manifestato.

Ebbene, alla luce della molteplicità dei fini inseguiti dal legislatore attraverso le norme formali e dei valori che l'evoluzione naturale del diritto vivente mira a proteggere, paiono prevedibili le difficoltà riscontrante nel produrre una univoca definizione positiva di professionista, nel senso di una elencazione di requisiti che qualificano la fattispecie e debbono necessariamente sussistere ai fini di un suo riconoscimento in concreto quale riferimento per tutti i comparti del sistema[576]. Il rischio, d'altra parte, sembrerebbe quello di creare una indesiderata gabbia concettuale, presuntivamente unica e sempre uguale a sé stessa, in cui si chiuderebbe il professionista, che diventerebbe sistematicamente alieno della medesima realtà economica in cui opera. Nondimeno, è dalla storia stessa che impariamo come «le categorie del pensiero giuridico non rappresentino un numero chiuso e immutabile nel tempo»[577].

Al contrario, attraverso continui rinvii a ciò che nella realtà attiene all'esercizio di attività economiche, specie in relazione ai rapporti con il mercato, si ricava una pluralità di fattispecie giuridicamente definitorie del professionista, di volta in volta diverse tra loro, atteso che diversi sono gli obiettivi e gli scenari in cui si muove la mano dei legislatori. Così, le norme che le compongono, destinate a calarsi nelle dinamiche di mercato, sono elaborate per poter realizzarsi

[575] A. MAZZONI, *L'impresa tra diritto e economia*, in *Riv. soc.*, 2008, n. 4, p. 661.

[576] N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, n. 1, p. 36 ss., in part. p. 39 manifesta il «dubbio se *oggi* di sistema (interno o esterno che sia) possa ancora parlarsi, se la varietà e precarietà delle norme – regionali, nazionali, europee, internazionali – non lo degradi o converta in semplice "ordinamento", ossia in *scala logica* che soltanto spieghi e costituisca la *validità delle norme*, il loro nascere e modificarsi ed estinguersi in base a criteri predefiniti», ove, secondo lo schema tradizionale, il sistema interno è il «legame organico e unitario delle norme» e quello esterno è la «scienza del diritto e nesso fra principi logici».

[577] C. ANGELICI, *Sull'insegnamento di Paolo Ferro-Luzzi*, cit., p. 121 ss., spec. p. 126.

efficacemente all'interno di tale contesto e, pertanto, sono profondamente condizionate dalle istanze che emergono dal mondo economico.

Lungo questo crinale, non si sta immaginando di beneficiare di una sorta di *blank cheque* che consenta di applicare le norme senza individuare quel è la fattispecie, ma si comincia a prendere atto di una «*crisi della fattispecie*»[578] (che presiede l'idea stessa della codificazione[579]), alimentata da almeno due fattori: da un lato, la crisi economica, ove – tra eccezioni ed emergenze – erode di per sé il vincolo logico della fattispecie; e dall'altro lato, dalle stesse norme costituzionali che, appartenendo al diritto positivo, inducono giocoforza un indebolimento del concetto di fattispecie. In tal senso, formulare una nozione generale di professionista potrebbe determinare una periodica e fisiologica inadeguatezza del dato normativo, incapace di acquisire quel livello di generalizzazione che si pretenderebbe da una definizione precettiva. Quindi, per fare qualche esempio, il professionista ai fini *antitrust* potrà avere dei confini diversi rispetto al professionista ai fini dell'applicazione delle norme deontologiche o ai fini del diritto penale e dell'osservanza dei doveri di responsabilità sociale.

D'altra parte, l'interprete, teorico e pratico, si ritrova sempre più spesso a dover scegliere tra molteplici letture possibili di una medesima disposizione, talvolta senza poter contare nemmeno su una chiara *voluntas legis* a favore di una o dell'altra e ciò è tanto più lampante quando ci si muove sul terreno dell'esercizio professionale delle attività economiche.

In una inedita prospettiva assiologica, ancorché la necessaria interpretazione pratica di simili considerazioni sia densa di criticità, pare evincersi che il professionista non sia protagonista del dipinto, ma sua cornice. Una diversa sensibilità normativa, quella appena evocata, che fa del professionista (e, in generale, di ciascun soggetto che si muove sul terreno economico) un elemento che rientra sicuramente nella prospettiva dell'osservatore, ma che accompagna il reale destinatario della regolazione dei rapporti economici, individuato nella

[578] Così N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, cit., p. 36 ss., spec. p. 41, il quale definisce la fattispecie come un «vecchio utensile, che ci era caro per educazione mentale e tradizione di studi», facendone derivare altresì la «*crisi* del caso, poiché la fattispecie serve a ricondurre il fatto entro il modello tipico, e il caso è caso, e non opaco e inespressivo accadere, solo quanto è riconosciuto dalla norma». Sulla crisi della fattispecie, v. già F. PEDRINI, *Le "clausole" generali. Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna, 2013, p. 72 ss., che rispende quanto acutamente osservato da S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, rist., Milano, 2004, p. 82 ss.

[579] N. LIPARI, *La codificazione nella stagione della globalizzazione*, cit., p. 873 ss., in part. p. 875.

stessa attività economica, sottoposta a tutela non solo oggettiva in termini di libertà di concorrenza, ma altresì soggettiva sotto il profilo della libertà di iniziativa economica privata[580]. D'altronde, la funzione interpretativa non deve scivolare in una estenuante (e, invero, vana) caccia agli errori, ma evolvere in un continuo (e, di fatto, efficace) disfare il sistema per ricostruirlo «sulla base dell'ultimo dato legislativo, dell'ultima sentenza della giurisprudenza, dell'ultima emergenza di valori»[581], ricreando fin dove possibile una coerenza precettiva ed applicativa, ove il «massimo del diritto si realizza nel massimo della deformalizzazione»[582].

[580] F. CINTIOLI, *L'art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il "diritto della crisi"*, cit., p. 398.

[581] E. PARESCE, voce *Dogmatica giuridica*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, p. 691 ss.

[582] N. LIPARI, *La codificazione nella stagione della globalizzazione*, cit., p. 881.

Bibliografia.

AA. VV. *Choice. A new standard for competition law analysis*, a cura di P. Nihoul, N. Charbit e E. Ramundo, New York, 2016.

AA. VV., *L'esistenza della democrazia. I diritti e il ruolo dell'avvocatura*, Roma, 2010.

AA. VV., *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole*, a cura di M. A. SANDULLI, Milano, 2005.

ABRIANI N. e COTTINO G., *La concorrenza sleale*, in N. Abriani, G. Cottino e M. Ricolfi, *Diritto industriale*, vol. II, Padova, 2001.

ABRIANI N., *Sulla (im)possibilità di una trasformazione di studi professionali in società tra avvocati*, in *Società*, 2001, n. 10.

ADDIS F., "*Neoformalismo" e tutela dell'imprenditore debole*, in *Obbl. e contr*., 2012, n. 1.

AFFERNI V., voce *Professioni, III) Professioni intellettuali – dir. comm.*, in *Enc. giur*., vol. XXIV, Roma, 1991.

AFFERNI V., *La nozione di impresa comunitaria*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da G. Galgano, vol. II, Padova, 1978.

ALAIMO A., *Lo "statuto dei lavoratori autonomi": dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele?*, in *NLCC*, 2018, n. 3.

ALBANESE A., *Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto*, in *Eur. dir. priv*., 1999.

ALFANO G., *Le intese restrittive della concorrenza*, in *Diritto dell'innovazione*, a cura di A. Blandini, Milano, 2022.

ALPA G., *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. impr.*, 2022, n. 2.

ALPA G., *L'equo compenso per le prestazioni professionali forensi*, in *NGCC*, 2018, n. 5.

ALPA G., *«Consumatore»: la costruzione di un concetto giuridico, in Diritto dei consumatori*, a cura di G. Alpa, Bologna, 2016.

ALPA G., *The Legal Profession and the Law of Competition. Some thoughts on the Interaction of Italian and European Law,* in *Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht*, 2016, n. 4.

ALPA G., *Introduzione*, in AA. VV., *I contratti del consumatore*, a cura di G. Alpa, Milano, 2014.

ALPA G., voce *Engineering*, in *Diz. dir. priv.*, a cura di N. Irti, vol. III, Torino, 2009.

ALPA G., *Le tariffe professionali alla luce del decreto Bersani*, in *Corr. merito*, 2007.

ALPA G., *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, in *Rass. forense*, 2006, n. 1.

ALPA G., *I diritti dei consumatori e il "Codice del consumo" nell'esperienza italiana*, in *Contr. impr. eur.*, 2006.

ALPA G., *Il codice del consumo. Commento al d.lg. 6 settembre 2005, n. 206*, in *Contratti*, 2005.

ALPA G., *Professioni liberali e imprese di servizi*, in *Per una riforma delle professioni*, a cura di G. Della Cananea e T. Sillani, Napoli, 2002.

ALPA G., *Ancora sulla definizione di consumatore*, in *Contratti*, 2001, n. 2.

ALPA G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000.

ALPA G., *Autodisciplina e codice di condotta*, in *Sociologia. dir.,* 1995, n. 2.

ALPA G., *Dalle professioni liberali alle imprese di servizi*, in *Comunicazioni sociali*, 1990.

ALPA G., *Società d'ingegneria e contratti di engineering: verso la svolta di una curiosa vicenda giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, 1980.

ALPA G., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977.

ALPA G. e SCHIESARO A., *Teoria e prassi della giustizia. Un dialogo tra accademia magistratura e avvocatura*, Napoli, 2013.

ALPA G. e COLAVITTI G., *La pubblicità dell'avvocato*, in *Prev. for.*, 2010, n. 3.

AMADIO G., *Il terzo contratto. Il problema*, in *Il terzo contratto. L'abuso del potere contrattuale*, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008.

AMATO G., *Il potere e l'antitrust*, Bologna, 1998.

AMATO G., *Il governo dell'industria in Italia*, Bologna, 1972.

AMBROSINO S., *La "costituzione economica": note esplicative di una nozione controversa,* in *Riv. trim. dir. econ.*, 2014, n. 4,

AMENDOLAGINE V., *È valido l'atto di cessione di uno studio professionale in cui si prevede anche il trasferimento della clientela?*, in *Corr. giur.*, 2010.

ANASTASI A., voce *Professioni, IV) Professioni intellettuali e subordinazione – dir. lav.*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XXIV, Roma, 1991.

ANGELICI C., *Profili dell'impresa nel diritto delle società*, in *Riv. soc.*, 2015.

ANGELICI C., *Sull'insegnamento di Paolo Ferro-Luzzi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013.

ANTONIOLI M., *Mercato e regolazione*, Milano, 2001.

ANTONIOLLI DEFLORIAN L., *La libera circolazione delle professioni liberali: il caso degli avvocati*, in *Dir. lav.*, 1997.

ANTONUCCI A., *La nozione d'impresa nella giurisprudenza comunitaria ed italiana*, in *Cons. Stato*, 2003, n. 2.

ANTONUCCI M., *Le professioni intellettuali ed i minimi tariffari*, in *Cons. Stato*, 2001, n. 2.

ARAGIUSTO M., *Dinamiche e regole della concorrenza*, Padova, 2006.

ARENA S., *Tutela del nome di un complesso musicale*, nota a Trib. Catania, 22 giugno 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1996, n. 1.

ARGENTATI A., *Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei mercati*, Torino, 2009.

ARGENTATI A., *L'associazione temporanea tra imprese negli appalti pubblici e nella disciplina* antitrust, in *Riv. dir. comm.*, 2000.

ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, 1962.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960.

ASCARELLI T., *Lezioni di diritto commerciale*, Milano, 1955.

ASENSIO C. G., *Verso una normativa per le reti di impresa*, in *Riv. dir. impresa*, 2015, n. 2.

ASQUINI A., *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, n. 1.

ASSANTI C., *Le professioni intellettuali e il contratto d'opera*, in *Tratt. dir. priv*., diretto da P. Rescigno, vol. XV, Torino, 2001.

AULETTA G. e SALANITRO N., *Diritto commerciale*, a cura di A. Mirone, Milano, 2015.

AULETTA G., voce *Clientela*, in *Enc. dir*., vol. VII, Milano, 1960.

AULETTA G., voce *Avviamento*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959.

AULETTA G., voce *Attività (dir. priv.)*, in *Enc. dir*., vol. III, Milano, 1958.

AULETTA G., *Brevi considerazioni sulla clientela del professionista intellettuale*, in *Dir. e giur*., 1949.

AUTERI P., voce *Ditta*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XI, Roma, 1989.

AUTERI P., *La concorrenza sleale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. XVIII, parte IV, Torino, 1983.

BALDASSARRE A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997.

BALDASSARRE A., voce *Iniziativa economica privata (libertà di),* in *Enc. dir*., vol. XXI, Milano, 1971.

BALESTRA L., *Il compenso dell'avvocato tra questioni terminologiche e profili di disciplina sostanziale*, in *Corr. giur*., 2014, n. 12.

BANO F., *Diritto del lavoro e libera prestazione dei servizi nell'Unione europea*, Bologna, 2008.

BARASSI L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, a cura di M. Napoli, Milano, 2003.

BARBA A., *L'abuso di dipendenza economica: profili generali*, in *La subfornitura industriale nelle attività produttive*, a cura di V. Cuffaro, Napoli, 1998.

BARBERO M., *Per la Corte di giustizia CE le tariffe professionali sono un affare "quasi" di Stato*, nota a Corte giust. 5 dicembre 2006, C-94 e C-202/04, in *Foro amm. C.d.S.*, 2007.

BARCELLONA P., *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Bari, 2003.

BARENGHI A., *I contratti dei consumatori*, in AA. VV., *Il contratto in generale*, vol. III, t. II, Milano, 2009.

BARGELLI E., *L'ambito di applicazione della Direttiva 2005/29/Ce: la nozione di «pratica commerciale»*, in AA. VV., *«Le pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2007.

BARRESI A. e COMUNALE B., *Libertà d'iniziativa economica e utilità sociale (il problema della c.d. funzionalizzazione dell'impresa privata)*, in *Studi sull'art. 41 della Costituzione*, Bologna, 1969.

BARTOLE S., *Professioni legali e diritto alla difesa*, in *Giur. cost.*, 1964.

BASSI F., CUGURRA G. e CHELI E., *Corte costituzionale ed iniziativa economica privata*, in *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, a cura di N. Occhiocupo, Bologna, 1978, rist., Padova, 1983.

BASTIANON S., *Ancora su tariffe professionali (dei geologi e degli avvocati) e diritto* antitrust, in *Foro it.*, 2003, n. 1.

BATTELLI E., *Vulnerabilità della persona e debolezza del contraente*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, n. 5.

BEDESCHI G., *voce Liberalismo*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. I, Roma, 2005.

BELTRAMI P., *I soggetti dell'atto di concorrenza sleale*, nota a Cass. civ. 2 marzo 1961, n. 439, in *Riv. dir. ind.*, 1961, n. 2.

BELVISO U., *Il concetto di «iniziativa economica privata» nella Costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, n. 1.

BENAZZO P., *I diritti di* voice *e di* exit *nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. soc.*, 2012, n. 4.

BENEDETTELLI M. V., *Offerte pubbliche d'acquisto e concorrenza tra ordinamenti nel sistema comunitario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, n. 1.

BENEDETTI G., *Appunti e osservazioni sul seminario*, in *Persona e mercato. Lezioni*, a cura di G. Vettori, Padova, 1996.

BENICHOU M., *L'Europe, les avocats et la concurrence,* in *Gazette du Palais,* 2015, n. 38.

BERGAMINI E. e NASCIMBENE B., *Libere professioni, servizi e concorrenza. Norme nazionali e diritto UE a confronto*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2019, n. 1.

BERGAMINI E., *Avvocati e disciplina della professione nel diritto dell'Unione europea: il caso italiano*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2018.

BERLINGUER A., *Sulla* vexata quaestio *delle tariffe professionali forensi*, in *Merc. conc. reg*., 2011, n. 1.

BERLINGUER A., *Professione forense, impresa e concorrenza. Tendenze e itinerari nella circolazione di un modello*, Milano, 2003.

BERLINGUER A., *Professione intellettuale, impresa e concorrenza nel dialogo diritto interno – diritto comunitario: premesse per uno studio*, in *Riv. dir. civ.*, 1999.

BERMAN H. J., *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998.

BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000.

BERTI C., *La figura del consumatore e la sua soggettività giuridica*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, n. 5.

BERTOLOTTI A., *Le libere professioni tra Corte di giustizia e Decreto Bersani: luci ed ombre (o, meglio, più ombre che luci)*, nota a Corte Giust. 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, in *Giur. it*., 2007, n. 3.

BERTOLOTTI A., *La Corte di Giustizia si (ri)pronuncia sulle tariffe professionali: nuove riflessioni sul tema*, nota a Corte giust. 19 febbraio 2002, C-35/99 e Corte giust. 19 febbraio 2002, C-309/99, in *Giur. it.*, 2002.

BERTOLOTTI A., *Una pronuncia della Corte di Giustizia: lo spedizioniere doganale, libero professionista, esercita attività di impresa*, nota a Corte giust. 18 giugno 1998, C-35/96, in *Giur. it*, 1999, n. 3.

BERTOLOTTI G., *Esecuzione in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino, 2012.

BESSONE M., *Gli* standards *dei contratti d'impresa e l'analisi economica del diritto*, in *Giur. merito*, 1984.

BIANCA M., *Il regime patrimoniale della rete*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

BIANCA C. M., *Diritto civile*. *Il contratto*, vol. III, Milano, 1984.

BIANCA C. M., *Sull'autore dell'atto di concorrenza sleale*, in *Giur. It.*, 1959, n. 1.

BIANCHINI M., *La contrattazione d'impresa tra autonomia contrattuale e libertà di iniziativa economica. Profili ricostruttivi*, parte II, Torino, 2013.

BIFULCO R., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *An. giur. econ.*, 2022, n. 1.

BIGIAVI W., *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948.

BIGIAVI W., *La piccola impresa*, Milano, 1947.

BIGLIAZZI GERI L., *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967.

BOCCHINI F., *Nozione normativa di consumatore e modelli economici*, in AA. VV., *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Milano, 2004.

BOGNETTI G., *La costituzione economica italiana*, Milano, 1995.

BONASI BENUCCI E., *Il marchio di servizio*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, n. 1.

BONFANTE G. e COTTINO G., *L'imprenditore*, in *Tratt. dir. comm*., diretto da G. Cottino, vol. I, Padova, 2001.

BONORA S., *«Imprenditore»: spunti per la rilettura della fattispecie*, in *Riv. dir. impr.*, 2021.

BORTOLOTTI B., *Quale regolazione per le libere professioni?*, in *Pol. econ*., 2000, n. 2.

BRECCIA U., *Causa. Ragioni tipiche e ragioni effettive*, in *Il contratto in generale*, a cura di G. Alpa, U. Breccia e A. Liserre, vol. XIII, t. III, Torino, 1999.

BRIGNARDELLO M., *Spedizionieri doganali e tariffe obbligatorie*, nota a Corte giust. 18 giugno 1998, C-35/96, in *Dir. trasporti*, 1999, n. 1.

BUGATTI L., *Towards a New Era for the Legal Profession*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2019.

BUONOCORE V. e CAPO G., *L'imprenditore in generale*, in *Manuale di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, Torino, 2020.

BUONOCORE V., *L'art. 41 della Costituzione: libertà e limiti dell'iniziativa economica privata,* in *Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Buonocore, Napoli, 2006.

BUONOCORE V., *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006.

BUONOCORE V., *"La cultura giuridica dagli anni sessanta ad oggi" e il diritto commerciale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 2005.

BUONOCORE V., *Il diritto commerciale "nascosto", ovvero dell'etica del legislatore e della certezza del diritto*, in *Giur. comm.*, 1998, n. 1.

BUONOCORE V., *Società professionali e società di progettazione industriale*, in *Riv. not*., 1979.

BUONOCORE V., *Le società di avvocati: problemi e prospettive*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, vol. II, Milano, 1978.

BUONOCORE V., *Primi orientamenti della giurisprudenza onoraria in tema di società professionali*, in *Giur. comm*., 1976, n. 2.

BUONOCORE V., SERRA M., CAPO G., FREZZA F. e CODAZZI E., *Alcuni brevi commenti al Decreto legislativo 2 febbraio 2001*, n. 96, in *Giur. comm.*, 2001, n. 3.

BUSANI A., *Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in S.T.P.*, in *Società*, 2012, n. 5.

BUSNELLI F.D., *Il diritto civile tra codice e legislazione speciale*, Napoli, 1984.

BUSSOLETTI M., *Le società di revisione*, Milano, 1985.

BUZZACCHI C., *Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario*, in *Giur. cost.*, 2004, n. 1.

CACCAVALE C. e TASSINARI F., *Le società professionali tra valutazioni di carattere sistematico e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2000, n. 2 e in *Riv. dir. priv.*, 2000, n. 3.

CACCIAVILLANI I., *Illiceità comunitaria della disciplina "interna" degli Ordini e Collegi professionali*, nota a Corte giust. 18 giugno 1998, C-35/96, in *Riv. amm. della Repubblica Italiana,* 1998, n. 6.

CAFAGGI F., voce *Responsabilità del professionista*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, vol. XVII, Torino, 1998.

CAFARI PANICO R., *La liberalizzazione dei servizi tra il regime vigente e la direttiva Bolkestein*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2006.

CAGNASSO O., *L'oggetto sociale della società tra professionisti e della società tra avvocati*, in *Giur. comm.*, 2014, n. 1.

CAGNASSO O., *Soggetti ed oggetto della società fra professionisti*, in *NDS*, 2012, n. 3.

CAGNASSO O., *La disciplina residuale del modello società tra avvocati*, in *Società*, 2001, n. 10.

CALVO R., *Le azioni e le omissioni ingannevoli: il problema della loro sistemazione nel diritto patrimoniale comune*, in *Contr. impr. eur*, 2007, n. 1.

CALVO R., *Il concetto di consumatore, l'argomento naturalistico ed il sonno della ragione*, in *Contr. impr. eur.*, 2003.

CAMARDI C., *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005.

CAMILLI E., *I soggetti della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind*., 1968, n. 1.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale*, a cura di M. Campobasso, vol. I, Torino, 2022.

CAPARRA A., *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, 2015, n. 1.

CAPELLI I., *Scelte strategiche di governance nelle società tra professionisti*, in *Orizzonti del diritto commerciale. Rivista telematica*, 2014, n. 2.

CAPOBIANCO E., *L'abuso di dipendenza economica. Oltre la subfornitura*, in *Conc. merc*., 2012.

CAPOBIANCO E., *Diritto comunitario e trasformazioni del contratto*, Napoli, 2003.

CAPOTORTI F., Abogados *senza limiti*, in *Riv. dir. int*., 2014.

CAPRIOLI S., *Codice civile. Struttura e vicende,* Milano, 2008.

CAPUNZO R., *Argomenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2010.

CARBONE L., *Onorari per professionisti avvocati, tariffa forense e minimi tariffari*, nota a Cass. civ. 15 ottobre 2010, n. 21289 e Cass. civ. 27 settembre 2010, n. 20269, in *Foro it.*, 2010, n. 1.

CARBONE S. M. e TARAMASSO A., *Libera prestazione dei servizi, tariffe professionali e professioni di avvocato*, in *Dir. comm. internaz.*, 2005.

CARBONE V., *Sanzioni disciplinari per attività pubblicitaria da parte dell'avvocato*, in *Corr. giur*., 2013, n. 7.

CARBONE V., *Illecito disciplinare dell'avvocato*, in *Corr. giur*., 2012, n. 3.

CARBONE V., *Procedimento disciplinare a carico di un avvocato per attività accaparratoria della clientela*, in *Corr. giur.*, 2011, n. 1.

CARBONE V., *Obbligazioni di mezzi e di risultato tra progetti e tatuaggi*, in *Corr. giur.*, 1997.

CARNELUTTI F., *Certezza, autonomia, libertà, diritto*, in *Il diritto dell'economia*, 1956.

CARNELUTTI F., *La crisi della legge*, in *Discorsi intorno al diritto*, a cura di F. Carnelutti, Padova, 1937.

CARNELUTTI F., *Concorrenza illecita professionale*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, n. 1.

CARONI P., *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998.

CAROSI A., *Certezza dei diritti e sicurezza dei traffici: una riflessione economico-comparata*, in *Pol. dir.*, 2018, n. 3.

CAROTTI B., *Il decreto "semplifica Italia". La semplificazione per le imprese (comm. a dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 4 aprile 2012, n. 35*), in *Giorn. dir. amm.*, 2012, n. 7.

CARRARO G., *Professione intellettuale forense tra concorrenza ed equo compenso*, in *Foro it.*, 2017, n. 5.

CARROCCIA F., *Il «Sapere». Il contratto d'opera intellettuale tra professione e impresa,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, a cura di F. Marinelli e F. Carroccia, *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013.

CARTELLA M., *La ditta*, Milano, 1996.

CASALE D. e CAIRO I., *L'attività di lavoro autonomo, i liberi professionisti, il lavoratore a progetto ed i loro compensi*, in *La retribuzione*, a cura di E. Gragnoli e S. Palladini, Milano, 2012.

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, Milano, 1974.

CASANOVA M., *Svolgimento delle imprese pubbliche in Italia: impresa pubblica e impresa privata nella Costituzione*, in *Riv. soc.*, 1967.

CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Torino, 1955.

CASO R. e PARDOLESI R., *La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori*, in *Riv. dir. priv.*, 1998.

CASSANO G. e NISATI M., *Deontologia forense: l'evoluzione dell'art. 17 del Codice Deontologico in tema di pubblicità dell'esercizio professionale*, in *Giur. it.*, 2004.

CASSESE S., *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 2004.

CASSESE S., *Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici e autonomie private*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2000.

CASSESE S., *Introduzione allo studio della normazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1992.

CASSETTI L., *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

CASSOTTANA M. e NUZZO A., *Lezioni di diritto commerciale comunitario*, Torino, 2006.

CASTRONOVO C. e MAZZAMUTO S., *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007.

CASTRONOVO C., *Profili della responsabilità medica*, in *Vita notar.*, 1997.

CASUCCI F., *Il sistema giuridico "proporzionale" nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001.

CATALANO R., *I segni distintivi degli studi professionali: il caso della controversia tra gli "Studi legali Carnelutti"*, in *Dir. e giur.*, 2007.

CATTANEO G., *La responsabilità del professionista*, Milano, 1958.

CAVALERI P., *Iniziativa economica privata e costituzione «vivente». Contributo allo studio della giurisprudenza sull'art. 41 Cost.*, Padova, 1978.

CAVALLARO P., *La concorrenza sleale del professionista*, Nota a App. Genova 20 marzo 2002, in *Dir. ind.*, 2002, n. 4.

CAVALLO B., *Lo* status *professionale*, Milano, 1967.

CERRI D., *Pubblicità e professione forense*, in *Rass. forense*, 2009.

CETRA A., *La nozione d'impresa*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. Cian, Torino, 2016.

CHELI E., *Libertà e limiti dell'iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella dottrina,* in *Rass. dir. pubbl.*, 1960.

CHIARELLI M., *La disciplina della concorrenza sleale nei rapporti tra professioni ordinistiche e non ordinistiche*, in *Rass. forense*, 2014, n. 2.

CHIARELLI R., *Esame di stato e limiti territoriali all'esercizio della professione*, in *Riv. giur. scuola*, 1967.

CHIARLONI S., *La tutela dei risparmiatori alla luce delle recenti iniziative legislative*, in *Giur. it.*, 2006, n. 2.

CHIESSA O., *Drittwirkung e interpretazione: brevi osservazioni su un caso emblematico*, in *Il giudizio sulle leggi e sulla "diffusione"*, a cura di E. Malfatti, R. Romboli e E. Rossi, Torino, 2002.

CIAN M., *Il cantiere aperto delle società "tra professionisti": prime note sulle novità nella legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017)*, in *Studium iuris*, 2017, n. 11.

CIAN M., *Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti*, in *NLCC*, 2013, n. 2.

CIAN M., *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni*, in *NLCC*, 2012, n. 1.

CIANCI A. G., *Contratto d'opera tra professionisti e indipendenza dell'avvocato: l'intellettualità e i valori della legge professionale,* in *Riv. dir. civ.,* 2012.

CIATTI A., *I mezzi di prevenzione e di repressione delle pratiche commerciali sleali nella direttiva comunitaria del 2005*, in *Contr. impr. eur*, 2007, n. 1.

CINTIOLI F.*, Commercio e liberalizzazione*, in *Il commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico*, a cura di P. F. Lotito e O. Rosselli, Torino, 2012.

CINTIOLI F., *L'art. 41 della Costituzione e il paradosso della libertà di concorrenza, in Percorsi costituzionali*, 2009, n. 1.

CINTIOLI F., *L'art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il "diritto della crisi"*, in *Dir. e Soc*., 2009, nn. 3-4.

CIPRIANI F., *L'Avvocatura e diritto alla difesa*, Napoli, 1999.

CLARIZIA R., voce *Contratti innominati,* in *Enc. giur. Trecc.*, vol. IX, Roma, 1988.

COCOZZA F., *La nozione di "Costituzione economica"*, in AA. VV., *Studi in onore di Gustavo Vignocchi*, vol. I, Modena, 1992.

CODAZZI E., *La «Società Professionista». Modelli di disciplina e considerazioni di sistema*, Varese, 2012.

CODAZZI E., *La società tra professionisti e il regime di responsabilità dei soci per l'esercizio dell'attività professionale. Qualche considerazione sul tema alla luce dei principi sulle liberalizzazioni dei servizi professionali*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2013, n. 2.

CODAZZI E., *Le professioni intellettuali alla svolta dell'Europa: tariffe professionali, impresa e società alla luce di nuovi percorsi interpretativi*, in *Giur. comm.*, 1999, n. 2.

COLANGELO G., *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Torino, 2004.

COLAVITTI G., *I compensi degli avvocati tra diritto della concorrenza, nuovi parametri e disciplina dell'"equo compenso*", in *Giust. civ.*, 2018.

COLAVITTI G., *Accesso alla professione forense e libertà di concorrenza: gli abogados italiani tra abuso del diritto europeo e libertà di stabilimento*, in *NGCC*, 2013.

COLAVITTI G., *La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pubblica*, Torino, 2012.

COLAVITTI G., *La direttiva Bolkestein e la liberalizzazione dei servizi professionali*, in *Rass. forense*, 2009.

COLI U., *Proprietà e iniziativa privata*, in *Comm. sist. cost. it.*, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, vol. I, Firenze, 1950.

COMPORTI M., *La proprietà europea e la proprietà italiana,* in *Riv. dir. civ.*, 2008.

M. CONFORTINI, *Decodificazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2022.

CONDINANZI M., *Libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale*, in *Il diritto privato dell'Unione Europea*, a cura di A. Tizzano, Torino, 2006.

COPPOLA G., *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano,* Milano, 1994.

CORAPI D. e DE NONNO B., *L'impresa*, in *Diritto privato dell'Unione Europea*, a cura di A. Tizzano, vol. II, Torino, 2006.

CORAPI D., *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. comm*., 2010, n. 1.

CORAPI D., *Amministrazione e rappresentanza nei consorzi senza attività esterna, nelle associazioni temporanee di imprese e nel Geie (Gruppo europeo di interesse economico)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990.

CORRADO R., *Trattato di diritto del lavoro*, vol. II, Torino, 1965.

CORSO G., *Liberalizzazione amministrativa ed economica*, in *Dizionario di dir. pubbl*., diretto da S. Cassese, Milano, vol. IV, 2006.

CORSO G., *Attività amministrativa e mercato*, in *Riv. giur. quadr. serv. pubbl.*, 1998.

CORTI M., *Concorrenza e lavoro: incroci pericolosi in attesa di una svolta*, in *DLRI*, 2016, n. 3.

COTTINO G., *Diritto Commerciale*, vol. I, Padova, 1986.

CRISAFULLI V., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952.

CRISAFULLI V., *Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione*, in *Riv. giur. lav*., 1951.

CRISCUOLO F., *Diritto dei contratti e sensibilità dell'interprete*, Napoli, 2003.

CROSIGNANI M., *Note in tema di contratti conclusi dalle società di ingegneria tra divieti sospesi e rimedi di diritto comune*, in *Giur. it.*, 2001.

CUNNINGHAM C., EDERER F. e MA S., *Killer Acquisitions*, in *Journ. Pol. Econ.*, 2018, n. 3.

D'ALBERTI M., *Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in Italia*, in *Regolazione e concorrenza*, a cura di G. Tesauro e M. D'Alberti, Bologna, 2001.

D'AMICO G., *Giustizia contrattuale,* in *Enc. dir. I tematici,* vol. I, *Contratto*, Milano, 2021.

D'AMICO G., *Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, n. 1.

D'AMICO G., *Responsabilità per inadempimento e distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato*, in AA. VV., *Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?*, Padova, 2006.

D'ATENA A., *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quad. cost*., 2003, n. 1.

DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo*, Torino, 2021.

DANOVI R., *L'onorario dell'avvocato tra parametri ed equo compenso*, in *Corr. giur*., 2018.

DANOVI R., *Il pendolo della professione*, Milano, 1999.

DANOVI R., *La pubblicità dell'avvocato negli Stati Uniti e nei paesi europei*, in *Resp. civ. prev.*, 1992.

DAR A.A. e AMIRKHALKHALI S., *On the Impact of Regulation on Economic Growth in OECD Countries*, Barcelona, 2011.

DE ANGELIS L., *La società tra avvocati*, Milano, 2003.

DE ANGELIS P., *Il contratto d'opera intellettuale*, in AA.VV., *Le professioni intellettuali*, a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, Torino, 1987.

DE BENEDETTO M., *The Crisis of Confidence in Legislation: an Overview*, in *The crisis of confidence in Legislation*, a cura di M. De Benedetto, N. Lupo e N. Rangone, Oxford, 2020.

DE BENEDETTO M., *La qualità della funzione regolatorie: ieri, oggi e domani*, in *Historia et jus*, 2016, n. 9.

DE BENEDETTO M., *Il decreto "salva Italia". Le liberalizzazioni e i poteri dell'Agcm*, in *Giorn. dir. amm*., 2012, n. 3.

DE BENEDETTO M., MARTELLI M. e RANGONE N., *La qualità delle regole*, Bologna, 2011.

DE CICCO O., *Il contratto di rete*, in *Diritto dell'innovazione*, a cura di A. Blandini, Milano, 2022.

DE CRISTOFARO G., *Pratiche commerciali scorrette e «microimprese»*, in *NLCC*., 2014, n. 1.

DE CRISTOFARO G., *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contr. impr. eur*, 2007, n. 1.

DE CRISTOFARO G., *Le disposizioni "generali" e "finali" del Codice del consumo: profili problematici*, in *Contr. impr. eur.*, 2006, n. 1.

DE FERRA G., *Società di professionisti e società professionali*, in *Giur. comm.*, 1980, n. 1.

DE LITALA L., *Il contratto di lavoro autonomo con riferimento alle professioni intellettuali*, in *Mass. giur. lav.*, 1960.

DE LORENZI V., voce *Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato*, in *Dig. disc. priv. sez. civ*., vol. XII, Torino, 1995.

DE MARI M., *Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto, n. 248 (aspettando una disciplina generale)*, in *Società*, 2008, n. 6.

DE MARTINI A*., Corso di diritto commerciale*. *Parte generale*, vol. I, Milano, 1983.

DE NOVA G., *I nuovi contratti*, Torino, 1994.

DE NOVA G., *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974.

DELFINI F., *La novella del codice del consumo in tema di contratti a distanza dei consumatori. Prime considerazioni sul d.lg. 21/2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, n. 2.

DELLA CANANEA G., *I problemi delle organizzazioni professionali e il loro futuro*, in *Per una riforma delle professioni*, a cura di G. Della Cananea e T. Sillani, Napoli, 2002.

DELLA CANANEA G., *L'ordinamento delle professioni*, in *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale,* a cura di S. Cassese, vol. V, Milano, 2000.

DELLACASA G., *Quanto costa all'Italia il caos legislativo in cui si trova?*, in *Econ. dir. terziario*, 1996.

DELLI PRISCOLI L., *Il limite dell'utilità sociale nelle liberalizzazioni*, in *Giur. comm.*, 2014, n. 2.

DELLI PRISCOLI L., *La rilevanza dello* status *per la protezione dei soggetti deboli nel quadro dei principi europei di rango costituzionale*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, n. 1.

DELLI PRISCOLI L., *L'abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti della disciplina con le clausole abusive e con la legge antitrust*, in *Giur. comm*., 1998, n. 6.

DELLI PRISCOLI L., *La diversa protezione di consumatore e imprenditore "debole" e il principio di uguaglianza*, reperibile in *www.orizzontideldirittocommerciale.it.*

DENOZZA F., *Il progetto teorico dell'analisi economica del diritto antitrust e il suo fallimento*, in *20 anni di antitrust. L'evoluzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, a cura di C. Rabitti Bedogni e P. Barucci, t. I, Torino, 2010.

DESANTIS V., *Corte cost., sent. n. 218/2021. Quando la tutela della concorrenza pregiudica l'attività d'impresa. Un bilanciamento interno all'art. 41 Cost.*, in *Forum quad. cost.*, 2022, n. 1.

DESENA E. R., *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018.

DI CARO A., *Il modello della STP: tappa o punto di arrivo della società tra professionisti,* in *Società*, 2001, n. 10.

DI CATALDO V., *Alla ricerca di una maggiore concorrenza tra le imprese europee. Armonizzazione delle regole e concorrenza tra ordinamenti: due strumenti da combinare*, in *Riv. soc.*, 2015, nn. 2-3.

DI CATALDO V., *I segni distintivi,* Milano, 1993.

DI COMITE V., *La nozione di impresa nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza*, in *Giur. it.*, 2004.

DI FEDERICO G., *La libera circolazione degli avvocati nell'Unione europea, tra abuso del diritto e identità nazionali. Il caso degli* Abogados *dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Dir. com. scambi int.*, 2014.

DI FEDERICO G., *La professione forense nell'Unione europea. Alcune considerazioni sul "caso italiano": avvocato stabilito, incompatibilità e tariffe*, in *Dir. comm. scambi internaz*, 2011.

DI GASPARE G., *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *Dir. pubb*., 2008, n. 3.

DI LORETO G., *Diritto societario, mercati finanziari e concorrenza tra ordinamenti. Analisi comparatistica di un'equazione complessa*, in *Riv. dir. impr.*, 2003, n. 1.

DI MAJO A., *Mezzi e risultato nelle prestazioni mediche: una storia infinita*, in *Corr. giur.*, 2005, n. 1.

DI MAJO A., *Associazioni temporanee di imprese e società consortili negli appalti pubblici*, in *Società*, 2001, n. 12.

DI NELLA L., *Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali aggressive*, in *Contr. impr. eur*, 2007, n. 1.

DI RAMO R., *Note minime sulle implicazioni sostanziali dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE: a margine di una proposta per il suo recepimento*, in *Contr. impr. eur*, 2007, n. 1.

DI ROSA G., *Il modello organizzativo dell'associazione temporanea di imprese*, in *Osserv. dir. civ. comm.*, 2013.

DI SABATO F., *Diritto delle società*, *3a ed. (aggiornata da A. Blandini)*, Milano, 2011.

Di SABATO F., *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 2006.

DI VIA L., *L'impresa*, in AA. VV., *Diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, Padova, 1997.

DI VIA L., *Ancora sul principio di solidarietà e la nozione di impresa rilevante per il diritto comunitario della concorrenza*, in *Foro it.*, 1996, n. 4.

DI VIA L., *Brevi note sul criterio di economicità e l'impresa rilevante per il diritto della concorrenza nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, n. 4.

DIALGA I. e VALLÉE T., *The Index of Economic Freedom: Methodological matters*, in *Studies in Economics and Finance*, 2015.

DONZELLI G., *Avvocato - «Pubblicità informativa e professione forense*, in *NGCC*, 2017, n. 10.

ESPOSITO C., *Scritti giuridici scelti*, vol. IV, Napoli, 1999.

ESPOSITO C., *I tre commi dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giur. cost*. 1962.

ESPOSITO C., *Compatibilità delle disposizioni di legge con la Costituzione e interpretazione della legge*, in *Giur. cost.*, 1958.

ESPOSITO C., *La costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954.

FALZEA A., *Il diritto europeo dei contratti d'impresa*, in *Riv. dir. civ*., 2005, n. 1.

FANTOZZI A., *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'IVA*, Milano, 1982.

FANTOZZI A., *Note sulla liceità delle società tra professionisti dopo la sentenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1976, n. 1.

FARINA F., *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, in AA. VV., *Impresa e società. Scritti in memoria di Alessandro Graziani*, vol. V, Napoli, 1968.

FAUCEGLIA G., *L'iniziativa economica privata nella cultura politica cattolica: dal corporativismo alla Costituzione*, in *Giur. comm.*, 2022, n. 4.

FAUCEGLIA G., *I presupposti per la dichiarazione di fallimento*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da U. Apice, Torino, 2010.

FELIS F., *Il notaio nel sistema del welfare*, Ravenna, 2005.

FERRARA R., *Introduzione al diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2014.

FERRARA R., *L'incertezza delle regole tra indirizzo politico e "funzione definitoria" della giurisprudenza*, in *Dir. amm.*, 2014, n. 4.

FERRARA JR F. e CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011.

FERRARA JR F., *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982.

FERRARESE M. R., *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2002.

FERRARI G. F., *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2010.

FERRARO P. P., *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, in *Corr. giur*., 2018, n. 2.

FERRI G. B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966.

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. Angelici e G. B. Ferri, Torino, 2019.

FERRI G., *Delle società (artt. 2247- 2324)*, in *Commentario al codice civile*, diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981.

FERRI G., *La società di professionisti*, in *Riv. dir. comm.*, 1972, n. 1.

FERRO-LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano, 2001.

FERRO-LUZZI P., *L'impresa*, in AA. VV., *L'impresa*, a cura di P. Ferro-Luzzi, Milano, 1985.

FIENGO C., *Introduzione al diritto antitrust. Le nozioni di "impresa", "mercato rilevante" e "condotta restrittiva della concorrenza"*, in *Diritto dell'innovazione*, a cura di A. Blandini, Milano, 2022.

FLORIDIA G., *Dall'illecito concorrenziale al diritto soggettivo*, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di P. Auteri, G. Floridia, V. M. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano e P. Spada, Torino, 2020.

FLORIDIA G, *La concorrenza sleale dei liberi professionisti*, nota a Trib. Bologna, 1° agosto 1999, in *Dir. ind.*, 2000, n. 1.

FLORIDIA G., *Correttezza e responsabilità dell'impresa*, Milano, 1982.

FRANCESCHELLI R., *Consorzi per il coordinamento della produzione degli scambi*, in *Commentario al codice civile*, diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1992.

FRANCESCHELLI R., *Impresa e imprenditori*, Milano, 1972.

FRANCESCHELLI R., *L'esistenza di una situazione di concorrenza in senso economico come presupposto della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, n. 2.

FRANCESCHELLI V., *Subfornitura: un nuovo contratto commerciale*, in *Dir. prat. società*, 1998, n. 1.

FRANZOSI M., *Sui soggetti dell'atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1962, n. 2.

FREZZA G., *Tariffe professionali forensi fra ordinamento interno e ordinamento comunitario*, in *Giust. civ.*, 2002, n. 5.

FRIEDMAN L. M., *A History of American Law*, New York, 1985.

FRIGNANI A. e PARDOLESI R., *Le fonti del diritto della concorrenza nella CE*, in *La Concorrenza*, a cura di A. Frignani e R. Pardonalesi, vol. VII, Torino, 2006.

FUCILLO G., ARENIELLO A. e FUCILLO M., *Notaio garante della legalità. Invalidità, sanzioni, rimedi. Argomenti di interesse notarile*, Napoli, 2006.

FUMAGALLI C. e MOTTA M., *Restrizioni alla pubblicità nelle libere professioni*, in *Merc. conc. reg.*, 1999, n. 3.

FUSARO A., *La pubblicità degli avvocati. Linee di un'analisi comparata*, in *NGCC*, 2014, n. 6.

GALANTER M. e PALAY T., *Tournament of lawyers. The transformation of the big law firm*, Chicago-London, 1991.

GALE D. e ROSENTHAL R.W., *Prince and Quality Cycles for Experience Goods*, in *RAND Journ. econ.*, 1994, n. 2.

GALETTA D. U., *Principio di proporzionalità sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo*, Milano, 1988.

GALGANO F., *Commento all'art. 41*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, t. II, 1985.

GALGANO F., *Diritto commerciale. L'imprenditore*, vol. I, Bologna, 2013.

GALGANO F., *Diritto Commerciale. Le società*, vol. II, Bologna, 2010.

GALGANO F., *Trattato di diritto civile. Le obbligazioni in generale, il contratto in generale, i singoli contratti*, vol. II, Padova, 2010.

GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto,* Bologna, 2005.

GALGANO F., *Lex mercatoria,* Bologna, 2001.

GALGANO F., *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*, in *Contr. impr. eur.*, 1997.

GALGANO F., voce *Imprenditore*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.,* vol. VIII, Torino, 1993.

GALGANO F., *Professioni intellettuali, impresa, società*, in *Contr. impr.*, 1991, n. 1.

GALGANO F., *Il diritto privato tra codice e Costituzione*, Bologna, 1979.

GALGANO F., *L'imprenditore*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ*., diretto da F. Galgano, vol. II, Padova, 1978.

GALGANO F., *Le teorie dell'impresa*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, vol. II, Padova, 1978.

GALGANO F., *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali,* in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, vol. I, Padova, 1977.

GARBUIO C., *Proposta di direttiva sul salario minimo ed equo compenso: il caso del lavoro autonomo professionale, le tariffe professionale e regole della concorrenza*, in *Dir. rel. ind.*, 2021, n. 4.

GARILLI C., *Le reti tra avvocati per la partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di servizi legali*, in *Contr. impr.*, n. 2019, n. 2.

GARILLI C., *Contratto di rete e diritto antitrust*, Milano, 2017.

GAROFALO M. G., *Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2008.

GASBARRI F., *Brevi considerazioni sui fondamenti del divieto di "patto di quota lite"*, in *Giust. civ.*, 1998, n. 1.

GASPARRI P., *Il rapporto di lavoro autonomo*, in *Dir. lav.,* 1942, n. 1.

GAZZONI F., *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ*., 1978, n. 1.

GEMMA A., *I professionisti tra società e impresa*, in *Eur. dir. priv.*, 1998.

GENOVESE A., *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990.

GHIDINI G., *Della concorrenza sleale (Artt. 2598-2601)*, in *Il codice civile. Commentario*, a cura di P. Schlesinger, Milano, 1991.

GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 2001.

GHIDINI G., *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, 1978.

GIACOBBE G. e GIACOBBE D., *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera,* in *Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2009.

GIACOBBE G., voce *Professioni intellettuali*, in *Enc. dir.,* vol. XXXVI, Milano, 1987.

GIACOBBE G., voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973.

GIAMPIERETTI M., *Il principio costituzionale di libera concorrenza: fondamenti, interpretazioni*, applicazioni, in *Dir. soc*., 2003, n. 4.

GIANFRANCESCO E. e RIVOSECCHI G., *La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo*, in AA. VV., *La Costituzione economica: Italia, Europa*, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Bologna, 2010.

GIANFRANCESCO E., *Libertà d'impresa e libertà professionale nell'esperienza costituzionale italiana*, in *Giur. cost.*, 2009, n. 3.

GIANFRANCESCO E., *«Sciopero» degli avvocati e Costituzione*, Milano, 2002.

GIANI L., *La rilevanza delle microimprese*, in *An. giur. econ.*, 2014, n. 1.

GIANI L., *Attività amministrativa e regolazione di sistema*, Torino, 2002.

GIANNINI M. S. e MANTINI P., *La riforma delle professioni intellettuali in Italia*, Rimini, 1999.

GIORGIANNI M., *Il diritto privato ed i suoi confini attuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 1961, ora in AA. VV., *Le prolusioni dei civilisti*, t. III, (1940–1979), Napoli, 2012

GIULIANI A., *La concorrenza sleale*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, diretto da G. Alpa e M. Bessone, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987.

GLIOZZI E., *L'imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico*, Bologna, 1998.

GNES M., *Le professioni intellettuali tra tutela nazione e concorrenza*, in *Giorn. dir. amm.*, 2002, n. 6.

GNES M., *Tariffe professionali e diritto comunitario*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000.

GRAGNOLI E., *Le libere professioni: la legge statale, quella regionale e l'autoregolamentazione,* in *Lavoro autonomo e riforma delle professioni*, a cura di S. Mainardi e A Carinci, Padova, 2008.

GRANELLI G., *Le "pratiche commerciali scorrete" tra imprese e consumatori: l'attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo*, in *Obbl. e contr.*, 2007.

GRAZIANI A., MINERVINI G., BELVISO U. e SANTORO V.*, Manuale di diritto commerciale*, Padova, 2015.

GRAZIANI A., *L'impresa e l'imprenditore*, Napoli, 1959.

GRECO P., *Profilo dell'impresa economica nel nuovo codice civile*, in *Giorn. econ. e Ann. econ*., 1942, nn. 5-6.

GRECO P., *La vendita e altri contratti*, Milano, 1947.

GRIFONI D., *Il concetto di "utilità ambientale" nell'art. 41 Cost. Riflessioni a seguito della Legge costituzionale n. 1/2022*, in *Ambiente dir.*, 2022, n. 3.

GRILLO M., *Un'ambiguità irrisolta: la libertà come fonte di efficienza o l'efficienza come vincolo della libertà?*, in *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, a cura di M. C. Malaguti, L. Oglio e S. Vanoni, Torino, 2017.

GRISI G., *L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Milano, 1999.

GRISOLI A., voce *Impresa comunitaria*, in *Enc. giur. Trecc.*, Roma, 1989

GROSSI P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007.

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006.

GROSSI P., *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it*., 2002, n. 5.

GROSSI P., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998.

GROSSI P., *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972.

GRUGNOLA P., *Liberi professionisti e concorrenza sleale*, in *Studium iuris*, 2008, n. 6.

GUARINO G., *Pubblico e privato nell'economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie*, in *Quad. cost*., 1992, n. 1, nonché in AA. VV., *Dalla Costituzione all'Unione europea*, vol. IV, Napoli, 1994.

GUARINO G., *Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo* (1961), ora in ID., *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, Milano, 1962.

GUARINO JR A., *Consumatore e professionista: definizioni e disciplina*, in *Contratti*, 2008, n. 3.

GUCCIANTE E., *Derogabilità (e abolizione) della tariffa professionale: la Cassazione delude l'"establishment" notarile*, in *Foro it.*, 2013, n. 1

GUGLIELMETTI G., *La concorrenza ed i consorzi*, Torino, 1970.

GUIZZI F. F., *La direttiva Bolkestein e la nuova disciplina dei servizi economici privati*, Milano, 2016.

GUIZZI G., *Il concetto di impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, n. 1.

GWARTNEY J.e LAWSON R. A., *The Concept and Measurement of Economic Freedom*, in *European Journal of Political Economy*, 2003.

HAYEK F. A., *Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee*, Roma, 1988.

HAZAR G. C. e DONDI A., *Etiche della professione legale*, Bologna, 2005.

HONORATI C., *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, Padova, 1995.

IANNELLI D., *L'impresa*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987.

IBBA C., *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, in *Orizzonti del diritto commerciale*. *Rivista telematica*, 2014.

IBBA C., *Liberalizzazioni, efficienza del sistema economico e qualità della produzione legislativa*, in *Giur. comm.*, 2013, n. 2.

IBBA C., *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. not*., 2012, n. 1.

IBBA C., *La società fra avvocati: profili generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, n. 2.

IBBA C., *Sulla riforma delle libere professioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2000.

IBBA C., *La categoria «professione intellettuale»,* in AA. VV., *Le professioni intellettuali,* a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987.

IBBA C., *Professioni intellettuali e diritto commerciale*, in AA. VV., *Le professioni intellettuali,* a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987.

IBBA C., *Professione intellettuale e impresa (IV, Esercizio associato della professione e società)*, in *Riv. dir. civ*., 1985, n. 2.

IBBA C., *Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale e azienda)*, in *Riv. dir. civ*., 1983, n. 2.

IBBA C., *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, in *Riv. dir. civ*., 1982, n. 2.

ICHINO P., *Il contratto di lavoro*, in *Tratt. dir. civ. e comm.,* diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2000.

IRTI N., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016.

IRTI N., *«Codici di settore»: compimento della «decodificazione»*, in *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole*, Atti del Convegno di Studi di Roma, 17-18 marzo 2005, a cura di M. A. Sandulli, Milano, 2005.

IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari-Roma, 2003.

IRTI N., *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, n. 1.

IRTI N., *Economia di mercato e interesse pubblico,* in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 2000, n. 2.

IRTI N., *Iniziativa economica e concorrenza*, in *Per una nuova Costituzione economica*, a cura di G. Della Cananea e G. Napolitano, Bologna, 1998.

IRTI N., *L'età della decodificazione*, Milano, 1994.

IRTI N., *Introduzione*, in AA. VV., *Equo canone. Disciplina della locazione di immobili urbani*, *Commentario* a cura di C. M. Bianca, N. Irti, N. Lipari, A. Proto Pisani e G. Tarzia, 1980.

ITZCOVICH G., *Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali, L'Europa e il suo diritto in tre concetti*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2009.

ITZCOVICH G., *Teorie e ideologie del diritto comunitario*, Torino, 2006.

JAEGER P.G., *La nozione di impresa dal codice allo statuto*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 1985.

JAEGER P.G., *I soggetti della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. int.*, 1971, n. 1.

KAUFMANN D., KRAAY A. e MASTRUZZI M., *Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008*, World Bank Policy Research Working Paper n. 4978, 2009.

LABELLA E., *Tutela della microimpresa e terzo contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2015.

LABELLA E., *Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici*, in *Contr. impr.*, 2013.

LAMANDINI M., *Professioni intellettuali e libertà di concorrenza: pubblicità e contrattazione del professionista*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005.

LAMANDINI M., *L'associazione temporanea di imprese*, in *Dir. ind.*, 2004.

LAMANDINI M., *Concorrenza sleale e diritto antitrust*, in *Riv. ind*., 1994.

LANZA E. M., *Concorrenza, iniziativa economica e utilità sociale: spigolature su principi e limiti tra ordinamento europeo e Costituzione italiana*, in *Rass. dir. pubb. eur.*, 2006.

LEGA C., *Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza*, Milano, 1974.

LEGA C., *In tema di deroghe alla tariffa professionale dei dottori commercialisti*, in *Giur. it.*, 1973.

LEGA C., *Associazioni e società di liberi professionisti per l'esercizio della professione*, in *Dir. lav.*, 1971.

LEGA C., *La libera professione*, Milano, 1950.

LEOZAPPA A. M., *Società e professioni intellettuali*, Milano, 2004.

LETELLA D., *I profili costituzionalistici*, in AA. VV., *Le professioni intellettuali*, a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987.

LIBERTINI M., *Sugli strumenti giuridici di controllo del potere economico*, in *Dir. pubb.*, 2021, n. 3.

LIBERTINI M., *Sulla nozione di libertà economica*, in *Contr. impr.*, 2019, n. 4.

LIBERTINI M., *La Costituzione economica. Libertà d'impresa ed economia sociale di mercato*, in *Il governo dell'economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario dalla nascita*, a cura di S. Licciardello, Torino, 2018.

LIBERTINI M., *Ancora a proposito di principi e clausole generali, a partire dall'esperienza del diritto commerciale*, in *Rivista ODC*, 2018.

LIBERTINI M., *Economia e politica nel diritto antitrust*, in *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Torino, a cura di M. C. Malaguti, L. Oglio e S. Vanoni, 2017.

LIBERTINI M., *Relazione generale. Concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati,* in *Unione europea: concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati*, a cura di P. Montalenti, Milano, 2016.

LIBERTINI M., *La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza italiana dell'ultimo decennio*, in *Merc. conc. reg.*, 2014, n. 3.

LIBERTINI M., *Contratto di rete e concorrenza*, in *Giust. civ.*, 2014, n. 2.

LIBERTINI M., *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, 2014.

LIBERTINI M., *Concorrenza e coesione sociale*, in *Orizzonti del diritto commerciale. Rivista telematica*, 2013, n. 3.

LIBERTINI M., *La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie*, in *Contr. impr.*, 2013.

LIBERTINI M., *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa*. *Produzione, circolazione, gestione*, *garanzia*, vol. I, a cura di G. Gitti, M. Maugeri e M. Notari, Bologna, 2012.

LIBERTINI M., *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv*., 2011.

LIBERTINI M., *Concorrenza*, in *Enc. dir. Ann.*, vol. III, Milano, 2010.

LIBERTINI M., *La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana*, in *Giur. cost*., 2005, n. 2, nonché in *Riv. Ital. Econ*., 2005, suppl. n. 1.

LIBERTINI M., *Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, n. 1.

LIBERTINI M., *Le riforme del diritto dell'economia: regolazione e concorrenza*, in *Giorn. dir. amm.*, 2002, n. 2.

LIBERTINI M., *La prospettiva giuridica: caratteristiche della normativa antitrust e sistema giuridico italiano*, in *Concorrenza e Autorità Antitrust – Un bilancio a 10 anni dalla legge, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, Roma, 2000.

LIBERTINI M., *Brevi riflessioni sul d.d.l. n. 5092 e sui principi costituzionali e comunitari in materia di attività professionali intellettuali*, in *Foro it.*, 1999, n. 5.

LIBERTINI M., *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Eur. dir. priv.*, 1999.

LIBERTINI M., *Attualità dello stato sociale di diritto*, in *Stato di diritto e trasformazione della politica*, a cura di B. Montanari, Torino,1992.

LIBERTINI M., *Il mercato: i modelli di organizzazione*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, vol. III, Padova, 1979.

LIBONATI B., *Ordine giuridico e legge economica del mercato*, già in *Riv. soc*., 1998, ora in *Scritti giuridici in onore di Antonio Pavone La Rosa,* vol. I, t. II, Milano, 1999.

LIPARI N., *I civilisti e la certezza del diritto*, in *Riv. trim. proc. civ*., 2015, n. 4.

LIPARI N., *La codificazione nella stagione della globalizzazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 2015, n. 3.

LIPARI N., *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il ruolo limitativo delle categorie concettuali*, in *Contratti*, 2010, n. 7.

LIPARI N., *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004.

LIPARI N., *La formazione negoziale del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1987.

LISERRE A., *Tutele costituzionali dell'autonomia contrattuale. Profili preliminari*, Milano, 1971.

LIVI M.A., *Il contratto d'opera*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. III., *Obbligazioni. I contratti*, Milano, 2009.

LOBUONO M. e MACARIO F., *Il diritto civile nel pensiero dei giuristi*, Padova, 2010.

LOMBARDI O., *Forma legale e tecniche formative del contratto (la disciplina della subfornitura nelle attività produttive)*, Napoli, 2005.

LOMBARDO S., *La libertà comunitaria di stabilimento delle società dopo il caso "Übersering": tra armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, n. 1.

LUCIANI M., *Liberalizzazioni. Il quadro costituzionale nella prospettiva della giurisprudenza*, in *Studi in tema di liberalizzazioni. Riflessi giuridici dell'evoluzione della disciplina*, a cura di E. Sticchi Damiani, Torino, 2009.

LUCIANI M., *Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica*, in *Giur. it.*, 2007, n. 4.

LUCIANI M., *Brevi cenni sulla cosiddetta "costituzione economica" europea e sul suo rapporto con la Costituzione italiana,* in *Le riforme istituzionali e la*

partecipazione dell'Italia all'Unione europea, a cura di S.P. Panunzio e E. Sciso, Milano, 2002.

LUCIANI M., voce *Economia (nel diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl*., vol. V, Torino, 1991.

LUCIANI M., *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983.

MACARIO F., *Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica*, in *Giust. civ*., 2016.

MACIOCE F., *Le liberalizzazioni tra libertà e responsabilità*, in *Contr. impr*., 2012, nn. 4-5.

MACARIO F., *Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?*, in *Riv. dir. civ.*, 2005.

MACRÌ E., *La responsabilità professionale*, in AA. VV., *Le professioni intellettuali,* a cura di C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis e C. Macrì, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987.

MAGNANI M., *Lavoro autonomo e riforma dei servizi professionali alla luce delle disposizioni comunitarie*, in *Lavoro autonomo e riforma delle professioni*, a cura di A. Carinci e S. Mainardi, Padova, 2008.

MAIN O., *Libere professioni e concorrenza*, in *An. giur. econ.*, 2005, n. 1.

MALATESTA M., *Professionisti e gentiluomini, Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Torino, 2006.

MALO M., *Manutenzione delle fonti mediante testi unici*, Torino, 2004.

MALTONI M. e SPADA P., *Il "contratto di rete": dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente*, in *Riv. dir. priv*., 2011, n. 4.

MANCUSO F., Il *decreto «Bersani» e le strutture collettive interdisciplinari*, in *Giust. civ*., 2008.

MANES V., *Il Giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto nazionale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012.

MANETTI M., *La libertà egual*e, in *Riv. trim. dir. pubbl*., 2009.

MANETTI V., *I fondamenti costituzionali della concorrenza,* Roma-Bari, 2019.

MANGIAMELI S., *Il riparto delle competenze normative nella riforma regionale*, in *La riforma del regionalismo italiano*, a cura di S. Mangiameli, Torino, 2002.

MANGO E., *Professione intellettuale e impresa*, in *Giur. comm.*, 1977, n. 2.

MANSANI A., *La società tra avvocati*, in *An. giur. econ*., 2005.

MARASÀ G., *Le società tra professionisti*, in *Riv. soc.*, 2014, nn. 2-3.

MARASÀ G., *L'evoluzione del registro delle imprese e il regime pubblicitario delle società tra professionisti*, in *NDS*, 2013.

MARASÀ G., *I confini delle società tra professionisti secondo l'art. 10 della l. n. 183/2011*, in *Società*, 2012.

MARASÀ G., *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese (riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo)*, in *Giur. comm.*, 2012, n. 1.

MARASÀ G., *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. mer*., 2010.

MARASÀ G., *Le società,* Milano, 2000.

MARASÀ G., *Società tra professionisti e impresa*, in *Riv. not.*, 1997.

MARASÀ G., *Consorzi e società consortili*, Milano, 1988.

MARASÀ G., *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984.

MARCHETTO G. e PRADI A., voce *Professioni intellettuali,* in *Dig. disc. priv. sez. civ*., vol. XV, Torino, 1997.

MARCHISIO E., *Professioni intellettuali e impresa*, Milano, 2018.

MARCHISIO E., *"Collegamento societario" e polisemie legislative*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, n. 1.

MARCHISIO E., *Sulle "funzioni" del diritto privato nella Costituzione economica fascista. Contratto, impresa e concorrenza*, Macerata, 2007.

MARCHISIO E., *I progetti di riforma delle professioni intellettuali*, in *An. giur. econ.*, 2005.

MARICONDA V., *Il nome degli studi legali: un problema ancora aperto*, in *Corr. giur.*, 2014.

MARICONDA V., *Le due contrastanti decisioni di primo e di secondo grado nella controversia sul nome tra gli "studi legali Carnelutti"*, in *Corr. giur.*, 2003.

MARINELLI F., *Il «Saper fare». Il contratto d'opera,* in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, a cura di F. Marinelli e F. Carroccia, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013.

MARINELLI F., *Scienza e storia del diritto civile,* Roma-Bari, 2009.

MARINELLI F., *La cultura del* Code civil*. Un profilo storico*, Padova, 2004.

MARTINES T., *Diritto costituzionale*, Milano, 2011.

MARTONE M., *Contratto di lavoro e «beni immateriali»,* Padova, 2002.

MARTORANO F., *L'azienda*, in *Tratt. dir. comm.*, fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, sez. I, t. III, Torino, 2010.

MASI A., voce *Locazione (Storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974.

MASI P., *Articolazioni dell'iniziativa economica e unità dell'imputazione giuridica*, Napoli, 1985.

MATTIONI M., *Rapporti interni all'associazione temporanea di imprese e autonomia negoziale*, in *NGCC*, 2012.

MAUGERI M. e PAGLIANTINI S., *Tutela del "professionista debole" e ripartizione dei rischi derivanti da firma falsa nel contratto di finanziamento*, in *Banca, borsa, tit. cred*., 2013, n. 6.

MAUGERI M. R., *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali*, in *Obbl. e contr*., 2009.

MAUGERI M. R., *Le modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica*, in *NLCC*, 2001.

MAVIGLIA C., *Professioni e preparazione alle professioni*, Milano, 1992.

MAZZAMUTO S., *La nuova Direttiva sui diritti del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, n. 4.

MAZZIOTTI F., *Il diritto al lavoro*, Milano, 1956.

MAZZONI A., *La nozione di impresa nel diritto antitrust*, in *20 anni di antitrust. L'evoluzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, a cura di C. Rabitti Bedogni e P. Barucci, t. I, Torino, 2010.

MAZZONI A., *L'impresa tra diritto e economia*, in *Riv. soc.*, 2008, n. 4.

MELI V., *La pubblicità degli avvocati*, in *An. giur. econ.*, 2005, n. 1.

MELONCELLI A., *Le professioni intellettuali nella Costituzione italiana*, in *Scritti per Mario Nigro*, vol. I, Milano, 1991.

MERUSI F., *Il diritto pubblico delle libere professioni. Ordini, albi e diritto di stabilimento nel diritto vigente e "quasi vigente"*, in *Rass. forense*, 2005.

MERUSI F., *Giustizia amministrativa e autorità amministrative indipendenti*, in *Dir. amm.*, 2002.

MEZZETTI L., *Costituzione economica e libertà di concorrenza in Italia*, in *Costituzione economica e libertà di concorrenza. Modelli europei a confronto*, a cura di L. Mezzetti, Torino, 1994.

MICCO L., *Lavoro e utilità sociale nella Costituzione*, Torino, 1966.

MILLER J. M., *Is Law a Business or a Profession – And Does it Really Matter?*, in *Los Angeles Daily Journal*, 1994, n. 7.

MINERVINI E., *L'equo compenso degli avvocati e degli altri liberi professionisti*, Torino, 2018.

MINERVINI E., *La società tra avvocati (s.t.p.) nel d. lgs. 2 febbraio 2001*, *n. 96*, in *Società*, 2001, n. 10.

MINERVINI G., *Le società tra professionisti "esterne" e le necessarie modifiche delle leggi professionali*, in AA. VV., *Le società di professionisti*, Milano, 1973.

MINERVINI G., *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Napoli, 1966.

MINERVINI G., *Concorrenza e consorzi*, Milano, 1965.

MINERVINI G., *Contro la "funzionalizzazione" dell'impresa privata*, in *Riv. dir. civ*., 1958, n. 1.

MINERVINI L., *La lunga agonia delle tariffe professionali: tra spinte nazionali di liberalizzazione e giurisprudenza della Corte di giustizia*, nota a Corte giust. 29 marzo 2011, C-565/08, in *Foro amm. C.d.S.*, 2012.

MINUNNO L., *La «cessione della clientela» degli studi professionali: una svolta?*, in *Giur. it.*, 2010.

MINUNNO L., *Il trasferimento di clientele tra professionisti*, Bari, 2008.

MINUNNO L., *Il problema della negoziabilità della clientela professionale: ipotesi ricostruttive e prospettive*, in *Riv. crit. dir. priv*., 2005.

MIOLA M., *Lo statuto di società europea nel diritto societario comunitario: dall'armonizzazione alla concorrenza tra ordinamenti*, in *Riv. soc.*, 2003.

MIOTTO L., *La Cassazione sul caso Carnelutti*, in *Corr. giur.*, 2007, n. 9.

MODUGNO F., *Sull'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Il diritto tra interpretazione e storia,* Liber amicorum *in onore di Angel Antonio Cervati*, a cura di A. Cerri, P. Haberle, I. M. Jarvad, P. Ridola e D. Schefold, t. III, Roma, 2011.

MODUGNO F., *Sul problema dell'interpretazione conforme a costituzione: un breve* excursus*,* in *Giur. it.*, 2010.

MOLLO F., *Consumatore, professionista e mercato*, in *Giust. civ*., 2018.

MONTALENTI P.*, Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino*, in *Giur. comm.*, 2014, n. 2.

MONTALENTI P., *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?,* in AA. VV., *Le diverse forme giuridiche dei soggetti economici in Italia dopo la crisi: i risultati di una ricerca*, Milano, 2012.

MONTALENTI P., *La società tra avvocati*, in AA.VV., *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Milano, 2004.

MONTALENTI P., *La società tra avvocati*, in *Società*, 2001, n. 10.

MONTALENTI P., *Le società di ingegneria tra evoluzione giurisprudenziale e innovazioni legislative*, in *Giur. it.*, 1998.

MONTALENTI P., *Società di professionisti, società di ingegneria e contratti di engineering*, in *Giur. comm*., 1986.

MONTALENTI P., *Società di progettazione e società di intermediazione progettuale: nuovi profili interpretativi*, in *Giur. comm*., 1983, n. 1.

MONTANARI M. e PEDERZINI E., *L'imprenditore e il mercato*, Torino, 2020.

MONTICELLI S., *L'equo compenso dei professionisti fiduciari: fondamento e limiti di una disciplina a vocazione rimediale dell'abuso nell'esercizio dell'autonomia privata*, in *NLCC*, 2018, n. 2.

MORA A., *Subfornitura e dipendenza economica*, in *Contratti*, 1999.

MORANDI S., *Applicazione ai liberi professioni delle norme a tutela della concorrenza e del mercato e legittimità delle tariffe professionali inderogabili*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, n. 2.

MORBIDELLI G., voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XVII, Roma, 1989.

MORRONE A., *Libertà d'impresa nell'ottica del controllo sull'utilità sociale*, nota a Corte cost., 14 giugno 2001, n. 190, in *Giur. cost.*, 2001.

MOSCO G., *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, n. 6.

MOSSA L., *Trattato del nuovo diritto commerciale*. *Il libro del lavoro. L'impresa corporativa*, vol. I, Padova, 1942.

MUCCIARELLI F. M., *Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari*, in *Giur. comm.*, 2000.

MUSOLINO G., *Professioni intellettuali e impresa: la cd. cessione di clientela di uno studio professionale*, in *Not.*, 2010, n. 4.

MUSOLINO G., *Il compenso della prestazione professionale fra autonomia negoziale, tariffe e regole di concorrenza*, in *Riv. not*., 2001, n. 1.

MUSOLINO G., *L'opera intellettuale. Obbligazioni e responsabilità professionale*, Padova, 1995.

MUSSO A., *Commento* sub *art. 2598 c.c.*, in *Commentario al codice civile*, diretto da A. Scialoja, G. Branca e F. Galgano, Torino, 2012.

MUSSO A., *La subfornitura*, Bologna, 2003.

NANIA R., *Riflessioni sulla «Costituzione economica» in Italia: il «lavoro» come «fondamento», come «diritto», come «dovere»*, in *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, a cura di E. Ghera e A. Pace, Napoli, 2009.

NANIA R., *Libertà economiche: impresa e proprietà*, in *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. I, Torino, 2006.

NAPOLI G., *Autonomia negoziale e contratto di rete. Alcune considerazioni in ordine ai profili soggettivi e all'inquadramento nell'ambito dei contratti plurilaterali*, in *Riv. not.*, 2016, n. 6.

NAPOLILLO E., *L'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali e gli schemi di autonomia privata*, in *Vita not.*, 2003.

NASCIMBENE B., *Avvocati e* abogados. *Norme di diritto UE e norme nazionali a confronto*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 2018.

NATOLI R., *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Napoli, 2006.

NATOLI U., *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nei rapporti di lavoro. Introduzione*, vol. I, Milano, 1955.

NAVARRETTA E., *Il contratto "democratico" e la giustizia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, n. 5.

NAVARRETTA E., *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in *Quad. fior.*, 2014, n. 1.

NELSON P., *Information and Consumer Behavior*, in *Journ. pol. econ*., 1970, n. 2.

NICCOLAI S., *Sull'utilizzo del principio dell'utilità sociale in una sentenza sulla panificazione*, in *Giur. cost*., 1991.

NICOLINI G., *Subfornitura e attività produttive*. *Commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192*, Milano, 1999.

NICOLUSSI A., *Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni mezzi*, in *Eur. dir. priv*, 2005.

NIHOUL P., *"Freedom of choice": the emergence of a powerful concept in European competition law*, in AA. VV., *Choice. A new standard for competition*

law analysis, a cura di P. Nihoul, N. Charbit e E. Ramundo, Concurrences, New York, 2016.

NIPPERDEY H.C., *Wettbewerb und Existenzvernichtung. Eine Grundfrage des Wettbewerbsrechts*, Berlin, 1930.

NIRO R., *Profili costituzionali della legge antitrust*, Padova, 1993.

NIVARRA L., *La responsabilità civile dei professionisti (medici, avvocati, notai): il punto della giurisprudenza*, in *Eur. dir. priv.*, 2000.

NOGLER L., *Commento all'art. 15: libertà professionale e diritto di lavorare. La libertà di lavorare*, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, a cura di O. Pollicino, R. Mastroianni, F. Pappalardo, S. Allegrezza e O. Razzolini, Milano, 2017.

NOGLER L., *Introduzione al mercato unico delle «attività autonome»*, in *Le attività autonome*, a cura di L. Nogler, Torino, 2006.

NUZZO M., *Condizioni generali di contratto e pubblici servizi*, Milano, 1994.

O'DONOGHUE R. e PADILLA A.J., *The Law and Economics of Article 82 EC*, Oxford, 2006.

OCCHIOCUPO N., *Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale*, in *Riv. ass. ital. costituz*., 2010.

OLIVIERI G., *La responsabilità del professionista-imprenditore tra concorrenza e regolamentazione*, in *An. giur. econ*., 2005.

ONADO M., *Mercati e intermediari finanziari. Economia e regolamentazione*, Bologna, 2000.

ONIDA V., *La Costituzione ieri e oggi*, Bologna, 2007.

OPPETIT B., *La décodification du droit commercial français*, in *Études offertes à R. Rodière*, Parigi, 1981.

OPPO G., *I contratti d'impresa tra codice civile e legislazione speciale*, in *Riv. dir. civ*., 2004, n. 6.

OPPO G., *Antitrust e professione intellettuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, n. 2.

OPPO G., *Note sulla contrattazione d'impresa*, in *Riv. dir. civ*., 1995, n. 1.

OPPO G., voce *Impresa e imprenditore*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XVI, Roma, 1989, ora in *Scritti giuridici*. *Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992.

OPPO G., *L'iniziativa economica privata*, in *Scritti giuridici. Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992.

OPPO G., *Materia agricola e «forma» commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. III, Padova, 1950, ora in *Scritti giuridici*. *Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992.

OPPO G., *Profilo sistematico dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, n. 1, ora in ID., *Scritti giuridici. Diritto dell'impresa*, vol. I, Padova, 1992.

ORLANDI M., *Dominanza relativa e illecito commerciale*, in *Il terzo contratto. L'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008.

OSTI C., *What's in a Name: The Concept of Abuse in Sui Generis Abuse*, in *Competition and Patent Law in the Pharmaceutical Sector. An International Perspective*, a cura di G. Pitruzzella e G. Muscolo, The Netherlands, 2016.

OSTI C., *Nuovi obblighi a contrarre*, Torino, 2004.

OTTAVIANO V., *Note minime in tema di "rilievo del lucro soggettivo nella disciplina dell'attività economica"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000.

OTTAVIANO V., *La regolazione del mercato: i principî costituzionali*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, a cura di F. Galgano, vol. III, *L'azienda e il mercato*, Padova, 1979.

OTTAVIANO V., *Il governo dell'economia: i principi giuridici*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubb. econ.*, diretto da F. Galgano, vol. I, Padova, 1977.

PACE A., *La Corte disconosce il valore costituzionale della concorrenza?*, nota a Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 384, in *Giur. cost*., 1999.

PACE A., *Libertà "del" mercato e "nel" mercato*, in *Pol. dir*., 1993.

PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, II ed., Padova, 1992.

PAGLIANTINI S., *Per una tutela dell'abuso contrattuale: contratti del consumatore, dell'imprenditore debole e della microimpresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, n. 2.

PALADIN L., *Riflessione sui nessi fra la scienza e la tecnica della legislazione*, in *Scienza e tecnica della legislazione*, Atti del Convegno di Trieste, 28-29 ottobre 1988, Trieste, 1988.

PAOLUCCI L. F., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, Torino, 1996.

PARDOLESI R. e PORTOLANO A., *All'ombra delle piramidi. Appunti su Opa, governo societario e concorrenza tra ordinamenti*, in *Merc. conc. reg.*, 2001, n. 1.

PARDOLESI R., *Nuovi abusi contrattuali: tipici ed atipici*, in *Danno resp.*, 2017, n. 2.

PARDOLESI R., *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in *Danno resp*., 2012, n. 12.

PARDOLESI R., *Le regole della concorrenza*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da N. Lipari, P. Rescigno e coordinato da A. Zoppini, vol. IV, Milano, 2009.

PARDOLESI R., *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979.

PARESCE E., voce *Dogmatica giuridica*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964.

PARINI M. M., *Abuso di dipendenza economica: predisposizione di clausole inique e discriminatorie e potere "integrativo" del giudice*, in *Vita not*., 2011.

PARONI RUMI J., *La pubblicità dei servizi legali negli USA*, in *Foro it.*, 1978.

PARTESOTTI G., *Gli "Scritti giuridici" di Giorgio Oppo: Banca e titoli di credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, n. 1.

PASSARELLI C., *Imperatività delle tariffe professionali e nullità dei patti in deroga, in Giur. it.,* 1989, n. 4.

PATTI S., *Ricodificazione*, in *Riv. dir. civ*., 2018.

PAVONE LA ROSA A., *Autonomia privata e formazione eteronoma del regolamento contrattuale*, in *Riv. not*., 1970.

PEDRINI F., *Le "clausole" generali. Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna, 2013.

PENNASILICO E., *La rete Internet e la pubblicità per le professioni sanitarie*, in *Rass. forense*, 2001.

PERA G., voce *Professione e lavoro (libertà di)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987.

PERLINGIERI G., *Funzione notarile e clausole vessatorie. A margine dell'art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, n. 3.

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti. Fonti e interpretazione,* vol. II, Napoli, 2020.

PERLINGIERI P., *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2010.

PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003.

PERULLI A., *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1996.

PIANO MORTARI V., voce *Codice (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960.

PICONE P., *Commento all'art. 2238 c.c.*, in *Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, fondata da C. Ruperto e V. Sgroi, Libro V, t. III, Milano, 1994.

PINELLI C., *Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e limiti di un approccio giuridico,* in *Dir. amm*., 2014, nn. 1-2.

PINELLI C., *Sulla compatibilità fra gli enunciati costituzionali sui rapporti economico-sociali e il diritto dell'Unione Europea*, in AA. VV., *La costituzione economica: Italia, Europa*, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Bologna, 2010.

PIRAINO F., *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi ovvero dell'inadempimento incontrovertibile e dell'inadempimento controvertibile*, in *Europa e dir. priv*, 2008.

POLETTI D., *Il contratto d'opera intellettuale ancora alla ricerca di identità*, in *Jus Civile*, 2016, n. 6.

POLETTINI F., *Pubblicità comparativa e regole deontologiche professionali*, in *Dir. ind.*, 2002.

POLIDORI S., *Disciplina della nullità e interessi protetti*, Napoli, 2001.

PORTALE G. B., *"Armonizzazione" e "concorrenza" tra ordinamenti nel diritto societario europeo*, in *Corr. giur.*, 2003.

PORZIO M., *Il farmacista imprenditore*, in *Dir. e giur.*, 1967, n. 1.

PRATIS C. M., voce *Tutela giuridica dell'avviamento commerciale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973.

PREDIERI A., *Annotazioni sull'esame di stato e l'esercizio professionale*, in *Giur. cost.*, 1963.

PREDIERI A., *Pianificazione e Costituzione*, Milano, 1963.

PRESTI G. e RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*, vol. I, Bologna, 2021.

PRINCIVALLE S., *Contratto di rete e professionisti: pubblicità e dubbi applicativi sulla nuova previsione normativa*, in *Not.*, 2019, n. 1.

PROIA G., *Attività professionali e diritto del lavoro. Spunti di riflessione da alcuni recenti interventi normativi*, in *Lavoro autonomo e riforma delle professioni*, a cura di S. Mainardi e A Carinci, Padova, 2008.

PROSPERI F., *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici*, Napoli, 2002.

PROSPERI F., *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rass. dir. civ*., 1999.

PUTORTÌ V., *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Contr. impr.*, 2012, n. 1.

QUARANTA C., *È ravvisabile concorrenza sleale nell'attività di istruzione e insegnamento*, nota a Cass. civ. 11 aprile 2001, n. 5377, in *Dir. ind.*, 2001, n. 4.

RABITTI M., *Il contratto d'opera intellettuale*, in *I contratti di collaborazione*, a cura di P. Sirena, *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2011.

RADAELLI C. e FRITSCH O., *Evaluating Regulatory Management Tools and Programs*, OECD Expert Papers, 2012, n. 2.

RAMAJOLI M., *La regolazione amministrativa dell'economia e la pianificazione economica nell'interpretazione dell'art. 41 della Costituzione*, in *Dir. amm*., 2008, n. 1.

RAVÀ T., *La nozione giuridica di impresa*, Milano, 1949.

REDENTI E., *Stato moderno e professione forense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 1958.

RENNA M., *Profili tipologici delle garanzie personali*, Roma, 2018.

RESCIGNO M., *Per scelta del legislatore: professioni intellettuali, impresa e società*, in *An. giur. econ.*, 2014, n. 1.

RESCIGNO M., *La lunga marcia verso la società fra professionisti*, in *La società fra avvocati*, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003.

RESCIGNO M., *Le società fra professionisti*, Milano, 1985.

RESCIGNO P., *Unità e pluralità del diritto civile: il sistema e le fonti*, in *La genesi della sentenza*, a cura di P. Rescigno e S. Patti, Bologna, 2017.

RESCIGNO P., *Introduzione al codice civile*, Roma-Bari, 2001.

RESCIGNO P., *Il codice civile del 1942 oggi: visto dalla scienza giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, n. 1.

RESCIGNO P., *Note sull'atipicità contrattuale (a proposito di integrazione dei mercati e nuovi contratti d'impresa)*, in *Contr. impr*., 1990.

RESCIGNO P., voce Status*. Teoria generale*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XXIII, Roma, 1990.

RESCIGNO P., *Struttura giuridica delle società di professionisti*, in AA. VV., *Le società di professionisti*, Milano, 1973.

RESCIGNO P., *Immunità e privilegio*, in *Riv. dir. civ*., 1961, n. 1.

RESTANO F., *Appunti in tema di concorrenza sleale tra liberi professionisti*, nota a Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2005, in *Giur. it.*, 2005, n. 6.

RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015.

RIDOLA P., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010.

RIMOLI F., *L'idea di Costituzione*, Roma, 2011.

RIVA SANSEVERINO L., *Del lavoro autonomo*, in *Commentario c.c.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1972.

RIVOLTA G. M. C., *Autonomia privata e strumenti per l'esercizio delle imprese minori,* in *Riv. soc*., 2010.

RIVOLTA G. M. C., *Mercanti all'uso antico (lavoro dell'imprenditore e disciplina dell'impresa),* in *Riv. dir. civ.,* 1994, n. 1.

RIVOLTA G. M. C., *La teoria giuridica dell'impresa e gli studi di Giorgio Oppo*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, n. 1.

RIVOSECCHI G., *Anche la virtù necessita di limiti: tutela della concorrenza vs libertà di iniziativa economica*, in *Giorn. dir. amm.*, 2022, n. 4.

RODOTÀ S., *Diritto, scienza e tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, a cura di G. Comandè e G. Ponzanelli, Torino, 2004.

RODOTÀ, S., *Le fonti di integrazione del contratto*, rist., Milano, 2004.

RODOTÀ S., *Introduzione*, in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1977.

ROMANO R. e SPADA P., *Parte generale*, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di P. Auteri, G. Floridia, V. M. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano e P. Spada, Torino, 2020.

ROMANO PAVONI G., *Il farmacista è anche imprenditore commerciale*, in *Riv. dir. comm.,* 1952.

ROMBOLI R., *Qualcosa di nuovo… anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione formale della legge*, in AA. VV., *Studi in memoria di G. G. Floridia*, Napoli, 2009.

ROMEO F., *Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole*, in *Obbl. e contr*., 2012, n. 6.

RONDINONE N., *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Torino, 2020.

RONDINONE N., *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003.

ROPPO V., *Diritto dei contratti e regolazione del mercato: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Il contratto del duemila*, a cura di V. Roppo, Torino, 2020.

ROPPO V., *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul "terzo contratto")*, in *Riv. dir. priv*., 2007, n. 4.

ROPPO V., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv*., 2001, n. 4.

ROSSI CARLEO L., *Il Codice del consumo: prime impressioni fra critiche e consensi*, in *Contr. impr. eur.*, 2006.

ROSSI S. e CODAZZI E., *La società tra professionisti: l'oggetto sociale*, in *Società*, 2012.

RUSCELLO F., *Contratti fra impresa e tutela dell'imprenditore debole*, in *Vita not*., 2012, n. 1.

SACCO R., *Contratto, autonomia, mercato*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco e G. De Nova, *Il contratto*, vol. I, Torino, 2016

SACCO R., *Giustizia contrattuale*, in *Dig. it., disc. priv. sez. civ.*, agg., vol. VII, Torino, 2012.

SACCO R., *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.,* diretto da F. Vassalli, vol. VI, t. II, Torino, 1975.

SACCO R., *Autonomia contrattuale e tipi,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966.

SALANITRO U. A., *Contratti onerosi con prestazione incerta*, Milano, 2003.

SALERNO M. E., *Il principio di separatezza banca-industria e la concorrenza tra ordinamenti giuridici*, in *Dir. banca mer. fin.*, 2006.

SALIS L., *L'imprenditore civile*, in *Dir. e giur.*, 1948, n. 1.

SALOMONE R., *Le libere professioni intellettuali*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Milano, 2010.

SALTARI L., *Il decreto "cresci Italia". Lo "stato del mercato" (comm. a dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modif., dall'art. 1, c. 1, l. 24 marzo 2012, n. 27)*, in *Giorn. dir. amm*., 2012, n. 6.

SANDEI C., *La successione nello studio professionale tra disciplina del trasferimento d'azienda e principi deontologici*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, n. 5.

SANDULLI A., *Proporzionalità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, vol. V, Milano, 2006.

SANDULLI M. A., *Brevi riflessioni su alcune recenti tendenze all'incertezza del diritto*, in *Rass. parl.*, 2003.

SANTA MARIA A., *European Economic Law*, Alphen aan den Rijn, 2019.

SANTAGATA R., *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, n. 3.

SANTORO PASSARELLI F., voce *Professioni intellettuali*, in *Noviss. dig. it.,* vol. XIV, Torino, 1967.

SANTORO PASSARELLI G., voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. giur.*, vol. XVIII, Roma, 1990.

SANTORO PASSARELLI G., *Sulla (pretesa) inderogabilità dei minimi di tariffa per le prestazioni professionali continuative e coordinate dei legali "esterni"*, in *Giur. it.*, 1984.

SANZO S., *Concorrenza sleale ed attività intellettuale: brevi appunti sul contrasto tra evoluzione normativa ed immobilismo giurisprudenziale*, nota a Trib. Udine 23 febbraio 1998, in *Resp. civ. prev.*, 1998, n. 6.

SANZO S., *La concorrenza sleale*, Padova, 1998.

SARALE M., *I raggruppamenti temporanei di imprese tra associazione e contratto. Note minime sui dubbi della giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 1991.

SASSO C., voce *Avviamento d'impresa*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, vol. II, Torino, 1987.

SAVATIER J., *Étude juridique et pratique de la profession libérale,* Poitiers, 1947.

SAVATIER R., *Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'aujourd'hui*, Paris, 1959.

SAVINI G., *Esperienze di nuova codificazione: i «codici di semplificazione di settore»*, Padova, 2005.

SCACCIA G., *Il principio di proporzionalità*, in *L'ordinamento europeo. L'esercizio delle competenze*, a cura di S. Mangiameli, Milano, 2006.

SCACCIA G., *La ragionevolezza delle leggi fra teoria e politica del diritto*, in *Teoria del Diritto e dello Stato*, 2002, n. 2.

SCAGLIONE F., *Il mercato e le regole della correttezza*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Padova, 2010.

SCARCIA G., *Mercato della gara di appalto, intese e virtuosismi delle associazioni temporanee di imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 2007, n. 1.

SCARPA D., *Contratto di rete tra imprese e trasformazione societaria*, in *Giust. civ.*, 2012, n. 4.

SCHIANO DI PEPE G., *L'oggetto sociale nelle società tra professionisti*, in *La società tra avvocati*, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003.

SCHIANO DI PEPE G., *Le società di professionisti*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. XV, t. II, Torino, 2001.

SCHIANO DI PEPE G., *Le società di professionisti. Impresa professionale e società fra professionisti*, Milano, 1977.

SCHLESINGER P., *Ancora sulla società tra professionisti*, in *Corr. giur.*, 1998, n. 4.

SCHLESINGER P., *Problemi di riforma della disciplina positiva nella prestazione d'opera intellettuale*, in AA. VV., *Le società di professionisti*, Milano, 1973.

SCIARRA S., *Franchising e contratto di lavoro subordinati. Note su una (ancora) impossibile assimilazione,* in *Riv. dir. civ.,* 1994, n. 1.

SCIUTO M., *L'impresa di rete non entificata. Una nuova "sfumatura" di impresa?*, in *An. giur. econ.*, 2014, n. 1.

SCOGNAMIGLIO R., P*ersonalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni,* in *Dir. fam. e pers*., 1973.

SCOTTI-CAMUZZI S., *Impresa e società nell'esercizio delle professioni intellettuali*, Milano, 1974.

SCUDIERO L., *La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, n. 4.

SCUTO F., *L'intervento pubblico nell'economia tra Costituzione economica e* Next Generation EU, in *Federlatismi.it*, febbraio 2022, n. 2.

SÉCHÉ V. J. C., *La libre circulation des service*, in *Commentare Mégrêt*, Bruxelles, 1990.

SENIGAGLIA R., *Diritto* antitrust *e potere di autodeterminazione tariffaria nel mercato delle professioni intellettuali*, in *NGCC*, 2006, n. 2.

SGOBBO C., *L'attività notarile nel nuovo ordinamento delle professioni: puntualizzazione su tariffe, concorrenza e comportamenti professionali*, in *Giust. civ.*, 2013, n. 1.

SHELTON F., *Law as a Business*, in *Yale Law Journ.*, 1901, n. 7, reperibile in *www.jstor.org.*

SICCHIERO G. L., *Professioni liberali e pubblicità: quali limiti?*, in *Contr. impr*., 2014, n. 3.

SICCHIERO G., *Professione ed impresa dal codice civile al diritto comunitario*, in AA. VV., *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010, t. II.

SIDERI G., *I marchi di servizio e la loro incidenza sulla categoria dei marchi d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1973, n. 1.

SIRONI G. E., Social Network *e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011.

SITZIA A. e SEGA D., *Interventi. Le dimensioni della responsabilità sociale dell'impresa e le fonti di regolazione: questioni in materia di impresa, lavoro e sicurezza*, in *Dir. relaz. ind*., 2011.

SORACE D., *La proprietà nella costituzione economica*, in *Persona e mercato. Lezioni*, a cura di G. Vettori, Padova, 1996.

SPADA P., *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, *Riv. dir. civ.*, 1993, n. 2.

SPADA P., voce *Impresa,* in *Dig. disc. priv. sez. comm.* agg., vol. VII, Torino, 1992.

SPADA P., *Lezioni sull'azienda*, in AA. VV., *L'impresa*, Milano, 1985.

SPADA P., *Tipicità delle società e società e associazioni "atipiche" fra professionisti*, in *Giur. comm*., 1977, n. 1.

SPADA P., *La tipicità delle società*, Padova, 1974.

SPADAFORA A., *La nozione di impresa nel diritto comunitario*, in *Giust. civ*., 1990, n. 2.

SPAGNUOLO VIGORITA V., *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959.

SPOLIDORO M. S., *Concorrenza sleale fra liberi professionisti*, in *Corr. giur.*, 2018, n. 2.

SPOLIDORO M. S., *Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell'altrui dipendenza economica*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, n. 1.

SPOLIDORO M. S., *Le società consortili*, Milano, 1984.

STELLA RICHTER JR M., *Prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità di società tra avvocati*, in *Riv. dir. priv*., 2002, n. 2.

STERLACCHINI A., *La regolamentazione delle professioni in Italia: evidenze empiriche e proposte di modifica*, in *L'industria*, 2002.

STOLFI C., *Struttura e natura giuridica della società di professionisti*, in *Riv. dir. comm*., 1975, n. 1.

SUSSKING R., *The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services*, Oxford, 2010.

TACCHI P., voce *Professioni. I) Professioni, arti, mestieri (dir. amm.)*, in *Enc. giur. Trecc.*, vol. XXIV, Roma, 1991.

TARANTINO G., *Consumatore e professionista: due nozioni "a geometrie variabili"*, nota a Corte giust., 21 marzo 2019, n. 590, in *Giust. civ.*, 2019.

TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. I, t. II, Milano, 1980.

TASSONE B., *"*Unconscionability*" e abuso di dipendenza economica*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, n. 3.

TASSONI G., *La pubblicità commerciale tra autogoverno degli Ordini professionali e regole del mercato dei servizi*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, n. 2.

TERESI F., voce *Professioni*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. XII, Torino, 1997.

TERRANOVA G., *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.,* 2008, n. 1.

TESAURO G., *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012.

TICOZZI M., *Avviamento degli studi professionali*, in *Contr. impr.*, 2007, n. 3.

TICOZZI M., *Il compenso del professionista intellettuale: autonomia contrattuale tra tariffe inderogabili e disciplina* antitrust, in *Contr. impr.*, 2003.

TIZZANO A., *Circolazione dei servizi nei Paesi della CEE*, in *Noviss. dig. it. App.*, Torino, 1980.

TOFFOLETTO A., *Società tra professionisti*, in *Società*, 2012, n. 1.

TRAVI A., *In tema di questione di pregiudizialità costituzionale e comunitaria, nonché in tema di tariffe professionali*, nota a Ord. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, n. 1244, in *Foro it.*, 2012, n. 3.

TRAVI A., *La liberalizzazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1998, n. 3.

TRIMARCHI M., *La locazione*, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013.

UBERTAZZI L. C., *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2012.

VACCÀ C., *Professionisti e pubblicità: uso ed abuso dei canali di comunicazione*, in *Le professioni intellettuali tra liberalizzazione e nuova regolazione*, a cura di S. Zamagni, Milano, 1999.

VALENTINO D., Timeo Danaos et dona ferentes, *la tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. dir. civ.*, 2013.

VANZETTI A., DI CATALDO V. e SPOLIDORO M., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2021.

VELLA F. e BOSI G., *Diritto dell'impresa e dell'economia*, Bologna, 2017.

VERNA G., *La disciplina sulle società professionali: novità, conferme, osservazioni critiche*, in *Giur. comm*., 2014, n. 1.

VERRUCOLI P., *La nozione di impresa nell'ordinamento comunitario e nel diritto italiano: evoluzioni e prospettive*, in *La nozione di impresa dell'ordinamento comunitario*, a cura di P. Verrucoli, Milano, 1977.

VIDIRI G., *Associazioni temporanee di imprese, consorzi e società consortili*, in *Giust. civ.*, 2001, n. 1.

VILLA G., *Invalidità e contratto tra imprenditori in situazione asimmetrica*, in AA. VV., *Il terzo contratto, l'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008.

VIOLA F., *La concorrenza tra gli ordinamenti e il diritto come scelta*, Napoli, 2008.

VISENTINI G. e PALAZZOLO A., *Manuale di diritto commerciale*, Barletta, 2017.

VOGLIOTTI M., *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007.

VOLPE PUTZOLU G., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Padova, 1981.

WEBER M., *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali*, Roma, 1981.

WIEACKER F., *Aufstieg, Blüte und Krisis der Kodifikationsidee*, in *Festschrift für G. Boehmer*, Bonn, 1954.

WIENER B. J., *Better Regulation in Europe*, in *Current Legal Problems*, 2006.

ZANELLI P., *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012.

ZATTI F., *Riflessioni sull'art. 41 cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione*, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, a cura di V. Atripaldi, R. Bifulco e L. Chieffi, Napoli, 2013.

ZIMATORE A., *Sull'equo compenso. Spunti di riflessione dal* Liber Amicorum *Guido Alpa*, in *Riv. trim. dir. econ*., 2019, n. 4.

ZITO A., *Globalizzazione e concorrenza tra ordinamenti giuridici: il problema del miglioramento della qualità della formazione*, in *Nuove auton.*, 2008.

ZOPPINI A., *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in *Contratto e antitrust*, a cura di G. Olivieri e A. Zoppini, Bari, 2008.

ZOPPINI A., *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa, e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, n. 1.

ZOPPINI A., *Premesse sistematiche all'analisi del recesso nel contratto tra imprese*, in *Il terzo contratto. L'abuso del potere contrattuale*, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008.

ZOPPINI A., *Fonti del diritto privato, concorrenza tra ordinamenti giuridici e riforma del diritto delle obbligazioni (note minime)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, n. 6.

ZORZI GALGANO N., *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Padova, 2012.

ZULIANO M., *Professioni intellettuali ed equo compenso: che cosa viola il principio di concorrenza?*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, n. 5.